



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 26
DEL 27 giugno 2007

26

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15

Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici. pag. **10**

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico. pag. **18**

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia. pag. **50**

Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007, n. 0169/Pres.

LR 1/2007, art. 7, comma 135 e comma 136. Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva. Approvazione. pag. **64**

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 0174/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. Approvazione. pag. **72**

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 0175/Pres.

LR 7/1999, art. 19 - Prelevamento dal Fondo spese impreviste (S/9684). pag. **91**

Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2007, n. 0177/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria. Approvazione. pag. **91**

Decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2007, n. 0178/Pres.

LR 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 1329/1965. Approvazione modifiche. pag. **98**

Decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2007, n. 0179/Pres.

LR 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale. pag. **111**

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0180/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della LR

29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio". Approvazione.

pag. **113**

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0181/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 100 della LR 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio". Approvazione.

pag. **118**

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0182/Pres.

Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della LR n. 23/2001. Approvazione modifiche e integrazioni.

pag. **122**

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0183/Pres.

LR 28/1999, art. 4. Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore della cooperazione. Approvazione.

pag. **130**

Decreto dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 14 giugno 2007, n. 1335

LR 9 giugno 1988, n. 43. Calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva in acque interne del Friuli Venezia Giulia per il 2007. Modifica art. 13.

pag. **135**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 18 maggio 2007, n. 823/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse B - misura B.1 - azione 12 - mese di febbraio 2007.

pag. **136**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 18 maggio 2007, n. 826/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse B - misura B.1 - azione 12 H - mese di febbraio 2007.

pag. **141**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 23 maggio 2007, n. 863/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 89 - scadenza bando 28 febbraio 2007.

pag. **147**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 23 maggio 2007, n. 864/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 31 - mese di marzo 2007.

pag. **149**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 24 maggio 2007, n. 876/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 26 - mese di febbraio 2007.

pag. **152**

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 24 maggio 2007, n. 877/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006. Approvazione progetti a valere sull'as-

se A - misura A.2 - azione 11 - mese di maggio 2007.

pag. 163

Ordinanza del Direttore centrale patrimonio e servizi generali 11 giugno 2007, n. 2/2007

Spostamento provvisorio delle imbarcazioni stazionanti sulle sponde destra e sinistra del fiume Natisa, in Comune di Aquileia (UD), nel tratto dal ponte di piazza Garibaldi fino all'inizio dell'intervento del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica.

pag. 166

Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 14 giugno 2007, n. 1336/148

DGR n. 466 del 10 marzo 2006 - DOCUP Pesca 2000-2006. Programma operativo per l'anno 2006. Autorizzazioni di spesa per le Misure 3.2 - Acquacoltura, 4.3 - Promozione e 4.4 - Azioni realizzate dagli operatori del settore.

pag. 167

Decreto del Direttore del Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali 20 dicembre 2006, n. ALP1 3091- D/ESP/4311 (Estratto)

Espropriazione parziale, mediante costituzione di una servitù di acquedotto degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di completamento delle opere di distribuzione irrigua nell'impianto pluviriguo di Borgnano-Medea e realizzazione di uno scarico di troppo pieno nella stazione di sollevamento pluviriguo di Corona in comune di Mariano del Friuli.

pag. 169

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 17 maggio 2007, n. ALP10 850-INAC/257

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al p.i. Leonardo Della Rosa.

pag. 169

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 17 maggio 2007, n. ALP10 852-INAC/258

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al dott. Mario Fogato.

pag. 170

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 5 giugno 2007, n. ALP10 990-INAC/261

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al p.i. Raul Paoli.

pag. 171

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 5 giugno 2007, n. ALP10 991-INAC/260

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al sig. Simone Longo.

pag. 172

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 5 giugno 2007, n. ALP10 992-INAC/259

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al geom. Andrea Foschiatti.

pag. 173

Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1262

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - Asse 1 "Competitività ed attrattività del sistema territoriale", misura 1.1 "Competitività e attrattività del sistema dei trasporti", azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche" - Approvazione di due iniziative da ammettere a finanziamento.

pag. 173

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1367

DocUP Obiettivo 2 2000-2006 azione 1.2.2 - Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori - tipologia 2) area

OB2. Aggiornamento iniziativa, già ammessa a finanziamento con DGR 373/2006, in Comune di Forgoria nel Friuli e assegnazione contributo integrativo.

pag. 176

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1399 (Estratto)

Comune di San Daniele del Friuli: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 33 del 27.04.2007, di approvazione della variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 179

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1404

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - asse 1 "Competitività ed attrattività del sistema territoriale", misura 1.1 "Competitività e attrattività del sistema dei trasporti", azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche" - rettifica alla DGR 1262/2007.

pag. 179

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1405

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - Asse 1 "Competitività ed attrattività del sistema territoriale", misura 1.1 "Competitività e attrattività del sistema dei trasporti", azione 1.1.2 - "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche" - Approvazione di un'iniziativa da ammettere a finanziamento.

pag. 180

Deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 1462

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 2.1.2, modifica termine di anticipata conclusione delle iniziative, previsto al paragrafo 2, punto 3) del bando del settore del turismo e al paragrafo 9, punto 1) del bando per il settore del commercio, entrambi approvati con DGR 436/2005.

pag. 182

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Aviano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale per l'ambito territoriale del demanio sciabile Piancavallo - Sauc.

pag. 184

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Cormons. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 184

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Fogliano Redipuglia. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 185

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Remanzacco. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 185

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

- Udine

Comune di Resiutta. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **185**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

- Udine

Comune di San Pietro al Natisone. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **186**

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

- Udine

Comune di Treppo Grande. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **186**

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Udine - Sezione di Cervignano del Friuli

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Fiumicello, n. 4/COMPL/2007.

pag. **186**

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Udine - Sezione di Cervignano del Friuli

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Scodovacca, n. 2/COMPL/2007.

pag. **187**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Decreto del Segretario generale n. 12/2007-PERS dd. 11 giugno 2007. Strutture stabili di livello inferiore al servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. "Ufficio elaborazione testi": trasferimento della dipendenza funzionale dall'Area generale all'Area giuridico-legislativa.

pag. **187**

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Decreto del Segretario generale n. 22/2007-Pers dd. 11 giugno 2007. Strutture stabili di livello inferiore al Servizio "Coordinamento dell'attività delle Commissioni" e "Ufficio protocollo e archivio". Modifica organico.

pag. **191**



Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Passariano di Codroipo (UD)

Avviso aggiudicazione di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di Tesoreria - periodo 01/05/2007- 31/12/2011.

pag. **194**

Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio provveditorato e servizi generali

Bando di gara appalto servizio gestione in outsourcing del ritiro e distribuzione della corrispondenza interna ed in arrivo, ritiro, affrancatura e consegna per la spedizione della corrispondenza in partenza e collegamento del magazzino con gli uffici dell'Amministrazione regionale.

pag. **194**

Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa - Trieste

Avviso d'aste pubbliche per la vendita di beni immobili.

pag. **196**

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - ATER - Udine

Bilancio consuntivo esercizio 2006.

pag. **199**

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "A3 - residenziale di nucleo tipico storico" a Campoformido (già n. 8 - via Roma - largo Municipio- via Stretta - via De Amicis).

pag. **202**

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 54 al PRGC (Interventi di sistemazione, eliminazione dell'impianto semaforico e messa in sicurezza dell'incrocio tra la tangenziale Ovest e la Strada Provinciale n. 89 di Campoformido, in località Basaldella).

pag. **202**

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Classifica della struttura ricettiva denominata "Conca verde". Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 500 del 24 maggio 2007 (Estratto).

pag. **203**

Comune di Porpetto (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **203**

Comune di Pravisdomini (PN)

Adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale vigente in Comune di Pravisdomini.

pag. **203**

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

pag. **204**

Comune di Ronchis (UD)

Avviso di adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile ai sensi dell'art. 34 della LR 52/1991 con la procedura di cui all'art. 4 della LR 28/2004 che costituisce adozione della variante n. 17 al vigente PRGC.

pag. **204**

Comune di Terzo di Aquileia (UD)

Avviso di deposito dell'adozione della variante n. 2 al PRGC.

pag. **205**

Comune di Tricesimo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile - variante n. 59 al PRGC.

pag. **205**

Comune di Tricesimo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica denominato "Laipacco".

pag. **206**

Comune di Tricesimo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 61 al PRGC.

pag. **206**

Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna - Pordenone

Avviso di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo n. 719, lavori di completamento della riconversione irrigua su una superficie di 360 ettari nei Comuni di San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.

pag. **206**

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo - (UD)

Decreto definitivo d'esproprio 4 giugno 2007, n. 6 (art. 23 del DPR 8 giugno 2001 n. 327). Espropriazione immobili per l'attuazione del Piano Territoriale Infraregionale in Comune di Villa Santina.

pag. **207**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di variante a concessione di derivazione d'acqua al Comune di Fontanafredda (IPD/759/1).

pag. **208**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda della Ditta Podere Dell'Angelo Società Agricola Srl per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

pag. **209**

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Domanda dell'Azienda Agricola Alpe dei Larici per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.

pag. **209**

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 73/ALF - LR 18/2005, art.13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per man-

sioni corrispondenti al profilo di ricercatore - III° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

pag. **210**

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 74/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

pag. **226**

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 75/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

pag. **243**

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 76/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

pag. **260**

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 77/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

pag. **277**

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 78/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore - III° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

pag. **294**

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 1 giugno 2007, n. 1140. Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità con la qualifica di quadro A del CCNL Turismo per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali: Nomina Commissione.

pag. **310**

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 14 giugno 2007, n. 1253. Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG. Approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.

pag. **312**

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 14 giugno 2007, n. 1254. Assunzione con contratto di lavoro a tempo

determinato di una unità di personale, con la qualifica di quadro a del ccnl turismo, per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali. Approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.

pag. **314**

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone

Pubblicazione data sorteggio concorsi pubblici.

pag. **315**

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Bando per borse di studio approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007 aa 2007- 2008. Scadenza 7 settembre 2007.

pag. **315**

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Bando per contributi integrativi per la mobilità internazionale approvato con delibera del consiglio di amministrazione n.17/2007 del 13 giugno 2007 a.a. 2007 - 2008 Scadenza 7 settembre 2007.

pag. **327**

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Bando per il posto alloggio approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007 a.a. 2007 - 2008. Scadenza: 7 settembre 2007.

pag. **328**

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Bando per il contributo alloggio da euro 1.200,00 a.a. 2007 - 2008 approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007. Scadenza: 7 settembre 2007.

pag. **337**

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste


Bando per il contributo alloggio da euro 600,00 aa 2007-2008 approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007. Scadenza: 8 ottobre 2007.

pag. **345**

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Accesso al servizio di ristorazione approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007 aa 2007/2008. Presentazione della domanda tutto l'anno.

pag. **352**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_26_1_LRE_15

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 15

Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

Art. 1 finalità

1. La presente legge ha come finalità:

- a) la riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti;
- b) l'uniformità dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualità luminosa degli impianti per la sicurezza della circolazione stradale;
- c) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attività di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli osservatori astronomici;
- d) la protezione dall'inquinamento luminoso dell'ambiente naturale inteso anche come territorio, dei ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia all'interno che all'esterno delle aree naturali protette;
- e) la salvaguardia del cielo notturno per tutta la popolazione;
- f) la diffusione tra il pubblico delle tematiche relative all'inquinamento luminoso e la formazione di tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione.

2. Ai fini della presente legge il cielo stellato è considerato patrimonio naturale da conservare e valorizzare.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- a) inquinamento luminoso: ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell'orizzonte;
- b) inquinamento ottico o luce intrusiva: ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione;
- c) abbagliamento: disturbo legato al rapporto tra l'intensità della luce che arriva direttamente al soggetto dalla sorgente e quella che gli arriva dalla superficie illuminata dall'impianto;
- d) piano di illuminazione: il piano redatto dalle Amministrazioni comunali per la disciplina delle nuove installazioni e per le modalità e i tempi di modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione o integrazione degli impianti di illuminazione esistenti secondo quanto previsto dagli articoli 5 e 11;
- e) osservatorio astronomico: la costruzione adibita in maniera specifica all'osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all'osservazione notturna;
- f) fascia di rispetto: l'area circoscritta all'osservatorio astronomico la cui estensione è determinata dalla categoria dell'osservatorio medesimo.

Art. 3 compiti della Regione

1. La Regione:

- a) incentiva l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna esistenti anche in relazione alla legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali), e successive modifiche, alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), e successive modifiche, e al Piano energetico regionale;
- b) vigila sulla corretta applicazione della presente legge da parte dei Comuni e delle Province per quanto di loro competenza; provvede inoltre a individuare e attivare gli enti territoriali competenti alla verifica del rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 11;
- c) promuove corsi di aggiornamento tecnico e professionale per tecnici con competenze nell'ambito dell'illuminazione con la collaborazione degli ordini professionali, di enti e associazioni specialistiche.

Art. 4 compiti delle Province

1. Le Province:

- a) esercitano il controllo sul corretto e razionale uso dell'energia elettrica negli impianti di illuminazione esterna e provvedono a diffondere i principi dettati dalla presente legge anche attraverso la stipula, con i Comuni di riferimento, di accordi di programma, finalizzati alla riduzione dell'inquinamento luminoso e ottico mediante l'adeguamento degli impianti esistenti a quanto previsto dall'articolo 8; gli accordi di programma fissano i criteri generali cui attenersi nell'elaborazione dei piani comunali dell'illuminazione di cui all'articolo 5;
- b) anche su proposta degli osservatori di cui all'allegato A o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno, possono prescrivere eventuali ulteriori caratteristiche di protezione alle quali conformare le sorgenti luminose nei territori di competenza, sentiti i Comuni interessati;
- c) individuano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impianti di grande inquinamento luminoso rispetto ai quali prevedere, entro un ulteriore anno, le priorità di bonifica, anche su segnalazione degli osservatori astronomici o delle associazioni che si occupano della protezione del cielo notturno;
- d) redigono, entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano di adeguamento alla presente legge degli impianti d'illuminazione di loro proprietà, secondo i criteri previsti all'articolo 11.

Art. 5 compiti dei Comuni

1. I Comuni:

- a) si dotano, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di piani dell'illuminazione che disciplinano le nuove installazioni in conformità alla presente legge, al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche e integrazioni, alla legge 9/1991, e successive modifiche e integrazioni e alla legge 10/1991, e successive modifiche e integrazioni, attinenti il Piano energetico nazionale, fermo restando quanto previsto alla lettera d) e all'articolo 8, comma 1; tali piani, in conformità agli articoli 8 e 11, programmano, oltre alla realizzazione di nuove installazioni, la modifica e l'adeguamento, la manutenzione, la sostituzione e l'integrazione degli impianti d'illuminazione del territorio già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché i relativi finanziamenti e le previsioni di spesa;
- b) adeguano i regolamenti edilizi alle disposizioni della presente legge;
- c) sottopongono al regime dell'autorizzazione comunale gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
- d) provvedono, tramite controlli periodici di propria iniziativa o su richiesta di osservatori astronomici, a garantire il rispetto e l'applicazione della presente legge sul territorio di propria competenza;
- e) provvedono, entro tre anni dalla individuazione delle priorità di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), alla bonifica degli impianti e delle aree di grande inquinamento luminoso;
- f) provvedono, anche su richiesta degli osservatori astronomici o di associazioni che si occupano di inquinamento luminoso, alla verifica dei punti luce non corrispondenti ai requisiti previsti dalla presente legge, disponendo affinché essi vengano modificati o sostituiti o comunque uniformati ai criteri stabiliti, entro tre mesi dalla notifica della constatata inadempienza e, decorsi questi, improrogabilmente entro sessanta giorni;
- g) provvedono a individuare gli apparecchi di illuminazione pericolosi per la viabilità stradale e autostradale, in quanto responsabili di fenomeni di abbagliamento o distrazione per i veicoli in transito, e dispongono immediati interventi di normalizzazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla presente legge;
- h) applicano, ove previsto, le sanzioni amministrative di cui all'articolo 10, destinando i relativi proventi per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo medesimo.

Art. 6 progetto illuminotecnico

1. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), è redatto da

una delle figure professionali previste per lo specifico settore. Il progetto, sviluppato nel rispetto delle indicazioni e delle prescrizioni delle norme tecniche vigenti del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) e dell'Ente nazionale di unificazione (UNI), è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell'impianto ai requisiti della presente legge. Al termine dei lavori l'impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità dell'impianto realizzato al progetto illuminotecnico e alle norme di cui agli articoli 8 e 11, fatti salvi le documentazioni, le certificazioni ed i collaudi previsti dalla legislazione in materia.

2. Sono esclusi dal progetto illuminotecnico gli impianti di modesta entità o temporanei di seguito riportati:

- a) quelli specificati all'articolo 8, comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
- b) quelli di rifacimento, ampliamento e manutenzione ordinaria di impianti esistenti con un numero di sostegni inferiore a cinque;
- c) quelli relativi a impianti di private abitazioni di potenza complessiva non superiore a 500 watt;
- d) le insegne pubblicitarie di esercizio non dotate di illuminazione propria, come indicate all'articolo 23 del decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), e successive modifiche, e quelle con superfici comunque non superiori a 6 metri quadrati, installate con flusso luminoso in ogni caso diretto dall'alto verso il basso, realizzate come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3;
- e) gli apparecchi di illuminazione esterna delle superfici vetrate, in numero non superiore a tre per singola vetrina, installati con flusso luminoso comunque diretto dall'alto verso il basso, realizzati come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3;
- f) le insegne a illuminazione propria, anche se costituite da tubi fluorescenti;
- g) le installazioni temporanee per l'illuminazione di cantieri comunque realizzate come prescritto dall'articolo 8, commi 2 e 3.

Art. 7 disposizioni in materia di osservatori astronomici

1. La presente legge tutela gli osservatori astronomici professionali, non professionali di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale di cui all'allegato A.

2. Gli osservatori astronomici:

- a) collaborano con gli enti territoriali competenti quali consulenti privilegiati per l'adeguamento delle sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge;
- b) segnalano agli enti territoriali competenti le sorgenti di luce non rispondenti ai requisiti della presente legge, richiedendone l'intervento affinché esse vengano modificate o sostituite o comunque uniformate ai criteri stabiliti;
- c) collaborano con gli enti territoriali competenti per una migliore e puntuale applicazione della presente legge partecipando attivamente alle campagne informative per la divulgazione degli obiettivi e dei contenuti della stessa.

3. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto degli osservatori astronomici di cui all'allegato A inviando ai Comuni interessati copia della documentazione cartografica.

4. Le fasce di rispetto degli osservatori hanno un'estensione di raggio, fatti salvi i confini regionali, pari a:

- a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori professionali;
- b) non meno di 10 chilometri per gli osservatori non professionali.

5. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva un regolamento disciplinante i criteri e le modalità di adeguamento degli impianti di illuminazione esistenti entro le fasce di rispetto di cui al comma 4.

6. La Giunta regionale aggiorna periodicamente l'elenco degli osservatori di cui all'allegato A, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell'Unione Astrofili Italiani, individuando le relative fasce di rispetto.

Art. 8 regolamentazione delle sorgenti di luce e dell'utilizzazione di energia elettrica da illuminazione esterna

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli impianti di illuminazione esterna, pubblica e privata, in fase di progettazione o di appalto, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. Per quelli in fase di esecuzione è prevista la sola obbligatorietà di sistemi non disperdenti luce verso l'alto, fatto salvo l'adeguamento entro i quattro anni successivi, secondo i criteri di cui al presente articolo.

2. Sono considerati antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico solo gli impianti che contemporaneamente siano:

- a) costituiti da apparecchi illuminanti, aventi un'intensità luminosa massima di 0 cd per 1.000 lumen a

90° e oltre;

b) equipaggiati di lampade al sodio ad alta e bassa pressione, ovvero di lampade con almeno analoga efficienza in relazione allo stato della tecnologia e dell'applicazione;

c) realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media mantenuta o di illuminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza, qualora esistenti, o, in assenza di norme di sicurezza specifiche, non superino 1 cd/mq;

d) provvisti di appositi dispositivi in grado di ridurre, entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale, l'emissione di luci degli impianti in misura non inferiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività; la riduzione non va applicata solo qualora le condizioni d'uso della superficie illuminata siano tali che la sicurezza ne venga compromessa; la riduzione di luminanza in funzione dei livelli di traffico è obbligatoria per i nuovi impianti d'illuminazione stradale.

3. Sono considerati, altresì, impianti antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico i pannelli fotovoltaici autoalimentati che utilizzano pannelli aventi rendimento pari o superiore al 10 per cento e comunque corrispondenti alle caratteristiche indicate al comma 2, lettere a), b), c), e al comma 12 del presente articolo.

4. È concessa deroga per:

a) le sorgenti di luce internalizzate e quindi non inquinanti, quali gli impianti di illuminazione sotto tettoie, portici, sottopassi, gallerie e strutture simili con effetto totalmente schermante verso l'alto;

b) le sorgenti di luce facenti parte di installazione temporanea, cioè che vengano rimosse entro un mese dalla messa in opera, che vengano spente entro le ore ventuno nel periodo di ora solare e entro le ore ventidue nel periodo di ora legale;

c) gli impianti accesi per meno di dieci minuti da un sensore di presenza o movimento dotati di proiettori ad alogeni, lampadine a fluorescenza compatte o altre sorgenti di immediata accensione;

d) i porti, gli aeroporti e le altre strutture non di competenza statale, limitatamente agli impianti e ai dispositivi di segnalazione strettamente necessari a garantire la sicurezza della navigazione marittima e aerea;

e) le strutture in cui vengono esercitate attività relative ai servizi sanitari, all'ospitalità alberghiera, all'ordine pubblico e all'amministrazione della giustizia;

f) gli impianti con emissione complessiva al di sopra del piano dell'orizzonte non superiore ai 2.250 lumen, costituiti da sorgenti di luce con flusso totale emesso in ogni direzione non superiore a 1.500 lumen cadauna, quali a esempio lampade a fluorescenza compatta o sistemi d'illuminazione a led che rientrano nei suddetti limiti.

5. L'illuminazione delle insegne non dotate di illuminazione propria è realizzata utilizzando apparecchi che illuminino dall'alto verso il basso. Le insegne dotate di luce propria non devono superare i 3.000 lumen di flusso totale emesso in ogni direzione per ogni singolo esercizio. In ogni caso tutti i tipi di insegne luminose non preposte alla sicurezza e ai servizi di pubblica utilità devono essere spente entro le ore ventiquattro e al più tardi alla chiusura dell'esercizio.

6. Fari, torri-faro e riflettori illuminanti parcheggi, piazzali, cantieri, svincoli ferroviari e stradali, complessi industriali e grandi aree di ogni tipo devono avere, rispetto al terreno, un'inclinazione tale, in relazione alle caratteristiche dell'impianto, da non irradiare oltre 0 cd per 1.000 lumen a 90° e oltre. Sono da privilegiare gli apparecchi d'illuminazione con proiettori di tipo asimmetrico. L'installazione di torri-faro deve prevedere una potenza installata inferiore, a parità di luminanza delle superfici illuminate, a quella di un impianto con apparecchi tradizionali, ovvero, se il fattore di utilizzazione riferito alla sola superficie di utilizzo pedonale o veicolare superi il valore di 0,5, gli impianti devono essere dotati di appositi sistemi di spegnimento o di riduzione della luminanza nei periodi di non utilizzazione o di traffico ridotto.

7. Nell'illuminazione di impianti sportivi di ogni tipo devono essere inoltre impiegati criteri e mezzi per evitare fenomeni di dispersione anche al di fuori dei suddetti impianti. Deve essere possibile la parzializzazione secondo il tipo di utilizzo e l'accensione dell'impianto deve essere limitata ai periodi strettamente necessari allo svolgimento dell'attività. È consentito l'impiego di lampade agli alogenuri metallici. Nell'illuminazione delle piste da sci deve essere limitata al massimo la dispersione di luce al di fuori della pista medesima; il calcolo della luminanza deve tener conto dell'elevata riflettività del manto nevoso.

8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi illuminanti commercializzati, la loro rispondenza alle norme UNI/EN mediante certificato di conformità corredato della opportuna documentazione tecnica attestante tale conformità: misure fotometriche in formato tabellare cartaceo e informatico, certificazioni di un organismo accreditato, dichiarazioni di laboratori di misura di enti qualificati, nonché raccomandazioni d'uso e d'installazione corretta.

9. È fatto espresso divieto, su tutto il territorio regionale, di utilizzare fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore e potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose e altri tipi di richiami luminosi quali palloni aerostatici luminosi e immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo. Per le insegne luminose vale quanto già

definito al comma 5. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale, nonché l'utilizzo delle superfici di edifici, di altri elementi architettonici o naturali per la proiezione o l'emissione di immagini, messaggi o fasci luminosi, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario.

10. Nell'illuminazione di edifici di interesse storico, architettonico o monumentale, sono privilegiati sistemi di illuminazione che prevedono l'utilizzo di apparecchi illuminanti rivolti dall'alto verso il basso. Solo nel caso in cui ciò non risulti possibile, i fasci di luce devono rimanere di almeno un metro al di sotto del bordo superiore della superficie da illuminare e, comunque, entro il perimetro della stessa, avvalendosi anche di dispositivi di contenimento del flusso luminoso disperso, quali schermi o alette paraluce, e provvedendo, comunque, allo spegnimento parziale o totale o alla diminuzione di potenza impiegata entro le ore ventitre nel periodo di ora solare ed entro le ore ventiquattro nel periodo di ora legale.

11. Per tutti gli impianti di illuminazione esistenti e non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo è necessario procedere, fatte salve le norme vigenti in materia di sicurezza, alla modifica dell'inclinazione degli apparecchi secondo angoli, per quanto strutturalmente possibile, prossimi all'orizzonte e inserendo schermi paraluce atti a limitare l'emissione luminosa oltre i 90°, se compatibili con i requisiti di sicurezza elettrica.

12. Per favorire impianti ad alta efficienza è necessario:

a) calcolare le luminanze in funzione del tipo e del colore della superficie;

b) impiegare, a parità di luminanza, apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni massime di interesse dei punti luce e che minimizzino costi e interventi di manutenzione. In particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada e alla sua categoria illuminotecnica, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3,7; sono consentite soluzioni alternative solo in presenza di ostacoli, fisici o arborei, o in quanto funzionali alla certificata e documentata migliore efficienza generale dell'impianto; soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada sono consentite nei casi in cui il rapporto tra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose sullo stesso lato risulti superiore al valore di 5;

c) mantenere, su tutte le superfici illuminate, orizzontali o verticali, fatto salvo ove già esistano diverse disposizioni derivanti dalle normative tecniche e di sicurezza in vigore, valori di luminanza media mantenuta omogenei e, in ogni caso, contenuti entro il valore medio di 1 cd/mq;

d) massimizzare la frazione del flusso luminoso emesso dall'impianto che incide effettivamente sulla superficie da illuminare (utilanza); la progettazione degli impianti di illuminazione esterna notturna deve, altresì, porsi l'obiettivo di contenere il più possibile la luce intrusiva, ossia l'illuminamento molesto, all'interno delle abitazioni e nelle proprietà private adiacenti l'impianto.

Art. 9 contributi regionali

1. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione.

2. L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere a soggetti pubblici contributi per l'adeguamento degli impianti alla presente legge, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze che, compatibilmente con le norme tecniche e di sicurezza, minimizzino le potenze installate e i costi e interventi di manutenzione e massimizzino le interdistanze fra gli apparecchi d'illuminazione.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, adotta apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo.

Art. 10 sanzioni

1. Eventuali nuovi impianti realizzati in violazione dell'articolo 8 devono essere mantenuti spenti fino all'adeguamento ai criteri della presente legge. L'accensione dell'impianto in violazione della presente legge comporta una sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce.

2. Chiunque impieghi impianti e sorgenti di luce non rispondenti ai criteri indicati negli articoli 8 e 11 o prescritti dalle Province in conformità all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), incorre nella sanzione amministrativa da 200 a 600 euro per ogni punto luce, qualora non ottemperi entro sessanta giorni dalla diffida all'adeguamento del Comune territorialmente competente.

3. Si applica la sanzione amministrativa da 400 a 1.200 euro per ogni punto luce per l'utilizzo di impianti che costituiscono notevole fonte di inquinamento luminoso, secondo le specifiche indicazioni fornite dalla Provincia, e che vengono utilizzati a pieno regime per tutta la durata della notte anche per semplici scopi pubblicitari o voluttuari.

4. I proventi di dette sanzioni sono destinati dai Comuni al finanziamento degli interventi di adeguamento degli impianti di pubblica illuminazione alle finalità della presente legge.

5. I gestori degli impianti oggetto di sanzione devono provvedere alla messa a norma secondo la presente legge entro novanta giorni dalla erogazione della sanzione.
6. I soggetti pubblici, inclusi le Province e i Comuni, che omettano di uniformarsi ai criteri della presente legge entro i periodi di tempo indicati, sono esclusi dal beneficio della riduzione del costo dell'energia elettrica impiegata per gli impianti di pubblica illuminazione fino alla realizzazione dei lavori di adeguamento alla stessa.
7. Il provvedimento di cui al comma 6 è adottato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 11 disposizioni relative all'adeguamento degli impianti esistenti

1. L'adeguamento degli impianti esistenti segue i seguenti criteri:
 - a) entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 400 watt non rispondenti ai criteri indicati all'articolo 8 sono sostituiti o modificati;
 - b) entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti d'illuminazione con apparecchi con singola sorgente di luce di potenza maggiore o uguale a 150 watt ma inferiore a 400 watt non rispondenti ai criteri indicati all'articolo 8 sono sostituiti o modificati;
 - c) entro quindici anni dall'entrata in vigore della presente legge tutti gli impianti con apparecchi d'illuminazione con singola sorgente di luce di potenza inferiore a 150 watt, esclusi quelli ricadenti nella deroga di cui all'articolo 8, comma 4, non rispondenti ai criteri indicati dall'articolo 8, commi 2 e 3, sono sostituiti o modificati.
2. La priorità della bonifica degli impianti di grande inquinamento luminoso di cui all'articolo 4 va eseguita rispettando i criteri tecnici per i nuovi impianti definiti all'articolo 8.
3. Per l'adeguamento degli impianti luminosi di cui ai commi 1 e 2, i soggetti privati possono procedere, in via immediata, all'installazione di appositi schermi sulla armatura, ovvero alla sola sostituzione dei vetri di protezione delle lampade, nonché delle stesse, purché assicurino caratteristiche finali analoghe a quelle previste dal presente articolo e dall'articolo 8.
4. Al fine di favorire la riduzione del consumo energetico e qualora le condizioni di sicurezza non vengano compromesse, i soggetti interessati possono procedere, in assenza di regolatori del flusso luminoso, allo spegnimento del 50 per cento delle sorgenti di luce entro le ore ventitre. La riduzione del valore della luminanza media mantenuta, indipendentemente dall'indice percentuale di traffico, avviene comunque nel rispetto delle prescrizioni delle vigenti norme UNI 10439.

Art. 12 verifiche e controlli

1. La vigilanza sull'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge spetta, secondo le rispettive competenze, al personale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.

Art. 13 modifica alla legge regionale 57/1988 relativa all'installazione degli impianti elettrici ed elettronici

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 57 (Disposizioni per l'installazione degli impianti elettrici ed elettronici), dopo le parole: <<di cui alla presente legge>> sono inserite le seguenti: <<gli accessori, le pertinenze e gli ampliamenti di edifici aventi una volumetria inferiore a 750 metri cubi, nonché>>.

Art. 14 norme finanziarie

1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.1200, denominata <<Disinquinamento luminoso>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - il capitolo 2271 (2.1.232.3.08.15) con la denominazione <<Contributi a Comuni per la predisposizione di piani comunali di illuminazione>> e con lo stanziamento di 70.000 euro per l'anno 2007.
2. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 2, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.1200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è istituito, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - il capitolo 2272 (2.1.230.3.08.15) con la denominazione <<Contributi a soggetti pubblici per l'adeguamento degli impianti esistenti, nonché per la realizzazione di impianti di illuminazione stradale con elevate efficienze>> e con lo stanziamento di 30.000 euro per l'anno 2007.
3. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa disposte con i commi 1 e 2 si provvede mediante prelevamento di complessivi 100.000 euro per l'anno 2007 dall'unità previsionale di base 52.2.270.1.699 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e

del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 1465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 giugno 2007

ILLY

Allegato A (Riferito all'articolo 7)

Elenco degli osservatori

1. Gli osservatori astronomici professionali da tutelare sono:
 - a) Osservatorio Astronomico di Trieste, succursale di Basovizza (TS).
2. Gli osservatori astronomici non professionali di rilevanza culturale, scientifica e popolare d'interesse regionale e/o provinciale da tutelare sono:
 - a) Osservatorio Astronomico dell'Associazione Friulana di Astronomia e Meteorologia a Remanzacco (UD);
 - b) Osservatorio Astronomico dell'Associazione Pordenonese di Astronomia a Montereale Valcellina (PN);
 - c) Osservatorio Astronomico del Circolo Astrofili Talmassons a Talmassons (UD);
 - d) Osservatorio Astronomico del Circolo Culturale Astronomico di Farra a Farra d'Isonzo (GO);
 - e) Osservatorio Astronomico del Circolo Culturale Astrofili di Trieste a Basovizza (TS);
 - f) Osservatorio Astronomico del Liceo Scientifico di Gorizia (GO);
 - g) Osservatorio Astronomico "Paola" a Roveredo in Piano (PN);
 - h) Polse di Cournon di Zuglio (UD);
 - i) Monte Matajur di Savogna (UD).

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come da ultimo modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2006, n. 302, è il seguente:

Art. 23 pubblicità sulle strade e sui veicoli

1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transittanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. ABROGATO

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade. Sono altresì consentite le insegne di esercizio, con esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e altri mezzi pubblicitari, purché autorizzate dall'ente proprietario della strada ed entro i limiti e alle condizioni stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma, che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594.

13. Gli enti proprietari, per le strade di rispettiva competenza, assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo. Per il raggiungimento di tale fine l'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore, che ha redatto il verbale di contestazione delle violazioni di cui ai commi 11 e 12, trasmette copia dello stesso al competente ente proprietario della strada.

13 bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario della strada diffida l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso il suddetto termine, l'ente proprietario provvede ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. Chiunque viola le prescrizioni indicate al presente comma e al comma 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.144 a euro 16.576; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione amministrativa è soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.

13 ter. In caso di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma 13-bis. Le regioni possono individuare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le strade di interesse panoramico ed ambientale nelle quali i cartelli, le insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari provocano deturpamento del paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di individuazione delle strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle rimozioni ai sensi del comma 13 bis.

13 quater. Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio degli enti proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento, l'ente proprietario esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, l'ente proprietario trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge.

13 quinquies. ABROGATO

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 57, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2

1. Sono esclusi dalla normativa di cui alla presente legge *gli accessori, le pertinenze e gli ampliamenti di edifici aventi una volumetria inferiore a 750 metri cubi, nonché* gli impianti di telesegnalazioni, di telecomunicazioni, di trazione, di bordo, gli ascensori, i montacarichi e quant'altro installato negli ambienti di lavoro, disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

2. Agli effetti della presente legge è considerato edificio sia un intero fabbricato, sia un insieme di locali, sia un locale isolato.

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge

n. 17:

d'iniziativa del consigliere Baiutti, presentato al Consiglio regionale il 3 settembre 2003 e assegnato alla IV Commis-

sione permanente il 4 settembre 2003;

n. 68:

d'iniziativa dei consiglieri Ciriani e Di Natale, presentato al Consiglio regionale il 15 aprile 2004 e assegnato alla IV Commissione permanente il 23 aprile 2004;

n. 72:

d'iniziativa del consigliere Venier Romano, presentato al Consiglio regionale il 21 aprile 2004 e assegnato alla IV Commissione permanente il 27 aprile 2004;

n. 94:

- d'iniziativa dei consiglieri Alzetta, Zorzini, Fortuna Drossi, Baiutti, Ferone, Franzil e Metz, presentato al Consiglio regionale il 28 ottobre 2004 e assegnato alla IV Commissione permanente il 5 novembre 2004;

- esaminati dalla IV Commissione permanente nella seduta del 21 giugno 2005; in quest'ultima seduta abbinati, ai sensi del Regolamento interno, con nomina di un comitato ristretto;

- esaminati dal comitato ristretto nelle sedute dell'8 settembre 2005, del 17 gennaio 2006 e del 28 febbraio 2006;

- concluso l'esame in comitato ristretto il 28 febbraio 2006, con l'approvazione di un testo unificato;

- testo unificato proposto dal comitato ristretto esaminato dalla IV Commissione permanente nelle sedute del 18 ottobre 2006 e del 20 febbraio 2007 e, in quest'ultima, approvato, a maggioranza con modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Baiutti e, di minoranza, del consigliere Venier Romano;

- testo unificato proposto dalla IV Commissione permanente esaminato dal Consiglio regionale nelle sedute anti-meridiana e pomeridiana del 31 maggio 2007 e, in quest'ultima, approvato, a maggioranza con modifiche;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5058-07 dd. 11 giugno 2007.

07_26_1_LRE_16

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 16

Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Regione promulga la seguente legge

INDICE

TITOLO I

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO

CAPO I

PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 obiettivi

Art. 2 competenze della Regione

Art. 3 competenze delle Province

Art. 4 competenze dei Comuni

Art. 5 competenze dell'ARPA

Art. 6 disposizioni attuative

Art. 7 informazioni sulla qualità dell'aria

CAPO II

PIANIFICAZIONE REGIONALE DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 8 piano di azione regionale

Art. 9 piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria

Art. 10 piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria

Art. 11 sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria

Art. 12 inventario regionale delle emissioni in atmosfera

CAPO III

PIANO DI AZIONE COMUNALE

Art. 13 piano di azione comunale

Art. 14 provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi

Art. 15 provvedimenti per la mobilità veicolare

Art. 16 provvedimenti relativi agli impianti termici civili

TITOLO II

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

CAPO I

PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

Art. 17 obiettivi
Art. 18 competenze della Regione
Art. 19 competenze delle Province
Art. 20 competenze dei Comuni
Art. 21 comitati misti paritetici
Art. 22 informazione sul rumore ambientale
CAPO II
PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
Art. 23 adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica
Art. 24 adeguamento degli strumenti urbanistici
Art. 25 divieto di contatto di aree
CAPO III
PIANO REGIONALE TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO
Art. 26 contenuti e finalità
Art. 27 predisposizione e approvazione
CAPO IV
REQUISITI ACUSTICI
Art. 28 *disposizioni in materia di impatto acustico*
Art. 29 *requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne*
CAPO V
PIANI DI RISANAMENTO
Art. 30 piano comunale di risanamento acustico
Art. 31 piano aziendale di risanamento acustico

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 32 finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico
Art. 33 finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale
Art. 34 finanziamenti per l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera
Art. 35 finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale
Art. 36 finanziamenti per l'attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico
Art. 37 contributi per l'isolamento acustico degli edifici
Art. 38 copertura
CAPO II
POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE
Art. 39 *poteri sostitutivi*
Art. 40 *sanzioni*
Art. 41 *norme transitorie*
Art. 42 *rinvio dinamico*

TITOLO I
TUTELA DALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO
CAPO I - PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

Art. 1 obiettivi

1. La Regione Friuli Venezia Giulia tutela la qualità dell'aria al fine di assicurare la difesa della salute, la protezione dell'ambiente e l'uso legittimo del territorio, in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria) e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
2. La Regione coordina le funzioni degli enti che partecipano alle azioni volte a prevenire, ridurre ed evitare gli effetti dannosi dell'inquinamento atmosferico.

Art. 2 competenze della Regione

1. Sono di competenza della Regione le funzioni relative:
 - a) alla realizzazione di misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I del decreto legislativo 351/1999 e di cui al decreto legislativo 183/2004, qualora non siano già disponibili, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;
 - b) alla misurazione dei livelli degli inquinanti ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai

sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e dell'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004;
c) all'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale nei quali:

- 1) i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono;
- 2) i livelli degli inquinanti eccedono il valore limite aumentato del margine di tolleranza, o eccedono tale valore in assenza del margine di tolleranza, o sono compresi tra il valore limite e il valore limite aumentato del margine di tolleranza;
- 3) i livelli di ozono superano gli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004, ma sono inferiori o uguali ai valori bersaglio, ovvero superano i valori bersaglio di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo medesimo;
- 4) i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e i livelli di ozono nell'aria sono conformi agli obiettivi a lungo termine;

d) all'individuazione dell'autorità competente a gestire le situazioni di cui alla lettera c), numero 1), ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 351/1999;

e) all'elaborazione e all'adozione del:

- 1) Piano di azione regionale contenente le misure da attuare nel breve periodo nelle zone e negli agglomerati di cui alla lettera c), numero 1);
- 2) Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numeri 2) e 3);
- 3) Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria relativo alle zone e agli agglomerati di cui alla lettera c), numero 4);

f) all'indirizzo e al coordinamento del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, di cui all'articolo 11;

g) alla fissazione, ai sensi dell'articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 152/2006:

- 1) di valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi stabiliti dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo, sulla base delle migliori tecniche disponibili;
- 2) delle portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni;

h) alla fissazione, ai sensi dell'articolo 281, comma 10, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, di valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dagli allegati al titolo I della parte V del decreto legislativo medesimo, nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria;

i) l'organizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12, elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006;

j) alla trasmissione ai ministeri competenti, per il tramite dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), delle informazioni, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 183/2004;

k) all'orientamento e al coordinamento delle funzioni dei Comuni e delle Province, al fine di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale;

l) all'indirizzo e al coordinamento dei compiti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) istituita con la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA);

m) alla promozione e all'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico previste nella presente legge.

2. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto speciale, adottato con la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, nel rispetto della normativa statale, dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali, può concludere, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, intese dirette alla gestione in comune delle misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria.

Art. 3 competenze delle Province

1. Ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), sono di competenza delle Province le funzioni relative:

a) all'elaborazione e all'adozione dei Piani di intervento provinciali relativi alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai Piani regionali di miglio-

- mento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 9 e 10;
- b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria;
- c) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti da impianti nuovi e da impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006;
- d) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera c);
- e) alla gestione dell'elenco delle attività autorizzate, ai sensi dell'articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006;
- f) all'organizzazione dell'inventario provinciale delle emissioni in atmosfera elaborato sulla base dei criteri individuati dallo Stato, ai sensi dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006.
- 2.** Le Province prevedono misure di semplificazione delle attività di cui al comma 1, lettere c) e d), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), nonché di quelle che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Art. 4 competenze dei Comuni

- 1.** I Comuni sono le autorità competenti a gestire le situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).
- 2.** Ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24/2006, sono di competenza dei Comuni le funzioni relative:
- a) all'elaborazione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13, da adottare nelle situazioni di cui al comma 1;
- b) alla formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione di zone che necessitano di specifici interventi di miglioramento o di tutela della qualità dell'aria.

Art. 5 competenze dell'ARPA

- 1.** Sono di competenza dell'ARPA le funzioni relative:
- a) alla gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11 e alla gestione dell'interscambio dei dati con il Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) e con gli enti competenti in materia;
- b) al supporto tecnico nella gestione degli inventari regionale e provinciali delle emissioni in atmosfera di cui, rispettivamente, all'articolo 12 e all'articolo 3, comma 1, lettera f);
- c) al supporto tecnico ai Comuni nell'adozione dei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13;
- d) al supporto tecnico alle Province nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), c) e d).
- 2.** Nel caso in cui l'esercizio delle attività di supporto tecnico dell'ARPA non sia regolato dalle convenzioni previste dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 6/1998, le Province e i Comuni stipulano con l'ARPA specifiche convenzioni che disciplinano i criteri e le modalità di svolgimento delle funzioni tecniche a essa attribuite dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della legge regionale 6/1998.
- 3.** L'ARPA riunisce, organizza e diffonde le informazioni relative alle migliori tecnologie disponibili per ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, generate dalle attività produttive e dai trasporti.
- 4.** L'ARPA, nell'ambito delle attribuzioni che le sono conferite dall'articolo 3 della legge regionale 6/1998, costituisce Punto Focale Regionale (PFR), ai sensi del decreto del Ministro dell'Ambiente 29 ottobre 1998, n. 3297, per la comunicazione delle informazioni ambientali al Ministero competente.
- 5.** Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'ARPA, il Centro Regionale di Modellistica Ambientale (CRMA), cui compete l'individuazione delle metodologie idonee a fornire informazioni sulla qualità dell'aria, basate sulla conoscenza delle emissioni e dei processi in atmosfera che regolano la diffusione, il trasporto, la conversione chimica e la rimozione dall'atmosfera degli inquinanti.
- 6.** Per le finalità di cui al comma 5, il CRMA può avvalersi anche della collaborazione delle Università degli studi e degli Istituti di ricerca.

Art. 6 disposizioni attuative

- 1.** Entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:
- a) le misure rappresentative dei livelli degli inquinanti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 e di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente;
- b) la misurazione dei livelli degli inquinanti, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 e

- dell'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente;
- c) l'individuazione, sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), delle zone e degli agglomerati del territorio regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 1), 2), 3) e 4);
- d) i contenuti informativi e prescrittivi del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, nonché le modalità di attivazione degli interventi previsti nel Piano medesimo;
- e) i criteri per l'elaborazione e la gestione del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 11;
- f) i criteri per l'elaborazione e la gestione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 e degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
- g) le modalità della messa a disposizione delle informazioni sulla qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 7;
- h) le modalità di organizzazione e di comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 7 informazioni sulla qualità dell'aria

1. La Regione, le Province e i Comuni, in relazione alle funzioni previste dagli articoli 2, 3 e 4, sono tenuti alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 351/1999 e ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 183/2004.
2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni sulla qualità dell'aria di cui al comma 1, nonché il diritto di accesso alle stesse sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Legge comunitaria 2004).

CAPO II - PIANIFICAZIONE REGIONALE DELLA GESTIONE DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

Art. 8 piano di azione regionale

1. Il Piano di azione regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 1), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte alla prevenzione, al contenimento e al controllo, nel breve periodo, del rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.
2. Il Piano di azione regionale è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e prevede, in caso di necessità, la sospensione delle attività che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.
3. Il Piano di azione regionale è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.
4. Il Piano di azione regionale è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 9 piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria

1. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene gli strumenti volti a garantire il rispetto dei valori limite degli inquinanti entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 351/1999 e il raggiungimento, attraverso l'adozione di misure proporzionate, dei valori bersaglio dei livelli di ozono, di cui all'allegato I, parte II, del decreto legislativo 183/2004.
2. Nel Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è individuata, d'intesa con la Regione Veneto, l'estensione delle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), di comune interesse, ai fini del coordinamento dei rispettivi Piani di miglioramento della qualità dell'aria.
3. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2) e 3), in caso di superamento del valore limite da parte di un determinato inquinante.
4. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria stabilisce, ai sensi dell'articolo 271, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'allegato I alla parte V del decreto legislativo medesimo e di quelli fissati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), nel caso in cui tali misure siano necessarie al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.
5. Nel caso di superamento dei valori limite da parte di più inquinanti è predisposto il Piano regionale di miglioramento integrato per tutti gli inquinanti.
6. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria recepisce i contenuti delle intese di cui all'articolo 2, comma 2.

7. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261 (Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351), è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.

8. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria contiene almeno le informazioni di cui all'allegato V del decreto legislativo 351/1999.

9. Il Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 10 piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria

1. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 3), si basa sulla valutazione dell'aria a scala locale sul territorio regionale e contiene misure volte a conservare i livelli degli inquinanti al di sotto del valore limite nonché a mantenere, attraverso l'adozione di misure proporzionate, i livelli di ozono al di sotto degli obiettivi a lungo termine di cui all'allegato I, parte III, del decreto legislativo 183/2004.

2. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria, finalizzato a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente conciliabile con lo sviluppo sostenibile e con un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, è applicato nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 4).

3. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico sulla base dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale 261/2002, è approvato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione.

4. Il Piano regionale di mantenimento della qualità dell'aria è modificato con la medesima procedura prevista per la sua approvazione.

Art. 11 sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria

1. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria è finalizzato all'indirizzo e al coordinamento dei sistemi di rilevazione della qualità dell'aria installati sul territorio regionale da soggetti pubblici o privati.

2. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria consente il monitoraggio costante degli inquinanti in atmosfera, ai fini dell'attivazione delle misure previste nei Piani di azione comunale di cui all'articolo 13.

3. Il sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria prevede il monitoraggio in siti distanti da fonti emissive di contaminanti in atmosfera al fine di determinare valori di fondo relativamente agli inquinanti atmosferici.

4. Nell'ambito del sistema regionale di rilevazione della qualità dell'aria, la Regione sostiene l'ARPA nello sviluppo di progetti sperimentali, anche proposti da soggetti pubblici o privati, volti al perfezionamento delle tecniche di rilevazione della concentrazione delle sostanze inquinanti, con particolare riferimento alle attività di caratterizzazione chimico-fisica delle polveri sottili.

Art. 12 inventario regionale delle emissioni in atmosfera

1. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera è lo strumento conoscitivo della qualità dell'aria ambiente sul territorio regionale raccordato al sistema di rilevazione regionale della qualità dell'aria e ai sistemi di modellizzazione della dispersione degli inquinanti in atmosfera, elaborati ai sensi dell'articolo 5, comma 5.

2. L'inventario delle emissioni in atmosfera consente la stima quantitativa, la ripartizione territoriale e l'evoluzione nel tempo dei flussi degli inquinanti dalle sorgenti all'atmosfera, nonché rileva la caratterizzazione puntuale delle sorgenti più significative ai fini della determinazione di misure idonee alla riduzione delle emissioni stesse.

3. L'inventario regionale delle emissioni in atmosfera è elaborato sulla base degli inventari provinciali delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).

4. I gestori degli impianti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), comunicano all'ARPA tutte le informazioni necessarie all'implementazione e all'aggiornamento degli inventari provinciali delle emissioni.

CAPO III - PIANO DI AZIONE COMUNALE

Art. 13 piano di azione comunale

1. Il Piano di azione comunale definisce le zone in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme ai sensi della normativa vigente, nonché le azioni

di emergenza da attivare in tali zone.

2. Nel caso in cui le zone di cui al comma 1 insistano sul territorio di due o più Comuni, i rispettivi Piani di azione comunale sono predisposti di concerto tra i Comuni interessati.

3. Il Piano di azione comunale prevede le misure ordinarie e straordinarie, anche di carattere temporaneo, relative:

a) agli insediamenti commerciali e produttivi di cui all'articolo 14;

b) alla mobilità veicolare di cui all'articolo 15;

c) agli impianti termici civili di cui all'articolo 16.

4. Il Piano di azione comunale individua i destinatari, le procedure operative e i tempi di attuazione delle misure di cui al comma 3.

5. Il Piano di azione comunale è approvato dal Comune che ne garantisce la massima diffusione.

6. Il Comune invia copia del Piano alla struttura regionale competente in materia di inquinamento atmosferico, alla Provincia territorialmente competente, ai Comuni confinanti, all'ARPA, all'Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente e alla Prefettura.

Art. 14 provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi

1. I provvedimenti relativi agli insediamenti commerciali e produttivi sono finalizzati alla rimozione e all'abbattimento dei principali agenti inquinanti e nocivi immessi in atmosfera quali conseguenze dei processi produttivi, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

2. I provvedimenti finalizzati alla riduzione delle emissioni in atmosfera di origine industriale sono attuati mediante accordi tra la Provincia interessata e gli insediamenti industriali a maggior impatto ambientale ubicati nelle zone di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1).

Art. 15 provvedimenti per la mobilità veicolare

1. I provvedimenti per la mobilità veicolare sono finalizzati ad agevolare la viabilità delle zone urbane, a ridurre stabilmente il flusso del traffico veicolare nelle zone medesime, a ridurre le emissioni dei veicoli circolanti anche mediante interventi sulla segnaletica e sugli impianti semaforici e a promuovere il trasporto collettivo degli utenti.

2. I Comuni elaborano un Piano urbano del traffico di emergenza relativo alle zone a rischio di superamento dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dell'ozono.

Art. 16 provvedimenti relativi agli impianti termici civili

1. I provvedimenti relativi agli impianti termici civili sono finalizzati alla riduzione delle emissioni derivanti dai combustibili più inquinanti attraverso la limitazione della temperatura massima negli edifici, nonché incentivando l'utilizzo di impianti di riscaldamento a minore impatto ambientale.

TITOLO II

TUTELA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

CAPO I - PRINCIPI E DISCIPLINA GENERALE

Art. 17 obiettivi

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), tutela l'ambiente dall'inquinamento acustico e persegue i seguenti obiettivi:

a) salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi;

b) regolamentare le misure di prevenzione nelle aree in cui i livelli di rumore non sono compatibili rispetto agli usi attuali e previsti del territorio;

c) perseguire la riduzione della rumorosità e il risanamento ambientale nelle aree acusticamente inquinate;

d) promuovere iniziative di educazione e informazione finalizzate a prevenire e ridurre l'inquinamento acustico.

Art. 18 competenze della Regione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti con deliberazione della Giunta regionale:

a) i criteri e le linee guida in base ai quali i Comuni, tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e individuando le aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, mobile o all'aperto, provvedono alla redazione del Piano comunale di classificazione acustica che suddivide il territorio comunale nelle zone previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997

(Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

b) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei Comuni, il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995;

c) i criteri per la redazione della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4;

d) i criteri per la predisposizione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 447/1995 e di cui all'articolo 30 e i criteri per l'identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio;

e) gli standard da adottare nella strutturazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1;

f) gli indirizzi relativi ai contenuti dei regolamenti di cui all'articolo 37, comma 2.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti con regolamento i criteri e le modalità di concessione ai Comuni dei finanziamenti di cui all'articolo 37, comma 1.

3. La Regione adotta, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 447/1995, sulla base dei Piani comunali di classificazione acustica, nonché delle proposte dei Comuni e delle Province, il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico.

4. La Regione, anche avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, esercita il controllo sull'attuazione delle disposizioni contenute nel Piano regionale triennale di intervento per la bonifica acustica.

Art. 19 competenze delle Province

1. Le Province individuano, su scala territoriale, gli ambiti di indagine e di studio nel settore del rumore ambientale. I risultati delle indagini e degli studi effettuati confluiscono in banche dati di riferimento, strutturate secondo standard definiti dalla Regione e accessibili a enti pubblici e a utenti privati.

2. Le Province coordinano le azioni di contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico e le azioni di bonifica dello stesso nelle aree ricadenti nel territorio di più Comuni.

3. Le Province coordinano i Piani comunali di classificazione acustica di Comuni confinanti nei casi di conflitto tra gli stessi.

4. Le Province esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza per l'attuazione della presente legge nelle zone ricadenti nel territorio di più Comuni compresi nella circoscrizione provinciale.

5. Per le finalità di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA mediante la stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

Art. 20 competenze dei Comuni

1. I Comuni, entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale recante i criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), approvano il Piano comunale di classificazione acustica di cui all'articolo 23.

2. I Comuni già dotati della classificazione acustica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno), la adeguano entro due anni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18, comma 1, ai criteri previsti dalla lettera a) del medesimo comma.

3. I Comuni rilasciano il nullaosta previsto dall'articolo 28, comma 5.

4. I Comuni approvano i Piani comunali di risanamento acustico nelle ipotesi previste dall'articolo 30.

5. I Comuni, anche avvalendosi dell'ARPA, esercitano le funzioni di controllo in relazione al rispetto:

a) delle prescrizioni mirate al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;

b) delle disposizioni relative al rumore prodotto dall'uso di macchine o da attività svolte all'aperto;

c) delle prescrizioni normative e tecniche contenute negli strumenti comunali di pianificazione e di regolamentazione;

d) della conformità alla normativa vigente della documentazione di cui all'articolo 28, commi 2, 3 e 4.

6. I Comuni rilasciano l'autorizzazione per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico che comportino l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi.

Art. 21 comitati misti paritetici

1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 447/1995, le azioni volte alla prevenzione e al contenimento delle emissioni acustiche nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate, sono definite mediante accordi conclusi all'interno dei comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari).

2. La Regione, i Comuni limitrofi all'insediamento militare, le Province interessate e l'ARPA stipulano protocolli d'intesa volti alla predisposizione della zonizzazione acustica parametrica delle aree interessate, all'individuazione di misure di mitigazione nell'ambito dei piani comunali di risanamento acustico e alla determinazione delle linee guida per l'adozione di varianti agli strumenti di pianificazione comunale.

3. Nell'ambito degli accordi di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dalla Regione in attuazione dei protocolli d'intesa di cui al comma 2, sono definiti il quadro conoscitivo delle emissioni sonore delle sorgenti e delle immissioni di rumore percepite dai ricettori basate sulla zonizzazione acustica parametrica, nonché le misure di contenimento dell'inquinamento acustico da attuare mediante l'adozione dei Piani comunali di risanamento acustico.

Art. 22 informazione sul rumore ambientale

1. Le Province, in relazione alle funzioni previste dall'articolo 19, comma 1, sono tenute alla regolare messa a disposizione del pubblico e degli organismi interessati delle informazioni sul rumore ambientale provenienti dalle indagini e dagli studi effettuati.
2. I contenuti e le modalità di diffusione delle informazioni di cui sopra, nonché il diritto di accesso alle stesse, sono disciplinati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005.

CAPO II - PIANO COMUNALE DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

Art. 23 adozione e approvazione del Piano comunale di classificazione acustica

1. Il Piano comunale di classificazione acustica, corredato dal parere dell'ARPA, è adottato dal Comune.
2. L'atto di adozione, divenuto esecutivo, è depositato con i relativi elaborati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque ne possa prendere visione e presentare al Comune osservazioni e opposizioni ed è pubblicato sul sito internet del Comune e della Regione. L'avviso del deposito è divulgato mediante l'affissione all'Albo comunale, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e l'inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con meno di diecimila abitanti quest'ultima forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti. Copia del Piano viene, contestualmente, inviata ai Comuni confinanti e alla Provincia territorialmente competente.
3. Decorso il termine di cui al comma 2, il Comune, sentita l'ARPA:
 - a) si pronuncia motivatamente sulle osservazioni e opposizioni presentate ovvero prende atto della loro assenza;
 - b) approva il Piano introducendovi le modifiche conseguenti all'accoglimento, anche parziale, delle osservazioni e delle opposizioni;
 - c) invia copia del Piano alla Regione, alla Provincia territorialmente competente, all'ARPA, alle Aziende sanitarie territorialmente competenti e ai Comuni confinanti.
4. Le varianti al Piano sono approvate con la medesima procedura di cui ai commi 1, 2 e 3.

Art. 24 adeguamento degli strumenti urbanistici

1. Qualora il Piano comunale di classificazione acustica comporti la delimitazione di zone di cui deve essere modificata la destinazione urbanistica, il Comune apporta le necessarie varianti al Piano Operativo Comunale (POC).
2. Il Piano Urbano del Traffico (PUT) è redatto in conformità al Piano comunale di classificazione acustica.

Art. 25 divieto di contatto di aree

1. Il Piano comunale di classificazione acustica non deve prevedere il contatto diretto di aree, anche appartenenti a Comuni confinanti, qualora i valori di qualità assegnati alle medesime si discostino in misura superiore a 5 dB(A) di livello sonoro continuo equivalente.

CAPO III - PIANO REGIONALE TRIENNALE DI INTERVENTO PER LA BONIFICA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO

Art. 26 contenuti e finalità

1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico recepisce la zonizzazione del territorio regionale emergente dai Piani comunali di classificazione acustica e i risultati delle indagini e degli studi effettuati dalle Province ai sensi dell'articolo 19, comma 1.
2. Il Piano regionale definisce le priorità temporali degli interventi di bonifica acustica ai fini del conseguimento dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995, considerando in particolare:
 - a) l'entità del superamento dei valori limite di immissione;
 - b) l'entità della popolazione esposta al rumore;
 - c) i ricettori sensibili.
3. Il Piano regionale individua i tempi e i metodi per la valutazione degli effetti degli interventi di bonifica acustica.

Art. 27 predisposizione e approvazione

1. Il Piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico è predisposto dalla struttura regionale competente in materia di inquinamento acustico ed è approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Commissione consiliare competente.

CAPO IV - REQUISITI ACUSTICI

Art. 28 disposizioni in materia di impatto acustico

1. I progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ai sensi della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), e del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 luglio 1996, n. 0245/Pres. (Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale), nonché a valutazione d'incidenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), sono redatti in conformità alle disposizioni in materia di tutela dall'inquinamento acustico.

2. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 o su richiesta dei Comuni, i progetti relativi alla realizzazione o alla modifica delle seguenti opere sono corredati di una documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi dove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

3. I progetti relativi alle seguenti tipologie di insediamenti sono corredati della valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2.

4. Le domande per il rilascio dei seguenti provvedimenti sono corredate della documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, sulla quale il Comune può acquisire il parere dell'ARPA:

- a) concessioni edilizie relative a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- b) provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili e infrastrutture di cui alla lettera a);
- c) licenze o autorizzazioni all'esercizio di attività produttive.

5. Le domande di cui al comma 4, lettera c), relative ad attività ritenute idonee a produrre valori di emissione superiori ai valori fissati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, contengono le misure da adottare per ridurre o eliminare le emissioni sonore e sono trasmesse al Comune ai fini del rilascio del relativo nullaosta.

6. La documentazione di cui ai commi 2, 3 e 4 è presentata con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).

Art. 29 requisiti acustici degli edifici e delle sorgenti sonore interne

1. I progetti di nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, sono corredati del progetto acustico redatto ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici).

2. Il progetto acustico di cui al comma 1, sottoscritto da un tecnico competente in acustica ambientale, definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti geometrici e fisici delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997.

3. Il progetto acustico di cui al comma 1 costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio della concessione edilizia.

CAPO V - PIANI DI RISANAMENTO

Art. 30 piano comunale di risanamento acustico

1. Il Comune approva il Piano comunale di risanamento acustico:
 - a) qualora nel quadro del Piano comunale di classificazione acustica, con riferimento alle aree già urbanizzate, non sia possibile rispettare il divieto di contatto di aree di cui all'articolo 25, a causa di preesistenti destinazioni d'uso;
 - b) qualora si verifichi il superamento dei valori limite di attenzione determinati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore).
2. Il Comune, nel caso previsto dal comma 1, lettera a), approva il Piano entro dodici mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Comune approva il Piano entro dodici mesi dalla conoscenza del superamento dei valori limite di cui al comma 1, lettera b).
4. Il Piano è adottato e approvato con le procedure di cui all'articolo 23.
5. Il Piano recepisce il contenuto dei Piani di abbattimento e contenimento del rumore presentati al Comune competente dalle società e dagli enti gestori di servizi pubblici per il trasporto o delle relative infrastrutture ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge 447/1995.
6. I Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti approvano una relazione biennale sullo stato acustico del Comune e la trasmettono alla Regione e alla Provincia. La prima relazione è approvata entro due anni dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
7. L'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico da parte dei Comuni in forma associata costituisce criterio di priorità per l'attribuzione dei finanziamenti di cui all'articolo 36.

Art. 31 piano aziendale di risanamento acustico

1. Le imprese esercenti attività produttive o commerciali, qualora i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, si adeguano al Piano comunale di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.
2. Le imprese, ai fini del comma 1, presentano al Comune competente il Piano aziendale di risanamento acustico entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del Piano comunale di classificazione acustica.
3. Il Piano aziendale di risanamento acustico, redatto da un tecnico competente in acustica ambientale, contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal Piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti.
4. Le imprese che hanno ottenuto l'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), o che sono in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che hanno in corso la procedura di registrazione ai sensi del regolamento (CE) 761/2001 sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 2.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 32 finanziamenti per le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera m), è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2291 (2.1.220.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Interventi per la promozione e l'adozione di misure idonee a incentivare le azioni di prevenzione e di riduzione dell'inquinamento atmosferico - Ricorso al mercato finanziario>>.

Art. 33 finanziamenti per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale

1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento al capitolo 2238 (1.1.158.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico,

acustico e ambientale - con la denominazione "Spese per il funzionamento del Centro di Modellistica Ambientale (CRMA)".

Art. 34 finanziamenti per l'inventario regionale delle emissioni in atmosfera

1. Per le finalità previste dall'articolo 12 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.90 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Interventi per il censimento delle fonti di inquinamento atmosferico e acustico>> con riferimento al capitolo 2247 (1.1.142.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Spese per l'elaborazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera>>.

Art. 35 finanziamenti per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, alle Province per la realizzazione delle banche dati di cui all'articolo 19, comma 1.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.1.90 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2248 (1.1.153.2.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Contributi alle Province per la realizzazione delle banche dati sul rumore ambientale>>.

Art. 36 finanziamenti per l'attuazione dei Piani comunali di risanamento acustico

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100 per cento della spesa ammissibile, ai Comuni per l'elaborazione dei Piani comunali di risanamento acustico di cui all'articolo 30.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2244 (1.1.232.3.08.15) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Contributi ai Comuni per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico - Ricorso al mercato finanziario>>.

Art. 37 contributi per l'isolamento acustico degli edifici

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi, fino al 50 per cento della spesa ammissibile, ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati ad uso abitativo e stabilmente occupati, situati in aree esclusivamente interessate dal sorvolo di mezzi militari, per la realizzazione di interventi volti alla riparazione dei danni subiti dagli immobili per effetto di tale attività, o finalizzati ad aumentare il grado di fono-isolamento degli immobili nel rispetto dei valori limite delle grandezze che caratterizzano i requisiti acustici passivi degli edifici.

2. I Comuni, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonché il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2008 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.340.2.2578 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2284 (2.1.232.3.08.32) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di nuova istituzione alla rubrica n. 340 - Servizio n. 279 - Tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale - con la denominazione <<Finanziamenti ai Comuni per la concessione di contributi a proprietari e titolari di diritti reali su immobili dagli stessi stabilmente abitati e siti in aree interessate dal sorvolo di mezzi militari, per interventi di riparazione dei danni conseguenti o finalizzati all'isolamento acustico degli edifici - Ricorso al mercato finanziario>>.

Art. 38 copertura

1. All'onere complessivo di 800.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 32, comma 1, e 36, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 3.4.340.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli

anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 2502 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

2. All'onere complessivo di 600.000 euro per l'anno 2008 derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte con gli articoli 33, 34 e 35, comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.270.1.669 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte, per gli importi a fianco di ciascuno indicati, le relative autorizzazioni di spesa: capitolo 1454 – 300.000 euro per l'anno 2008; capitolo 1455 – 300.000 euro per l'anno 2008.

3. All'onere di 100.000 euro per l'anno 2008 derivante dall'autorizzazione di spesa disposta con l'articolo 37, comma 3, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 4.2.340.2.433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 con riferimento al capitolo 3335 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

CAPO II - POTERI SOSTITUTIVI, SANZIONI E NORME TRANSITORIE

Art. 39 poteri sostitutivi

1. In caso di mancato esercizio da parte delle Province delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), d) ed e), la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia).

2. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano di azione comunale di cui all'articolo 13, la Provincia competente per territorio, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente e predisposte adeguate garanzie procedurali che ne consentano l'autonomo adempimento, adotta i provvedimenti anche sostitutivi, necessari ad assicurare il rispetto della norma violata.

3. In caso di mancata approvazione da parte del Comune del Piano comunale di classificazione acustica o del Piano comunale di risanamento acustico entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 23 e dall'articolo 30 e del mancato esercizio da parte delle Province e dei Comuni delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui, rispettivamente, all'articolo 19, comma 4, e all'articolo 20, comma 5, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti anche sostitutivi necessari ad assicurare il rispetto della norma violata ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 1/2006.

4. Qualora sorgano conflitti tra Comuni confinanti in relazione al disposto di cui all'articolo 25, il Presidente della Regione convoca i rispettivi Sindaci per addivenire a un accordo. Trascorsi tre mesi senza che il conflitto sia risolto il Presidente della Regione o l'Assessore regionale delegato comunica agli enti interessati la nomina del commissario ad acta.

5. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario ad acta sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.

Art. 40 sanzioni

1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento atmosferico, dall'articolo 279 del decreto legislativo 152/2006.

2. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in materia di inquinamento acustico, dall'articolo 10 della legge 447/1995.

3. L'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 è disciplinata dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 41 norme transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 8, 9, 10 e 13 e delle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 6, si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

2. Ai sensi dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006, i procedimenti relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, in corso alla data dell'1 gennaio 2007, sono conclusi dall'Amministrazione regionale.

3. Fino all'entrata in vigore dei Piani di cui agli articoli 23, 26 e 30 e della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 18 si applicano le disposizioni della normativa statale di settore.

Art. 42 rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuto nella presente legge si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 giugno 2007

ILLY

NOTE

Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note all'articolo 2

- L'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, reca: "Elenco degli inquinanti atmosferici da considerare nel quadro della valutazione e della gestione della qualità dell'aria ambiente".

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999 è il seguente:

Art. 6 valutazione della qualità dell'aria ambiente

1. Le regioni effettuano la valutazione della qualità dell'aria ambiente secondo quanto stabilito dal presente articolo.
2. La misurazione, effettuata in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), è obbligatoria nelle seguenti zone:
 - a) agglomerati;
 - b) zone in cui il livello, durante un periodo rappresentativo, è compreso tra il valore limite e la soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c);
 - c) altre zone dove tali livelli superano il valore limite.
3. La misurazione può essere completata da tecniche modellistiche per fornire un adeguato livello di informazione sulla qualità dell'aria ambiente.
4. Allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione superiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c), la misurazione può essere combinata con tecniche modellistiche in applicazione dei criteri di cui al medesimo articolo 4, comma 3, lettere a) e b).
5. Il solo uso di modelli o di metodi di valutazione obiettiva in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b), è consentito per valutare la qualità dell'aria ambiente allorché il livello risulti, durante un periodo rappresentativo, al di sotto della soglia di valutazione inferiore stabilita ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
6. Il comma 5 non si applica agli agglomerati per gli inquinanti per i quali siano state fissate le soglie di allarme ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
7. In caso sia obbligatoria, la misurazione degli inquinanti deve essere effettuata in siti fissi con campionamento continuo o discontinuo, il numero di misurazioni deve assicurare la rappresentatività dei livelli rilevati.
8. La classificazione delle zone e degli agglomerati al fine di quanto previsto ai commi 2, 3, 4 e 5 è riesaminata almeno ogni cinque anni secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera c).
9. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e le norme tecniche per l'approvazione dei dispositivi di misurazione quali metodi, apparecchi, reti e laboratori.

- Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, è il seguente:

Art. 6 valutazione dei livelli di ozono e dei suoi precursori

1. Le regioni e le province autonome effettuano una valutazione preliminare della qualità dell'aria per l'ozono ai fini della prima individuazione delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, ed all'articolo 4, commi 2 e 5, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A tale fine, ove non sono disponibili misure rappresentative dei livelli di ozono per tutte le zone e gli agglomerati, dette regioni e province autonome svolgono campagne di misurazioni rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime.
2. Successivamente alla valutazione preliminare di cui al comma 1, le regioni e le province autonome effettuano la valutazione della qualità dell'aria con riferimento all'ozono secondo quanto stabilito dal presente articolo.
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5, nelle quali, durante uno qualsiasi degli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, le misurazioni continue in siti fissi sono obbligatorie. Nel caso in cui siano disponibili esclusivamente dati relativi ad un periodo inferiore a cinque anni, l'accertamento dei superamenti degli obiettivi a lungo termine può essere effettuato mediante brevi campagne di misurazioni svolte in periodi e siti rappresentativi dei massimi livelli di inquinamento, integrate con inventari delle emissioni e con l'uso di modelli.
4. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nel caso in cui la misurazione continua in siti fissi sia l'unica fonte di informazioni per la valutazione della qualità dell'aria, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono è stabilito nell'allegato V, parte I.
5. Per le zone e per gli agglomerati di cui al comma 3, nelle quali la misurazione continua in siti fissi sia integrata da informazioni provenienti da tecniche di modellizzazione o misurazioni indicative, il numero complessivo di punti

di campionamento stabilito nell'allegato V, parte I, può essere ridotto nel caso in cui sono rispettate le condizioni stabilite dalla parte II dello stesso allegato. Nei casi previsti dal presente comma si tiene conto dei risultati ottenuti con tecniche di modellizzazione e con misure indicative ai fini della valutazione della qualità dell'aria in riferimento ai valori bersaglio.

6. Per le zone e per gli agglomerati nei quali, durante tutti gli ultimi cinque anni di rilevamento, le concentrazioni di ozono non hanno superato gli obiettivi a lungo termine di cui all'articolo 4, il numero minimo di punti di campionamento ai fini della misurazione continua in siti fissi dell'ozono è stabilito nell'allegato V, parte III.

7. I criteri per determinare la classificazione e l'ubicazione dei punti di campionamento ai fini della misurazione continua dell'ozono nell'aria ambiente in siti fissi sono stabiliti nell'allegato IV.

8. La misurazione dei precursori dell'ozono elencati nell'allegato VI è effettuata presso uno o più punti di campionamento in siti fissi individuati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, secondo quanto stabilito nell'allegato VI. Per la misurazione in siti fissi del biossido di azoto il numero minimo di punti di campionamento è stabilito nell'allegato V.

9. Le regioni e le province autonome possono effettuare, nell'ambito dei propri programmi di monitoraggio, la misurazione dei precursori, secondo quanto stabilito nell'allegato VI.

10. I metodi di riferimento per l'analisi dell'ozono sono stabiliti nell'allegato VIII, parte I.

11. Le tecniche di modellizzazione dell'ozono sono stabilite nell'allegato VIII, parte II.

12. Gli obiettivi di qualità dei dati da utilizzare nei programmi di garanzia di qualità sono stabiliti nell'allegato VII.

- Il testo dell'allegato I del decreto legislativo 183/2004 è il seguente:

Allegato I (previsto dall'articolo 3, comma 1, e dall'articolo 4, comma 1)

DEFINIZIONI, VALORI BERSAGLIO E OBIETTIVI A LUNGO TERMINE PER L'OZONO

I. DEFINIZIONI

1. Tutti i valori sono espressi in $\mu\text{g}/\text{m}^3$. Il volume deve essere normalizzato alle seguenti condizioni di temperatura e di pressione: 293 K e 101,3 kPa. L'ora indicata è quella dell'Europa centrale.

2. Per AOT40 (espresso in $(\mu\text{g}/\text{m}^3)\text{-ora}$) si intende la somma delle differenze tra le concentrazioni orarie superiori a $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (= 40 parti per miliardo) e $80 \mu\text{g}/\text{m}^3$ rilevate in un dato periodo di tempo, utilizzando solo i valori orari rilevati ogni giorno tra le 8:00 e le 20:00, ora dell'Europa centrale.

3. Per essere validi, i dati annuali sui superamenti utilizzati per verificare il rispetto dei valori bersaglio e degli obiettivi a lungo termine devono soddisfare i criteri di cui alla parte II dell'allegato III.

II. VALORI BERSAGLIO

La verifica del conseguimento dei valori bersaglio per le concentrazioni di ozono nell'aria è effettuata, per i valori concernenti la protezione della salute umana, per la prima volta nel 2013 sulla base della media dei superamenti dei tre anni precedenti, e, per i valori concernenti la protezione della vegetazione, per la prima volta nel 2015, sulla base della media dei superamenti dei cinque anni precedenti

	Parametro	Valore bersaglio per il 2010
1. Valore bersaglio per la protezione della salute umana	Media su 8 ore massima giornaliera [a]	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$ da non superare per più di 25 giorni per anno civile come media su 3 anni [b]
2. Valore bersaglio per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	$18\ 000 \mu\text{g}/\text{m}^3 \text{ h}$ come media su 5 anni [b]

[a] La massima concentrazione media su 8 ore rilevata in un giorno è determinata esaminando le medie consecutive su 8 ore, calcolate in base a dati orari e aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata è assegnata al giorno nel quale la stessa termina; conseguentemente, la prima fascia di calcolo per ogni singolo giorno è quella compresa tra le ore 17.00 del giorno precedente e le ore 01.00 del giorno stesso; l'ultima fascia di calcolo per ogni giorno è quella compresa tra le ore 16.00 e le ore 24.00 del giorno stesso.

[b] Se non è possibile calcolare la media di 3 o 5 anni in quanto non è disponibile un insieme completo di dati relativi a più anni consecutivi, i dati annuali minimi necessari per la verifica della rispondenza ai valori bersaglio sono i seguenti:

- per il valore bersaglio per la protezione della salute umana, i dati validi relativi ad un anno,

- per il valore bersaglio per la protezione della vegetazione, i dati relativi a 3 anni.

III. OBIETTIVI A LUNGO TERMINE

	Parametro	Obiettivo a lungo termine
1. Obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana	Media su 8 ore massima giornaliera nell'arco di un anno civile	$120 \mu\text{g}/\text{m}^3$
2. Obiettivo a lungo termine per la protezione della vegetazione	AOT40, calcolato sulla base dei valori di 1 ora da maggio a luglio	$6\ 000 \mu\text{g}/\text{m}^3 \text{ h}$

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 351/1999 è il seguente:

Art. 7 piani d'azione

1. Le regioni provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente, sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, ad individuare le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme e individuano l'autorità competente alla gestione di tali situazioni di rischio.

2. Nelle zone di cui al comma 1, le regioni definiscono i piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve pe-

riodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

3. I piani devono, a seconda dei casi, prevedere misure di controllo e, se necessario, di sospensione delle attività, ivi compreso il traffico veicolare, che contribuiscono al superamento dei valori limite e delle soglie di allarme.

- Il testo dell'articolo 271, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è il seguente:

Art. 271 valori limite di emissione e prescrizioni

- omissis -

3. La regione o la provincia autonoma può stabilire, con legge o con provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. La regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.

- omissis -

- L'allegato I alla parte V del decreto legislativo 152/2006, reca: "Valori di emissione e prescrizioni".

- Il testo dell'articolo 281, commi 8 e 10, del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 281 disposizioni transitorie e finali

- omissis -

8. Lo Stato, le regioni, le province autonome e le province organizzano i rispettivi inventari delle fonti di emissioni. I criteri per l'elaborazione di tali inventari sono stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro della salute.

- omissis -

10. Fatti salvi i poteri stabiliti dall'articolo 271 in sede di adozione dei piani e dei programmi ivi previsti e di rilascio dell'autorizzazione, in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedano una particolare tutela ambientale, le regioni e le province autonome, con provvedimento generale, previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, per quanto di competenza, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio degli impianti, più severi di quelli fissati dagli allegati al presente titolo, purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria.

- Il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 351/1999 è il seguente:

Art. 12 trasmissione delle informazioni

1. Le regioni trasmettono al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), secondo il formato stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera e):

a) per le zone di cui all'articolo 8, comma 1:

1) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, il rilevamento di livelli che superano i valori limite oltre il margine di tolleranza, le date o i periodi in cui il superamento si è verificato, nonché i valori registrati. La medesima comunicazione deve essere trasmessa con riferimento al superamento del valore limite per gli inquinanti per i quali non è stato stabilito un margine di tolleranza;

2) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i motivi di ciascun superamento;

3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno durante il quale sono stati registrati i livelli di cui al numero 1), i piani e i programmi di cui all'articolo 8, comma 3;

4) ogni tre anni a decorrere dalla prima comunicazione di cui al numero 3), l'andamento del piano o del programma in corso di attuazione;

b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e all'articolo 9.

L'ANPA trasmette tali informazioni al Ministero dell'ambiente e al Ministero della sanità.

2. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea:

a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno le informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettera b);

b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono registrati i livelli di cui al comma 1, lettera a), numero 1), i piani e i programmi di cui al comma 1, lettera a), numero 3);

c) ogni tre anni dalla prima comunicazione l'andamento del piano o programma in corso di attuazione;

d) ogni tre anni e non oltre nove mesi dalla fine di ciascun triennio, le informazioni che sintetizzano i livelli rilevati o valutati, a seconda dei casi, nelle zone e negli agglomerati di cui agli articoli 8 e 9, nel quadro della relazione settoriale di cui all'articolo 4 della direttiva 91/692/CEE del Consiglio del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente;

e) i metodi utilizzati per la valutazione della qualità dell'aria ambiente di cui all'articolo 5.

3. Il Ministero dell'ambiente, di intesa con il Ministero della sanità, comunica alla Commissione europea i laboratori e gli organismi incaricati di:

a) approvare i dispositivi di misurazione;

b) garantire la qualità delle misurazioni effettuate dai dispositivi di misurazione, accertando il rispetto di tale qualità, in particolare mediante controlli effettuati nel rispetto, tra l'altro, dei requisiti delle norme europee in materia di garanzia della qualità;

c) effettuare l'analisi dei metodi di valutazione;

d) coordinare sul territorio italiano i programmi di garanzia della qualità su scala comunitaria organizzati dalla Commissione europea.

Tali informazioni devono essere rese accessibili al pubblico.

- Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 183/2004 è il seguente:

Art. 9 trasmissione di informazioni e di relazioni

1. Le regioni e le province autonome competenti comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ed al Ministero della salute, per il tramite dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata APAT:

a) entro 2 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i metodi seguiti per effettuare la valutazione preliminare della qualità dell'aria ai sensi dell'articolo 6, comma 1, nonché gli eventuali metodi utilizzati in attuazione dell'articolo 6, comma 9;

b) entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2005, l'elenco delle zone e degli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e di cui all'articolo 4, commi 2 e 5;

c) entro diciotto mesi dalla fine del periodo in cui sono stati rilevati superamenti dei valori bersaglio, una relazione contenente la descrizione, in un quadro unitario, dei casi di superamento dei valori bersaglio stabiliti nell'allegato I, parte II, l'indicazione delle cause dei superamenti dei valori bersaglio stabiliti per la protezione della salute umana e delle circostanze in cui gli stessi si sono verificati, nonché dei piani e programmi adottati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 5;

d) ogni tre anni, una relazione concernente i progressi realizzati nell'ambito di ciascun piano o programma di cui alla lettera c);

e) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di ogni anno, a decorrere dal 2004:

1) entro i primi quindici giorni del mese successivo, per ogni giorno in cui si rilevano superamenti delle soglie di informazione e di allarme, le informazioni, formulate in via provvisoria, concernenti la data, la durata dell'episodio in ore, il valore o i valori massimi registrati in un'ora;

2) entro il 10 ottobre, le altre informazioni provvisorie, indicate nell'allegato III;

f) entro il 30 giugno di ogni anno civile, a decorrere dal 2005, con riferimento all'anno antecedente quello della comunicazione, le informazioni di cui all'allegato III, formulate in via definitiva, congiuntamente alle concentrazioni medie annuali dei precursori dell'ozono indicati nell'allegato VI;

g) ogni tre anni, entro il 30 marzo successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, le seguenti informazioni:

1) il riesame dei livelli di ozono osservati o valutati a seconda dei casi nelle zone e negli agglomerati di cui all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, commi 2 e 5;

2) le misure eventualmente predisposte e attuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3;

3) i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché una relazione che descriva gli effetti di detti piani.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle informazioni ricevute ai sensi del comma 1, comunica alla Commissione europea:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le informazioni di cui al comma 1, lettera a);

b) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera b);

c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui si sono stati rilevati i superamenti dei valori bersaglio di cui all'articolo 3, comma 1, la relazione di cui al comma 1, lettera c);

d) ogni tre anni, a partire dalla prima comunicazione effettuata ai sensi della lettera c), le informazioni di cui al comma 1, lettera d);

e) entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine previsto al comma 1, lettera e), numero 1), le informazioni di cui al citato comma e, entro il 30 ottobre di ogni anno, le informazioni di cui al comma 1, lettera e), numero 2);

f) entro il 30 settembre di ogni anno, a decorrere dal 2005, le informazioni di cui al comma 1, lettera f);

g) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla fine di ciascun triennio, a decorrere dal 2007, nell'ambito della relazione prevista dalla direttiva 91/692/CEE del 23 dicembre 1991 del Consiglio, le informazioni di cui al comma 1, lettera g).

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24, è il seguente:

Art. 19 competenze delle Province in materia di inquinamento atmosferico

1. Sono di competenza delle Province le funzioni relative:

a) alla programmazione e alla realizzazione degli interventi finalizzati all'attuazione degli obiettivi fissati dai piani regionali di miglioramento e di mantenimento della qualità dell'aria di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 351/1999;

b) al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alle emissioni in atmosfera da parte di impianti nuovi e di impianti già esistenti, nonché alle modifiche sostanziali e ai trasferimenti in altra località degli impianti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183);

c) all'attività di controllo sulle emissioni in atmosfera degli impianti di cui alla lettera b);

d) all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni in caso di inerzia nella predisposizione e nell'attuazione dei piani di azione comunali.

2. Le Province prevedono misure di semplificazione per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione di cui al com-

ma 1, lettera b), nei confronti delle imprese che hanno ottenuto la registrazione ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).

- Il testo degli articoli 269, 270, 271, 272 e 275 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 269 autorizzazione alle emissioni in atmosfera

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, comma 3, dai commi 14 e 16 del presente articolo e dall'articolo 272, comma 5, per tutti gli impianti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto.

2. Il gestore che intende installare un impianto nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

a) dal progetto dell'impianto in cui sono descritte la specifica attività a cui l'impianto è destinato, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano, e

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inserisce la specifica attività cui l'impianto è destinato ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente. Il Ministro si esprime sulla richiesta, di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive, sentito il comune interessato, entro novanta giorni o, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, entro centocinquanta giorni dalla ricezione della stessa; decorso tale termine, si applica l'articolo 2, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliabili, le modalità di captazione e di convogliamento;

b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore;

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

5. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a dieci giorni, decorrenti dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare.

6. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime dell'impianto.

7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi del comma 8 comporta il decorso di un nuovo periodo di quindici anni solo nel caso di modifica sostanziale.

8. Il gestore che intende sottoporre un impianto ad una modifica, che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui al comma 2 o nell'autorizzazione di cui al comma 3 o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto, anche relativa alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati, ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di aggiornamento ai sensi del presente articolo. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di aggiornamento dell'autorizzazione, alla quale si applicano le disposizioni del presente articolo. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere anche successivamente, nel termine di sei mesi dalla ricezione della comunicazione. Per modifica sostanziale si intende quella che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse. Il presente comma si applica anche a chi intende sottoporre a modifica una attività autorizzata ai sensi dei commi 10, 11, 12 e 13. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 275, comma 11.

9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 275, chi intende effettuare, in modo non occasionale, attività di verniciatura in un luogo a ciò adibito ed in assenza di un impianto presenta all'autorità competente apposita domanda, salvo l'attività ricada tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. L'autorità competente valuta se, ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2, le emissioni prodotte da tali attività devono essere convogliate attraverso la realizzazione di un impianto.

11. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni sia disposto ai sensi del comma 10, si applicano i valori limite e le prescrizioni di cui all'articolo 271, contenuti nelle autorizzazioni rilasciate in conformità al presente articolo, oppure, se l'attività ricade tra quelle previste dall'articolo 272, comma 2, i valori limite e le prescrizioni contenuti nelle autorizzazioni generali ivi disciplinate. Nel caso in cui il convogliamento delle emissioni non sia disposto, l'autorizzazione stabilisce apposite prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse prodotte dall'attività; a tale autorizzazione si applicano le disposizioni del presente articolo escluse quelle che possono essere riferite alle sole emissioni convogliate.

12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano altresì a chi intende effettuare, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto, attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, salvo tali attività ricadano tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. Per le attività aventi ad oggetto i materiali polverulenti si applicano le norme di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto.

13. Se un luogo è adibito, in assenza di una struttura fissa, all'esercizio non occasionale delle attività previste dai commi 10 o 12, ivi effettuate in modo occasionale da più soggetti, l'autorizzazione è richiesta dal gestore del luogo. Per gestore si intende, ai fini del presente comma, il soggetto che esercita un potere decisionale circa le modalità e le condizioni di utilizzo di tale area da parte di chi esercita l'attività.

14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:

a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;

b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;

c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;

e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;

f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;

g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;

h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;

i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

15. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti di cui al comma 14 comunichino alla stessa, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.

16. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

Art. 270 convogliamento delle emissioni

1. In sede di autorizzazione, l'autorità competente verifica se le emissioni diffuse di un impianto o di un macchinario fisso dotato di autonomia funzionale sono tecnicamente convogliabili sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti prescrizioni dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e, in tal caso, ne dispone la captazione ed il convogliamento.

2. In presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, l'autorità competente dispone la captazione ed il convogliamento delle emissioni diffuse ai sensi del comma 1 anche se la tecnica individuata non soddisfa il requisito della disponibilità di cui all'articolo 268, comma 1, lettera aa), numero 2).

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, sono stabiliti i criteri da utilizzare per la verifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Se più impianti con caratteristiche tecniche e costruttive simili, aventi emissioni con caratteristiche chimico-fisiche omogenee e localizzati nello stesso luogo sono destinati a specifiche attività tra loro identiche, l'autorità competente, tenendo conto delle condizioni tecniche ed economiche, può considerare gli stessi come un unico impianto.

5. In caso di emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, ciascun impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale, anche individuato ai sensi del comma 4, deve avere un solo punto di emissione, fatto salvo quanto previsto nei commi 6 e 7. Salvo quanto diversamente previsto da altre disposizioni del presente titolo, i valori limite di emissione si applicano a ciascun punto di emissione.

6. Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può autorizzare un nuovo impianto o macchinario fisso dotato di autonomia funzionale avente più punti di emissione. In tal caso, i valori limite di emissione espressi come flusso di massa, fattore di emissione e percentuale sono riferiti al complesso delle emissioni dell'impianto o del macchinario fisso dotato di autonomia funzionale e quelli espressi come concentrazione sono riferiti alle emissioni dei singoli punti, salva l'applicazione dell'articolo 271, comma 10.

7. Ove non sia tecnicamente possibile assicurare il rispetto del comma 5, l'autorità competente può autorizzare il convogliamento delle emissioni di più nuovi impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale in uno o più punti di emissione comuni, anche appartenenti ad impianti anteriori al 2006 ed al 1988, purché le emissioni di tutti gli impianti o di tutti i macchinari fissi dotati di autonomia funzionale presentino caratteristiche chimico-fisiche omogenee. In tal caso a ciascun punto di emissione comune si applica il più severo dei valori limite di emissione espressi come concentrazione previsti per i singoli impianti o macchinari fissi dotati di autonomia funzionale.

8. Gli impianti anteriori al 2006 ed al 1988 si adeguano a quanto previsto dal comma 5 o, ove ciò non sia tecnicamente possibile, a quanto previsto dai commi 6 e 7 entro i tre anni successivi al primo rinnovo dell'autorizzazione effettuato ai sensi dell'articolo 281, comma 1. Ai fini dell'applicazione dei commi 4, 5, 6 e 7 l'autorità competente tiene anche conto della documentazione elaborata dalla commissione di cui all'articolo 281, comma 9.

Art. 271 valori limite di emissione e prescrizioni

1. L'Allegato I alla parte quinta del presente decreto stabilisce i valori limite di emissione, con l'indicazione di un valore massimo e di un valore minimo, e le prescrizioni per l'esercizio degli impianti anteriori al 1988 e di tutti gli impianti di cui all'articolo 269, comma 14, eccettuati quelli di cui alla lettera d). I valori limite di emissione e le prescrizioni stabiliti nell'Allegato I si applicano agli impianti nuovi e agli impianti anteriori al 2006 esclusivamente nei casi espressamente previsti da tale Allegato. L'Allegato V alla parte quinta del presente decreto stabilisce apposite prescrizioni per le emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti e per le emissioni in forma di gas o vapore derivanti da attività di lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide.

2. Con apposito decreto, adottato ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare l'Allegato I alla parte quinta del presente decreto con la fissazione di valori limite e prescrizioni per l'esercizio degli impianti nuovi e di quelli anteriori al 2006. Con tale decreto si provvede altresì all'aggiornamento del medesimo Allegato I. Fino all'adozione di tale decreto si applicano, per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.

3. La regione o la provincia autonoma può stabilire, con legge o con provvedimento generale, sulla base delle migliori tecniche disponibili, valori limite di emissione compresi tra i valori minimi e massimi fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto. La regione o la provincia autonoma può inoltre stabilire, ai fini della valutazione dell'entità della diluizione delle emissioni, portate caratteristiche di specifiche tipologie di impianti.

4. I piani e i programmi previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, e dall'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio dell'impianto, più severi di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto e dalla normativa di cui al comma 3 purché ciò risulti necessario al conseguimento dei valori limite e dei valori bersaglio di qualità dell'aria. Fino all'emanazione di tali piani e programmi, continuano ad applicarsi i valori limite di emissione e le prescrizioni contenuti nei piani adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

5. I piani e i programmi di cui al comma 4 possono stabilire valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti nuovi o anteriori al 2006 anche prima dell'adozione del decreto di cui al comma 2.

6. Per ciascuno degli impianti per cui è presentata la domanda di cui all'articolo 269, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dalla normativa di cui al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria. Le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e sulla base delle pertinenti disposizioni degli Allegati I e V alla parte quinta del presente decreto. Per le sostanze per cui non sono fissati valori di emissione, l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento a quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente.

7. Nel caso in cui la normativa di cui al comma 3 e i piani e programmi relativi alla qualità dell'aria non stabiliscano valori limite di emissione, non deve comunque essere superato, nell'autorizzazione, il valore massimo stabilito dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

8. Per gli impianti nuovi o per gli impianti anteriori al 2006, fino all'adozione del decreto di cui al comma 2, l'autorizzazione stabilisce i valori limite di emissione e le prescrizioni sulla base dei valori e delle prescrizioni fissati nei piani e programmi di cui al comma 5 e sulla base delle migliori tecniche disponibili. Nell'autorizzazione non devono comunque essere superati i valori minimi di emissione che l'Allegato I fissa per gli impianti anteriori al 1988. Le prescrizioni finalizzate ad assicurare il contenimento delle emissioni diffuse sono stabilite sulla base delle migliori tecniche disponibili e dell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto. Si applica l'ultimo periodo del comma 6.

9. Fermo restando quanto previsto dal comma 8, l'autorizzazione può stabilire valori limite di emissione più severi

di quelli fissati dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dalla normativa di cui al comma 3 e dai piani e programmi relativi alla qualità dell'aria:

a) in sede di rinnovo, sulla base delle migliori tecniche disponibili, anche tenuto conto del rapporto tra i costi e i benefici complessivi;

b) per zone di particolare pregio naturalistico, individuate all'interno dei piani e dei programmi adottati ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, o dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183, o dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.

10. Nel caso previsto dall'articolo 270, comma 6, l'autorizzazione può prevedere che i valori limite di emissione si riferiscano alla media ponderata delle emissioni di sostanze inquinanti uguali o appartenenti alla stessa classe ed aventi caratteristiche chimiche omogenee, provenienti dai diversi punti di emissione dell'impianto. Il flusso di massa complessivo dell'impianto non può essere superiore a quello che si avrebbe se i valori limite di emissione si applicassero ai singoli punti di emissione.

11. I valori limite di emissione e il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al volume di effluente gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione, salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo.

12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = \frac{21 - O_2}{21 - O_{2M}} * E_M$$

dove:

E_M = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento

13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantità di emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di ulteriore diluizione dell'emissione le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = \frac{E_M * P_M}{P}$$

dove:

P_M = portata misurata

E_M = concentrazione misurata

P = portata di effluente gassoso diluita nella misura che risulta inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio

E = concentrazione riferita alla P

14. Salvo quanto diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. L'autorizzazione può stabilire specifiche prescrizioni per tali periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di tali guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei quali non si applicano i valori limite di emissione. Se si verifica un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto. Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nella parte quinta del presente decreto per specifiche tipologie di impianti. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

15. Per i grandi impianti di combustione di cui all'articolo 273 e per gli impianti di cui all'articolo 275, il presente articolo si applica con riferimento ai valori limite di emissione ivi previsti.

16. Per gli impianti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale i valori limite e le prescrizioni di cui al presente articolo si applicano ai fini del rilascio di tale autorizzazione, fermo restando il potere dell'autorità competente di stabilire valori limite e prescrizioni più severi.

17. L'Allegato VI alla parte quinta del presente decreto stabilisce i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione. Con apposito decreto ai sensi dell'articolo 281, comma 5, si provvede ad integrare il suddetto Allegato VI, prevedendo appositi metodi di campionamento e di analisi delle emissioni nonché modalità atte a garantire la qualità dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni. Fino all'adozione di tale decreto si applicano, per gli impianti anteriori al 1988 ed al 2006, i metodi precedentemente in uso e, per gli impianti nuovi, i metodi stabiliti dall'autorità competente sulla base delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, delle pertinenti norme tecniche ISO, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali o internazionali.

Art. 272 impianti e attività in deroga

1. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti o delle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto comunichino alla stessa di ricadere in tale elenco nonché, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività, salvo diversa disposizione dello stesso Allegato. Il suddetto elenco, riferito ad impianti o attività le cui emissioni sono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, può essere aggiornato ed integrato secondo quanto disposto dall'articolo 281, comma 5, anche su proposta delle regioni, delle province autonome e delle associazioni rappresentative di categorie produttive.

2. Per specifiche categorie di impianti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l'autorità competente può adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria di impianti, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli. I valori limite di emissione e le prescrizioni sono stabiliti in conformità all'articolo 271, commi 6 e 8. All'adozione di tali autorizzazioni generali l'autorità competente deve in ogni caso procedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, per gli impianti e per le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. In caso di mancata adozione dell'autorizzazione generale, nel termine prescritto, la stessa è rilasciata con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e i gestori degli impianti interessati comunicano la propria adesione all'autorità competente; è fatto salvo il potere di tale autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella adottata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. I gestori degli impianti per cui è stata adottata una autorizzazione generale possono comunque presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269.

3. Il gestore degli impianti o delle attività di cui al comma 2 presenta all'autorità competente, almeno quarantacinque giorni prima dell'installazione dell'impianto o dell'avvio dell'attività, una domanda di adesione all'autorizzazione generale. L'autorità competente può, con proprio provvedimento, negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall'autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'autorizzazione generale stabilisce i requisiti della domanda di adesione e può prevedere, per gli impianti e le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto, appositi modelli semplificati di domanda, nei quali le quantità e le qualità delle emissioni sono deducibili dalle quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate. L'autorità competente procede, ogni quindici anni, al rinnovo delle autorizzazioni generali adottate ai sensi del presente articolo. Per le autorizzazioni generali rilasciate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 1989 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, il primo rinnovo è effettuato entro quindici anni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto oppure, se tali autorizzazioni non sono conformi alle disposizioni del presente titolo, entro un anno dalla stessa data. In tutti i casi di rinnovo, l'esercizio dell'impianto o dell'attività può continuare se il gestore, entro sessanta giorni dall'adozione della nuova autorizzazione generale, presenta una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento e se l'autorità competente non nega l'adesione. In caso di mancata presentazione della domanda nel termine previsto l'impianto o l'attività si considerano in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano:

a) in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, o

b) nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o i preparati classificati dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, a causa del loro tenore di COV, e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61.

5. Il presente titolo, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1, non si applica agli impianti e alle attività elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del presente decreto. Il presente titolo non si applica inoltre agli impianti destinati alla difesa nazionale né alle emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro. Agli impianti di distribuzione dei carburanti si applicano esclusivamente le pertinenti disposizioni degli articoli 276 e 277.

Art. 275 emissioni di COV

1. L'Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce, relativamente alle emissioni di composti organici volatili, i valori limite di emissione, le modalità di monitoraggio e di controllo delle emissioni, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e le modalità di redazione del piano di gestione dei solventi.

2. Se nello stesso luogo sono esercitate, mediante uno o più impianti o macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, una o più attività individuate nella parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto le quali superano singolarmente le soglie di consumo di solvente ivi stabilite, a ciascuna di tali attività si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse di cui al medesimo Allegato III, parte III, oppure i valori limite di emissione totale di cui a tale Allegato III, parti III e IV, nonché le prescrizioni ivi previste. Tale disposizione si applica anche alle attività che, nello stesso luogo, sono direttamente collegate e tecnicamente connesse alle attività individuate nel suddetto Allegato III, parte II, e che possono influire sulle emissioni di COV. Il superamento delle soglie di consumo di solvente è valutato con riferimento al consumo massimo teorico di solvente autorizzato. Le attività di cui alla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto comprendono la pulizia delle apparecchiature e non comprendono la pulizia dei prodotti, fatte salve le diverse disposizioni ivi previste.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, i valori limite per le emissioni convogliate si applicano a ciascun impianto

che produce tali emissioni ed i valori limite per le emissioni diffuse si applicano alla somma delle emissioni non convogliate di tutti gli impianti, di tutti i macchinari e sistemi non fissi e di tutte le operazioni.

4. Il gestore che intende effettuare le attività di cui al comma 2 presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione conforme a quanto previsto nella parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. Si applica, a tal fine, l'articolo 269, ad eccezione dei commi 2 e 4. In aggiunta ai casi previsti dall'articolo 269, comma 8, la domanda di autorizzazione deve essere presentata anche dal gestore delle attività che, a seguito di una modifica del consumo massimo teorico di solvente, rientrano tra quelle di cui al comma 2.

5. L'autorizzazione ha ad oggetto gli impianti, i macchinari e sistemi non fissi e le operazioni manuali che effettuano le attività di cui al comma 2 e stabilisce, sulla base di tale comma, i valori limite che devono essere rispettati. Per la captazione e il convogliamento si applica l'articolo 270. Per le emissioni prodotte da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali si applicano i commi 10, 11 e 13 dell'articolo 269.

6. L'autorizzazione indica il consumo massimo teorico di solvente e l'emissione totale annua conseguente all'applicazione dei valori limite di cui al comma 2, individuata sulla base di detto consumo, nonché la periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione di cui alla parte V dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.

7. Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal comma 2 è assicurato mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili e, in particolare, utilizzando materie prime a ridotto o nullo tenore di solventi organici, ottimizzando l'esercizio e la gestione delle attività e, ove necessario, installando idonei dispositivi di abbattimento, in modo da minimizzare le emissioni di composti organici volatili.

8. Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate da uno o più impianti autorizzati prima del 13 marzo 2004 o da tali impianti congiuntamente a macchinari e sistemi non fissi o operazioni manuali, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007, ovvero, in caso di adeguamento a quanto previsto dal medesimo Allegato III, parte IV, entro le date ivi stabilite. Fermo restando quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di autorizzazione integrata ambientale, l'adeguamento è effettuato sulla base dei progetti presentati all'autorità competente ai sensi del decreto ministeriale 14 gennaio 2004, n. 44. Gli impianti in tal modo autorizzati si considerano anteriori al 2006. In caso di mancata presentazione del progetto o di diniego all'approvazione del progetto da parte dell'autorità competente, le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione. I termini di adeguamento previsti dal presente comma si applicano altresì agli impianti di cui al comma 20, in esercizio al 12 marzo 2004, i cui gestori aderiscano all'autorizzazione generale ivi prevista entro sei mesi dall'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto o abbiano precedentemente aderito alle autorizzazioni generali adottate ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 gennaio 2004, n. 44.

9. Se le attività di cui al comma 2 sono effettuate esclusivamente da macchinari e sistemi non fissi o da operazioni manuali, in esercizio prima dell'entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, le emissioni devono essere adeguate alle pertinenti prescrizioni dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto e alle altre prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007. A tal fine l'autorizzazione di cui al comma 4 deve essere richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto. In caso di mancata presentazione della richiesta entro tale termine le attività si considerano in esercizio senza autorizzazione.

10. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate prima del 13 marzo 2004 che conseguono un maggiore contenimento delle emissioni di composti organici volatili rispetto a quello ottenibile con l'applicazione delle indicazioni di cui alle parti III e VI dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. In tal caso rimangono validi i metodi di campionamento e di analisi precedentemente in uso. È fatta salva la facoltà del gestore di chiedere all'autorità competente di rivedere dette autorizzazioni sulla base delle disposizioni della parte quinta del presente decreto.

11. La domanda di autorizzazione di cui al comma 4 deve essere presentata anche dal gestore delle attività di cui al comma 2, effettuate ai sensi dei commi 8 e 9, ove le stesse siano sottoposte a modifiche sostanziali. L'autorizzazione prescrive che le emissioni degli impianti, dei sistemi e macchinari non fissi e delle operazioni manuali oggetto di modifica sostanziale:

a) siano immediatamente adeguate alle prescrizioni del presente articolo o

b) siano adeguate alle prescrizioni del presente articolo entro il 31 ottobre 2007 se le emissioni totali di tutte le attività svolte dal gestore nello stesso luogo non superano quelle che si producono in caso di applicazione della lettera a).

12. Se il gestore comprova all'autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente.

13. Nei casi previsti nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, l'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto Allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile.

14. L'autorità competente comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nella relazione di cui al comma 18, le deroghe autorizzate ai sensi dei commi 12 e 13.

15. Se due o più attività effettuate nello stesso luogo superano singolarmente le soglie di cui al comma 2, l'autorità competente può:

a) applicare i valori limite previsti da tale comma a ciascuna singola attività o

b) applicare un valore di emissione totale, riferito alla somma delle emissioni di tali attività, non superiore a quello che si avrebbe applicando quanto previsto dalla lettera a); la presente opzione non si estende alle emissioni delle

sostanze indicate nel comma 17.

16. Il gestore che, nei casi previsti dal comma 8, utilizza un dispositivo di abbattimento che consente il rispetto di un valore limite di emissione pari a 50 mgC/N m³, in caso di combustione, e pari a 150 mgC/N m³, in tutti gli altri casi, deve rispettare i valori limite per le emissioni convogliate di cui alla parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto entro il 1° aprile 2013, purché le emissioni totali non superino quelle che si sarebbero prodotte in caso di applicazione delle prescrizioni della parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.

17. La parte I dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto stabilisce appositi valori limite di emissione per le sostanze caratterizzate da particolari rischi per la salute e l'ambiente.

18. Le autorità competenti trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ogni tre anni ed entro il 30 aprile, a partire dal 2005, una relazione relativa all'applicazione del presente articolo, in conformità a quanto previsto dalla decisione 2002/529/CE del 27 giugno 2002 della Commissione europea. Copia della relazione è inviata dalle autorità competenti alla regione o alla provincia autonoma. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio invia tali informazioni alla Commissione europea.

19. Alle emissioni di COV degli impianti anteriori al 1988, disciplinati dal presente articolo, si applicano, fino alle date previste dai commi 8 e 9 ovvero fino alla data di effettivo adeguamento degli impianti, se anteriore, i valori limite e le prescrizioni di cui all'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.

20. I gestori degli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, per i quali l'autorità competente non abbia adottato autorizzazioni di carattere generale, comunicano a tali autorità di aderire all'autorizzazione di cui alla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto. È fatto salvo il potere delle medesime autorità di adottare successivamente nuove autorizzazioni di carattere generale, ai sensi dell'articolo 272, l'adesione alle quali comporta, per il soggetto interessato, la decadenza di quella prevista dalla parte VII dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto relativamente al territorio a cui tali nuove autorizzazioni si riferiscono. A tali attività non si applicano le prescrizioni della parte I, paragrafo 3, punti 3.2, 3.3. e 3.4 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto.

21. Costituisce modifica sostanziale, ai sensi del presente articolo:

- a) per le attività di ridotte dimensioni, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al venticinque per cento;
- b) per tutte le altre attività, una modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporta un aumento delle emissioni di composti organici volatili superiore al dieci per cento;
- c) qualsiasi modifica che, a giudizio dell'autorità competente, potrebbe avere effetti negativi significativi sulla salute umana o sull'ambiente;
- d) qualsiasi modifica del consumo massimo teorico di solventi che comporti la variazione dei valori limite applicabili.

22. Per attività di ridotte dimensioni, ai sensi del comma 21, si intendono le attività di cui alla parte III, punti 1, 3, 4, 5, 8, 10, 13,16 o 17 dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore o uguale alla più bassa tra le soglie di consumo ivi indicate in terza colonna e le altre attività di cui alla parte III del medesimo Allegato III aventi un consumo massimo teorico di solventi inferiore a 10 tonnellate l'anno.

- Il testo dell'articolo 281, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 281 disposizioni transitorie e finali

- omissis -

7. Le domande di autorizzazione, i provvedimenti adottati dall'autorità competente e i risultati delle attività di controllo, ai sensi del presente titolo, nonché gli elenchi delle attività autorizzate in possesso dell'autorità competente sono messi a disposizione del pubblico ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

- omissis -

- Per il testo dell'articolo 281, comma 8, del decreto legislativo 152/2006, vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 24/2006 è il seguente:

Art. 13 funzioni dei Comuni in materia di inquinamento atmosferico

1. Sono di competenza dei Comuni le funzioni relative all'elaborazione dei piani di azione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione di gestione della qualità dell'aria ambiente) e dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183 (Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria), nelle situazioni in cui i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento, rispettivamente, dei valori limite degli inquinanti e delle soglie di allarme dei livelli di ozono.

Note all'articolo 5

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, è il seguente:

Art. 12 convenzioni con enti pubblici

1. Per l'esercizio delle funzioni tecniche in materia ambientale di competenza ai sensi dell'articolo 14 della legge 142/1990 le Province si avvalgono delle strutture provinciali dell'ARPA. Con apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le Province, sentito il Direttore generale dell'ARPA, vengono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo delle strutture tecniche dell'ARPA.

2. Per l'esercizio delle funzioni tecniche delle Aziende per i servizi sanitari regionali, ferma restando la regolamenta-

zione di cui all'articolo 5, comma 3, l'ARPA stipula apposite convenzioni con le Aziende medesime.

3. I Comuni singoli o associati o consorziati ovvero le Comunità montane e collinare nell'esercizio delle funzioni in materia ambientale attribuite ai sensi della legge 142/1990, si avvalgono delle strutture dell'ARPA secondo apposite convenzioni da stipularsi sulla base di una convenzione-tipo elaborata dalla Regione.

4. L'ARPA ed i soggetti pubblici interessati possono stipulare convenzioni o contratti, anche circoscritti per ambiti territoriali, funzionali e temporali, per prestazioni aggiuntive e per altre attività rispetto a quelle di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le convenzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, da definirsi, in sede di prima applicazione, entro 180 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, individuano le attività tecniche a supporto degli enti interessati, nonché i livelli qualitativi e quantitativi, i tempi e i costi delle prestazioni erogate, precisando quali debbano essere obbligatoriamente rese a titolo gratuito.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6/1998 è il seguente:

Art. 3 attribuzioni ed attività tecnico-scientifica

1. L'ARPA, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 01 del decreto legge 496/1993, come inserito dalla legge di conversione 61/1994, per quanto non espressamente indicato dal presente comma, svolge, anche attraverso le sue articolazioni territoriali ed i settori tecnici, le seguenti attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente in ambito regionale:

- a) controllo dei fattori fisici, chimici e biologici che regolano gli ecosistemi naturali e antropizzati, al fine di qualificare, quantificare e prevenire i fattori di inquinamento;
- b) funzioni tecniche, anche a supporto delle amministrazioni competenti, di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
- c) controllo ambientale delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare ed in materia di protezione dalle radiazioni ionizzanti;
- d) controllo ambientale in materia di protezione dall'inquinamento elettromagnetico;
- e) espletamento delle funzioni relative alla disciplina dell'igiene ambientale, comprese le diverse articolazioni funzionali dell'igiene del suolo, delle acque, dell'aria, nonché dell'igiene tecnica;
- f) gestione di reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, in collegamento con il sistema informativo dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari territoriali;
- g) formulazione, su richiesta delle autorità amministrative competenti, di pareri concernenti gli aspetti tecnici e scientifici connessi alle funzioni di protezione e risanamento ambientale;
- h) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati e delle informazioni di interesse ambientale, nonché promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- i) educazione ambientale ed informazione pubblica sulla prevenzione dei rischi ambientali e sanitari, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, attivando anche adeguati sistemi informativi;
- l) collaborazione alle attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale degli operatori del settore ambientale, con particolare riguardo ai dipendenti regionali e degli enti locali;
- m) attività di studio, ricerca e controllo sui fenomeni fisici che caratterizzano l'ambiente marino e costiero;
- n) attività di studio, ricerca e controllo per la tutela dall'inquinamento atmosferico prodotto dagli impianti termici in ambienti di vita;
- o) realizzazione, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, di iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
- p) collaborazione con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) ed altri enti ed istituzioni operanti nel settore della prevenzione ambientale ed igienico-sanitaria;
- q) collaborazione a livello tecnico-scientifico con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile ed ambientale nei casi di emergenza;
- r) supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive;
- s) supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini dell'elaborazione dei piani regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
- t) supporto tecnico di indirizzo generale alle amministrazioni competenti all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale;
- u) supporto tecnico e validazione scientifica, ove richiesti, relativamente ai dati ambientali descritti nei progetti proposti, per gli uffici regionali incaricati dell'analisi degli studi di impatto ambientale e della gestione della procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, di cui alla legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, nonché collaborazione alla redazione di manualistica, modellistica e linee-guida per l'elaborazione omogenea degli studi di impatto ambientale;
- v) supporto tecnico-scientifico ai progetti di ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale, anche finalizzato all'attuazione del regolamento (CEE) n. 880/1992 del Consiglio, del 23 marzo 1992, sul marchio di qualità ecologica (ecolabel) e del regolamento (CEE) n. 1836/1993 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sul sistema di ecogestione ed audit;
- z) supporto tecnico alla Regione ed agli enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

2. L'ARPA può fornire prestazioni a favore di privati, purché compatibili con l'esigenza di imparzialità nell'esercizio delle attività di cui al comma 1 ad essa affidate, e comunque subordinatamente all'espletamento dei compiti di istituto. Su proposta del Direttore generale che individua le tipologie e disciplina l'esercizio delle suddette prestazioni, la Giunta regionale approva il tariffario per la remunerazione delle prestazioni stesse.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 5 del decreto legislativo 351/1999 è il seguente:

Art. 5 valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente

1. Entro dodici mesi dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, in continuità con l'attività di elaborazione dei piani di risanamento e tutela della qualità dell'aria di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ove non siano disponibili misure rappresentative, dei livelli degli inquinanti di cui all'allegato I per tutte le zone e gli agglomerati, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare misure rappresentative, utilizzando i dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente, nonché indagini o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell'aria ambiente ed individuare, in prima applicazione, le zone di cui agli articoli 7, 8 e 9, tenendo conto delle direttive tecniche emanate con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

- Per il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 183/2004, vedi nota all'articolo 2.

- Per il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 351/1999, vedi nota all'articolo 2.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 11 del decreto legislativo 351/1999 è il seguente:

Art. 11 informazione al pubblico

1. Lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali garantiscono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, che informazioni aggiornate sulla qualità dell'aria ambiente relativamente agli inquinanti normati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, siano messe regolarmente a disposizione del pubblico, nonché degli organismi interessati.

2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere chiare, comprensibili e accessibili.

- Il testo dell'articolo 7 del decreto legislativo 183/2004 è il seguente:

Art. 7 informazioni al pubblico

1. In caso di superamento delle soglie di allarme e delle soglie di informazione previste all'articolo 5, comma 1, e, se possibile, anche nel caso in cui si prevede il superamento di dette soglie, l'autorità di cui al comma 2 dello stesso articolo 5 fornisce al pubblico informazioni dettagliate che comprendono almeno gli elementi indicati nell'allegato II, parte II. In caso di superamento in corso o previsto delle soglie d'allarme, le informazioni di cui al presente comma sono comunicate con la massima tempestività alla popolazione interessata ed alle strutture sanitarie competenti.

2. Le regioni e le province autonome competenti mettono regolarmente a disposizione del pubblico informazioni sulle concentrazioni di ozono nell'aria, aggiornate con frequenza almeno giornaliera ovvero, se opportuno e possibile, con frequenza oraria. Dette informazioni includono almeno i casi di superamento dell'obiettivo a lungo termine riferito alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, con la specificazione delle ore di superamento, nonché, se opportuno, una breve valutazione degli effetti sulla salute di tali casi di superamento.

3. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico relazioni annuali dettagliate nelle quali sono indicati i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della salute umana, i casi di superamento delle soglie di informazione e delle soglie di allarme, per il periodo di mediazione pertinente di superamento, i casi di superamento del valore bersaglio e dell'obiettivo a lungo termine, riferiti alla protezione della vegetazione, nonché, se opportuno, una breve valutazione degli effetti di tali casi di superamento. Le relazioni possono, altresì, contenere, se opportuno, informazioni concernenti la protezione delle foreste, secondo quanto previsto dall'allegato III, parte I, ed informazioni concernenti i precursori dell'ozono.

4. Le informazioni e le relazioni annuali di cui al presente articolo sono rese in forma chiara, comprensibile ed accessibile e sono messe a disposizione del pubblico attraverso mezzi adeguati, quali radiotelevisione, stampa, pubblicazioni, pannelli informativi e reti informatiche.

5. Le regioni e le province autonome competenti mettono a disposizione del pubblico i piani o i programmi di cui all'articolo 3, commi 3 e 5, i piani d'azione di cui all'articolo 5, comma 3, le informazioni relative alla attuazione di detti piani d'azione, nonché ogni studio connesso alla loro adozione.

- Il testo degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE - Legge comunitaria 2004), è il seguente:

Art. 13 informazione ambientale

1. Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2003/4/CE, l'informazione ambientale comprende qualsiasi informazione, disponibile in qualunque forma, concernente:

a) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti

naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica e i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, nonché le interazioni tra questi elementi;

b) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a);

c) atti legislativi e amministrativi, piani, programmi, accordi ambientali e ogni altra misura o attività, che incide o può incidere sugli elementi dell'ambiente e sui fattori di cui alle lettere a) e b), nonché le misure o le attività intese a proteggere gli elementi dell'ambiente;

d) le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;

e) le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche usate nell'ambito delle misure e attività di cui alla lettera c);

f) lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, i siti e gli edifici di interesse culturale, nella misura in cui sono o possono essere influenzati dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui alla lettera a) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui alle lettere b) e c).

2. L'informazione ambientale deve essere aggiornata, precisa e confrontabile.

Art. 14 accesso all'informazione ambientale

1. È garantito, a chiunque ne faccia richiesta, il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso delle amministrazioni pubbliche e delle persone fisiche e giuridiche definite autorità pubbliche, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, della direttiva 2003/4/CE, ovvero detenuta per conto di esse.

2. Il diritto di accesso all'informazione ambientale è esercitato nei confronti dell'amministrazione regionale e degli enti regionali secondo le modalità stabilite dagli articoli 58 e seguenti della legge regionale 7/2000.

3. Gli enti locali, gli enti pubblici, anche economici, compresi i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 7/2000, applicano le disposizioni del presente capo secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 15 diffusione dell'informazione ambientale

1. L'informazione ambientale deve essere resa disponibile al pubblico, diffusa e aggiornata, in modo da ottenere un'ampia, sistematica e progressiva fruibilità.

2. L'informazione ambientale comprende almeno:

a) i testi di trattati, convenzioni e accordi internazionali, e di atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente;

b) i piani e i programmi relativi all'ambiente;

c) le relazioni sullo stato di attuazione degli atti di cui alle lettere a) e b), qualora elaborati o detenuti in forma elettronica dalle autorità pubbliche;

d) le relazioni sullo stato dell'ambiente;

e) i dati o le sintesi di dati ricavati dal monitoraggio di attività che incidono o possono incidere sull'ambiente;

f) le autorizzazioni con un impatto significativo sull'ambiente e gli accordi in materia di ambiente, ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite;

g) gli studi sull'impatto ambientale e le valutazioni dei rischi relativi agli elementi ambientali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), ovvero il riferimento al luogo in cui tali informazioni possono essere richieste o reperite.

3. I soggetti di cui all'articolo 14 realizzano le misure organizzative necessarie per garantire la disponibilità e la diffusione dell'informazione ambientale, in particolare, mediante tecnologie di telecomunicazione informatica o tecnologie elettroniche.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 351/1999 è il seguente:

Art. 4 valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in applicazione delle disposizioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della direttiva 96/62/CE, sono recepiti:

a) i valori limite e le soglie d'allarme per gli inquinanti elencati nell'allegato I;

b) il margine di tolleranza fissato per ciascun inquinante di cui all'allegato I, le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo;

c) il termine entro il quale il valore limite deve essere raggiunto;

d) il valore obiettivo per l'ozono e gli specifici requisiti di monitoraggio, valutazione, gestione ed informazione.

2. Con le modalità di cui al comma 1 possono essere fissati:

a) valori limite e soglie d'allarme più restrittivi di quelli fissati a norma del comma 1 per gli inquinanti di cui al medesimo comma, tenendo conto almeno dei fattori elencati nell'allegato II;

b) valori limite e soglie d'allarme per inquinanti diversi da quelli elencati nell'allegato I, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato III;

c) valori obiettivo per inquinanti diversi dall'ozono e per i quali non sono fissati valori limite e soglie d'allarme, individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato IV.

3. Con le modalità di cui al comma 1 sono stabiliti per ciascun inquinante per il quale sono previsti un valore limite e una soglia d'allarme:

a) i criteri per la raccolta dei dati inerenti la qualità dell'aria ambiente ed i criteri e le tecniche di misurazione, con par-

icolare riferimento all'ubicazione e al numero minimo dei punti di campionamento e alle metodiche di riferimento per la misura, il campionamento e l'analisi;

b) i criteri riguardanti l'uso di altre tecniche di valutazione della qualità dell'aria ambiente, in particolare la modellizzazione, con riferimento alla risoluzione spaziale per la modellizzazione, ai metodi di valutazione obiettiva ed alle tecniche di riferimento per la modellizzazione;

c) la soglia di valutazione superiore, la soglia di valutazione inferiore ed i criteri di verifica della classificazione delle zone e degli agglomerati al fine dell'applicazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 5;

d) le modalità per l'informazione da fornire al pubblico, ai sensi dell'articolo 11, sui livelli registrati di inquinamento atmosferico ed in caso di superamento delle soglie d'allarme;

e) il formato per la comunicazione dei dati di cui all'articolo 12, in conformità a quanto stabilito dalla Commissione europea.

4. Qualora vengano adottati valori limite, valori obiettivo e soglie di allarme ai sensi del comma 2 il Ministero dell'ambiente informa la Commissione europea.

- Per il testo dell'allegato I del decreto legislativo 183/2004, vedi nota all'articolo 2.

- Per il testo dell'articolo 271 del decreto legislativo 152/2006, vedi nota all'articolo 3.

- L'allegato I alla parte V del decreto legislativo 152/2006, reca: "Valori di emissione e prescrizioni".

- Il Regolamento recante le direttive tecniche per la valutazione preliminare della qualità dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano e dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, emanato con decreto ministeriale 1 ottobre 2002, n. 261, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2002, n. 272.

- Il testo dell'allegato V del decreto legislativo 351/1999 è il seguente:

Allegato V

INFORMAZIONI DA INCLUDERE NEI PROGRAMMI LOCALI, REGIONALI O NAZIONALI DI MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE.

INFORMAZIONI DA FORNIRE A NORMA DELL'ARTICOLO 8, COMMA 4:

1. Luogo in cui il superamento del valore limite è stato rilevato:

regione;

città (mappa);

stazione di misurazione (mappa e coordinate geografiche).

2. Informazioni generali:

tipo di zona (centro urbano, area industriale o rurale);

stima dell'area inquinata (km²) e della popolazione esposta all'inquinamento;

dati climatici utili;

dati topografici utili;

informazioni sufficienti sul tipo di obiettivi da proteggere nella zona interessata.

3. Amministrazioni competenti:

nome ed indirizzo delle persone responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione dei piani di miglioramento.

4. Natura e valutazione dell'inquinamento:

concentrazioni osservate in anni precedenti (prima dell'attuazione dei provvedimenti di miglioramento);

concentrazioni misurate dall'inizio del progetto;

tecniche di valutazione applicate.

5. Origine dell'inquinamento:

elenco delle principali fonti di emissione responsabili dell'inquinamento (mappa);

quantità totale di emissioni provenienti da queste fonti (t/anno);

informazioni sull'inquinamento proveniente da altre regioni.

6. Analisi della situazione:

informazioni particolareggiate sui fattori responsabili del superamento (trasporto, incluso quello transfrontaliero, formazione);

informazioni particolareggiate sulle possibili misure di miglioramento della qualità dell'aria.

7. Informazioni sui provvedimenti o progetti di miglioramento esistenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto vale a dire:

provvedimenti di carattere locale, regionale, nazionale e internazionale;

effetti riscontrati di tali provvedimenti.

8. Informazioni sui provvedimenti o progetti adottati allo scopo di ridurre l'inquinamento e posteriori all'entrata in vigore del presente decreto:

elenco e descrizione di tutte le misure messe a punto nell'ambito del progetto;

calendario di attuazione;

stima del miglioramento programmato della qualità dell'aria e del tempo necessario per conseguire tali obiettivi.

9. Informazioni sui provvedimenti o progetti programmati o oggetto di ricerca a lungo termine.

10. Elenco delle pubblicazioni, dei documenti, dei lavori, ecc. utilizzati a complemento delle informazioni richieste nel presente allegato.

Nota all'articolo 10

- Per l'allegato I del decreto legislativo 183/2004, vedi nota all'articolo 2.

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è il seguente:

Art. 4 competenze delle regioni

1. Le regioni, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, definiscono con legge:
 - a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ed indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di qualità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente misurato secondo i criteri generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo 1991. Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni di uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7;
 - b) i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi;
 - c) modalità, scadenze e sanzioni per l'obbligo di classificazione delle zone ai sensi della lettera a) per i comuni che adottano nuovi strumenti urbanistici generali o particolareggiati;
 - d) fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 4, le modalità di controllo del rispetto della normativa per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive;
 - e) le procedure e gli eventuali ulteriori criteri, oltre a quelli di cui all'articolo 7, per la predisposizione e l'adozione da parte dei comuni di piani di risanamento acustico;
 - f) i criteri e le condizioni per l'individuazione, da parte dei comuni il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico-ambientale e turistico, di valori inferiori a quelli determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della presente legge; tali riduzioni non si applicano ai servizi pubblici essenziali di cui all'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146;
 - g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti rumorosi;
 - h) le competenze delle province in materia di inquinamento acustico ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - i) l'organizzazione nell'ambito del territorio regionale dei servizi di controllo di cui all'articolo 14;
 - l) i criteri da seguire per la redazione della documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4;
 - m) i criteri per la identificazione delle priorità temporali degli interventi di bonifica acustica del territorio.
2. Le regioni, in base alle proposte pervenute e alle disponibilità finanziarie assegnate dallo Stato, definiscono le priorità e predispongono un piano regionale triennale di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico, fatte salve le competenze statali relative ai piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), per la redazione dei quali le regioni formulano proposte non vincolanti. I comuni adeguano i singoli piani di risanamento acustico di cui all'articolo 7 al piano regionale.

Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995 è il seguente:

Art. 3 competenze dello Stato

1. Sono di competenza dello Stato:

- a) la determinazione, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dei valori di cui all'articolo 2;

- omissis -

- Il testo dell'articolo 7 della legge 447/1995 è il seguente:

Art. 7 piani di risanamento acustico

1. Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), nonché nell'ipotesi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ultimo periodo, i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il piano urbano del traffico di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, e con i piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale. I piani di risanamento sono approvati dal consiglio comunale. I piani comunali di risanamento recepiscono il contenuto dei piani di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i), e all'articolo 10, comma 5.
2. I piani di risanamento acustico di cui al comma 1 devono contenere:
 - a) l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare individuate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a);
 - b) l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;
 - c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
 - d) la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;

e) le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

3. In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi e particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Il piano di risanamento di cui al presente articolo può essere adottato da comuni diversi da quelli di cui al comma 1, anche al fine di perseguire i valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento di cui al comma 1, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

- Per il testo dell'articolo 4 della legge 447/1995, vedi nota all'articolo 17.

Note all'articolo 21

- Il testo dell'articolo 11 della legge 447/1995 è il seguente:

Art. 11 regolamenti di esecuzione

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto, secondo le materie di rispettiva competenza, con i Ministri della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, dei lavori pubblici e della difesa, sono emanati regolamenti di esecuzione, distinti per sorgente sonora relativamente alla disciplina dell'inquinamento acustico avente origine dal traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo, avvalendosi anche del contributo tecnico-scientifico degli enti gestori dei suddetti servizi, dagli autodromi, dalle piste motoristiche di prova e per attività sportive, da natanti, da imbarcazioni di qualsiasi natura, nonché dalle nuove localizzazioni aeroportuali.

2. I regolamenti di cui al comma 1 devono essere armonizzati con le direttive dell'Unione europea recepite dallo Stato italiano.

3. La prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'articolo 3 della L. 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.

- Il testo dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, come modificato dell'articolo 1 della legge 104/1990, è il seguente:

Art. 3

In ciascuna regione è costituito un comitato misto paritetico di reciproca consultazione per l'esame, anche con proposte alternative della regione e dell'autorità militare, dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree subregionali ed i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Nel Trentino-Alto Adige il comitato regionale è sostituito da due comitati provinciali, rispettivamente per la provincia di Trento e per quella di Bolzano. Conseguentemente l'indicazione della regione, del consiglio regionale e del presidente della giunta regionale si intende, per il Trentino-Alto Adige, riferita alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.

Qualora esigenze di segreto militare non consentano un approfondito esame, il presidente della giunta regionale può chiedere all'autorità competente di autorizzare la comunicazione delle notizie necessarie.

Il comitato è altresì consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Qualora la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprima in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa.

Ciascun comitato, sentiti gli enti locali e gli altri organismi interessati, definisce le zone idonee alla concentrazione delle esercitazioni di tiro a fuoco nella regione per la costituzione di poligoni, utilizzando prioritariamente, ove possibile, aree demaniali.

Una volta costituite tali aree militari, le esercitazioni di tiro a fuoco dovranno di massima svolgersi entro le aree stesse. Per le aree addestrative, terrestri, marittime ed aeree, sia provvisorie che permanenti, si stipulano disciplinari d'uso fra l'autorità militare e la regione interessata. In caso di mancato accordo il progetto di disciplinare è rimesso al Ministro della difesa che decide sentiti il presidente della giunta regionale e il presidente del comitato paritetico competenti.

Il comitato è formato da cinque rappresentanti del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero delle finanze, designati dai rispettivi Ministri e da sette rappresentanti della regione nominati dal presidente della giunta regionale, su designazione, con voto limitato, del consiglio regionale.

Per ogni membro è nominato un supplente.

Il comitato si riunisce a richiesta del comandante militare territoriale di regione o del comandante in capo di dipartimento militare marittimo o del comandante di regione aerea o del presidente della regione; presiede l'ufficiale generale o ammiraglio più elevato in grado o più anziano; funge da segretario l'ufficiale meno elevato in grado o meno anziano.

Delle riunioni del comitato è redatto verbale che conterrà le eventuali proposte di membri discordanti sull'insieme della questione trattata o su singoli punti di essa.

Le definitive decisioni sui programmi di installazioni militari e relative limitazioni di cui al primo comma sono riservate al Ministro per la difesa. La regione interessata può richiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni dalla pubblicazione o comunicazione della decisione ministeriale, che la questione sia sottoposta a riesame da parte del Consiglio dei Ministri.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri può, in casi particolari, disporre che i provvedimenti di limitazione della proprietà siano sospesi sino alla decisione del Consiglio dei Ministri. Il Consiglio dei Ministri si pronuncia sulle richieste di riesame entro novanta giorni.

Alla riunione del Consiglio dei Ministri è invitato il presidente della giunta regionale interessata.

Nota all'articolo 22

- Per il testo degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 11/2005, vedi nota all'articolo 7.

Nota all'articolo 26

- Il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 447/1995 è il seguente:

Art. 2 definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

- omissis -

h) valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge.

- omissis -

Note all'articolo 28

- Per il testo dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 447/1995, vedi nota all'articolo 18.

- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

Art. 47 dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Nota all'articolo 29

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, recante "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 22 dicembre 1997, n. 297.

Nota all'articolo 30

- Il testo dell'articolo 10 della legge 447/1995, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge 205/1999, è il seguente:

Art. 10 sanzioni amministrative

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2.000.000 a lire 20.000.000.

2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di emissione o di immissione di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e f), fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 10.000.000.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all'articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 20.000.000.

4. Il 70 per cento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per essere devoluto ai comuni per il finanziamento dei piani di risanamento di cui all'articolo 7, con incentivi per il raggiungimento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h).

5. In deroga a quanto previsto ai precedenti commi, le società e gli enti gestori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, ivi comprese le autostrade, nel caso di superamento dei valori di cui al comma 2, hanno l'obbligo di predisporre e presentare al comune piani di contenimento ed abbattimento del rumore, secondo le direttive emanate dal Ministro dell'ambiente con proprio decreto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via

ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i); il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente.

Nota all'articolo 31

- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1 dicembre 1997, n. 280.

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1, è il seguente:

Art. 18 interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo

1. In relazione alla salvaguardia di interessi unitari nelle materie di competenza regionale, specifiche disposizioni di legge regionale prevedono e disciplinano le ipotesi di esercizio, in via sussidiaria, del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali esclusivamente attraverso il compimento di atti o di attività obbligatorie da parte di organi della Regione o sulla base di una decisione dei medesimi. Le leggi regionali, nel definire i presupposti sostanziali e procedurali in conformità al principio di leale collaborazione, apprestano congrue garanzie procedurali idonee a consentire all'ente locale sostituito l'autonomo adempimento e la partecipazione nel procedimento.

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'articolo 279 del decreto legislativo 152/2006 è il seguente:

Art. 279 sanzioni

1. Chi inizia a installare o esercita un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a millecinquecento euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato articolo 269, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.
2. Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a millecinquecento euro.
3. Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'articolo 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'articolo 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a millecinquecento euro.
4. Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'articolo 269, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a millecinquecento euro.
5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.
6. Chi, nei casi previsti dall'articolo 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a millecinquecento euro.
7. Per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'articolo 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilaquattrocentonovantatré euro a centocinquantaquattromilanovecentotrenta-sette euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.

- Per il testo dell'articolo 10 della legge 447/1995, vedi nota all'articolo 30.

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 24/2006, come modificato dall'articolo 3, comma 68, della legge regionale 1/2007, è il seguente:

Art. 67 procedimenti in corso

1. I procedimenti in corso alla data dell'1 gennaio 2007 relativi alle funzioni conferite e soppresse sono conclusi dall'Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 68.

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge**n. 104**

d'iniziativa dei consiglieri Panontin, Guerra, Follegot, Franz, Violino, presentato al Consiglio regionale il 30 novembre 2004 e assegnato alla IV Commissione permanente il 6 dicembre 2004;

n. 234

d'iniziativa della Giunta regionale, presentato al Consiglio regionale il 21 febbraio 2007 e assegnato alla IV Commissione permanente il 28 febbraio 2007;

- progetti di legge abbinati, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento interno, nella seduta della IV Commissione permanente del 4 aprile 2007, con scelta del disegno di legge n. 234 quale testo base;
- testo base esaminato dalla IV Commissione permanente nella seduta del 4 aprile 2007;
- concluso l'esame in Commissione nella seduta del 18 aprile 2007, con l'approvazione a maggioranza, con modifiche, con relazione, di maggioranza, del consigliere Dolenc e, di minoranza, del consigliere Venier Romano;
- esaminato e approvato a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 31 maggio 2007;
- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5202-07 dd. 14 giugno 2007.

07_26_1_LRE_17

Legge regionale 18 giugno 2007, n. 17

Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Regione promulga la seguente legge:

TITOLO I
OGGETTO E DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 oggetto

1. La presente legge, in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza delle disposizioni dello Statuto regionale, disciplina la forma di governo della Regione e, in particolare, i rapporti tra gli organi della Regione, le modalità di elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione.

Art. 2 durata in carica degli organi

1. La durata in carica degli organi è stabilita dallo Statuto e dalle disposizioni della presente legge.
2. I poteri del Consiglio regionale e del Presidente della Regione sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino all'insediamento dei relativi nuovi organi. I poteri della Giunta regionale sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione.
3. In caso di scioglimento anticipato o qualora le elezioni siano annullate, e salvo lo scioglimento del Consiglio regionale o la rimozione del Presidente della Regione disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica, i poteri del Presidente della Regione e della Giunta sono prorogati, per l'ordinaria amministrazione, fino alla proclamazione del nuovo Presidente; i poteri del Consiglio regionale, per l'ordinaria amministrazione, fino alla prima riunione del nuovo Consiglio regionale.
4. Nel periodo che intercorre tra la proclamazione del nuovo Presidente della Regione e la nomina da parte di quest'ultimo degli assessori, i poteri degli organi di governo sono esercitati dal Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione.

Art. 3 ineleggibilità e incompatibilità

1. I casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale sono regolati dalle leggi regionali, approvate ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto.
2. Oltre ai casi di ineleggibilità e incompatibilità del Presidente della Regione e dei membri del Consiglio e della Giunta regionale regolati dalla legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, non è immediatamente rieleggibile alla carica di consigliere regionale chi ha ricoperto per tre legislature consecutive detta carica.

TITOLO II
FORMA DI GOVERNO
CAPO I - CONSIGLIO REGIONALE

Art. 4 Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale rappresenta la comunità del Friuli Venezia Giulia. È l'organo legislativo della Regione, concorre a definire l'indirizzo politico regionale e ne controlla l'attuazione.

Art. 5 organizzazione e funzionamento del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, contabile, funzionale e organizzativa.
2. Il regolamento contabile del Consiglio è approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi delle leggi di contabilità della Regione.
3. Il bilancio della Regione assicura al Consiglio le dotazioni necessarie all'adeguato esercizio delle sue funzioni con particolare riferimento alle attività di studio, ricerca e informazione.
4. Il regolamento del Consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei componenti nella votazione finale. Il regolamento:
 - a) assicura il metodo della programmazione dei lavori del Consiglio e la previsione della durata temporale delle sue procedure decisionali, anche tenendo conto del programma legislativo della Giunta e delle relative priorità;
 - b) disciplina, nella definizione dell'ordine dei lavori dell'Aula e delle Commissioni, i casi e i modi con cui consentire la precedenza per le iniziative del Governo regionale, con particolare riferimento a quelle annunciate dal Presidente nel rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
 - c) assicura la comunicazione al Presidente della Regione delle riunioni della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni, della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari e degli Uffici di presidenza delle Commissioni, dedicate alla programmazione dei lavori;
 - d) disciplina, nei limiti previsti dall'articolo 8, i poteri di indirizzo e di controllo nei confronti del Governo regionale spettanti al Consiglio e alle Commissioni permanenti ai sensi della presente legge, anche relativamente alla verifica dell'attuazione degli ordini del giorno e delle mozioni approvati;
 - e) prevede le modalità di partecipazione del Governo regionale ai lavori delle Commissioni e alle sedute del Consiglio regionale;
 - f) disciplina gli strumenti di sindacato ispettivo, ivi comprese le interrogazioni a risposta immediata su argomenti urgenti o di attualità politica o istituzionale;
 - g) garantisce adeguata ed obiettiva informazione ai cittadini sull'attività del Consiglio regionale e sulle iniziative dei consiglieri;
 - h) garantisce i diritti dell'opposizione riservando, nella programmazione dei lavori del Consiglio, una quota non inferiore a un quarto del tempo d'aula agli argomenti da essa proposti.

Art. 6 Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio rappresenta il Consiglio, di cui è il portavoce, sovrintende all'attività dell'Assemblea e degli altri organi consiliari. Svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dal regolamento del Consiglio.

Art. 7 valutazione sull'attuazione dei progetti di legge

1. Il Consiglio può inserire nei progetti di legge delle clausole di valutazione dell'attuazione della legge che disciplinano le modalità e i tempi con cui si verificano gli effetti, i risultati e i costi della sua applicazione.

Art. 8 funzioni di indirizzo e controllo del Consiglio regionale

1. Il Consiglio regionale, ferme restando le funzioni ad esso attribuite dallo Statuto, esercita altresì le seguenti funzioni:
 - a) discute e approva il programma di governo presentato dal Presidente della Regione all'inizio della legislatura e il rapporto annuale sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma che questi presenta;
 - b) può dettare indirizzi al Presidente della Regione e alla Giunta allo scopo di specificarne e integrarne il programma, anche in occasione della sua presentazione;
 - c) ratifica, con legge, gli accordi e le intese raggiunte con altri Stati, con enti territoriali interni ad altri Stati o con altre Regioni che comportano nuovi oneri per le finanze o modificazioni di leggi;
 - d) concorre alla formazione degli atti dell'Unione europea, secondo quanto stabilito all'articolo 17, nonché alla formazione degli accordi con lo Stato;
 - e) può sottoporre ad audizione preventiva i candidati alle nomine di competenza del Governo regionale ed esprimere parere su ciascuno di essi, nei casi, con le modalità e gli effetti specificati dalla legge regionale sulle nomine; il parere ha efficacia vincolante se approvato a maggioranza dei due terzi dei

componenti del Consiglio regionale;

f) provvede, favorendo le pari opportunità tra i generi, alle nomine e alle designazioni espressamente attribuite alla propria competenza, nonché a quelle genericamente attribuite alla Regione che prevedono l'obbligo di assicurare la rappresentanza delle minoranze consiliari o sono riferite ad organismi di garanzia e di controllo sull'Esecutivo;

g) promuove l'attuazione dei principi e l'effettiva garanzia dei diritti sanciti dallo Statuto e ne verifica periodicamente lo stato;

h) può chiamare il Presidente della Regione e gli assessori a riferire su qualsiasi oggetto di interesse pubblico regionale;

i) può chiedere al Presidente della Regione l'audizione di dirigenti regionali, che hanno l'obbligo di presentarsi entro quindici giorni;

j) può esprimere il proprio motivato giudizio negativo sull'operato di singoli componenti della Giunta; in tal caso il Presidente della Regione comunica entro dieci giorni al Consiglio le proprie decisioni;

k) assicura, anche attraverso propri organi interni, la qualità della legislazione; esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificarne i risultati.

Art. 9 prerogative dei consiglieri regionali

1. I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione Friuli Venezia Giulia senza vincolo di mandato.

2. Il consigliere regionale ha l'obbligo di partecipare alle sedute del Consiglio regionale, delle Commissioni e degli altri organismi consiliari dei quali fa parte, salvo legittimo impedimento.

3. Ai fini dell'espletamento del suo mandato, il consigliere ha diritto di accedere agli atti degli uffici della Regione, degli enti e degli organismi di diritto pubblico dipendenti dalla Regione e di ottenere la documentazione e le informazioni in loro possesso, nel rispetto delle norme a protezione dei dati personali e con obbligo di osservare il segreto nei casi previsti dalla legge.

4. La Regione promuove l'accesso dei consiglieri presso gli altri enti e organismi di diritto pubblico e privato cui la Regione partecipa o cui affida l'esercizio di proprie funzioni.

5. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di esercizio dell'iniziativa del consigliere regionale per ciò che riguarda gli atti ispettivi, di controllo, di indirizzo e legislativi.

6. Ai consiglieri sono assicurati servizi comuni e dotazioni individuali necessari al pieno esercizio delle loro funzioni.

7. La legge regionale disciplina l'indennità, anche differita, dei consiglieri, i rimborsi spese e l'assegno vitalizio nei limiti di quanto la legge della Repubblica prevede per i deputati. La legge regionale prevede che almeno il 75 per cento del complesso delle indennità spettanti al consigliere regionale è collegato alla sua effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio.

Art. 10 Commissioni consiliari

1. Le Commissioni consiliari, permanenti e speciali, sono istituite secondo le norme del regolamento del Consiglio.

2. Ogni consigliere, ad eccezione del Presidente del Consiglio regionale, fa parte di almeno una Commissione permanente e può partecipare ai lavori di tutte le Commissioni, con diritto di parola.

3. Le Commissioni, per l'esercizio delle loro funzioni, possono:

a) svolgere indagini conoscitive e avvalersi della consulenza di esperti, organismi scientifici ed enti esterni, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio regionale;

b) disporre audizioni di qualsiasi soggetto in grado di apportare un utile contributo conoscitivo al loro lavoro;

c) disporre ispezioni ed ottenere l'esibizione di atti e documenti presso gli uffici della Regione, nonché presso gli enti e le aziende di diritto pubblico dipendenti dalla Regione.

4. Il regolamento del Consiglio regionale assicura la pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Art. 11 Commissioni di inchiesta

1. Il Consiglio può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

2. Il regolamento del Consiglio regionale disciplina la nomina, la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento delle Commissioni d'inchiesta, nonché il termine entro il quale devono concludere i lavori. Tale termine può essere prorogato una sola volta e per non più di un quarto della durata originariamente prevista. La presidenza delle Commissioni d'inchiesta è comunque riservata ad un consigliere regionale appartenente all'opposizione.

3. La Commissione è di norma composta in modo da rispecchiare proporzionalmente i Gruppi consiliari. Quando lo ritenga opportuno, il Consiglio regionale può istituire una Commissione d'inchiesta in cui maggioranza e opposizione siano egualmente rappresentate.

Art. 12 statuto dell'opposizione

1. Costituiscono l'opposizione in Consiglio i consiglieri regionali eletti in liste collegate con i candidati presidenti che hanno riportato una cifra elettorale inferiore a quella del Presidente eletto. Ciascun consigliere può comunicare, in costanza di mandato, una diversa collocazione nei confronti del Presidente della Regione.
2. Il regolamento del Consiglio garantisce i diritti dell'opposizione nella programmazione dei lavori consiliari, nella disciplina dei tempi per l'esame nel merito delle proposte di legge, nelle nomine e designazioni di competenza consiliare, nella composizione degli organi consiliari, riservando ad essa la presidenza delle Commissioni speciali e degli altri organismi di controllo e garanzia.

CAPO II - GOVERNO DELLA REGIONE

Art. 13 Governo della Regione e sua durata in carica

1. Il Presidente della Regione e la Giunta costituiscono il Governo della Regione.
2. Il Presidente della Regione e la Giunta regionale esercitano le funzioni attribuite dallo Statuto e dalla legge fino alla proclamazione del nuovo Presidente.
3. Il Consiglio può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione. La sfiducia comporta le dimissioni del Presidente con gli effetti stabiliti dallo Statuto. La sfiducia è espressa mediante l'approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio e approvata per appello nominale con il voto della metà più uno dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni o dopo venti giorni dalla sua presentazione.
4. Le dimissioni del Presidente della Regione in assenza di sfiducia sono presentate al Presidente del Consiglio regionale il quale ne dà tempestiva comunicazione al Consiglio regionale. Diventano efficaci dalla data di comunicazione.
5. La legge regionale disciplina le modalità di accertamento delle cause di cessazione del Presidente diverse dalla sfiducia, dalle dimissioni e dalla rimozione.
6. Il voto del Consiglio contrario rispetto alla questione di governo posta dal Presidente della Regione comporta gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione motivata di sfiducia.
7. Qualsiasi causa di cessazione del Presidente della Regione comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. Questi effetti conseguono altresì anche alle dimissioni contestuali della metà più uno dei componenti del Consiglio regionale.

Art. 14 funzioni del Presidente della Regione

1. Il Presidente della Regione rappresenta la Regione ed esercita le seguenti funzioni:
 - a) convoca la prima riunione del Consiglio regionale indicando nell'ordine del giorno esclusivamente l'elezione dei suoi organi;
 - b) entro dieci giorni dall'insediamento del Consiglio regionale e dall'elezione dei suoi organi, illustra al Consiglio il programma di governo, che specifica i contenuti del programma elettorale, e presenta i componenti della Giunta;
 - c) nomina e revoca i componenti della Giunta e attribuisce loro gli incarichi;
 - d) nomina, tra gli assessori, un Vicepresidente;
 - e) in caso di revoca o sostituzione di un componente della Giunta deve dare motivata comunicazione della sua decisione al Consiglio nella prima seduta successiva;
 - f) convoca e presiede la Giunta e ne dirige e coordina l'attività, assicurando l'unità di indirizzo anche con apposite direttive e risolvendo eventuali conflitti fra assessori;
 - g) può porre la questione di governo davanti al Consiglio regionale nel caso in cui giudichi una votazione decisiva ai fini dell'attuazione del programma presentato; la questione di governo è votata per appello nominale entro venti giorni, ma non prima di tre, dal giorno in cui è stata presentata; le dimissioni del Presidente conseguono al voto contrario espresso dalla maggioranza dei componenti del Consiglio regionale;
 - h) presenta ogni anno entro il 31 marzo un rapporto sullo stato della Regione e sull'attuazione del programma;
 - i) informa periodicamente il Consiglio sui progetti di accordo o di intesa con lo Stato, le altre Regioni o con altri Stati ed enti territoriali all'interno di essi;
 - j) informa il Consiglio regionale delle intese e degli accordi conclusi con le altre Regioni e con lo Stato, di quelli raggiunti nella Conferenza Stato - Regioni e unificata e di quelli conclusi dalla Regione con altri Stati e con enti territoriali all'interno di essi, che non rientrano nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c);
 - k) informa periodicamente il Consiglio sulle attività svolte dalla Commissione paritetica, prevista dallo Statuto;
 - l) sovrintende agli uffici e ai servizi regionali;

- m) adotta i provvedimenti d'urgenza di competenza della Regione previsti dalle leggi statali o regionali;
 - n) provvede alle nomine di spettanza della Regione, tranne quelle attribuite dalla legge al Consiglio o alla Giunta, favorendo le pari opportunità tra i generi;
 - o) promuove i giudizi di legittimità costituzionale e solleva i conflitti di attribuzione, previa deliberazione della Giunta regionale, informandone il Consiglio;
 - p) presenta al Consiglio i disegni di legge deliberati dalla Giunta;
 - q) può richiedere la convocazione del Consiglio al Presidente del Consiglio regionale, che in tal caso provvede entro quindici giorni;
 - r) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto;
 - s) interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente il Friuli Venezia Giulia;
 - t) presiede alle funzioni amministrative affidate dallo Stato e ne risponde verso il Consiglio regionale e il Governo;
 - u) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto ovvero previste da altre fonti normative.
2. Il Presidente della Regione nella sua qualità di consigliere regionale non fa parte di alcuna Commissione. Ha diritto e, se richiesto, l'obbligo di intervenire alle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Art. 15 composizione della Giunta regionale

1. La Giunta è composta dal Presidente della Regione e dagli assessori regionali, di cui uno con funzioni di Vicepresidente. Il numero minimo e massimo degli assessori è stabilito dalla legge regionale.
2. Può essere nominato assessore l'elettore di un qualsiasi comune della Repubblica in possesso dei requisiti per essere candidato ed eletto alla carica di consigliere regionale.
3. Gli assessori regionali non possono appartenere allo stesso genere per più dei due terzi, arrotondati all'unità più vicina.
4. La carica di componente della Giunta regionale è compatibile con la carica di consigliere regionale.
5. Non può essere nominato assessore regionale chi ha ricoperto consecutivamente detta carica per due legislature.
6. I componenti della Giunta hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo di intervenire alle sedute del Consiglio e delle Commissioni, con diritto di parola e di proposta.
7. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza e negli altri casi in cui questi non possa esercitare temporaneamente le sue funzioni.

Art. 16 funzioni della Giunta regionale

1. La Giunta regionale svolge le funzioni previste dallo Statuto e dalla legge e coadiuva il Presidente della Regione nella determinazione e nell'attuazione dell'indirizzo politico. In particolare:
 - a) delibera i disegni di legge e i regolamenti regionali;
 - b) predispose il bilancio preventivo e presenta annualmente il conto consuntivo;
 - c) delibera gli indirizzi generali per l'esercizio delle funzioni amministrative della Regione nei limiti previsti dallo Statuto e dalla legge;
 - d) delibera le nomine e le designazioni espressamente attribuite dalla legge, favorendo le pari opportunità tra i generi;
 - e) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, la vigilanza sugli enti e le aziende dipendenti dalla Regione;
 - f) delibera l'impugnazione delle leggi statali e delle altre Regioni e i conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale;
 - g) delibera in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
 - h) esercita, nei casi e con le modalità previste dalla legge, il potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento degli atti obbligatori relativi all'esercizio di funzioni conferite dalla Regione nel rispetto del principio di leale collaborazione;
 - i) esprime al Governo i pareri di cui all'articolo 47 dello Statuto;
 - j) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto e dalla legge regionale e adotta ogni atto amministrativo non espressamente attribuito ad altri organi della Regione.

Art. 17 partecipazione alla formazione del diritto comunitario

1. Il Presidente della Regione promuove, nel quadro degli indirizzi stabiliti dal Consiglio regionale, la più ampia partecipazione della Regione alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi e di indirizzo comunitari.
2. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea di interesse regionale, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sui quali la Giunta regionale intende esprimersi, sono trasmessi al Consiglio regionale dal Presidente della Regione.

3. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 2 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.
4. Il Presidente della Regione informa tempestivamente il Consiglio regionale sulle proposte e sulle materie relative alla formazione del diritto comunitario che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica e del Consiglio dei ministri dell'Unione europea alle quali egli prenda parte.
5. Il Presidente della Regione riferisce annualmente al Consiglio regionale illustrando i temi di maggiore interesse regionale decisi o in discussione in ambito comunitario e informa sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.
6. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 2 e 3 e nei casi previsti dal comma 4, il Consiglio regionale può formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo alla Giunta.

Art. 18 attività internazionale della Regione

1. Nel rispetto della competenza statale in materia di politica estera e dei decreti legislativi di attuazione dello Statuto, il Presidente della Regione è responsabile dell'attività internazionale della Regione ed esercita le relative funzioni nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale.
2. Il Consiglio regionale approva un documento pluriennale di indirizzi in materia di cooperazione internazionale e attività internazionale della Regione.

TITOLO III SISTEMA ELETTORALE

Art. 19 composizione del Consiglio regionale

1. Il numero dei consiglieri regionali è stabilito dallo Statuto. Il Presidente della Regione e il candidato alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente fanno parte del Consiglio regionale.

Art. 20 elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale

1. Il Presidente della Regione e il Consiglio regionale sono eletti contestualmente a suffragio universale, diretto, libero, uguale e segreto.
2. È eletto Presidente della Regione il candidato Presidente che ha ottenuto nell'intera Regione il maggior numero di voti validi.
3. Il Presidente della Regione non può immediatamente candidarsi alla medesima carica dopo il secondo mandato consecutivo.
4. Ai fini del comma 3 non si computa come mandato quello che ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie o dalla rimozione.

Art. 21 circoscrizioni elettorali

1. Il territorio regionale è suddiviso, ai fini della elezione del Consiglio regionale, in cinque circoscrizioni elettorali, individuate nel modo seguente:
 - a) circoscrizioni elettorali di Gorizia, di Pordenone e di Trieste corrispondenti rispettivamente alle Province di Gorizia, di Pordenone e di Trieste;
 - b) circoscrizione elettorale di Udine, corrispondente alla Provincia di Udine, esclusi i comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo;
 - c) circoscrizione elettorale di Tolmezzo, corrispondente ai comuni compresi nella giurisdizione del Tribunale di Tolmezzo.
2. La circoscrizione per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.
3. In ciascuna circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidati alla carica di consigliere regionale.
4. Il decreto di convocazione dei comizi elettorali indica il numero di seggi assegnato a ciascuna circoscrizione, determinato in misura proporzionale alla popolazione residente nel territorio della circoscrizione elettorale, risultante dai dati ufficiali dell'ultimo censimento generale. A tal fine, si divide il numero degli abitanti della Regione per il numero dei seggi assegnati al Consiglio regionale, meno due, e si stabilisce quindi il numero di seggi assegnati alle singole circoscrizioni in proporzione alla popolazione di ciascuna circoscrizione elettorale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 22 candidature

1. Con la dichiarazione di presentazione delle liste circoscrizionali dei candidati alla carica di consigliere regionale viene presentata la candidatura alla carica di Presidente della Regione.
2. Ciascuna lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno e denominazione ed è

collegata ad un candidato alla carica di Presidente della Regione. A pena di esclusione, le liste circoscrizionali contraddistinte dai medesimi contrassegni e denominazioni sono collegate al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione e presentano lo stesso programma elettorale. Le liste devono essere presenti in almeno tre circoscrizioni elettorali.

3. Le liste contraddistinte dal medesimo contrassegno e denominazione nelle diverse circoscrizioni elettorali costituiscono un gruppo di liste.

4. Più gruppi di liste possono essere collegati al medesimo candidato alla carica di Presidente della Regione. In tal caso costituiscono una coalizione di gruppi di liste e devono presentare il medesimo programma elettorale con l'indicazione del candidato Presidente.

5. Ciascun candidato Presidente della Regione è contrassegnato da un proprio simbolo o dai simboli delle forze politiche della coalizione. I candidati alla carica di Presidente della Regione non possono presentarsi come candidati nelle liste circoscrizionali. Ciascun candidato deve dichiarare il collegamento con uno o più gruppi di liste. La dichiarazione è efficace solo se convergente con le dichiarazioni di collegamento dei gruppi di liste.

Art. 23 modalità di presentazione delle liste circoscrizionali

1. Ogni lista circoscrizionale deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati alla circoscrizione ai sensi dell'articolo 21, comma 4, né inferiore ad un terzo di tale numero.

2. Ogni lista circoscrizionale deve contenere, a pena di esclusione, non più del 60 per cento, arrotondato all'unità superiore, di candidati dello stesso genere; nelle liste i nomi dei candidati sono alternati per genere fino all'esaurimento del genere meno rappresentato.

3. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali con contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali con lo stesso contrassegno, pena la nullità della sua elezione.

4. I gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena possono contenere una dichiarazione di collegamento con un solo altro gruppo di liste presente in tutte le circoscrizioni, ai fini dell'eventuale attribuzione del seggio di cui all'articolo 28; le dichiarazioni di collegamento devono essere reciproche e il collegamento può intercorrere solo tra gruppi di liste che facciano parte della stessa coalizione.

5. Per le circoscrizioni elettorali di Gorizia, Pordenone, Trieste e Udine le liste dei candidati devono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo, le liste dei candidati devono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della circoscrizione.

6. Per i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica slovena la raccolta delle firme è sufficiente nel numero della metà di quello previsto per gli altri gruppi di liste e solo nelle circoscrizioni di Trieste, Gorizia e Udine, ove è maggiormente presente la minoranza slovena.

7. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un consigliere regionale ovvero da uno dei seguenti pubblici ufficiali: notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello e dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale e provinciale, presidente del consiglio comunale, del consiglio provinciale e del consiglio circoscrizionale, vicepresidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco del comune.

8. Per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o movimento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi ovvero da rappresentanti all'uopo incaricati dai rispettivi presidenti o segretari nazionali con atto autenticato nella firma dai pubblici ufficiali di cui al comma 7.

Art. 24 scheda elettorale

1. La votazione per l'elezione del Presidente della Regione e per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.

2. La scheda riporta il nome, il cognome e il contrassegno dei candidati alla carica di Presidente, nonché i contrassegni delle liste circoscrizionali affiancati dalla riga per esprimere il voto di preferenza.

3. L'ordine sulla scheda dei candidati alla carica di Presidente e delle liste circoscrizionali collegate al medesimo candidato è determinato mediante sorteggio.

Art. 25 modalità di espressione del voto

1. Ciascun elettore può esprimere un voto a favore di una lista e un voto a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, anche non collegato alla lista votata.

2. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a

favore del candidato alla carica di Presidente della Regione con la stessa collegato.

3. Nel caso in cui l'elettore esprima un voto solo a favore di un candidato alla carica di Presidente della Regione, il voto si intende attribuito solo al candidato Presidente.

4. Ciascun elettore può esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista votata.

5. Il voto di preferenza si esprime scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di un candidato alla carica di consigliere regionale compreso nella lista per la quale si intende votare.

Art. 26 attribuzione dei seggi ai gruppi di liste

1. È ripartito fra i gruppi di liste un numero di seggi pari al numero dei consiglieri regionali stabilito dallo Statuto meno due. I seggi sono ripartiti, dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, in base alla cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste.

2. La cifra elettorale regionale di un gruppo di liste è data dalla somma dei voti validi ottenuti dalle liste circoscrizionali del gruppo in tutte le circoscrizioni elettorali.

3. I gruppi di liste sono ammessi alla ripartizione dei seggi a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno il 4 per cento dei voti validi regionali o a condizione che abbiano ottenuto una cifra elettorale circoscrizionale pari ad almeno il 20 per cento dei voti validi circoscrizionali o, ancora, a condizione che la rispettiva cifra elettorale regionale sia pari ad almeno l'1,5 per cento dei voti validi regionali e che la sommatoria delle cifre elettorali regionali dei gruppi di liste appartenenti alla medesima coalizione sia pari almeno al 15 per cento dei voti validi regionali.

4. Per l'attribuzione dei seggi a ciascun gruppo di liste si divide la rispettiva cifra elettorale regionale successivamente per 1, 2, 3, 4 e seguenti sino alla concorrenza del numero dei seggi di cui al comma 1. I seggi sono attribuiti ai gruppi di liste cui corrispondono nell'ordine i più alti quozienti ottenuti da tali divisioni. In caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito al gruppo di liste che ha ottenuto la cifra elettorale più alta e, a parità anche di questa, mediante sorteggio.

5. Se l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 non consente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 27, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste avviene, rispettivamente, secondo le modalità dei commi 6 e 7.

6. Qualora la coalizione di gruppi di liste o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbia conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 1, a quella coalizione o a quel gruppo viene assegnata tale quota di seggi; in caso di coalizione di gruppi, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente con le modalità previste dal comma 4.

7. Qualora il gruppo o i gruppi di liste non collegati al candidato eletto Presidente della Regione non abbiano conseguito complessivamente la quota minima di seggi prevista dall'articolo 27, comma 2, a quel gruppo o a quei gruppi di liste viene assegnata tale quota di seggi; in caso di più gruppi di liste non collegati al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, per determinare il numero di seggi attribuito a ciascun gruppo si applicano le modalità previste dal comma 4. I restanti seggi sono assegnati alla coalizione di gruppi o al gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione e attribuiti ai singoli gruppi, in caso di coalizione, con le modalità previste dal comma 4.

Art. 27 premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

1. La coalizione di gruppi o il gruppo di liste collegati al candidato eletto Presidente della Regione ottengono almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, a condizione che il candidato eletto Presidente abbia ottenuto più del 45 per cento dei voti validi conseguiti da tutti i candidati alla carica di Presidente; ottengono il 55 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, nel caso in cui il candidato eletto Presidente abbia ottenuto un numero di voti inferiore. È incluso il seggio riservato al Presidente.

2. Gli altri gruppi di liste ammessi alla ripartizione dei seggi ottengono almeno il 40 per cento dei seggi del Consiglio, arrotondato all'unità più vicina, incluso il seggio riservato al candidato Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato eletto Presidente.

Art. 28 gruppi di liste presentati da partiti o gruppi espressivi della minoranza linguistica slovena

1. Qualora un gruppo di liste collegato con un altro gruppo ai sensi dell'articolo 23, comma 4, non abbia ottenuto almeno un seggio ai sensi dell'articolo 26, e purché abbia conseguito una cifra elettorale regionale non inferiore all'1 per cento dei voti validi regionali, l'attribuzione dei seggi ai gruppi di liste di cui all'articolo 26 viene ripetuta sommando le cifre elettorali regionali dei due gruppi di liste.

2. Uno dei seggi ottenuti dall'insieme dei gruppi di liste di cui al comma 1 è attribuito al gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena, mentre i restanti

seggi sono attribuiti al gruppo di liste collegato a quest'ultimo.

3. Il seggio così ottenuto dal gruppo di liste presentato dal partito o gruppo politico espressivo della minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista circoscrizionale che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale circoscrizionale espressa in termini percentuali rispetto al totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste della circoscrizione; conseguentemente per i gruppi di liste di cui al presente articolo non si applica l'articolo 29, commi da 1 a 5, e i seggi eventualmente attribuiti ai sensi del presente articolo sono detratti dai seggi circoscrizionali attribuiti con le modalità di cui all'articolo 29.

Art. 29 attribuzione dei seggi alle liste circoscrizionali

1. È ripartito tra le rispettive liste circoscrizionali un numero di seggi pari ai seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

2. Per ciascuna circoscrizione si divide la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista ammessa alla ripartizione dei seggi per il quoziente elettorale circoscrizionale, dato dal totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da tutte le liste ammesse alla ripartizione diviso per il numero di seggi assegnati alla circoscrizione più due; l'eventuale parte frazionaria del quoziente elettorale circoscrizionale non viene considerata. Si attribuisce ad ogni lista circoscrizionale il numero di seggi corrispondente alla parte intera del risultato di tale divisione. Nel caso in cui i seggi così attribuiti superino il numero totale di seggi attribuito a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26, i seggi eccedenti vengono detratti ai sensi del comma 4. I seggi circoscrizionali non attribuiti sono attribuiti ai sensi del comma 5.

3. I resti di ciascuna lista circoscrizionale, calcolati ai sensi del comma 2, sono moltiplicati per cento e divisi per il totale dei voti validi espressi, nella rispettiva circoscrizione, a favore delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Sono considerati resti anche i voti attribuiti alla lista che non abbia conseguito alcun risultato intero. Si ottiene così la cifra elettorale residuale percentuale di ciascuna lista circoscrizionale.

4. I seggi eccedenti, di cui al comma 2, terzo periodo, vengono detratti alle liste circoscrizionali a partire dalla cifra elettorale residuale percentuale inferiore, fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

5. Le cifre elettorali residuali percentuali di cui al comma 3 sono collocate in un'unica graduatoria regionale decrescente. I seggi residui vengono attribuiti alle liste circoscrizionali sulla base di tale graduatoria partendo dalla cifra percentuale più elevata, nei limiti dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione e fino al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26. Nel caso in cui non vengano ripartiti così tutti i seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste, i seggi residui sono ripartiti riutilizzando la stessa graduatoria tante volte quante risultano necessarie al raggiungimento del numero di seggi attribuiti a ciascun gruppo di liste ai sensi dell'articolo 26.

6. Per ciascuna lista sono proclamati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità si tiene conto dell'ordine di presentazione.

Art. 30 surroga

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di consigliere regionale che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il candidato Presidente eletto consigliere regionale ai sensi dell'articolo 19 che cessa dalla carica è surrogato da un candidato circoscrizionale appartenente al gruppo di liste, tra quelli collegati al medesimo candidato Presidente, con il quoziente più alto non utilizzato per l'attribuzione dei seggi di cui all'articolo 26.

3. Il candidato circoscrizionale da proclamare eletto consigliere regionale è il primo dei non eletti della lista circoscrizionale che ha, rispetto alle altre liste circoscrizionali del gruppo, la maggiore cifra elettorale residuale percentuale non utilizzata ai sensi dell'articolo 29, comma 5.

Art. 31 utilizzo delle nuove tecnologie

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 48 della Costituzione e al fine di favorire la partecipazione degli aventi diritto al voto e la trasparenza delle operazioni elettorali, la Regione Friuli Venezia Giulia favorisce il ricorso alle nuove tecnologie in ogni fase del procedimento elettorale, inclusa la votazione e lo scrutinio.

Art. 32 pari opportunità

1. La legge regionale promuove la pari opportunità di accesso alla carica di consigliere regionale a favore del genere sottorappresentato mediante forme di incentivazione o penalizzazione nel riparto delle risorse spettanti ai gruppi consiliari.

2. Per genere sottorappresentato, ai fini della presente legge, si intende quello dei due generi che, in Consiglio, è rappresentato da meno di un terzo dei componenti. Rileva, ai fini dell'applicazione del comma 1, la composizione del Consiglio nella legislatura in corso.

3. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di can-

didati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 21/2004 IN MATERIA DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

Art. 33 modifica all'articolo 2 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 21/2004, dopo la lettera h), è inserita la seguente: <<h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;>>.

Art. 34 modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21/2004 concernente la rimozione delle cause di ineleggibilità

1. All'articolo 3 della legge regionale 21/2004 il comma 1 è sostituito dal seguente: <<1. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.>>.

2. All'articolo 3 della legge regionale 21/2004, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: <<1 bis. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).

1 ter. In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.>>.

Art. 35 modifica all'articolo 4 della legge regionale 21/2004 concernente i casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale

1. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 21/2004, la lettera a) è sostituita dalla seguente: <<a) i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;>>.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 36 disposizione transitoria relativa all'articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 2, il computo delle legislature si effettua a decorrere da quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 37 disciplina del procedimento elettorale

1. Con legge regionale sarà disciplinato quanto non previsto dalla presente legge in materia di procedimento elettorale e organizzazione amministrativa degli uffici elettorali.

Art. 38 disposizione transitoria

1. Sino all'entrata in vigore della legge regionale recante la disciplina di cui all'articolo 37, si applica quanto previsto dall'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 18 giugno 2007

NOTE**Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 "Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia", come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 12

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Titolo, la legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Regione e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Regione e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Regione, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi regionali e la disciplina del referendum regionale abrogativo, propositivo e consultivo. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio regionale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Regione se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto dal Consiglio regionale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.

La legge regionale di cui al secondo comma non è comunicata al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 29. Su di essa il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione.

La legge regionale di cui al secondo comma è sottoposta a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti del Consiglio regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Se la legge è stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio regionale.

- La legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, reca: "Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto".

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 42 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 2/2001, è il seguente:

Art. 42

Il Presidente della Regione:

- a) rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l'attività, soprintende agli uffici e servizi regionali;
- b) promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- c) esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'articolo 47 dello Statuto è il seguente:

Art. 47

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazioni dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

Nota all'articolo 31

- Il testo dell'articolo 48 della Costituzione, come modificato dall'articolo 1 della legge costituzionale 1/2000, è il seguente:

Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.

Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Note all'articolo 33

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 21/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 2 casi di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale

1. Non sono eleggibili alla carica di consigliere regionale:

a) i capi di dipartimento e i segretari generali dei Ministeri, il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e i suoi vicedirettori, i direttori generali delle agenzie statali, i capi degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, nonché coloro che ricoprono incarichi di direzione di uffici di livello dirigenziale generale in amministrazioni dello Stato;

b) il Commissario del Governo nella regione;

c) i prefetti preposti agli uffici territoriali del Governo, i loro vice e i funzionari di pubblica sicurezza, che esercitano le loro funzioni nella regione;

d) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate, la circoscrizione del cui comando territoriale comprenda anche solo parte del territorio della Regione o sia in esso compresa;

e) gli ecclesiastici e i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci, nella circoscrizione elettorale nel cui ambito esercitano il loro ufficio;

f) i diplomatici, i consoli, i viceconsoli, eccettuati gli onorari, e in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni e consolati esteri;

g) i magistrati, compresi quelli onorari ed esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, e i componenti le commissioni tributarie, nelle circoscrizioni elettorali comprese, in tutto o in parte, negli ambiti territoriali di competenza degli uffici ai quali si sono trovati assegnati o presso i quali hanno esercitato le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h) i magistrati che abbiano esercitato le loro funzioni presso uffici della Corte dei Conti con sede nel territorio della Regione in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti il termine fissato per la presentazione delle candidature, anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale;

h bis) i presidenti di Province, i sindaci di Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti compresi nel territorio della Regione;

i) i dipendenti della Regione o di enti regionali;

l) i legali rappresentanti e i dirigenti delle strutture convenzionate con la Regione di cui agli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale);

m) i legali rappresentanti e i dirigenti delle società alle quali la Regione partecipa;

n) gli amministratori di enti regionali.

2. I magistrati e i componenti le commissioni tributarie non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovano in aspettativa.

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 21/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 3 rimozione delle cause di ineleggibilità

1. *Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, escluse quelle di cui alle lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g), h) e h bis), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico, collocamento in aspettativa non retribuita, almeno novanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata del Consiglio regionale.*

1 bis. *L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis).*

1 ter. *In caso di scioglimento del Consiglio regionale, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis), non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali nel Bollettino Ufficiale della Regione.*

2. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 1 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione dalle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

3. La cessazione dalle funzioni comporta l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.

4. L'aspettativa è concessa anche in deroga ai rispettivi ordinamenti per tutta la durata del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

5. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 21/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 4 casi di incompatibilità con la carica di consigliere regionale

1. Oltre a quanto disposto dagli articoli 104 e 135 della Costituzione e dall'articolo 15 dello Statuto, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge costituzionale 2/2001, non possono ricoprire la carica di consigliere regionale:

a) *i ministri, i viceministri ed i sottosegretari di Stato non parlamentari, gli assessori esterni di altre Regioni, i componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, i presidenti dei Consigli di Province, i presidenti dei Consigli di Comuni, i sindaci di Comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti e gli assessori di Province e di Comuni compresi nel territorio della Regione;*

b) il presidente e il vicepresidente di enti e istituti pubblici la cui nomina o designazione sia di competenza di organi della Regione o di Enti regionali;

c) coloro che ricoprono cariche o esercitano funzioni di amministratore, liquidatore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con contratto di carattere continuativo, in associazioni, enti, società o imprese:

1) che gestiscono servizi di qualunque genere per conto della Regione o di enti regionali;

2) che ricevono dalla Regione o da enti regionali in via continuativa una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 10 per cento del totale delle entrate dell'ente;

d) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in enti, istituti, agenzie o aziende soggetti alla vigilanza della Regione;

e) coloro che ricoprono le cariche o esercitano le funzioni di cui alla lettera c) in istituti bancari o in società che hanno come scopo prevalente l'esercizio di attività finanziarie, operanti in regione;

f) coloro che esercitano il patrocinio professionale o prestano assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, a imprese di carattere finanziario o economico in loro vertenze o rapporti di affari con la Regione o con enti regionali;

g) coloro che hanno lite pendente, in quanto parte attiva in un procedimento civile o amministrativo o in quanto parte in un procedimento conseguente o promosso a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato, con la Regione o enti regionali; la pendenza di una lite in materia tributaria o concernente la tutela di diritti fondamentali della persona non determina incompatibilità;

h) coloro che, per fatti compiuti allorché erano amministratori o impiegati della Regione, ovvero di ente regionale, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Regione o verso l'ente regionale e non hanno ancora estinto il debito;

i) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Regione ovvero verso un ente regionale, sono stati legalmente messi in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbiano ricevuto invano notificazione della cartella di pagamento da parte del concessionario della riscossione;

j) coloro che non hanno reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante la Regione o un ente regionale;

k) coloro che, nel corso del mandato, vengono a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista all'articolo 2.

2. Le ipotesi di cui al comma 1, lettere g) e j), non si applicano per fatti connessi con l'esercizio del mandato.

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, è il seguente:

Art. 5 modifiche allo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

- omissis -

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge prevista dall'articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come modificato dal comma 1 del presente articolo, il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale. Entro dieci giorni dalla proclamazione il Presidente eletto nomina gli assessori e può successivamente revocarli; attribuisce ad uno di essi le funzioni di Vicepresidente. Se il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Regione, presentata da almeno un quinto dei consiglieri e messa in discussione non prima di tre giorni dalla sua presentazione, entro tre mesi si procede a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione. Si procede parimenti a nuove elezioni del Consiglio e del Presidente della Regione in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte del Presidente. Fermo quanto disposto al comma 3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalla legge regionale prevista dal citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, al Consiglio regionale in carica continuano ad applicarsi le disposizioni statutarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

3. Qualora si debba procedere ai sensi del comma 2 e alla data di convocazione dei comizi elettorali per il rinnovo del Consiglio regionale non siano state approvate le conseguenti modificazioni alla legge elettorale regionale, ai sensi del citato articolo 12 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Regione si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni delle leggi della Repubblica che disciplinano l'elezione dei Consigli delle regioni a statuto ordinario. Le circoscrizioni elettorali previste da tali disposizioni sono rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il Comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste e i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone. Per i consiglieri che sono eletti con sistema maggioritario, la circoscrizione è formata dal territorio dell'intera Regione. Sono candidati alla Presidenza della Regione i capilista delle liste regionali. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato

capolista che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale. Il Presidente della Regione fa parte del Consiglio regionale. La disposizione di cui al quattordicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito dall'articolo 13 dello Statuto, come sostituito dal comma 1 del presente articolo. È eletto alla carica di consigliere il candidato capolista alla carica di Presidente della Regione che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. L'Ufficio centrale regionale riserva, a tale fine, l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il capolista della lista regionale, proclamato alla carica di consigliere, nell'ipotesi prevista al numero 3) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n.108, introdotto dal comma 2 dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43; o altrimenti il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle stesse liste, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Qualora tutti i seggi spettanti alle liste collegate siano stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale procede all'attribuzione di un seggio aggiuntivo, del quale si deve tenere conto per la determinazione della conseguente quota percentuale di seggi spettanti alle liste di maggioranza in seno al Consiglio regionale. A questa elezione continuano ad applicarsi, in via suppletiva ed in quanto compatibili con le disposizioni della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e successive modificazioni, e della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le disposizioni delle leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'elezione del Consiglio regionale, limitatamente alla disciplina dell'organizzazione amministrativa del procedimento elettorale e delle votazioni.

LAVORI PREPARATORI

Progetti di legge

n. 226

- d'iniziativa dei consiglieri Gottardo, Molinaro, Ciriani, Guerra, De Gioia, Asquini, Blasoni, Camber, Galasso, Marini, Pedicini, Valenti, Fasan, Salvador, Venier Romano, Ciani, Di Natale, Dressi, Ritossa, Follegot, Franz, Violino, presentato al Consiglio regionale in data 24 gennaio 2007 e assegnato alla V Commissione permanente in data 25 gennaio 2007;

n. 227

- d'iniziativa dei consiglieri Travanut, Degano, Kocijančič, Metz, Ferone, presentato al Consiglio regionale in data 26 gennaio 2007 e assegnato alla V Commissione permanente in data 26 gennaio 2007;

n. 228

- d'iniziativa del consigliere Špacapan, presentato al Consiglio regionale in data 29 gennaio 2007 e assegnato alla V Commissione il 29 gennaio 2007;

n. 229

- d'iniziativa della consigliera Battellino, presentato al Consiglio regionale in data 1° febbraio 2007 e assegnato alla V Commissione il 1° febbraio 2007;

n. 160

- d'iniziativa dei consiglieri Pedicini, Gottardo, Valenti, Galasso, Asquini, Blasoni, Camber, Marini, Venier Romano, presentato al Consiglio regionale il 4 ottobre 2005 e assegnato alla V Commissione il 6 ottobre 2005;

Stralcio

n. 183-01

- disposto dal Presidente del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 127, comma 2, del Regolamento interno e assegnato alla V Commissione il 16 maggio 2006;

- esaminati preliminarmente dalla V Commissione permanente, congiuntamente con le petizioni popolari n.ri 4, 22 e 29, nella seduta del 7 febbraio 2007 e abbinati ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Regolamento interno, con scelta del progetto di legge n. 226 quale testo base;

- testo base esaminato dalla V Commissione permanente nelle sedute del 15 e del 16 febbraio 2007 e in quest'ultima seduta approvato a maggioranza, con modifiche, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Travanut e, di minoranza, dei consiglieri Battellino, Ciriani, Guerra, Malattia, Molinaro e Pedicini;

- esaminati dal Consiglio regionale nel testo base proposto dalla Commissione nelle sedute antimeridiana e pomeridiana del 27 febbraio 2007, pomeridiana del 28 febbraio 2007, antimeridiana e pomeridiana del 1° marzo 2007;

- testo approvato dal Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, a maggioranza assoluta dei componenti, con modifiche, nella seduta pomeridiana del 1° marzo 2007;

- comunicazione dell'avvenuta approvazione data dal Presidente del Consiglio al Presidente della Regione con nota n. 6/2024-07 del 5 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29/2001;

- legge pubblicata nel 1° supplemento ordinario n. 9 del 14 marzo 2007 al BUR n. 11 del 14 marzo 2007, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, dello Statuto e dell'articolo 2 della legge regionale 29/2001;

- legge promulgata, decorsi tre mesi dalla prima pubblicazione, per mancata richiesta di referendum, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 29/2001;

- legge trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/5238-07 15 giugno 2007.

07_26_1_DPR_169_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007, n. 0169/Pres.

LR 1/2007, art. 7, comma 135 e comma 136. Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 7, comma 135, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 ("Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2007)"), il quale autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare progetti di sviluppo turistico che prevedano un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva mediante investimenti su nuove strutture anche nella forma dell'albergo diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilità turistica mirate alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano;

VISTO l'articolo 7, comma 136, della legge regionale 1/2007, in base al quale i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti sono individuati con regolamento, che prevede l'emanazione di bandi che possono essere mirati a singole tipologie ricettive ovvero a porzioni del territorio regionale anche in deroga ai requisiti prescritti dalla normativa regionale di settore tenuto conto delle peculiarità del territorio;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione centrale attività produttive;

RITENUTO di approvare il regolamento, al fine di dare attuazione alla legge citata;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche, in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto d'autonomia della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1238 del 25.5.2007;

DECRETA

E' approvato il "Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007 (Legge finanziaria 2007)", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_26_1_DPR_169_2_ALL1

Regolamento concernente requisiti e condizioni per usufruire dei finanziamenti per progetti di sviluppo turistico con aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007)

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

Art. 2 soggetti beneficiari

Art. 3 iniziative finanziabili

Art. 4 intensità di aiuto

Art. 5 modalità di presentazione delle domande

Art. 6 procedimento valutativo a bando

Art. 7 modalità di assegnazione dei finanziamenti

Art. 8 modalità di concessione dei finanziamenti

Art. 9 variazioni al progetto

Art. 10 rendicontazione della spesa

Art. 11 certificazione

Art. 12 vincolo di destinazione

CAPO II - REGIMI DI AIUTO

Art. 13 aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

Art. 14 riserva di attivazione di regimi di aiuti a finalità regionale

Art. 15 riserva di attivazione di regimi di aiuto per il settore agricolo e della pesca

CAPO III - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Art. 16 Programmazione comunitaria

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 rinvio

Art. 18 rinvio dinamico

Art. 19 entrata in vigore

CAPO I - FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina i requisiti e le condizioni per usufruire dei finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo turistico che prevedono un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, mediante investimenti su nuove strutture, anche nella forma dell'albergo diffuso, al fine di incentivare forme di fruibilità turistica mirate alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, con particolare riguardo alle zone lagunari di Grado e Marano, ai sensi dell'articolo 7, commi 135 e 136, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).

Art. 2 soggetti beneficiari

1. Sono beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 3 i seguenti soggetti:

a) enti pubblici;

b) soggetti privati, aventi qualunque forma giuridica e comprese, in particolare, le persone fisiche per le iniziative concernenti immobili di proprietà privata.

Art. 3 iniziative finanziabili

1. Sono finanziabili le iniziative facenti parte di progetti di sviluppo turistico, che prevedono un aumento qualitativo e quantitativo dell'offerta ricettiva, finalizzati alla valorizzazione dell'originalità ambientale e culturale dei territori della pianura, della collina e della costa, come evidenziati nella cartografia allegata al presente regolamento.

2. Le iniziative di cui al comma 1 comprendono, in particolare, le seguenti tipologie, finalizzate all'incremento, diversificazione e miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva turistica:

a) riconversione d'uso di immobili, di proprietà pubblica o privata;

b) recupero di immobili, di proprietà pubblica o privata, non utilizzati da tempo;

c) ristrutturazione, ampliamento e adeguamento di immobili, di proprietà pubblica o privata;

d) ammodernamento di immobili, di proprietà pubblica o privata;

e) nuova realizzazione di strutture turistiche funzionali alla attuazione del progetto di sviluppo turistico.

3. E', altresì, finanziabile la fase di avvio dei progetti di cui al comma 1, con particolare riguardo alla promozione, animazione e avviamento degli stessi nonché all'avvio di nuove iniziative imprenditoriali

4. Il bando di cui all'articolo 6 può prevedere ulteriori tipologie di iniziative finanziabili, in relazione alle fattispecie ammissibili ai sensi degli articoli 14, 15 e 16.

Art. 4 intensità di aiuto

1. I finanziamenti in favore di enti pubblici non possono eccedere il 79 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dell'intervento. In ogni caso gli enti pubblici devono garantire una partecipazione finanziaria in misura pari almeno al 21 per cento della spesa ammissibile relativa all'intervento realizzato.

2. I finanziamenti in favore di soggetti privati non possono eccedere il 50 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione dell'intervento.

Art. 5 modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 2 presentano domanda di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, alla Direzione centrale attività produttive, secondo le modalità e entro i termini previsti nel bando di cui all'articolo 6.

2. Il bando può prevedere la modalità di presentazione congiunta delle domande da parte di uno o più soggetti beneficiari.

Art. 6 procedimento valutativo a bando

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono concessi mediante procedimento valutativo a bando.
2. Il bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. Il bando può essere mirato a singole tipologie di strutture ricettive, di cui al Titolo IV della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), o a porzioni del territorio regionale.
4. Il bando può prevedere, in considerazione delle peculiarità del territorio, deroghe ai requisiti prescritti dalla legge regionale 2/2002, relativamente al numero minimo di posti letto, con riguardo alla tipologia dell'albergo diffuso, e alla dislocazione in un'unica area perimetrata nella tipologia del villaggio albergo. In ogni caso, non sono mai derogabili i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
5. Il bando può derogare alle disposizioni del presente regolamento, ai soli fini del rispetto della disciplina comunitaria prevista per il regime di aiuto attivato con il bando medesimo e, nei casi previsti dal capo III, ai fini del rispetto della normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.
6. Nel bando sono definiti, in particolare, i seguenti aspetti, nel rispetto della disciplina comunitaria prevista per il regime di aiuto attivato:
 - a) tipologia, contenuto e modalità di attuazione del progetto di sviluppo turistico;
 - b) soggetti partecipanti al progetto e eventuale soggetto capofila, in qualità di responsabile del progetto e con ruolo di coordinamento;
 - c) regime di aiuto applicabile;
 - d) localizzazione delle iniziative;
 - e) risorse finanziarie disponibili;
 - f) modalità e termini di presentazione delle domande e della documentazione allegata;
 - g) iniziative, spese ammissibili e intensità di aiuto;
 - h) criteri di priorità e relativi punteggi;
 - i) modalità dei finanziamenti;
 - l) avvio e conclusione delle iniziative;
 - m) obblighi dei soggetti beneficiari dei finanziamenti.
7. La selezione delle iniziative ammissibili è effettuata mediante valutazione comparata, nell'ambito di graduatorie, sulla base dei criteri di priorità previsti nel bando.
8. Qualora il bando sia mirato a progetti di sviluppo turistico nella forma dell'albergo diffuso, lo stesso può prevedere, anche ai fini della definizione dei criteri di priorità e relativi punteggi di cui al comma 5, lettera g), il rispetto di alcuni requisiti qualitativi previsti dall'Agenzia per lo sviluppo del turismo, denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", relativi alla realizzazione dei "Club di prodotto".

Art. 7 modalità di assegnazione dei finanziamenti

1. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammesse di cui all'articolo 6, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, è determinato anche il riparto dei fondi disponibili.
2. Entro trenta giorni dall'approvazione della graduatoria e del riparto dei fondi disponibili, è data comunicazione scritta ai soggetti beneficiari.
3. I finanziamenti sono assegnati fino all'esaurimento dei fondi, secondo l'ordine di graduatoria. Qualora si rendano disponibili, nel corso dell'esercizio finanziario, altri fondi, possono essere effettuati ulteriori riparti sulla base della graduatoria già approvata.
4. Nel caso di un soggetto pubblico capofila del progetto ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera b), nel bando può essere prevista, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni, la possibilità di disporre l'accreditamento di somme a funzionari delegati dell'amministrazione stessa per l'effettuazione di spese concernenti l'attuazione totale o parziale dei progetti di cui al presente regolamento.

Art. 8 modalità di concessione e di erogazione dei finanziamenti

1. Ai fini della concessione dei finanziamenti, gli enti pubblici e i soggetti privati presentano, rispettivamente, il progetto preliminare dell'opera e elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento, ai sensi dell'articolo 56 e dell'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), entro centoventi giorni dalla comunicazione di ammissione ai finanziamenti. Detto termine può essere prorogato su istanza motivata del soggetto richiedente.
2. I finanziamenti sono concessi, entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1, con decreto del direttore del Servizio competente.
3. Il decreto di concessione fissa i termini di ultimazione dell'iniziativa e di rendicontazione, nonché prevede l'obbligo di certificazione relativo al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'articolo 12. Detti termini possono essere prorogati su istanza motivata del soggetto richiedente.
4. Con il decreto di concessione è erogato in via definitiva e in unica soluzione l'intero importo dei finan-

ziamenti a favore di enti pubblici, subordinatamente alla presentazione della documentazione richiesta e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

5. A favore di soggetti privati, i finanziamenti sono erogati, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, secondo una delle seguenti modalità:

a) contestualmente all'atto di concessione, per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare totale e comunque non eccedente la somma di euro 155 mila; per la somma rimanente, a seguito della rendicontazione della spesa di cui all'articolo 10;

b) per l'intero importo, previa domanda del soggetto richiedente e subordinatamente alla prestazione di fidejussione bancaria o assicurativa per un importo equivalente alla parte di anticipazione eccedente la somma di euro 155 mila; la fidejussione è rilasciata ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 (Norme generali e di coordinamento in materia di garanzie) e prevede il pagamento, da parte del fideiussore, delle somme dovute entro trenta giorni dalla richiesta dell'organo concedente i finanziamenti.

6. In relazione ai vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita, nell'ipotesi di cui al comma 5, lettera b), il soggetto beneficiario, prima di richiedere la fidejussione, rappresenta detta intenzione al Servizio competente, che valuta le disponibilità finanziarie e i tempi di erogazione del finanziamento.

7. Per la fase di avvio dei progetti di cui all'articolo 3, comma 3, i finanziamenti sono concessi sulla base della documentazione allegata alla domanda e prevista nel bando e sono erogati, in via definitiva, a seguito dell'approvazione, da parte della Direzione centrale attività produttive, della rendicontazione della spesa di cui all'articolo 10. I medesimi finanziamenti possono essere erogati, in via anticipata, su richiesta del soggetto beneficiario, in misura non superiore al 50 per cento. L'erogazione avviene compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita.

8. Nel caso previsto dall'articolo 7, comma 4, l'accreditamento di somme al funzionario delegato viene disposto sulla base di quanto previsto dall'accordo di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modificazioni.

Art. 9 variazioni al progetto

1. Le variazioni ai contenuti e alle modalità di esecuzione delle iniziative ammesse a finanziamento, comprese le modifiche alle date di avvio e conclusione delle stesse iniziative, sono autorizzate dalla Direzione centrale attività produttive solo a seguito di richiesta scritta motivata. Le richieste di proroga dei termini sono inoltrate prima della scadenza dei termini previsti.

2. Le variazioni, intervenute durante lo svolgimento delle iniziative ammesse a finanziamento o successivamente fino all'esaurimento degli obblighi esistenti in capo ai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 12, e inerenti le caratteristiche soggettive del soggetto beneficiario, quali, in particolare, denominazione sociale, forma giuridica, trasformazioni, fusioni, scissioni e cessioni, sono comunicate alla Direzione centrale attività produttive entro trenta giorni dal loro verificarsi.

3. In difetto della comunicazione nei termini previsti, la Direzione centrale attività produttive revoca il finanziamento concesso, qualora l'iniziativa realizzata non mantenga l'originaria finalità e funzionalità.

Art. 10 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione della spesa, i soggetti beneficiari presentano, entro il termine stabilito con il decreto di concessione dei finanziamenti o eventualmente prorogato, la seguente documentazione:

a) nel caso di soggetti di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso):

1) dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'iniziativa, per la quale il contributo è stato erogato, è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

2) certificato di collaudo o di regolare esecuzione o di fornitura regolarmente approvato;

b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000:

1) prospetto riassuntivo della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento;

2) certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori e attestante la conformità dei lavori eseguiti al progetto dell'opera finanziata;

3) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali.

2. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro i termini previsti comporta la revoca dei contributi.

3. In caso di finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, ai fini della rendicontazione della spesa, la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), punto 1, è sostituita da mandati di pagamento regolarmente quietanzati e relative documentazioni giustificative delle spese sostenute, annullate in originale.

Art. 11 certificazione

1. In caso di finanziamenti erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, le imprese beneficiarie possono avvalersi dell'attività di certificazione prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.
2. L'Amministrazione regionale ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali e di effettuare gli opportuni controlli.

Art. 12 vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000, il soggetto beneficiario dei finanziamenti ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni immobili per la durata di cinque anni decorrente dalla data di ultimazione dell'iniziativa. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di finanziamento.
2. In caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, o di altre vicende concernenti l'impresa, quali, in particolare, trasformazioni, fusioni o scissioni, verificatisi prima della scadenza del vincolo di destinazione, i finanziamenti sono confermati, purchè il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.
3. Allo scopo di assicurare il rispetto del vincolo di destinazione di cui al comma 1, i soggetti beneficiari trasmettono alla Direzione centrale attività produttive, entro il 28 febbraio di ogni anno, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante il rispetto del vincolo medesimo.
4. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 3, la Direzione centrale attività produttive procede a ispezioni e controlli.
5. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 comporta la revoca dei finanziamenti, con restituzione delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

CAPO II - REGIMI DI AIUTO

Art. 13 aiuti "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 14 e 15, i finanziamenti in favore dei soggetti privati sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto elencati nell'allegato A, facente parte integrante del presente regolamento.
3. L'Allegato A è aggiornato per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare l'importo di 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non può superare i 100 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
5. Ai fini del riscontro del rispetto della regola "de minimis", alla domanda di contributo è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), resa dal legale rappresentante dell'impresa attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante. La medesima dichiarazione è, altresì, presentata alla Direzione centrale attività produttive, su richiesta della stessa e prima dell'adozione del decreto di concessione di cui all'articolo 8.
6. Gli aiuti "de minimis" non sono cumulabili con altre forme di aiuto o contributo pubblico, relativamente agli stessi costi ammissibili, derivanti da altre disposizioni normative regionali, statali e comunitarie, se il cumulo dà luogo a una intensità di aiuto superiore ai massimali previsti dall'articolo 2, paragrafo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

Art. 14 riserva di attivazione di regimi di aiuto a finalità regionale

1. A seguito dell'approvazione della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013, con regolamento regionale e nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria per

gli aiuti di Stato, possono essere attivati regimi di aiuto a finalità regionale per gli investimenti iniziali e per le piccole imprese di nuova costituzione, ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 della Commissione del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per investimenti a finalità regionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L 302/29 del 1 novembre 2006 e ai sensi degli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 54 del 4 marzo 2006.

Art. 15 riserva di attivazione di regimi di aiuto per il settore agricolo e della pesca

1. I bandi di cui all'articolo 6 possono prevedere l'attivazione di regimi di aiuto a favore delle imprese operanti nei settori di attività esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 di cui all'allegato A, tra i quali i settori della produzione primaria dei prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura.
2. I bandi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto della normativa comunitaria per gli aiuti di Stato applicabile ai settori indicati al medesimo comma 1.

CAPO III - PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

Art. 16 programmazione comunitaria

1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione anche in caso di emanazione di bandi per regimi di aiuto a favore del turismo sostenibile nel quadro della programmazione dei fondi strutturali comunitari con l'osservanza delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria relativa al Fondo europeo di sviluppo regionale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000, nonché della legge regionale 14/2002.

Art. 18 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia.

07_26_1_DPR_169_3_ALL2

Allegato A (Riferito all'art. 13, c. 2)

Settori e tipologie di aiuto esclusi dagli aiuti <<de minimis>> ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) 1998/2006

REGIME DI AIUTO DE MINIMIS

SETTORI DI ATTIVITÀ E TIPOLOGIE DI AIUTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettua-

no trasporto di merci su strada per conto terzi;

e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;


c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

07_26_1_DPR_169_4_ALL3



Legenda

- collina
- costa
- pianura



Elaborazione grafica a cura del Servizio sistema informativo e territoriale
 Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_26_1_DPR_174_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 0174/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), ed in particolare l'articolo 5, che prevede la concessione di contributi per promuovere e sostenere la realizzazione di iniziative progettuali volte a tutelare e valorizzare il patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti del primo conflitto mondiale;

RITENUTO di disciplinare più dettagliatamente l'attuazione dei suindicati interventi contributivi, definendo in via regolamentare le modalità procedurali ed i criteri di priorità da applicare per la valutazione delle relative domande, sulla base dell'esperienza operativa sinora maturata e tenuto conto delle attuali caratteristiche ed esigenze di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale di cui trattasi;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), ed in particolare l'articolo 30;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1314 del 1° giugno 2007;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000 n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_26_1_DPR_174_2_ALL1

Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità e ambito di applicazione

Art. 2 oggetto e beneficiari degli interventi

CAPO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Art. 3 termine per la presentazione delle domande

Art. 4 modalità di presentazione delle domande

Art. 5 durata del procedimento

CAPO III - ISTRUTTORIA

Art. 6 fasi dell'istruttoria

Art. 7 verifica dei requisiti di ammissibilità

Art. 8 spesa ammissibile

Art. 9 entità del contributo

Art. 10 criteri per la determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande

Art. 11 parere obbligatorio

Art. 12 assegnazione ed accettazione del contributo

CAPO IV - EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 13 erogazione

Art. 14 rendicontazione della spesa

Art. 15 controlli, revoca e restituzione degli importi erogati

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 modifiche della modulistica

Art. 17 norma di rinvio

Art. 18 disposizioni transitorie

Art. 19 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 (Norme per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), di seguito chiamata legge, al fine di promuovere e sostenere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale attinente ai fatti della prima guerra mondiale.

Art. 2 oggetto e beneficiari degli interventi

1. I contributi di cui all'articolo 1 sono destinati al finanziamento delle iniziative progettuali aventi ad oggetto:

- a) la conservazione, la manutenzione e il restauro di beni immobili quali trincee, camminamenti, grotte fortificate, fortificazioni;
- b) l'acquisizione e/o la sistemazione di beni immobili da destinare ad uso museale;
- c) la ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione e restauro di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi relativi al primo conflitto mondiale, nonché la valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi, da realizzare anche in collaborazione con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel primo conflitto mondiale;
- d) la realizzazione e manutenzione di strutture di servizio quali sentieri, percorsi, punti d'informazione e accesso, nonché attrezzature complementari, destinate alla fruizione turistica, anche transfrontaliera, dei luoghi teatro delle battaglie che hanno interessato il territorio regionale;
- e) la definizione, l'allestimento, l'organizzazione e la pubblicizzazione di organici percorsi didattici concernenti testimonianze significative del primo conflitto mondiale;
- f) la gestione dei beni e delle strutture di cui alle lettere a), b), d) ed e), al fine di garantirne la fruizione secondo le finalità della legge.

2. Ai contributi di cui al comma 1 possono accedere i seguenti soggetti:

- a) per le iniziative di cui alla lettera a), i proprietari o possessori, pubblici o privati, dei beni immobili considerati, ovvero gli Enti locali o le associazioni aventi titolo a gestire i beni medesimi;
- b) per le iniziative di cui alla lettera b), i soli enti pubblici;
- c) per le iniziative di cui alla lettera c), gli Enti locali e ad altre istituzioni ed enti pubblici;
- d) per le iniziative di cui alle lettere d) ed e), gli Enti locali, anche in concorso con soggetti pubblici o privati interessati;
- e) per le iniziative di cui alla lettera f), gli enti pubblici e privati gestori delle strutture e dei beni considerati.

3. Ai contributi per le iniziative previste dal comma 1, eccettuate quelle di cui alla lettera b), possono accedere anche le associazioni senza fine di lucro e regolarmente costituite che operano per finalità coerenti con quelle della legge e dispongono di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata alla realizzazione dei progetti proposti.

CAPO II - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Art. 3 termine per la presentazione delle domande

1. Le domande tese ad ottenere i contributi di cui al presente regolamento sono presentate prima dell'inizio della realizzazione dell'iniziativa proposta e devono pervenire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace - Servizio conservazione patrimonio

culturale e gestione Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, di seguito denominato Servizio, entro il termine del 31 gennaio dell'anno cui esse si riferiscono, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, commi 2 e 3 della legge regionale 7/2000.

2. Le domande che pervengono oltre il termine di cui al comma 1 non sono prese in considerazione e vengono archiviate. Dell'archiviazione viene data comunicazione all'interessato.

Art. 4 modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono redatte in conformità al modello di cui agli Allegati da A a F e sono corredate dalla seguente documentazione, specificata nei modelli medesimi:

- a) relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del progetto;
- b) descrizione dello stato dei beni o dei luoghi oggetto di intervento;
- c) documentazione relativa alla natura e all'entità degli interventi programmati, con un piano finanziario recante l'articolazione delle singole voci di spesa, nonché, nel caso delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), una perizia di stima del valore dell'immobile da acquistare;
- d) dichiarazione attestante l'esistenza e l'entità dei contributi eventualmente concessi dallo Stato o da altri enti pubblici, o erogati da privati per la stessa iniziativa, nonché l'esistenza di eventuali iniziative pregresse sulla struttura o il bene cui si riferisce la domanda, già realizzate con il sostegno regionale;

2. Il Servizio può chiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro il termine stabilito nella richiesta, che comunque non può essere inferiore a 15 giorni, il procedimento si conclude negativamente.

Art. 5 durata del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro il termine di 240 giorni.

CAPO III - ISTRUTTORIA

Art. 6 fasi dell'istruttoria

1. L'istruttoria delle domande si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità;
- b) determinazione, per ciascuna delle domande accolte, della spesa ammissibile a contributo;
- c) fissazione della misura massima del contributo assegnabile a ciascuna iniziativa;
- d) determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande in applicazione dei criteri di cui all'articolo 10.

Art. 7 verifica dei requisiti di ammissibilità

1. La verifica dei requisiti di natura soggettiva ed oggettiva risultanti dalle domande accerta la sussistenza delle condizioni per l'ammissione delle domande alle fasi successive dell'istruttoria.

2. La verifica dei requisiti soggettivi accerta che la formale qualificazione giuridica del soggetto proponente rientri nelle categorie di soggetti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3.

3. La verifica dei requisiti oggettivi accerta:

- a) sul piano formale, la presenza di elementi di documentazione adeguati a consentire la valutazione del piano finanziario e delle condizioni di fattibilità tecnica ed organizzativa dell'iniziativa proposta;
- b) nel merito, la corrispondenza degli obiettivi specifici e degli elementi progettuali dell'iniziativa medesima rispetto alle finalità della legge, avuto riguardo, in particolare: alla qualità tecnica ed alle modalità di realizzazione delle attività previste; alle caratteristiche materiali, alla natura giuridica ed all'uso attuale e previsto delle strutture o dei beni considerati; al grado di necessità e di urgenza degli interventi conservativi, di manutenzione e di restauro.

4. Alla verifica di cui al comma 3, lettera b), con riferimento agli elementi progettuali concernenti interventi conservativi, di manutenzione e di restauro, provvede il Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali, avvalendosi delle risorse dell'Unità organizzativa per la catalogazione.

Art. 8 spesa ammissibile

1. Per ciascuna delle iniziative riconosciute in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di cui all'articolo 7 si procede all'individuazione delle voci di spesa ammissibili a contributo e alla determinazione dei relativi importi, sulla base della verifica di coerenza e congruità delle previsioni recate dalla documentazione illustrativa e dal piano finanziario dell'iniziativa e tenendo conto delle contestuali ulteriori previsioni di copertura finanziaria, indicate dal soggetto proponente.

2. Sono ammissibili a contributo le spese direttamente inerenti alla realizzazione dell'iniziativa progettuale proposta, ivi comprese, per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d), le tecniche generali e di collaudo, entro i limiti previsti dagli articoli 56, comma 2 e 59, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

3. In presenza di un elevato numero di domande, si procede di norma alla loro ripartizione in fasce per dimensioni finanziarie delle iniziative proposte, all'interno dei singoli gruppi omogenei corrispondenti alla tipologia di iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, ed alla corrispondente adozione di una scala di parametri di riferimento quantitativo per l'individuazione dei limiti minimi e massimi di spesa ammissibile per ciascuna fascia.

Art. 9 entità del contributo

1. L'entità del contributo da assegnare a ciascuna iniziativa proposta è fissata, con riferimento all'importo delle spese riconosciute ammissibili, come determinato ai sensi dell'articolo 8, al netto della parte eventualmente coperta da altre fonti di finanziamento, entro i seguenti limiti massimi:

- a) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), 50 per cento;
- b) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e d), 90 per cento;
- c) per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), 60 per cento.

Art. 10 criteri per la determinazione dell'ordine di priorità nel soddisfacimento delle domande

1. La determinazione dei contributi da assegnare è effettuata tenendo conto dell'obiettivo di assicurare il soddisfacimento del più alto numero di domande compatibile con lo stanziamento a disposizione. In caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto all'ammontare complessivo del fabbisogno accertato per soddisfare le domande ammissibili a contributo, si provvede ad individuare tra le domande medesime, suddivise per gruppi omogenei, corrispondenti alla tipologia di iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, quelle che risultano maggiormente rilevanti agli effetti del pieno conseguimento delle finalità dalla legge. A questo scopo sono accertati e valutati come criteri di priorità:

- a) la maggiore efficacia dell'intervento regionale, derivante dalla coerenza e complementarietà dello stesso rispetto alle azioni di conservazione e valorizzazione programmate da altri soggetti;
- b) il carattere di continuità dell'intervento regionale, in funzione del completamento di iniziative progettuali già avviate e finanziate in esercizi precedenti;
- c) il miglioramento delle condizioni di fruibilità e godimento pubblico dei beni immobili e mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c), conseguibile con la realizzazione dell'iniziativa;
- d) il carattere organico dell'iniziativa di conservazione, restauro e valorizzazione, anche in rapporto alla rilevanza culturale, alla natura e allo stato di conservazione dei beni immobili e mobili di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e c) e al loro contesto storico e ambientale, con particolare riguardo alle iniziative afferenti a una pluralità di beni compresi in un unico sito ovvero in un complesso di strutture e testimonianze culturali unitario e alle iniziative costituenti un'autonoma articolazione di un'iniziativa progettuale pluriennale;
- e) l'ubicazione del bene all'interno del perimetro di uno dei parchi o riserve istituiti ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);
- f) nel caso di iniziativa proposta da un'associazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, la particolare specializzazione e l'esperienza acquisita dalla medesima nel settore;
- g) nel caso delle iniziative di animazione culturale e didattiche, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d) la qualità dei contenuti e dell'allestimento, il particolare significato educativo, la previsione di qualificati apporti di studio e indagine storico-scientifica, la rilevanza della visibilità e dell'ambito di attrazione previsti, il coinvolgimento di una pluralità di enti, pubblici o privati, la rilevanza dell'impatto sul mondo della scuola.

Art. 11 parere obbligatorio

1. A conclusione dell'istruttoria, il Servizio predispone un'ipotesi di riparto delle risorse disponibili, che viene sottoposta all'esame della Conferenza di servizi di cui agli articoli 2 e 3 della legge, la quale esprime parere sull'applicazione dei criteri di cui all'articolo 10.

Art. 12 assegnazione ed accettazione del contributo

1. Acquisito il parere di cui all'articolo 11 e adottato il piano di riparto, l'esito dell'istruttoria è comunicato all'interessato, al quale è contestualmente richiesta, con la fissazione di un termine perentorio per la risposta, una dichiarazione di accettazione del contributo assegnato, corredata del programma temporale degli interventi di cui è prevista la realizzazione a fronte del contributo stesso.

2. Per le iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), che comportano interventi conservativi, di manutenzione e di restauro su beni oggetto di tutela ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 7 marzo 2001, n. 78 (Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale), con la comunicazione di cui al comma 1 al destinatario è altresì richiesto di produrre al Servizio, in caso di accettazione, l'autorizzazione emessa dalla competente Soprintendenza.

3. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, la comuni-

cazione di cui al comma 1 invita il destinatario, in caso di accettazione, a produrre direttamente alla Direzione provinciale lavori pubblici competente per territorio, entro un termine stabilito, la documentazione necessaria a tale Direzione per provvedere alla determinazione della spesa ammissibile, in applicazione della legge regionale 14/2002, unitamente all'autorizzazione della competente Soprintendenza, di cui al comma 2.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per la concessione del contributo e ha l'effetto di impegnare l'assegnatario alla copertura della quota di spesa ammissibile eccedente.

CAPO IV - EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 13 erogazione

1. Con il decreto di concessione può essere erogato, a fronte di espressa richiesta del beneficiario, un importo pari al 40% del contributo concesso.

2. L'importo rimanente viene erogato a seguito della presentazione del rendiconto ai sensi dell'articolo 14.

3. Nel caso di interventi soggetti alla normativa regionale vigente in materia di lavori pubblici, all'erogazione del contributo si provvede in conformità alla legge regionale 14/2002.

Art. 14 rendicontazione della spesa

1. Ai fini della rendicontazione il beneficiario presenta, entro il termine fissato dal decreto di concessione, eventualmente prorogato su richiesta motivata, la documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 7/2000, nonché l'ulteriore documentazione eventualmente prescritta con il decreto medesimo.

2. Sono ammesse a rendiconto solamente le spese effettuate dopo la presentazione della domanda.

3. Nel caso di interventi conservativi, di manutenzione e di restauro su beni culturali sottoposti a tutela ai sensi della legge 78/2001, la documentazione di cui al comma 1 è integrata dal visto di conformità all'autorizzazione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, emesso dalla competente Soprintendenza a conclusione dei lavori.

4. In sede di rendicontazione sono inoltre indicati tutti gli altri contributi pubblici eventualmente ottenuti per la stessa iniziativa, oggetto di contributo regionale.

5. Nel caso di iniziative che hanno comportato la realizzazione di pubblicazioni, il beneficiario è tenuto a menzionare nelle pubblicazioni medesime che esse sono state sostenute con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e ad allegarne due copie alla documentazione di cui al comma 1.

Art. 15 controlli, revoca e restituzione degli importi erogati

1. Sono sottoposti a verifica ispettiva, con specifico riferimento al riscontro analitico della documentazione attestante l'impiego dei contributi erogati, tutti i soggetti beneficiari di contributi di importo annuo superiore al 25% dell'ammontare dello stanziamento annuale. Nelle medesime forme, possono essere inoltre sottoposti a verifica ispettiva a campione i beneficiari di contributi di importo pari o inferiore.

2. La mancata rendicontazione nel termine e secondo le modalità di cui all'articolo 14 comporta la revoca del contributo e la restituzione delle somme eventualmente erogate, come previsto dagli articoli 49, 50 e 51 della legge regionale 7/2000.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 16 modifiche della modulistica

1. Eventuali modifiche ed integrazioni dei modelli di cui agli Allegati da A a F del presente regolamento, previsti per la redazione delle domande di contributo dall'articolo 4, comma 1, sono disposte con decreto del Direttore centrale dell'istruzione, cultura, sport e pace, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 17 norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme della legge regionale 7/2000.

Art. 18 disposizioni transitorie

1. In via di prima applicazione, sono fatte salve le domande presentate entro il 31 gennaio 2007, ancorché non redatte in conformità ai modelli previsti dall'articolo 4, comma 1, purché integrate, ove necessario, dalla documentazione indicata all'articolo medesimo entro il termine di venti giorni dalla richiesta del Servizio.

Art. 19 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

07_26_1_DPR_174_3_ALL2

spazio per il protocollo

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIAAllegato A
riferito all'art. 4 del RegolamentoMarca da bollo
(se dovuto)

modGMA/2007

legge regionale 14/2000
«Recupero e valorizzazione del
patrimonio storico-culturale e dei
siti legati alla I guerra mondiale»

Domanda di contributo per progetti di
CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO
DI BENI IMMOBILI, QUALI TRINCEE,
CAMMINAMENTI, GROTTI FORTIFICATE,
FORTIFICAZIONI
articolo 5, comma 1, lettera A)

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
 Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione
 Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni
 culturali
 via del Lavatoio, 1
 34132 Trieste

Quadro A		Richiedente	
Natura giuridica <i>(barrare una casella)</i>	<input type="checkbox"/> Ente locale	<input type="checkbox"/> Associazione riconosciuta	<input type="checkbox"/> Impresa
	<input type="checkbox"/> altro Ente di diritto pubblico	<input type="checkbox"/> Associazione non riconosciuta	<input type="checkbox"/> Persona fisica
	<input type="checkbox"/> Ente ecclesiastico	<input type="checkbox"/> ONLUS	
Denominazione (o nome e cognome per le persone fisiche)			
Codice fiscale	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Luogo e data di nascita (solo per le persone fisiche)			
Sede legale (o residenza per le persone fisiche)			
Comune:		Prov.	CAP
Via		Frazione	
Telefono	Fax	E-mail	
Eventuale referente per eventuali necessità della pratica <i>(facoltativo)</i> :			
Nome e cognome			
Comune		Prov.	CAP
Via		Frazione	
Telefono	Fax	E-mail	
nella persona del legale rappresentante (solo per le persone giuridiche o associazioni):			
nome e cognome		qualifica	
luogo e data di nascita			

chiede la concessione del contributo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 luglio 2000, n. 7 per il progetto specificato nel Quadro C.

A tali fini, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni, dichiara che:

Quadro B	Notizie
Con riferimento ai beni descritti nel Quadro C il Richiedente agisce quale <i>(barrare una casella)</i> :	
<input type="checkbox"/> proprietario <input type="checkbox"/> possessore <input type="checkbox"/> <i>(solo per gli Enti locali e le associazioni)</i> gestore in base a ¹	
<i>(solo per le Associazioni - LA DICHIARAZIONE È OBBLIGATORIA)</i> <input type="checkbox"/> l'Associazione richiedente opera senza fini di lucro, dispone di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento degli interventi proposti ed è stata costituita:	
<input type="checkbox"/> con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data del notaio n. di repertorio <input type="checkbox"/> con scrittura privata di data registrata all'Agenzia delle Entrate di il	
<input type="checkbox"/> il Richiedente non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 <i>(barrare la casella in caso affermativo)</i>	
<input type="checkbox"/> l'IVA pagata dal Richiedente costituisce un onere non rimborsabile <i>(barrare la casella in caso affermativo)</i>	

luogo e data

firma²

¹ specificare il titolo in base al quale è stata concessa/assunta la gestione

² se presentata da soggetto diverso dall'Ente pubblico la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità (art. 38 d.p.r. 444/2000)

Quadro C Descrizione del progetto**1. Descrizione sintetica dello stato dell'immobile****ATTENZIONE:** ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

a) dati catastali o tavolari:

b) tipologia:

c) datazione:

d) dati salienti per l'identificazione:

e) descrizione dell'uso attuale e dell'uso previsto:

f) stato attuale del bene (stato di conservazione e danni riscontrati; opere precedenti)

g) il bene è catalogato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali alla scheda n.
(barrare in caso affermativo)**2. Descrizione sintetica dei lavori da eseguire****ATTENZIONE:** ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA**3. Riepilogo finanziario e durata presunta dei lavori:****ATTENZIONE:** ALLEGARE IN OGNI CASO IL PIANO FINANZIARIO

a) Importo dei lavori	_____ Euro	Totale entrate previste _____-Euro
b) IVA (aliquota del%)	_____ Euro	
Totale spese previste	_____ Euro	Durata presunta dei lavori mesi _____

4. Altri contributi; iniziative pregresse:a. (barrare in caso affermativo) L'intervento usufruisce di altri contributi¹:b. (barrare in caso affermativo) Eventuali iniziative pregresse sul bene, già realizzate con il sostegno regionale:**RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI**² ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento

1. Relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del progetto e sulla natura e entità degli interventi;
2. Relazione illustrativa dello stato degli immobili oggetto dell'intervento
3. Piano finanziario dell'iniziativa prevista, con l'articolazione delle singole voci di spesa/entrata.

riservato all'Ufficio

.....
(firma)¹ specificare il soggetto pubblico o privato, la natura e l'entità dei contributi concessi² in mancanza di uno o più dei documenti specificati la domanda non può essere accolta

07_26_1_DPR_174_4_ALL3

spazio per il protocollo

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

legge regionale 14/2000
«Recupero e valorizzazione del
patrimonio storico-culturale e dei
siti legati alla I guerra mondiale»

Allegato B
 riferito all'art. 4 del Regolamento

Marca da bollo
 (se dovuto)

modGMB/2007

Domanda di contributo per progetti di
ACQUISIZIONE E/O SISTEMAZIONE,
DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, DI BENI
IMMOBILI DA DESTINARE AD USO
MUSEALE
 articolo 5, comma 1, lettera B)

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
 Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro
 regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali
 via del Lavatoio, 1
 34132 Trieste

Quadro A		
Richiedente (esclusivamente Ente pubblico)		
Denominazione		
Codice fiscale <input type="text"/>		
Sede legale		
Comune:	Prov.	CAP
Via	Frazione	
Telefono	Fax	E-mail
Eventuale referente per eventuali necessità della pratica (<i>facoltativo</i>):		
Nome e cognome		
Comune	Prov.	CAP
Via	Frazione	
Telefono	Fax	E-mail
nella persona del legale rappresentante		
nome e cognome		
luogo e data di nascita		
qualifica		

chiede la concessione del contributo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 luglio 2000, n. 7 per il progetto specificato nei _____¹ Quadri C.

A tali fini dichiara che:

Quadro B	Notizie
<input type="checkbox"/>	il Richiedente non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 (<i>barrare la casella in caso affermativo</i>)
<input type="checkbox"/>	l'IVA pagata dal Richiedente costituisce un onere non rimborsabile (<i>barrare la casella in caso affermativo</i>)

luogo e data

firma

¹ specificare il numero dei Quadri C compilati

Quadro C N. <input type="checkbox"/> di totali <input type="checkbox"/> ¹	
Descrizione del progetto	
1. Tipo di intervento (<i>barrare una casella</i>) <input type="checkbox"/> acquisto <input type="checkbox"/> sistemazione	
2. Descrizione sintetica dello stato dell'immobile ATTENZIONE: ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE	
<i>ILLUSTRATIVA</i>	
a) ubicazione	
b) dati catastali o tavolari:	
c) superficie utile	
d) proprietario attuale:	
e) datazione:	
f) descrizione dell'uso attuale e dell'uso previsto:	
g) stato attuale del bene (stato di conservazione e danni riscontrati; opere precedenti)	
h) <input type="checkbox"/> il bene è sottoposto a vincolo ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio (<i>barrare in caso affermativo</i>))	
i) <input type="checkbox"/> il bene è catalogato dal Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali alla scheda n. (<i>barrare in caso affermativo</i>)	
3. Descrizione sintetica dei lavori da eseguire (<i>per interventi di sistemazione</i>) ATTENZIONE: ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA	
4. Riepilogo finanziario e durata presunta dell'intervento ATTENZIONE: ALLEGARE IN OGNI CASO IL PIANO FINANZIARIO	
a) Importo dei lavori/prezzo _____ Euro	Totale entrate previste _____ -Euro
b) IVA (aliquota del%) _____ Euro	Durata presunta mesi _____
Totale spese previste _____ Euro	
5. Altri contributi; iniziative pregresse:	
a. <input type="checkbox"/> (<i>barrare in caso affermativo</i>) L'intervento usufruisce di altri contributi ² :	
b. <input type="checkbox"/> (<i>barrare in caso affermativo</i>) Eventuali iniziative pregresse sul bene, già realizzate con il sostegno regionale:	
RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI ³ ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento	
1. <input type="checkbox"/> Relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del progetto e sulla natura e entità degli interventi;	
2. <input type="checkbox"/> Relazione illustrativa dello stato dei beni oggetto dell'intervento	
3. <input type="checkbox"/> Piano finanziario dell'iniziativa prevista, con l'articolazione delle singole voci di spesa/entrata.	
riservato all'Ufficio (firma)

¹ compilare un Quadro C per ciascun tipo di intervento specificato al punto 1 (acquisto/sistemazione)

² specificare il soggetto pubblico o privato, la natura e l'entità dei contributi concessi

³ in mancanza di uno o più dei documenti specificati la domanda non può essere accolta

07_26_1_DPR_174_5_ALL4

spazio per il protocollo

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIAAllegato C
riferito all'art. 4 del RegolamentoMarca da bollo
(se dovuto)

modGMC/2007

legge regionale 14/2000
«Recupero e valorizzazione del
patrimonio storico-culturale e dei
siti legati alla I guerra mondiale»**Domanda di contributo per progetti di**
RICERCA, ACQUISIZIONE, CATALOGAZIONE,
CONSERVAZIONE E RESTAURO DI REPERTI, OGGETTI,
DOCUMENTI, PUBBLICAZIONI, DIARI E ARCHIVI
RELATIVI AL PRIMO CONFLITTO MONDIALE,
ovvero
DI VALORIZZAZIONE DEGLI STESSI ATTRAVERSO
ATTIVITÀ EDITORIALI, ESPOSITIVE, MOSTRE,
SEMINARI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRI
STRUMENTI DIDATTICO-DIVULGATIVI
articolo 5, comma 1, lettera C)Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione
Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni
culturali
via del Lavatoio, 1
34132 Trieste

Quadro A		Richiedente (esclusivamente Enti locali, altre istituzioni o enti pubblici, Associazioni)	
Natura giuridica <i>(barrare una casella)</i>	<input type="checkbox"/> Ente locale	<input type="checkbox"/> Associazione riconosciuta	<input type="checkbox"/> ONLUS
	<input type="checkbox"/> altro Ente di diritto pubblico	<input type="checkbox"/> Associazione non riconosciuta	
Denominazione			
Codice fiscale <input type="text"/>			
Sede legale			
Comune:		Prov.	CAP
Via		Frazione	
Telefono	Fax	E-mail	
Eventuale referente per eventuali necessità della pratica <i>(facoltativo)</i> :			
Nome e cognome			
Comune		Prov.	CAP
Via		Frazione	
Telefono	Fax	E-mail	
nella persona del legale rappresentante nome e cognome			
luogo e data di nascita		qualifica	

chiede la concessione del contributo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b) della legge regionale 21 luglio 2000, n. 7 per il progetto specificato nei¹ Quadri C.

A tali fini, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni, dichiara che:

Quadro B	Notizie
<i>(solo per le Associazioni - LA DICHIARAZIONE È OBBLIGATORIA)</i> <input type="checkbox"/> l'Associazione richiedente opera senza fini di lucro, dispone di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento degli interventi proposti ed è stata costituita:	
<input type="checkbox"/> con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data del notaio n. di repertorio	
<input type="checkbox"/> con scrittura privata di data registrata all'Agenzia delle Entrate di il	
<input type="checkbox"/> il Richiedente non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 <i>(barrare la casella in caso affermativo)</i>	
<input type="checkbox"/> l'IVA pagata dal Richiedente costituisce un onere non rimborsabile <i>(barrare la casella in caso affermativo)</i>	

luogo e data

firma²¹ indicare il numero dei Quadri C che vengono compilati. Compilare² se presentata da soggetto diverso dall'Ente pubblico la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità (art. 38 d.p.r. 444/2000)

Quadro C N. di totali ¹**Descrizione del progetto****1. Tipo di intervento** (*barrare una casella*)

- ricerca, acquisizione, catalogazione, conservazione e restauro di reperti, oggetti, documenti, pubblicazioni, diari e archivi
 valorizzazione attraverso attività editoriali, espositive, mostre, seminari, convegni, conferenze e altri strumenti didattico-divulgativi

2. Descrizione sintetica dei beni**ATTENZIONE: ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE***ILLUSTRATIVA*

a) tipologia

b) collocazione attuale:

c) datazione:

d) dati salienti per l'identificazione:

e) stato attuale dei beni (stato di conservazione e danni riscontrati; opere precedenti)

3. Eventuali collaborazioni previste (con istituti scientifici e museali di altri Paesi coinvolti nel I conflitto mondiale:)**4. Descrizione sintetica dell'intervento****ATTENZIONE: ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA****5. Riepilogo finanziario e durata presunta dell'intervento:****ATTENZIONE: ALLEGARE IN OGNI CASO IL PIANO FINANZIARIO**

a) Importo complessivo _____ Euro	Totale entrate previste _____ Euro
b) IVA (aliquota del%) _____ Euro	
Totale spese previste _____ Euro	Durata presunta mesi _____

6. Altri contributi; iniziative pregresse:a. (*barrare in caso affermativo*) L'intervento usufruisce di altri contributi²:b. (*barrare in caso affermativo*) Eventuali iniziative pregresse sul bene, già realizzate con il sostegno regionale:**RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI** ³ ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento

1. Relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del progetto e sulla natura e entità degli interventi
 2. Relazione illustrativa dello stato dei beni oggetto dell'intervento
 3. Piano finanziario dell'iniziativa prevista, con l'articolazione delle singole voci di spesa/entrata.

riservato all'Ufficio

.....
(firma)¹ compilare un Quadro C per ognuno dei tipi di intervento (vedi il successivo punto 1)² specificare il soggetto pubblico o privato, la natura e l'entità dei contributi concessi³ in mancanza di uno o più dei documenti specificati la domanda non può essere accolta

07_26_1_DPR_174_6_ALL5

spazio per il protocollo

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIAAllegato D
riferito all'art. 4 del RegolamentoMarca da bollo
(se dovuto)

modGMD/2007

legge regionale 14/2000
«Recupero e valorizzazione del
patrimonio storico-culturale e dei
siti legati alla I guerra mondiale»**Domanda di contributo per progetti di**
REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI STRUTTURE
DI SERVIZIO E ATTREZZATURE COMPLEMENTARI,
DESTINATE ALLA FRUIZIONE TURISTICA DEI
LUOGHI TEATRO DELLE BATTAGLIE
articolo 5, comma 1, lettera D)Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione
Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni
culturali
via del Lavatoio, 1
34132 Trieste

Quadro A	Richiedente (esclusivamente Enti locali o Associazioni)		
Natura giuridica (<i>barrare una casella</i>)	<input type="checkbox"/> Ente locale	<input type="checkbox"/> Associazione riconosciuta	<input type="checkbox"/> Associazione non riconosciuta <input type="checkbox"/> ONLUS
Denominazione			
Codice fiscale	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		
Sede legale			
Comune:	Prov.	CAP	
Via	Frazione		
Telefono	Fax	E-mail	
Eventuale referente per eventuali necessità della pratica (<i>facoltativo</i>):			
Nome e cognome			
Comune	Prov.	CAP	
Via	Frazione		
Telefono	Fax	E-mail	
nella persona del legale rappresentante			
nome e cognome			
luogo e data di nascita			
qualifica			

chiede la concessione del contributo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d) della legge regionale 21 luglio 2000, n. 7 per il progetto specificato nel Quadro C.

A tali fini, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni, dichiara che:

Quadro B	Notizie
<i>(solo per le Associazioni - LA DICHIARAZIONE È OBBLIGATORIA)</i> <input type="checkbox"/> l'Associazione richiedente opera senza fini di lucro, dispone di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento degli interventi proposti ed è stata costituita:	
<input type="checkbox"/> con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data del notaio n. di repertorio	
<input type="checkbox"/> con scrittura privata di data.....registrata all'Agenzia delle Entrate di il	
<i>(solo per gli Enti locali)</i> <input type="checkbox"/> il progetto è realizzato in concorso con i seguenti soggetti ¹ :	
<input type="checkbox"/> il Richiedente non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 (<i>barrare la casella in caso affermativo</i>)	
<input type="checkbox"/> l'IVA pagata dal Richiedente costituisce un onere non rimborsabile (<i>barrare la casella in caso affermativo</i>)	

luogo e data

firma²¹ elencare, eventualmente, i soggetti pubblici o privati interessati che concorrono al progetto² se presentata da soggetto diverso dall'Ente locale la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità (art. 38 d.p.r. 444/2000)

Quadro C Descrizione del progetto**1. Descrizione sintetica dello stato dei luoghi/dei beni esistenti****ATTENZIONE:** ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

a) collocazione geografica (*allegare nella relazione una cartografia in scala almeno 1:50.000*)¹

b) riferimento storico ai teatri delle battaglie della I guerra mondiale:

c) dati salienti per l'identificazione dei beni:

d) stato attuale dei luoghi/dei beni (stato di conservazione e danni riscontrati; opere precedenti)

e) descrizione dell'uso attuale e dell'uso previsto:

2. Descrizione sintetica dei lavori da eseguire**ATTENZIONE:** ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA*(distinguendo tra realizzazione ex novo e manutenzione)***3. Riepilogo finanziario e durata presunta dei lavori:****ATTENZIONE:** ALLEGARE IN OGNI CASO IL PIANO FINANZIARIO

a) Importo dei lavori _____ Euro	Totale entrate previste _____ -Euro
b) IVA (aliquota del%) _____ Euro	Durata presunta dei lavori mesi _____
Totale spese previste _____ Euro	

4. Altri contributi; iniziative pregresse:

a. (*barrare in caso affermativo*) L'intervento usufruisce di altri contributi²:

b. (*barrare in caso affermativo*) Eventuali iniziative pregresse sul bene, già realizzate con il sostegno regionale:

RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI³ ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento

1. Relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del progetto e sulla natura e entità degli interventi;
2. Relazione illustrativa dello stato degli beni e dei luoghi oggetto dell'intervento
3. Piano finanziario dell'iniziativa prevista, con l'articolazione delle singole voci di spesa/entrata.

riservato all'Ufficio

.....
(firma)¹ si consiglia comunque la Carta Tecnica Regionale² specificare il soggetto pubblico o privato, la natura e l'entità dei contributi concessi³ in mancanza di uno o più dei documenti specificati la domanda non può essere accolta

07_26_1_DPR_174_7_ALL6

spazio per il protocollo

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIAAllegato E
riferito all'art. 4 del RegolamentoMarca da bollo
(se dovuto)

modGME/2007

legge regionale 14/2000
«Recupero e valorizzazione del
patrimonio storico-culturale e dei
siti legati alla I guerra mondiale»

Domanda di contributo per progetti di
DEFINIZIONE, ALLESTIMENTO, ORGANIZZAZIONE
E PUBBLICIZZAZIONE DI ORGANICI PERCORSI
DIDATTICI CONCERNENTI TESTIMONIANZE
SIGNIFICATIVE DELLA I GUERRA MONDIALE
articolo 5, comma 1, lettera E)

Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
 Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione
 Centro regionale di catalogazione e restauro dei beni
 culturali
 via del Lavatoio, 1
 34132 Trieste

Quadro A	Richiedente (esclusivamente Enti locali o Associazioni)
Natura giuridica (<i>barrare una casella</i>)	<input type="checkbox"/> Ente locale <input type="checkbox"/> Associazione riconosciuta <input type="checkbox"/> Associazione non riconosciuta <input type="checkbox"/> ONLUS
Denominazione	
Codice fiscale	<input type="text"/>
Sede legale	
Comune:	Prov. CAP
Via	Frazione
Telefono	Fax E-mail
Eventuale referente per eventuali necessità della pratica (<i>facoltativo</i>):	
Nome e cognome	
Comune	Prov. CAP
Via	Frazione
Telefono	Fax E-mail
nella persona del legale rappresentante	
nome e cognome	
luogo e data di nascita	
qualifica	

chiede la concessione del contributo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge regionale 21 luglio 2000, n. 7 per il progetto specificato nel Quadro C.

A tali fini, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni, dichiara che:

Quadro B	Notizie
<i>(solo per le Associazioni - LA DICHIARAZIONE È OBBLIGATORIA)</i> <input type="checkbox"/> l'Associazione richiedente opera senza fini di lucro, dispone di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento degli interventi proposti ed è stata costituita:	
<input type="checkbox"/> con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data del notaio n. di repertorio	
<input type="checkbox"/> con scrittura privata di data.....registrata all'Agenzia delle Entrate di il	
<i>(solo per gli Enti locali)</i> <input type="checkbox"/> il progetto è realizzato in concorso con i seguenti soggetti ¹ :	
<input type="checkbox"/> il Richiedente non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 (<i>barrare la casella in caso affermativo</i>)	
<input type="checkbox"/> l'IVA pagata dal Richiedente costituisce un onere non rimborsabile (<i>barrare la casella in caso affermativo</i>)	

luogo e data

firma²

¹ elencare, eventualmente, i soggetti pubblici o privati interessati che concorrono al progetto

² se presentata da soggetto diverso dall'Ente locale la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità (art. 38 d.p.r. 444/2000)

Quadro C Descrizione del progetto**1. Descrizione sintetica dello stato dei luoghi/dei beni esistenti****ATTENZIONE:** ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

a) collocazione geografica dei percorsi didattici (*allegare nella relazione una cartografia in scala almeno 1:50.000*)¹

b) riferimento storico agli eventi della I guerra mondiale:

c) dati salienti per l'identificazione dei beni oggetto di testimonianza:

d) stato attuale dei luoghi/dei beni (stato di conservazione e danni riscontrati; opere precedenti)

e) descrizione dell'uso attuale e dell'uso previsto:

2. Descrizione sintetica degli interventi**ATTENZIONE:** ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE

ILLUSTRATIVA

3. Riepilogo finanziario e durata presunta degli interventi:**ATTENZIONE:** ALLEGARE IN OGNI CASO IL PIANO FINANZIARIO

a) Importo complessivo _____ Euro	Totale entrate previste _____ -Euro
b) IVA (aliquota del%) _____ Euro	
Totale spese previste _____ Euro	Durata presunta mesi _____

4. Altri contributi; iniziative pregresse:a. (*barrare in caso affermativo*) L'intervento usufruisce di altri contributi²:b. (*barrare in caso affermativo*) Eventuali iniziative pregresse sul bene, già realizzate con il sostegno regionale:**RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI**³ ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento

1. Relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del progetto e sulla natura e entità degli interventi;
2. Relazione illustrativa dello stato degli dei luoghi e dei beni oggetto dell'intervento
3. Piano finanziario dell'iniziativa prevista, con l'articolazione delle singole voci di spesa/entrata.

¹ si consiglia comunque la Carta Tecnica Regionale² specificare il soggetto pubblico o privato, la natura e l'entità dei contributi concessi³ in mancanza di uno o più dei documenti specificati la domanda non può essere accolta

riservato all'Ufficio

.....
(firma)

07_26_1_DPR_174_8_ALL7

spazio per il protocollo

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIAAllegato F
riferito all'art. 4 del RegolamentoMarca da bollo
(se dovuto)

modGMF/2007

legge regionale 14/2000
«Recupero e valorizzazione del
patrimonio storico-culturale e dei
siti legati alla I guerra mondiale»**Domanda di contributo per progetti di****GESTIONE DI BENI E DI STRUTTURE**
AL FINE DI GARANTIRNE LA FRUIZIONE
TURISTICA**articolo 5, comma 1, lettera F)**Alla Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace
Servizio conservazione patrimonio culturale e gestione Centro
regionale di catalogazione e restauro dei beni culturali
via del Lavatoio, 1
34132 Trieste

Quadro A		Richiedente (solo gestori dei beni e delle strutture)	
Natura giuridica <i>(barrare una casella)</i>	<input type="checkbox"/> Ente locale <input type="checkbox"/> altro Ente di diritto pubblico	<input type="checkbox"/> Associazione riconosciuta <input type="checkbox"/> Associazione non riconosciuta <input type="checkbox"/> ONLUS	<input type="checkbox"/> Impresa <input type="checkbox"/> Persona fisica
Denominazione (o nome e cognome per le persone fisiche)			
Codice fiscale <input type="text"/>			
Luogo e data di nascita (solo per le persone fisiche)			
Sede legale (o residenza per le persone fisiche)			
Comune:		Prov.	CAP
Via		Frazione	
Telefono	Fax	E-mail	
Eventuale referente per eventuali necessità della pratica <i>(facoltativo)</i> :			
Nome e cognome			
Comune		Prov.	CAP
Via		Frazione	
Telefono	Fax	E-mail	
nella persona del legale rappresentante (solo per le persone giuridiche o associazioni):			
luogo e data di nascita		nome e cognome qualifica	

chiede la concessione del contributo previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera f) della legge regionale 21 luglio 2000, n. 7 per il progetto specificato nel Quadro C.

A tali fini, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di falsità in atti e false dichiarazioni, dichiara che:

Quadro B	Notizie
<i>(LA DICHIARAZIONE È OBBLIGATORIA)</i> Con riferimento ai beni e alle strutture descritti nel Quadro C il Richiedente agisce quale gestore:	
1) in base a ¹	
2) data di inizio della gestione	
3) data di scadenza della gestione	
<i>(solo per le Associazioni - LA DICHIARAZIONE È OBBLIGATORIA)</i> <input type="checkbox"/> l'Associazione richiedente opera senza fini di lucro, dispone di strutture o attrezzature e organizzazione adeguata allo svolgimento degli interventi proposti ed è stata costituita:	
<input type="checkbox"/> con atto pubblico o scrittura privata autenticata di data del notaio n. di repertorio	
<input type="checkbox"/> con scrittura privata di data registrata all'Agenzia delle Entrate di il	
<input type="checkbox"/> il Richiedente non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 <i>(barrare la casella in caso affermativo)</i>	
<input type="checkbox"/> l'IVA pagata dal Richiedente costituisce un onere non rimborsabile <i>(barrare la casella in caso affermativo)</i>	

luogo e data

firma²**Quadro C** **Descrizione del progetto**¹ specificare il titolo in base al quale è stata concessa ed è in atto la gestione² se presentata da soggetto diverso dall'Ente pubblico la domanda va sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata assieme a fotocopia di un documento di identità (art. 38 d.p.r. 444/2000)

1. Descrizione sintetica dei beni e delle strutture**ATTENZIONE: ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE**

ILLUSTRATIVA

a) collocazione geografica

b) tipologia:

c) datazione:

d) dati salienti per l'identificazione:

e) descrizione dell'uso attuale

2. Descrizione sintetica delle attività di gestione**ATTENZIONE: ALLEGARE IN OGNI CASO LA RELAZIONE**

ILLUSTRATIVA

3. Periodo di gestione per il quale è richiesto il contributo: dal¹ al**4. Riepilogo finanziario della gestione nel periodo di cui al punto 3:****ATTENZIONE: ALLEGARE IN OGNI CASO IL PIANO FINANZIARIO**

a) spese totali previste	_____ Euro	entrate totali previste _____-Euro
b) IVA (aliquota del%)	_____ Euro	
Totale spese previste	_____ Euro	

5. Altri contributi; iniziative pregresse:

a. (barrare in caso affermativo) L'intervento usufruisce di altri contributi²:

.....

b. (barrare in caso affermativo) Eventuali iniziative pregresse sul bene, già realizzate con il sostegno regionale:

.....

RIEPILOGO DEGLI ALLEGATI OBBLIGATORI³ ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento

1. Relazione illustrativa delle caratteristiche e delle modalità di realizzazione del progetto e sulla natura e entità degli interventi;
2. Relazione illustrativa dello stato degli beni oggetto dell'intervento
3. Piano finanziario dell'iniziativa prevista, con l'articolazione delle singole voci di spesa/entrata.

riservato all'Ufficio

.....
(firma)¹ la data dev'essere posteriore a quella di presentazione della domanda² specificare il soggetto pubblico o privato, la natura e l'entità dei contributi concessi³ in mancanza di uno o più dei documenti specificati la domanda non può essere accolta

07_26_1_DPR_175_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 0175/Pres.

LR 7/1999, art. 19 - Prelevamento dal Fondo spese impreviste (S/9684).

IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 1325 dd. 1 giugno 2007, con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il prelevamento dell'importo di euro 3.000.000,00 dall'unità previsionale di base 53.4.250.2.723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 9684 "Oneri per spese impreviste - di parte capitale" dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e l'iscrizione di tale importo sull'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 relativamente al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, al fine di fronteggiare, a seguito del grave evento meteorologico, i dissesti al territorio ed alle infrastrutture della Regione, nonché la popolazione ivi residente;

VISTO l'art. 19 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7;

VISTO l'art. 9 della L. 5 agosto 1978, n. 468;

VISTA la Legge Regionale 23 gennaio 2007, n. 2;

DECRETA

1. Sull'unità previsionale di base 2.1.230.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, è iscritto lo stanziamento di euro 3.000.000,00 con riferimento al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Dalla unità previsionale di base 53.4.250.2.723 dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento allo stanziamento del capitolo 9684 "Oneri per spese impreviste - di parte capitale" dello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è prelevato l'importo di euro 3.000.000,00 per l'anno 2007.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicato, entro 30 giorni dall'acquisizione dell'efficacia al Consiglio regionale per la convalida da effettuarsi con legge di approvazione del Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2007.

ILLY

07_26_1_DPR_177_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2007, n. 0177/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" che al comma 10, lettera f), prevede che le maggiori entrate derivanti dalla tassazione sulle emissioni di anidride carbonica siano destinate a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomasse;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente del 20 luglio 2000, n. 337, "Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10,

lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2000;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente 21 maggio 2001 "Ripartizione dei contributi ai programmi regionali sulla Carbon Tax", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2001, che, in attuazione dell'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 337/2000, assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia un finanziamento pari a lire 4.828.874.000;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto decreto, spetta alle Regioni definire le priorità dell'intervento e le modalità procedurali di attuazione, ivi comprese quelle relative alla spesa nell'ambito delle risorse assegnate;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1146 del 21 aprile 2000 "Acquisizione di un primo parco progetti in materia di limitazione delle emissioni di gas ad effetto serra", con la quale è stato approvato il programma per la formazione di un primo elenco di interventi realizzabili sul territorio regionale e sono stati autorizzati i competenti uffici regionali per materia ad acquisire i programmi, le azioni e i progetti congruenti con gli indirizzi di cui all'allegato 1 dell'allora emanando decreto n. 337/2000;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 4133 dd. 28 dicembre 2000 e n. 2142 dd. 27 giugno 2001, con le quali sono stati individuati gli Uffici regionali competenti per materia e destinatari dei fondi statali trasferiti alla Regione al fine dell'adozione degli ulteriori atti necessari per la concessione ed erogazione dei contributi statali;

CONSIDERATO che in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 4133/2000 e n. 2142/2001, le risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle iniziative predette, destinate all'allora Direzione regionale dell'industria, ammontano a euro 249.390,52;

VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;

VISTO il regolamento emanato con DPRReg 2 maggio 2002, n. 0114/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della L 448/1998) successivamente modificato con il regolamento emanato con DPRReg 29 aprile 2003, n. 0114/Pres., con il quale è stata disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo fino al 30 maggio 2003;

CONSIDERATO che alla data di scadenza del termine predetto non risultano pervenute domande per la concessione dei contributi di che trattasi;

CONSIDERATA l'esigenza di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, in attuazione delle deliberazioni della Giunta regionale n. 4133/2000 e n. 2142/2001;

RITENUTO conseguentemente necessario adottare un nuovo "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria", riformulato anche alla luce dell'avvenuta riorganizzazione dell'Amministrazione Regionale, che ha comportato, fra l'altro, l'accorpamento della Direzione regionale dell'Industria all'interno della Direzione centrale attività produttive;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 18 maggio 2007, n. 1155;

DECRETA

1. E' approvato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria" nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge 448/1998 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo) per la concessione e l'erogazione di contributi per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria.

- Art. 1 finalità
- Art. 2 struttura competente ai fini del procedimento
- Art. 3 beneficiari
- Art. 4 iniziative ammissibili a contributo
- Art. 5 regime di aiuto
- Art. 6 presentazione delle domande
- Art. 7 modalità di concessione dei contributi
- Art. 8 spese ammissibili
- Art. 9 spese non ammissibili
- Art. 10 termini del procedimento
- Art. 11 criteri di priorità
- Art. 12 metodo di calcolo della CO₂ evitata per anno
- Art. 13 eventuali risorse non utilizzate
- Art. 14 comunicazioni di inizio e fine lavori e monitoraggio
- Art. 15 variazioni progettuali
- Art. 16 modalità di presentazione del consuntivo
- Art. 17 variazione dei risultati
- Art. 18 revoca del contributo
- Art. 19 vincolo di destinazione
- Art. 20 obblighi dei beneficiari
- Art. 21 trattamento dei dati personali
- Art. 22 rinvio
- Art. 23 rinvio dinamico
- Art. 24 abrogazione
- Art. 25 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), dell'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 448/1998 e del D.M. 20 luglio 2000, n. 337 (Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448), disciplina le priorità di intervento, le procedure e le modalità per la concessione e l'erogazione di contributi per la riduzione dell'anidride carbonica (CO₂) nel settore industriale.

Art. 2 struttura competente ai fini del procedimento

1. Gli adempimenti connessi all'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, sono demandati alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale.

Art. 3 beneficiari

1. Possono accedere ai contributi le imprese industriali ubicate nel territorio del Friuli Venezia Giulia che svolgono attività produttiva da almeno due anni, a decorrere dalla data di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

2. I beneficiari sono le imprese di cui al comma 1, fatte salve le esclusioni previste dalla normativa comunitaria richiamata all'articolo 5, comma 1.

Art. 4 iniziative ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi che comportano la riduzione dei consumi energetici nel settore industriale riguardanti impianti di cogenerazione per un uso efficiente dei combustibili, che rispettano la condizione tecnica di ammissibilità definita dalla deliberazione del Comitato Interministeriale dei Prezzi 29 aprile 1992 n. 6, Titolo I.

2. L'investimento minimo ammissibile per ogni singola iniziativa non può essere inferiore a 51.000,00 euro.

3. Il contributo è pari al 40 per cento del costo aggiuntivo rispetto alla soluzione tradizionale non cogenerativa.

Art. 5 regime di aiuto

1. I contributi seguono le regole de minimis secondo quanto stabilito dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, serie L n. 379.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i seguenti limiti nell'arco di tre esercizi finanziari:

- a) 100.000,00 euro per le imprese attive nel settore del trasporto su strada;
- b) 200.000,00 euro per le imprese attive nei settori diversi dal trasporto su strada.
- 3.** I contributi non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi per le stesse iniziative ed aventi ad oggetto le stesse spese, quando tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata dall'articolo 2, paragrafo 5 del Regolamentoo (CE) n. 1998/2006.

Art. 6 presentazione delle domande

- 1.** Le domande per la concessione dei contributi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, sono sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo e sono corredate dalla documentazione di cui al comma 4.
- 2.** Le domande vanno presentate, pena l'archiviazione, entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione del bando di cui all'articolo 7, comma 1 sul Bollettino Ufficiale della Regione, alla Direzione centrale attività produttive in via Trento n. 2, a Trieste.
- 3.** Per la decorrenza e scadenza del termine di presentazione si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000.
- 4.** Alle domande è allegata la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa all'attività effettivamente svolta e al corrispondente codice ATECO 2002;
 - b) progetto di massima dell'intervento da realizzare;
 - c) progetto di massima per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa;
 - d) dichiarazione asseverata di un tecnico abilitato, iscritto all'albo dell'ordine o del collegio professionale competente per tipologia di intervento, controfirmata dal legale rappresentante dell'impresa, attestante la quantità di CO₂ evitata per anno a seguito della programmata realizzazione dell'intervento e calcolata sulla base dell'allegato A, attestante altresì la congruità delle spese preventivate;
 - e) preventivo di spesa dettagliato riferito ai progetti di cui alle lettere b) e c);
 - f) documento illustrativo sintetico di presentazione del progetto ai fini istruttori;
 - g) scheda riassuntiva contenente i dati di sintesi del progetto comprensivi del numero di anni di vita dell'impianto, firmata dal tecnico abilitato come alla lettera d);
 - h) descrizione dello stato dell'iter autorizzativo necessario per la realizzazione del progetto e dei relativi tempi di attuazione;
 - i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e contenente altresì l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

Art. 7 modalità per la concessione dei contributi

- 1.** La concessione di contributi per impianti di cogenerazione nel settore industriale avviene con procedura valutativa a bando, di cui all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, fermo restando che le domande vengono sottoposte all'esame del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico).
- 2.** La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni, nell'ambito di una coordinata collaborazione tra le strutture regionali, svolge l'istruttoria sui progetti sottoposti a contributo, con riferimento all'ammissibilità dell'intervento e delle spese preventivate, sia del progetto da realizzare sia di quello per analoga soluzione tradizionale non cogenerativa.
- 3.** La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni nello svolgimento della fase istruttoria richiede direttamente all'impresa eventuali integrazioni o chiarimenti sulla documentazione.
- 4.** Un rappresentante della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni relaziona al Comitato tecnico sugli esiti dell'istruttoria.
- 5.** All'atto della concessione e ai fini della verifica del rispetto dei limiti de minimis l'impresa presenta una nuova dichiarazione sostitutiva attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso e una contestuale dichiarazione d'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante.

Art. 8 spese ammissibili

- 1.** Sono ammissibili le spese da sostenere per progetti da realizzare, comprovate da documentazione avente data successiva a quella di presentazione della domanda.
- 2.** Per costo di investimento imputabile, ai fini dell'ammissibilità all'incentivo, si intende il costo complessivo preventivato, relativo alle opere attinenti alla quantità di CO₂ evitata per anno.

3. Le voci di spesa ammissibili a contributo, al netto dell'I.V.A., sono:

- a) progettazione dell'iniziativa;
- b) acquisto dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature relative alla realizzazione dell'iniziativa nonché le relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio;
- c) opere edili strettamente connesse e dimensionate ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature;
- d) altre attrezzature indispensabili per l'esercizio dell'investimento oggetto del contributo;
- e) strumentazioni in grado di consentire le misure necessarie alla fase di dimostrazione e valutazione dei risultati;
- f) spese per direzione lavori e collaudi previsti dalla normativa vigente per la parte strettamente afferente le opere e gli impianti di cui alle lettere b), c), d) ed e);
- g) spese per l'accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato ed ai requisiti di legge;
- h) spese relative all'utilizzo di proprie maestranze e prelievi da magazzino;
- i) acquisto dell'area necessaria all'installazione di quanto previsto alle lettere b), c) e d), ove l'acquisto sia strettamente finalizzato alla predetta installazione.

4. Le spese tecniche di cui alle lettere a), f), g) del comma 3 sono ammissibili nella misura non superiore al 10 per cento del restante investimento.

Art. 9 spese non ammissibili

Non sono ammissibili, in particolare, le seguenti spese:

- a) parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica o finanziaria, spese per contabilità o revisione contabile;
- b) spese per garanzie bancarie fornite da una banca o da altri istituti finanziari;
- c) spese per contratti di leasing: si intendono tutte le spese sostenute tramite leasing;
- d) spese per scorte;
- e) acquisti di beni e/o materiali usati;
- f) spese accessorie quali l'IVA e le altre imposte e tasse;
- g) le spese relative all'acquisto di beni di costo inferiore a 500,00 euro;
- h) costi di ammortamento di immobili, impianti o attrezzature; interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio ed altri oneri meramente finanziari;
- l) ammende, penali e spese per controversie legali.

Art. 10 termini del procedimento

1. Entro 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande o per l'integrazione di quelle già presentate è approvata la graduatoria di ammissibilità delle domande a contributo ed è autorizzata la relativa spesa, previo parere del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche.

Art. 11 criteri di priorità

- 1.** Con riferimento alle iniziative ammesse a contributo di cui all'articolo 4 è data priorità agli interventi che propongono il maggior rapporto tra CO₂ evitata per anno ed euro di contributo.
- 2.** In caso di iniziative aventi pari rapporto tra CO₂ evitata per anno ed euro di contributo, opera il criterio relativo all'ordine cronologico di presentazione delle domande, determinato dal timbro datario apposto dalla struttura competente, in caso di consegna diretta o di spedizione postale ordinaria, o dalla data di spedizione, in caso di invio tramite lettera raccomandata. Nel caso di domande pervenute o spedite nello stesso giorno, l'ordine cronologico è attestato dal numero progressivo di protocollo.

Art. 12 metodo di calcolo della CO₂ evitata per anno

1. L'anidride carbonica (CO₂) evitata per anno è calcolata come specificato nell'allegato A.

Art. 13 eventuali risorse non utilizzate

- 1.** L'eventuale eccedenza finanziaria, disponibile ad avvenuto integrale soddisfacimento delle domande inserite in graduatoria, viene utilizzata per la copertura di altre domande ex articolo 8, comma 10, lettera f, della legge 448/1998, non coperte finanziariamente relative ad altri gruppi di intervento.
- 2.** Il trasferimento di risorse fra i gruppi è disposto con deliberazione della Giunta regionale su proposta della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni.

Art. 14 comunicazioni di inizio e fine lavori e monitoraggio

- 1.** I beneficiari dei contributi inviano alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale, specifica comunicazione scritta di inizio e fine dei lavori firmata dal tecnico responsabile e dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria.
- 2.** Ai fini della predisposizione della relazione annuale di cui all'articolo 4 del D.M. 337/2000 e delle

informative semestrali di cui all'articolo 4 del D.M. 21 maggio 2001 (Ripartizione dei finanziamenti ai programmi regionali sulla "Carbon Tax"), è fatto obbligo ai beneficiari dei contributi di fornire tutte le indicazioni utili per la redazione dei suddetti documenti, garantendo l'accesso agli impianti e ai relativi dati al personale tecnico dell'ENEA e della Regione per le opportune verifiche.

3. In qualsiasi momento possono essere disposti controlli, anche a campione, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte dal beneficiario in relazione alla concessione del contributo e possono essere richiesti l'invio di documenti e la presentazione di chiarimenti.

4. La Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale trasmette alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni copia delle domande pervenute, copia della graduatoria, nonché copia delle comunicazioni di cui al comma 1 e della documentazione di cui all'articolo 15.

Art. 15 variazioni progettuali

1. I beneficiari danno tempestiva comunicazione delle variazioni progettuali verificatesi successivamente alla presentazione della domanda di contributo.

2. Nel caso di variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del contributo, si provvede, sentito il parere dell'organo che ha approvato il progetto, all'eventuale conferma dello stesso, senza riconoscimento, ai fini del contributo, delle eventuali maggiori spese.

3. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo sostenuto rispetto alla spesa ammessa, se contenute nel limite del 10 per cento, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo.

4. Eventuali variazioni in diminuzione del costo complessivo, sostenuto in misura superiore al 10 per cento rispetto alla spesa ammessa, comportano una conseguente proporzionale riduzione del contributo previa acquisizione del parere dell'organo che si è espresso sul progetto.

Art. 16 modalità di presentazione del consuntivo

1. Entro 90 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, che deve avvenire non oltre 60 giorni dalla comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 14, l'impresa presenta alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale la seguente documentazione:

a) una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante, dalla quale risulti che le fatture, di cui si dà elencazione, riferite all'intervento, sono state interamente quietanzate e che sugli originali è stata apposta la dicitura di annullamento: «Fattura utilizzata per l'erogazione di contributo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 8, comma 10, lettera f)» (Regione autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale) (atto) n. ... del ...;

b) una perizia giurata di un tecnico iscritto all'albo o collegio professionale competente per tipologia d'intervento, sottoscritta anche dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, che attesti:

1) la corrispondenza del progetto realizzato con quello ammesso a contributo;

2) l'esito delle verifiche sulla CO₂ evitata dall'intervento realizzato calcolata come disposto all'articolo 12;

3) la congruità e corrispondenza delle spese sostenute con quelle preventivate.

2. La Direzione centrale attività produttive inoltra alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni la documentazione di cui al comma 1 per l'istruttoria tecnica.

3. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni valuta congiuntamente alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale la coerenza della documentazione presentata.

4. L'erogazione del contributo concesso avviene in un'unica soluzione, previa presentazione della documentazione prevista.

5. La Direzione centrale pianificazione territoriale, energia e mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni compie controlli a campione al fine di verificare la veridicità della documentazione presentata.

Art. 17 variazione dei risultati

1. È ammessa una differenza tra i dati attesi e quelli riscontrati ad investimento realizzato, che comporti una minore riduzione di CO₂, purchè contenuta nella misura del 10 per cento.

Art. 18 revoca del contributo

1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, viene disposta la revoca del contributo concesso ed il conseguente recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli

interessi calcolati ai sensi di legge.

2. Si applicano altresì le disposizioni di cui al Titolo III, Capo II della legge regionale 7/2000.

Art. 19 vincolo di destinazione

1. I soggetti beneficiari dei contributi hanno l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di contributo per la durata di cinque anni a partire dalla data del relativo provvedimento di erogazione.

2. I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di inviare alla Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale entro il 28 febbraio di ogni anno, apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e secondo le modalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 7/2000, attestante il mantenimento del vincolo di destinazione. In caso di inosservanza la Direzione centrale attività produttive può procedere ad ispezioni e controlli.

Art. 20 obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi sono tenuti a rispettare gli obblighi stabiliti in via generale dalla legge regionale 7/2000 e quelli specifici previsti dal presente regolamento.

Art. 21 trattamento dei dati personali

1. I dati personali dei richiedenti sono raccolti presso la Direzione centrale attività produttive, Servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale e presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, Servizio infrastrutture energetiche e di telecomunicazioni sono trattati anche mediante strumenti informatici ai soli fini istruttori e di attuazione delle finalità del procedimento.

Art. 22 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 23 rinvio dinamico

1. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 24 abrogazione

1. E' abrogato il regolamento emanato con DPRreg. 2 maggio 2002 n. 0114/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della L 448/1998), modificato con il DPRreg. 29 aprile 2003, n. 0114/Pres. (Regolamento per la concessione dei finanziamenti di cui all'art. 8, comma 10, lettera f) della L 448/1998. Riapertura termini di presentazione delle domande ex articolo 6 del Regolamento.).

Art. 25 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_26_1_DPR_177_3_ALL2

Allegato A (riferito all'articolo 12)

Metodi di calcolo della CO₂ evitata per anno. Riduzione dei consumi energetici nel settore industriale. Cogenerazione nell'industria

La quantità di CO₂ evitata è pari a quella emessa da un sistema convenzionale di riferimento per ottenere lo stesso effetto utile (energia elettrica e energia termica) prodotto dall'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento, dedotta la CO₂ emessa dal combustibile fossile tradizionale utilizzato per alimentare l'impianto di cogenerazione.

$$Z = 0,67 E + 0,25 T - f \cdot C$$

Dove:

Z = quantità di CO₂ evitata [kg CO₂/anno]

E = energia elettrica prodotta annualmente dall'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata [kwhe/anno]

T = energia termica prodotta annualmente dall'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento ed effettivamente collocata [kwh/anno]

C = quantità annua di combustibile utilizzata dall'impianto di cogenerazione [m³/anno oppure kg/anno a seconda del tipo di combustibile (vedi tabella allegata)]

f = fattore di emissione relativo al combustibile utilizzato nell'impianto di cogenerazione per il quale si richiede il cofinanziamento, come specificato nella tabella allegata

N.B.: Nel caso in cui l'impianto attuale sia alimentato da più combustibili, il termine (C*f) dovrà essere calcolato come sommatoria dei consumi annui dei vari combustibili utilizzati moltiplicati per i rispettivi coefficienti di emissione.

Tabella dei fattori di emissione dei principali combustibili

Combustibile		
TIPO	Unità di misura	Fattore di emissione f (kg CO ₂ /unità di combustibile)
Benzina	kg	3,02
Carbone di legna	kg	2,95
Coke	kg	2,98
Coke di petrolio	kg	3,47
Energia elettrica dalla rete	kWh	0,67
Gas di cokeria	m ³	0,83
Gas di altoforno	m ³	0,91
Gas di raffineria	m ³	3,32
Gas naturale (metano)	m ³	1,93
Gasolio	kg	3,13
GPL	kg	2,87
Lignite	kg	1,04
Olio combustibile denso (BTZ)	kg	3,15
Torba	kg	1,14

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_26_1_DPR_178_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2007, n. 0178/Pres.

LR 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 1329/1965. Approvazione modifiche.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, riguardante "Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7";

VISTO, in particolare, l'articolo 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche;

VISTO altresì il comma 49 del medesimo articolo 6, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 11 giugno 2004, n. 1509, con la quale è stato approvato il regolamento "L.R. 23/2002, art. 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329";

VISTO il proprio decreto di data 23 giugno 2004, n. 0205/Pres., attuativo della suddetta deliberazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 12 dicembre 2005, n. 3231, con la quale, ritenuto opportuno di provvedere alla sostituzione della scheda tecnica allegata al suddetto regolamento, sono state approvate le modifiche al regolamento stesso in conformità al testo allegato al medesimo provvedimento giuntale;

VISTO il proprio decreto di data 20 dicembre 2005, n. 0444/Pres., attuativo di detta deliberazione;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 21 luglio 2006, n. 1697, con la quale sono state approvate le modifiche e integrazioni al regolamento emanato con DPRReg 0205/Pres./2004 concretizzantisi nella sostituzione dell'articolo 2 e della scheda tecnica allegata;

VISTO il proprio decreto di data 9 agosto 2006, n. 0244/Pres., attuativo di detta deliberazione;

CONSIDERATO che il DPRReg 0205/Pres./2004 e successive modifiche ed integrazioni prevede aiuti de minimis, ai sensi del regolamento (CE) 69/2001, limitatamente al codice ATECO 24.70 "fibre sintetiche", e aiuti in esenzione, ai sensi del regolamento (CE) 70/2001;

TENUTO CONTO che il citato regolamento emanato con DPRReg n. 0205/Pres./2004 prevede, agli Allegati A e B, l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) 70/2001 il quale, in virtù della citata modifica intervenuta con regolamento (CE) 1857/2006, consente la concessione di contributi a settori di attività precedentemente esclusi;

TENUTO CONTO che il citato regolamento emanato con DPRReg n. 0205/Pres./2004 prevede, agli Allegati A e B, limitatamente al codice ATECO 24.70 "fibre sintetiche", l'applicazione delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 69/2001, il quale non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso disciplinati;

VISTA la necessità di disporre le necessarie modifiche ed integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista:

- 1) dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato nella GUUE serie L 358 del 16 dicembre 2006;
- 2) dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato nella GUUE serie L 379 del 28 dicembre 2006;
- 3) dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 pubblicato nella GUUE serie L 368 del 23.12.2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

RITENUTO conseguentemente necessario modificare il "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329" emanato con DPRReg. 23 giugno 2004 n. 0205/Pres., al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria sopra citata, con particolare riferimento alla nuova disciplina dei regimi di aiuto de minimis di cui al regolamento (CE) 1998/2006 ed all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 70/2001 al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

RILEVATO che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006, da applicarsi a partire dall'1.1.2007, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

TENUTO CONTO che l'adeguamento dei regimi esistenti deve comunque essere disposto entro il 30 giugno del corrente anno;

RAVVISATA l'opportunità, per adeguare le modalità di concessione delle agevolazioni per il sistema produttivo locale, di provvedere all'introduzione di nuove disposizioni operative sostituendo gli allegati A e B del regolamento attualmente in vigore;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1387;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche al "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329", nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche a regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_26_1_DPR_178_2_ALL1

Modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28/11/1965, n. 1329 emanato con DPRReg 23 giugno 2004 n. 0205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni

Art. 1 sostituzione dell'allegato A al DPRReg. n. 0205/2004

Art. 2 sostituzione dell'allegato B al DPRReg n. 0205/2004

Art. 3 entrata in vigore

Art. 1 sostituzione dell'allegato A al DPRReg n. 0205/2004.

1. L'allegato A al regolamento emanato con DPRReg. n. 0205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 2 sostituzione dell'allegato B al DPRReg n. 0205/2004.

1. L'allegato B al regolamento emanato con DPRReg. n. 0205/Pres. e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dall'allegato B al presente regolamento.

Art. 3 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

07_26_1_DPR_178_3_ALL2

Allegato A

<<Allegato A (riferito all'articolo 2)

Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

1. Soggetti beneficiari

Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005 e s.m.i.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

- industria carboniera (10.1¹, 10.2², 10.3³, 13.10⁴, 13.20⁵);
- siderurgia (27.10⁶, 27.22.1⁷, 27.22.2⁸);

1 Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

2 Estrazione ed agglomerazione di lignite

3 Estrazione ed agglomerazione di torba

4 Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

5 Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese).

6 Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA) (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganese e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminati a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

7 Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

8 Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

- costruzioni navali (35.11.1⁹, 35.11.3¹⁰);
- pesca (05.01);
- piscicoltura e acquacoltura (05.02).

La presente normativa non si applica:

- alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

Alle imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006. Sono escluse le imprese in difficoltà.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del predetto limite, alla domanda di agevolazione è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali previsti, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda. Prima della concessione dell'agevolazione, per la verifica del rispetto del limite "de minimis", l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La Banca può erogare l'agevolazione "de minimis" soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa nello Stato italiano, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto.

Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui al Regolamento (CE) n. 1857/2006 del 16 dicembre 2006:

- a) l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40% degli investimenti ammissibili, ovvero il 50% degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri, in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- b) l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri, in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- c) l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- d) non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato, dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- e) non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25% il precedente consumo di acqua;
- f) non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o di prodotti lattiero-caseari;
- g) in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto deve prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione.

⁹ Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)

costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.

¹⁰ Cantieri di riparazioni navali

la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40% degli investimenti ammissibili.

2. Oggetto dell'agevolazione

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo unitario o complessivo superiore a Euro 1.000,00.

Sono comunque considerate macchine utensili o di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per case, alberghi, ristoranti, bar.

Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono esclusi i veicoli, le imbarcazioni e i velivoli iscritti ai Pubblici Registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (cd. noleggio a freddo).

Non è ammissibile l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, qualora tali spese siano sostenute da imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti.

Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

3. Ambito territoriale

Investimenti relativi ad unità produttive, regolarmente censite presso le Camere di Commercio Industria Artigianato Agricoltura, ubicate nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Cumulo

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

5. Importo dell'operazione agevolabile

L'intervento è concesso nella forma del contributo agli interessi ed è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione della macchina. Nel costo della macchina sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisto del bene – nel limite complessivo del 15% del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. Sono in ogni caso esclusi gli importi relativi all'I.V.A., alla quota di riscatto nel caso di locazione e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario.

Possono essere agevolate operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di finanziamento in relazione a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6. Operazione agevolabile

Operazione finanziaria assistita da effetti, rilasciati a fronte di un contratto di compravendita di macchine e garantiti da privilegio sulle macchine stesse contrassegnate ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1329/1965, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento oltre 12 mesi. Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.p.A.

7. Tassi applicabili

Il tasso agevolato applicato all'operazione è pari al 100% del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/1998, vigente alla data di arrivo della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.P.A.

Il tasso di attualizzazione di riferimento è il tasso equivalente al tasso di riferimento, calcolato con la tecnica dello sconto composto.

8. Modalità d'intervento

Il contributo - calcolato su un finanziamento di importo pari al costo di acquisizione della macchina, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi - è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di attualizzazione del montante al tasso di riferimento e al tasso agevolato, come successivamente individuati.

Gli interessi sulla dilazione di pagamento, in via generale, si calcolano al tasso di riferimento vigente al momento dell'emissione degli effetti ovvero al momento della sottoscrizione del verbale di consegna nel caso di leasing.

Per le operazioni con effetti ancora da emettere ovvero con verbali di consegna ancora da sottoscrivere alla data di arrivo della domanda a MCC S.P.A., gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano al

tasso di riferimento vigente alla predetta data di arrivo della richiesta a MCC S.p.A.

Per le operazioni con destinatario del contributo diverso dall'impresa acquirente o locataria, gli interessi sulla dilazione di pagamento si calcolano ai tassi agevolati individuati secondo le modalità di cui al paragrafo 7.

Per la determinazione dei netti ricavi, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

La data di avvio dell'investimento è la data di stipula del contratto di compravendita o di locazione finanziaria ai sensi della Legge 1329/1965. Il contratto di compravendita o di locazione finanziaria devono contenere l'espressa previsione della domanda di ammissione all'intervento agevolativo di MCC S.p.A. Le macchine utensili o di produzione non devono essere fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

9. Richiesta d'intervento

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari¹¹, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione dal Gestore attraverso il sito Internet www.mcc.it, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

MCC S.p.A. assegna alle richieste pervenute dalle Banche o dagli Intermediari Finanziari un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, il numero di posizione assegnato ed il responsabile del procedimento amministrativo. Dalla data di ricezione delle richieste di intervento, complete della necessaria documentazione, ivi compresa quella riguardante la normativa antimafia, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni è quella della ricezione di MCC S.p.A.; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

Le richieste di intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni del Comitato regionale di cui all'articolo 4 del regolamento. Qualora MCC S.p.A., nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche e i dati e i chiarimenti chiesti. Le richieste di intervento medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano a MCC S.p.A. entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC S.p.A. stesso.

MCC S.p.A. comunica ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato.

Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato CE, la concessione dei contributi con riserva, sulla disponibilità dei relativi fondi da erogare secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

La richiesta di ammissione all'agevolazione può essere presentata dai soggetti richiedenti a MCC S.p.A. anche senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria. In tal caso le delibere di concessione sono assunte sotto condizione risolutiva, subordinandone l'efficacia al perfezionamento dell'operazione (presentazione a MCC del modulo, delle copie del contratto e del certificato d'origine regolarmente trascritti) entro 12 mesi dalla data della loro adozione.

Qualora l'operazione agevolabile sia richiesta da un'impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato CE, la richiesta di ammissione all'agevolazione deve essere necessariamente presentata a MCC S.p.A., anche direttamente dall'impresa beneficiaria, compilando l'apposito modulo, prima dell'avvio dell'investimento. Pertanto, la stipula del contratto di acquisizione

¹¹ Sono considerati Intermediari Finanziari: i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario (di seguito TUB) nonché nell'elenco di cui all'art 106 del medesimo TUB, comprensivo dei soggetti iscritti alle sezioni speciali di cui agli artt 113 e 155.

del macchinario non potrà essere anteriore alla delibera di concessione del Comitato. In questo caso, l'intervento, nella forma del contributo agli interessi, è concesso su richiesta dell'impresa che intende acquistare i macchinari, fermo restando che la sua erogazione avviene esclusivamente su richiesta della Banca o Intermediario che concede il relativo finanziamento, secondo le modalità descritte nel paragrafo 10.

Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle Banche o degli Intermediari Finanziari, o direttamente abbiano comunicato a MCC S.p.A. di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di intervento o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di intervento alle agevolazioni semprechè permangano le condizioni previste dalla vigente normativa agevolativa.

Il Comitato delibera nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo.

10. Erogazione del contributo

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

In caso di domande di intervento presentate prima dell'emissione degli effetti e sulla base di preventivi rilasciati dalle imprese fornitrici dei macchinari, le delibere di concessione sono assunte sotto condizione risolutiva, subordinandone l'efficacia al perfezionamento dell'operazione (presentazione a MCC del modulo, delle copie del contratto e del certificato d'origine regolarmente trascritti) entro 12 mesi dalla data della loro adozione.

Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita sia l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la Banca o l'Intermediario proponenti.

Qualora il finanziamento assistito da cambiale emessa direttamente a favore della Banca proponente sia stato regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è la Banca proponente.

Qualora il contratto di locazione finanziaria sia regolato a tasso agevolato, destinataria del contributo è l'Intermediario finanziario proponente.

L'erogazione del contributo è effettuata alle Banche e agli Intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

11. Variazioni

Le variazioni che comportano modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa acquirente o locataria, assoggettamento delle medesime a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle medesime imprese, devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC S.p.A.

12. Revoca dell'agevolazione

12.1. Revoca parziale

Il contributo agli interessi è revocato parzialmente nei casi di:

- a) risoluzione, estinzione anticipata o decadenza dal beneficio del termine nel contratto di finanziamento o di sconto; risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;
- b) inadempimento dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;
- d) perdita di possesso o distruzione dei beni agevolati per qualsiasi evento non dipendente dalla volontà dell'impresa beneficiaria;
- e) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali.

12.2. Revoca totale

Il contributo agli interessi è revocato totalmente nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nel presente allegato;
- b) perdita dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria;
- c) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti ovvero dati falsi, inesatti o reticenti;
- d) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo ovvero prima che abbia termine quanto previsto da progetto ammesso all'intervento; nel caso in cui i beni siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale è stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non è in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità;
- e) inadempimento dell'obbligo, di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle

categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

f) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa.

12.3. Restituzione dei contributi

I contributi agli interessi da restituire sono calcolati in caso di revoca parziale, dalla data in cui si verificano gli eventi sino alla scadenza dell'operazione. In caso di revoca totale, dalla data di erogazione sino alla scadenza dell'operazione.

I contributi revocati parzialmente o totalmente sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accreditato a MCC S.p.A.

13. Procedimento di revoca

13.1. Ricevuta notizia di circostanze che possono dar luogo alla revoca totale, MCC S.p.A. - in attuazione degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvede all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo 12.3.

13.2. MCC S.p.A. accerta d'ufficio i casi di revoca parziale provvedendo al recupero dei contributi non dovuti. La comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 13 e 14 della LR 7/2000 viene effettuata contestualmente all'invito di pagamento assegnando al destinatario un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per effettuare il pagamento di quanto dovuto ovvero per presentare eventuali controdeduzioni.

Alla scadenza sopra indicata e in mancanza del pagamento o di idonee controdeduzioni, MCC S.p.A. procede all'iscrizione a ruolo delle somme per contributi non spettanti e delle eventuali somme dovute a titolo di sanzione e per le spese postali.

14. Ispezioni e controlli

MCC S.p.A., oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua, su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente allegato e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I soggetti richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione di MCC S.p.A. ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.

15. Soggetto gestore

La misura è gestita da MCC S.p.A. sulla base della convenzione già in vigore con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Riferimenti normativi:

- Legge 28.11.1965, n. 1329.

- Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.
- Legge 16.2.1987, n. 44.
- Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.
- Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.
- Legge 17.5.1999, n. 144, art. 15.
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001, pubblicato sulla GUUE L10 del 13.01.2001 relativo alla applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla GUUE L 63 del 28 febbraio 2004, p. 22, dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla GUUE L 368 del 23 dicembre 2006 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla GUUE L 358 del 16.12.2006.
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla GUUE L 358 del 16.12.2006.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla GUUE L 379 del 28.12.2006.>>

Allegato B

<<Allegato B (riferito all'articolo 2)

Agevolazioni per l'acquisto o il leasing di nuove macchine utensili o di produzione

1. Soggetti beneficiari

Micro, piccole e medie imprese iscritte al registro delle imprese, aventi i parametri dimensionali stabiliti con decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ATECO 2002):

- industria carboniera (10.1¹², 10.2¹³, 10.3¹⁴; 13.10¹⁵, 13.20¹⁶);
- siderurgia (27.10¹⁷, 27.22.1¹⁸, 27.22.2¹⁹);

¹² Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

¹³ Estrazione ed agglomerazione di lignite

¹⁴ Estrazione ed agglomerazione di torba

¹⁵ Estrazione di minerali di ferro" (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).

¹⁶ Estrazione di minerali metallici non ferrosi" (limitatamente al minerale di manganese).

¹⁷ Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)" (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).

¹⁸ Produzione di tubi senza saldatura (tutta la categoria).

¹⁹ Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).

- costruzioni navali (35.11.1²⁰, 35.11.3²¹);
- pesca (05.01);
- piscicoltura e acquicoltura (05.02).

La presente normativa non si applica:

a) alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;

b) agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati.

Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.

Alle imprese operanti nel settore delle fibre sintetiche (24.70) si applica la regola «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006. Sono escluse le imprese in difficoltà.

Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del predetto limite, alla domanda di agevolazione è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali previsti, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda. Prima della concessione dell'agevolazione, per la verifica del rispetto del limite "de minimis", l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La Banca può erogare l'agevolazione "de minimis" soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa nello Stato italiano, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale previsto.

Gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative al settore della produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I al Trattato CE, sono sottoposti alle seguenti limitazioni di cui Regolamento (CE) n. 1857/2006:

- l'intensità lorda dell'aiuto non deve superare il 40 per cento degli investimenti ammissibili, ovvero il 50 per cento degli investimenti ammissibili nelle zone svantaggiate o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- l'importo globale degli aiuti concessi a una singola impresa non può superare 400.000 Euro erogati su un qualsiasi periodo di tre esercizi, ovvero 500.000 Euro se l'azienda si trova in una zona svantaggiata o nelle zone di cui all'articolo 36, lettera a), punti i), ii) e iii), del Regolamento (CE) n. 1698/2005, designate dagli Stati membri in conformità degli articoli 50 e 94 dello stesso Regolamento;
- l'investimento deve perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi: riduzione dei costi di produzione, miglioramento e riconversione della produzione, miglioramento della qualità, tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali;
- non sono ammissibili investimenti relativi a prodotti esclusi dagli aiuti per motivi di sovraccapacità o mancanza di sbocchi di mercato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- non sono ammissibili "investimenti di sostituzione", investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, o parti degli stessi, con macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata;
- non possono essere concessi aiuti per investimenti relativi alla realizzazione di drenaggi, impianti ed opere per l'irrigazione, a meno che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il precedente consumo di acqua;
- non possono essere concessi aiuti per la fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari;

20 Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl

costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione)

costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl

costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw

21 Cantieri di riparazioni navali

la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

- in caso di operazione di acquisizione mediante locazione finanziaria, il contratto dovrà prevedere il patto di acquisto del bene oggetto dell'agevolazione.

Per quanto riguarda gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività relative ai settori della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato CE, l'intensità lorda dell'aiuto non può superare il 40 per cento degli investimenti ammissibili.

2. Oggetto dell'agevolazione

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, di costo complessivo superiore a euro 1.000,00.

Sono comunque considerate macchine utensili e di produzione i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali (gru, carri ponte, carrelli, nastri trasportatori ecc.) operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere, gli impianti completi per cucina (con esclusione di mobili e arredi non direttamente pertinenti) e gli impianti di condizionamento d'aria per, alberghi, ristoranti, ecc.

Le macchine devono essere di nuova fabbricazione, funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli iscritti ai Pubblici Registri, le macchine acquistate per finalità dimostrative, i macchinari ceduti in comodato e i macchinari destinati ad essere noleggiati senza operatore (c.d. noleggio a freddo). Non è comunque ammissibile l'acquisto di mezzi ed attrezzature di trasporto, ad eccezione del materiale rotabile ferroviario, qualora tali spese siano sostenute da imprese la cui attività economica principale rientra nel settore dei trasporti.

Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione e comunque non antecedente alla domanda di agevolazione.

3. Ambito territoriale

Investimenti relativi ad unità produttive, regolarmente censite presso la CCIAA, ubicate nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

4. Cumulo

L'agevolazione è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie dirette sullo stesso investimento previste da altre leggi nazionali, regionali o provinciali, entro le intensità massime consentite dalle vigenti norme dell'Unione Europea.

5. Importo dell'operazione agevolabile

L'intervento è concesso nella forma del contributo agli interessi ed è finalizzato alla sovvenzione del costo di acquisizione della macchina. Nel costo della macchina sono ricomprese, purché inserite nella fattura o nel contratto di acquisizione del macchinario, – nel limite complessivo del 15 per cento del totale – le spese sostenute per montaggio, collaudo, trasporto, imballaggio, formazione del personale all'utilizzo della macchina nonché quelle relative alle opere murarie strettamente indispensabili al funzionamento della macchina stessa. Sono in ogni caso esclusi gli ammontari relativi all'I.V.A.

Le spese sostenute devono essere debitamente comprovate da idonei titoli di pagamento. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per contanti.

Possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 5.000.000,00 Euro di finanziamento, in relazione a contratti stipulati dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6. Operazioni agevolabili

Finanziamento concesso da Banche o Intermediari Finanziari²², ivi compresa la locazione finanziaria, a favore delle imprese beneficiarie.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'art. 106 T.U. Bancario.

Importo del finanziamento:

fino al 100 per cento dell'investimento e comunque nel limite di euro 360.000,00 per le imprese industriali e di euro 90.000,00 per le imprese artigiane. Detti ultimi due limiti non si applicano alle operazioni di locazione finanziaria.

Condizioni per il finanziamento:

la Banca o Intermediario Finanziario che eroga il finanziamento è tenuta ad applicare il tasso di interesse onnicomprensivo non superiore a:

²² Sono considerati Intermediari Finanziari: i soggetti iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo Unico Bancario (di seguito TUB) nonché nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo TUB, comprensivo dei soggetti iscritti alle sezioni speciali di cui agli art. 113 e 155.

- EURIBOR maggiorato al massimo di 200 punti base al netto delle imposte in caso di tasso variabile;
- IRS Interest Rate Swap maggiorato al massimo di 200 punti base al netto delle imposte in caso di tasso fisso.

Durata del finanziamento:

Fino a 7 anni, di cui al massimo 2 anni di preammortamento.

7. Tassi applicati

Il tasso di contribuzione è pari al 100 per cento del tasso di riferimento.

Il tasso di riferimento applicato all'operazione è quello indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di cui all'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 123/1998, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento a MCC S.p.A.

8. Modalità di intervento

Il contributo è calcolato su un finanziamento standard di importo pari alla copertura finanziaria del costo di acquisizione della macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali a quota capitale costante, applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.

9. Richiesta di intervento

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari finanziari, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione da MCC S.p.A. attraverso il sito Internet www.mcc.it, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata e devono essere trasmesse secondo le modalità specificate dalla circolare di MCC S.p.A., anche per via telematica. Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

La richiesta di ammissione all'agevolazione può essere presentata dal soggetto richiedente a MCC S.p.A. anche senza preventiva delibera di concessione dell'operazione finanziaria.

Qualora l'operazione agevolabile sia richiesta da una impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato CE, la richiesta di ammissione all'agevolazione deve essere necessariamente presentata a MCC S.p.A., anche direttamente dall'impresa beneficiaria, compilando l'apposito modulo, prima dell'avvio dell'investimento. Pertanto, la stipula del contratto di acquisizione del macchinario non potrà essere anteriore alla delibera di concessione del Comitato. In questo caso, l'intervento, nella forma del contributo agli interessi, è concesso su richiesta dell'impresa che intende acquistare i macchinari, fermo restando che la sua erogazione può avvenire esclusivamente su richiesta della banca o intermediario che concede il relativo finanziamento.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia.

10. Decorrenza del contributo

Il contributo agli interessi decorre:

- nel caso di finanziamento, dalla data di erogazione dell'importo finanziato;
- nel caso di locazione finanziaria, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

11. Erogazione del contributo

Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca o Intermediario finanziario che ha concesso il finanziamento.

Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il tasso di riferimento, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (di cui all'art. 2, co. 2, del D.Lgs. n. 123/1998), in vigore il giorno di arrivo della richiesta di intervento a MCC S.p.A..

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalla vigente normativa europea.

Le richieste di erogazione del contributo, da presentare una sola volta e a investimento realizzato, sottoscritte dalle Banche o dagli Intermediari, devono essere redatte sull'apposito modulo messo a disposizione da MCC S.p.A. attraverso il sito Internet www.mcc.it, o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata.

L'agevolazione concessa decade nel caso in cui la richiesta di erogazione non pervenga a MCC S.p.A. nei 12 mesi successivi alla data di accoglimento, salvo proroga del termine di utilizzo.

Il Comitato, nel caso di carenza di fondi, può deliberare, a favore di tutte le imprese ad esclusione di quelle operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato CE, la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando i relativi fondi saranno disponibili secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

12. Variazioni

Le variazioni che comportano modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa acquirente o locataria, assoggettamento delle medesime a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle medesime imprese, devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC S.p.A.

13. Revoca dell'agevolazione

13.1. Revoca parziale

Il contributo agli interessi è revocato parzialmente nei casi di:

- a) risoluzione, estinzione anticipata o decadenza dal beneficio del termine nel contratto di finanziamento o di sconto; risoluzione del contratto di compravendita o di locazione finanziaria;
- b) inadempimento dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo;
- d) perdita di possesso o distruzione dei beni agevolati per qualsiasi evento non dipendente dalla volontà dell'impresa beneficiaria;
- e) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a procedure concorsuali;

13.2. Revoca totale

Il contributo agli interessi è revocato totalmente nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nella presente scheda;
- b) perdita dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria;
- c) contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- d) alienazione, cessione, distrazione, delocalizzazione in altra Regione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla data di concessione del contributo ovvero prima che abbia termine quanto previsto da progetto ammesso all'intervento; nel caso in cui i beni siano ceduti nell'ambito di operazioni di cessione d'azienda o di ramo d'azienda il contributo è revocato se l'impresa beneficiaria non ha cessato l'attività per l'esercizio della quale sia stato acquisito il bene agevolato e se l'impresa cessionaria non sia in possesso dei previsti requisiti di ammissibilità;
- e) inadempimento dell'obbligo, di cui all'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti da leggi, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati; impedimento o impossibilità, da parte dei soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa.

13.3. Restituzione dei contributi

I contributi agli interessi da restituire sono calcolati in caso di revoca parziale, dalla data in cui si verificano gli eventi sino alla scadenza dell'operazione. In caso di revoca totale, dalla data di erogazione sino alla scadenza dell'operazione.

I contributi revocati parzialmente o totalmente sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC S.p.A.

14. Procedimento di revoca

14.1. Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca totale MCC S.p.A. - in attuazione degli articoli 13 e 14 della LR 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato di gestione delle agevolazioni, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del pro-

cedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni previste al paragrafo precedente.

14.2. MCC S.p.A. accerta d'ufficio i casi di revoca parziale provvedendo al recupero dei contributi non dovuti. La comunicazione di avvio del procedimento di cui agli articoli 13 e 14 della LR 7/2000 viene effettuata contestualmente all'invito di pagamento assegnando al destinatario un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per effettuare il pagamento di quanto dovuto ovvero per presentare eventuali controdeduzioni.

Alla scadenza sopra indicata e in mancanza del pagamento o di idonee controdeduzioni, MCC S.p.A. procede all'iscrizione a ruolo delle somme per contributi non spettanti e delle eventuali somme dovute a titolo di sanzione e per le spese postali.

15. Ispezioni e controlli

MCC S.p.A., oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché della presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I soggetti richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione di MCC S.p.A. ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.

16. Soggetto gestore

La misura è gestita da MCC S.p.A. sulla base della convenzione già in vigore con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Riferimenti normativi:

- Legge 28.11.1965, n. 1329.
- Legge 19.12.1983, n. 696, art.3.
- Legge 16.2.1987, n. 44.
- Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 21.2.73.
- Decreto del Ministro del Tesoro del 30.4.87.
- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11.
- Decreto Legislativo 31.3.1998, n. 123.
- Legge 17.5.1999, n. 144, art. 15.
- Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001, pubblicato sulla GUUE L10 del 13.01.2001 relativo alla applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal Regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla GUUE L 63 del 28 febbraio 2004, dal Regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla GUUE L 368 del 23 dicembre 2006 e dal Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla GUUE L 358 del 16.12.2006.
- Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli, pubblicato sulla GUUE L 358 del 16.12.2006.
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla GUUE L 379 del 28.12.2006.>>

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

Decreto del Presidente della Regione 18 giugno 2007, n. 0179/Pres.

LR 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni di prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 3 della legge 28.12.1995, n. 549 come modificato con l'art. 5 quater del DL 28.12.2001, n. 452 convertito con modifiche dalla legge 27.2.2002, n. 16 il quale, nel consentire la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nel territorio regionale, dispone che detto prezzo non debba essere inferiore a quello praticato negli stati confinanti, e che la riduzione del prezzo sia differenziata nel territorio regionale in maniera inversamente proporzionale alla distanza dei punti vendita dal confine;

VISTA la legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 1, comma 3;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 7.3.1997, n. 076/Pres. registrato alla Corte dei Conti il 14.3.1997, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul BUR 26.3.1997, n. 13 con il quale è stato suddiviso il territorio regionale in cinque fasce;

ATTESO che con decreto del Presidente della Giunta regionale 19.2.1998, n. 049/Pres., registrato alla Corte dei Conti il 17.3.1998, Reg. 1, fg. 74, pubblicato sul B.U.R. n. 13 dell'1.4.1998, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Latisana dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.1998;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 9.8.2005, n. 0258/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 34 del 24.8.2005, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Pinzano al Tagliamento dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dal 9.8.2005;

ATTESO che con decreto del Presidente della Regione 28.3.2006, n. 089/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 14 del 5.4.2006, è stata rettificata la fascia attribuita al Comune di Lauco dalla quinta alla quarta e che detta variazione decorre dall'1.4.2006;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17.5.2002, n. 0135/Pres., pubblicato sul B.U.R. n. 22 del 29.5.2002, con il quale è stato stabilito che la suddivisione del territorio regionale in fasce determinata con i sopra riportati decreti sia adottata anche ai fini della determinazione delle riduzioni di prezzo per il gasolio per autotrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 23.5.2007, n. 0138/Pres., pubblicato sul BUR n. 22 del 30.5.2007, con il quale, in attuazione del disposto dell'articolo 2 della L.R. 47/1996, sono state da ultimo determinate le riduzioni del prezzo della benzina e del gasolio con decorrenza 24.5.2007 e per la durata di almeno mesi due, come di seguito riportato:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,152	0,121
II	0,144	0,115
III	0,133	0,107
IV	0,112	0,088
V	0,096	0,064

VISTA la comunicazione pervenuta dall'Ambasciata italiana a Lubiana in data 6.6.2007;

ATTESO che, come risulta dalla predetta comunicazione, il prezzo dei carburanti per autotrazione praticato nella Repubblica di Slovenia a partire dal 5.6.2007 è il seguente:

- benzina a 95 ottani € 1,105 per litro;
- gasolio autotrazione € 0,975 per litro;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 3, L.R. 47/1996, prevede che il prezzo al pubblico dei carburanti praticato in regione, comprensivo della riduzione di prezzo massima praticata e cioè quella di prima fascia, non debba mai essere inferiore al corrispondente prezzo praticato nello Stato confinante;

RILEVATO che per ottemperare al disposto del sopraccitato articolo 1, comma 3, L.R. 47/1996 è necessario prendere come riferimento il prezzo minimo praticato al pubblico in ambito regionale;

ACCERTATO che il prezzo minimo della benzina e del gasolio praticato in regione, quale risulta dalle rilevazioni effettuate sui POS alla data del 9.6.2007, è di € 1,289 per la benzina e di € 1,098 per il gasolio;

ATTESO che secondo quanto stabilito dal comma 4 bis dell'articolo 2 della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo rimangono vigenti per un periodo minimo di mesi due, salvo che in detto periodo le variazioni delle condizioni di mercato comportino la necessità di una rideeterminazione delle riduzioni per la prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno;

ATTESO che non sono trascorsi due mesi dalla decorrenza delle riduzioni determinate da ultimo;

RILEVATO che la differenza tra i prezzi minimi praticati alla pompa in regione, comprensivi della riduzione di prezzo applicata alla prima fascia, ed i prezzi praticati nella Repubblica di Slovenia è di € 0,032 per la benzina e di € 0,002 per il gasolio;

RILEVATO che, in base al combinato disposto degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4 bis, della L.R. 47/1996, le condizioni di mercato sono tali da comportare una rideeterminazione della vigente riduzione

di prezzo per la prima fascia, per il prodotto benzina, in misura superiore all'8 per cento;

RILEVATO altresì che, per il prodotto gasolio, la differenza di € 0,002 risulta inferiore al limite dell'8 per cento previsto per legge e che, pertanto, non ricorrono i presupposti per una variazione delle vigenti riduzioni;

RITENUTO, pertanto, per quanto sopra esposto e in attuazione dell'articolo 2 della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, di riconfermare le vigenti riduzioni di prezzo per il gasolio e di modificare le riduzioni di prezzo vigenti per il prodotto benzina, per la prima fascia in relazione al prezzo praticato nella Repubblica di Slovenia e al prezzo minimo praticato in regione, ed in misura analoga per le altre fasce, come sotto riportato:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,184	0,121
II	0,174	0,115
III	0,161	0,107
IV	0,136	0,088
V	0,116	0,064

RITENUTO inoltre di dover disporre, in attuazione del suddetto articolo 2 della L.R. n. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, che le nuove riduzioni di prezzo rimangano vigenti per un periodo di almeno due mesi, salvo che entro detto periodo non si verificano variazioni delle condizioni di mercato tali da comportare la necessità di una rideterminazione di dette riduzioni per la prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 14 giugno 2007;

DECRETA

1. In attuazione del disposto dell'articolo 1, comma 3, della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che il prezzo alla pompa dei carburanti in regione non debba mai essere inferiore a quello praticato nello Stato confinante e si riduca al diminuire della distanza chilometrica misurata dalla sede del comune di residenza dei beneficiari al valico confinario praticabile più prossimo, le riduzioni del prezzo alla pompa nel territorio regionale della benzina e del gasolio per autotrazione sono determinate come segue:

Fascia	Riduzione benzina	Riduzione gasolio autotrazione
I	0,184	0,121
II	0,174	0,115
III	0,161	0,107
IV	0,136	0,088
V	0,116	0,064

2. In attuazione del comma 4 bis dell'articolo 2 della L.R. 47/1996 e successive modifiche ed integrazioni, le riduzioni di prezzo fissate con il precedente articolo 1 resteranno vigenti per un periodo di almeno mesi due, salvo che, entro detto periodo, non si verificano variazioni delle condizioni di mercato comportanti la necessità di rideterminare le riduzioni di prezzo relative alla prima fascia in ragione dell'8 per cento in più o in meno.

3. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e troverà applicazione con decorrenza 21 giugno 2007.

ILLY

07_26_1_DPR_180_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0180/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della LR 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio". Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata "Normativa organica in materia di attività com-

merciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 96, della citata legge regionale 29/2005, il quale prevede finanziamenti agevolati a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio;

VISTO, in particolare, il comma 3 del menzionato articolo 96, ai sensi del quale con apposito regolamento regionale vengono definiti i criteri, la procedura e le modalità per la concessione delle agevolazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres., pubblicato sul supplemento ordinario n. 23 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 29 novembre 2006, con il quale è stato emanato il “Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio”;

CONSIDERATO che l'articolo 3 del citato DPR n. 0353/2006 prevede che le agevolazioni siano concesse nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUCE, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001;

CONSIDERATO che il già richiamato regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso disciplinati;

VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006;

CONSIDERATA altresì la necessità emersa in sede di prima applicazione di apportare delle modifiche di tipo tecnico al citato DPR n. 0353/2006;

RITENUTO necessario modificare il regolamento emanato con DPR n. 0353/2006, con particolare riferimento agli articoli 3, 5, 7, 8, 11, 12, 20 e all'Allegato A e valutata inoltre l'opportunità di inserire un nuovo allegato, denominato Allegato B, al fine di adeguare il regolamento stesso alla sopra citata normativa comunitaria del regolamento (CE) 1998/2006;

RITENUTO pertanto di disporre le suddette modifiche agli articoli 3, 5, 7, 8, 11, 12, 20 e agli Allegati del più volte menzionato regolamento, come riportate nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1457 del 14 giugno 2007;

DECRETA

1. E' approvato, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento recante modifiche e integrazioni al “Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio”, emanato con DPR n. 15 novembre 2006, n. 0353/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_26_1_DPR_180_2_ALL1

Regolamento recante modifiche e integrazioni al “Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio” emanato con DPR n. 15 novembre 2006, n. 0353/Pres.

Art. 1 finalità

Art. 2 sostituzione dell'articolo 3 del DPR n. 0353/2006

Art. 3 sostituzione dell'articolo 5 del DPR n. 0353/2006

Art. 4 modifica alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 7 del DPR n. 0353/2006

Art. 5 modifica all'articolo 8 del DPR n. 0353/2006

Art. 6 modifica al comma 12 dell'articolo 11 del DPR n. 0353/2006

Art. 7 modifica all'articolo 12 del DPR n. 0353/2006

Art. 8 modifica all'articolo 20 del DPR n. 0353/2006

Art. 9 sostituzione dell'Allegato A del DPR n. 0353/2006

Art. 10 introduzione dell'Allegato B al DPR n. 0353/2006

Art. 11 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al "Regolamento di esecuzione dell'articolo 96 della legge regionale 29/2005 in materia di agevolazioni a medio termine a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio", emanato con decreto del Presidente della Regione 15 novembre 2006, n. 0353/Pres., al fine dell'adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

Art. 2 sostituzione dell'articolo 3 del DPR n. 0353/2006

1. L'articolo 3 del DPR n. 0353/2006, è sostituito dal seguente:

<<art. 3 regime di aiuto

1. Le agevolazioni sono concesse in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi a una medesima impresa non può superare i 200 mila euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

3. L'entità dell'aiuto in termini "de minimis" è determinata in base alle modalità di calcolo previste dall'allegato A.>>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 5 del DPR n. 0353/2006

1. L'articolo 5 del DPR n. 0353/2006, è sostituito dal seguente:

<<art. 5 imprese e tipologie di aiuto esclusi

1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti "de minimis" i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell'allegato B, aggiornato, per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, non possono altresì beneficiare dei contributi le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.>>.

Art. 4 modifica alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 7 del DPR n. 0353/2006

1. Alla lettera a) del comma 6 dell'articolo 7 del DPR n. 0353/2006 dopo le parole <<trasporto di merci>> sono aggiunte le seguenti: <<, ferma restando l'inammissibilità a contributo dell'acquisto di veicoli per il trasporto di merci da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;>>

Art. 5 modifica all'articolo 8 del DPR n. 0353/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del DPR n. 0353/2006 le parole <<del limite "de minimis" fissato dal regolamento (CE) n. 69/2001.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dei limiti fissati dall'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1998/2006.>>.

Art. 6 modifica al comma 12 dell'articolo 11 del DPR n. 0353/2006

1. Il comma 12 dell'articolo 11 del DPR n. 0353/2006 è sostituito dal seguente:

<<12. Il contributo è riconosciuto alle imprese beneficiarie solo dopo aver accertato che il nuovo aiuto non comporti il superamento del limite di 200 mila euro previsto per gli aiuti "de minimis" concessi nei tre esercizi finanziari di riferimento. A tal fine l'impresa beneficiaria presenta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa), relativa a tutti i contributi "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario in cui è stata disposta la concessione e nei due esercizi finanziari precedenti.>>.

Art. 7 modifica all'articolo 12 del DPR n. 0353/2006

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 12 del DPR n. 0353/2006 è aggiunta la seguente:

<<d bis) comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 12.>>.

Art. 8 modifica all'articolo 20 del DPRReg 0353/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 20 del DPRReg. n. 0353/2006 le parole <<dell'articolo 4 e del regolamento (CE) n. 69/2001.>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006.>>.

Art. 9 sostituzione dell'Allegato A del DPRReg 0353/2006

1. L'allegato A al DPRReg. n. 0353/2006 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento, riferito all'articolo 3, comma 3, del DPRReg 0353/2006, denominato "Contributi in conto interessi previsti dall'articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 – Definizioni necessarie alla determinazione dell'entità dell'aiuto "de minimis".

Art. 10 introduzione dell'Allegato B al DPRReg 0353/2006

1. Dopo l'allegato A del DPRReg. n. 0353/2006, è inserito il seguente:
<<Allegato B al presente regolamento, riferito all'articolo 5, comma 1, del DPRReg. n. 0353/2006, denominato "Regime di aiuto de minimis – Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006".>>.

Art. 11 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 luglio 2007.

Allegato A (Riferito all'articolo 3, comma 3, del DPRReg. n. 0353/2006)

Contributi in conto interessi previsti dall'articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 - Definizioni necessarie alla determinazione dell'entità dell'aiuto "de minimis".

I parametri da utilizzarsi per il conteggio, previsto dal regolamento n. 1998/2006 della Commissione delle Comunità Europee di data 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore, dell'aiuto accordato con il contributo concesso ai sensi dell'articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, sono quelli di seguito definiti.

DATA DI CONCESSIONE: la data di concessione dell'agevolazione da parte del Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia di cui all'articolo 98 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29.

TASSO DI ATTUALIZZAZIONE: tasso di riferimento fissato dalla Commissione ed in vigore alla data di concessione.

AIUTO: sommatoria dei seguenti elementi:

a) ammontare dei contributi, determinati in base alle modalità di cui all'articolo 11 del Regolamento, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione;

b) equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scadere ossia il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'articolo 11 del Regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.

CALCOLO DELL'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione lordo è così definito:

$$ESL = \sum_{k=1}^n \frac{A_k}{(1 + t_{att} / 100)^{(g / 360 + (k - 1) / 2)}}$$

dove:

n: numero rate totali da considerare;

g: numero giorni intercorrenti tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;

t_{att}: tasso nominale annuo di attualizzazione;

k: variabile da 1 a n;

A_k: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare.

Allegato B (Riferito all'articolo 5, comma 1, del DPR n. 0353/2006)

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

- a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
- d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
- e) aiuti alle imprese in difficoltà.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

- a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
- b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
- c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

- a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
- b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_26_1_DPR_181_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0181/Pres.

Regolamento recante modifiche e integrazioni al “Regolamento di esecuzione dell’articolo 100 della LR 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio”. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, denominata “Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l’articolo 100, della citata legge regionale 29/2005, il quale prevede contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio, per lo sviluppo del commercio elettronico, la certificazione di qualità, l’ammodernamento di immobili e impianti, l’acquisto di beni strumentali e l’introduzione di sistemi di sicurezza, così come modificato dall’articolo 7, comma 98, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

VISTO inoltre l’articolo 102, della suddetta legge regionale 29/2005, ai sensi del quale, con apposito regolamento regionale, vengono definiti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al menzionato articolo 100;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 1 del 3 gennaio 2007, con il quale è stato emanato il “Regolamento di esecuzione dell’articolo 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio”;

CONSIDERATO che il citato DPR n. 0400/2006 prevede, all’articolo 2, che i contributi siano concessi in osservanza del regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore (<<de minimis>>), pubblicato in GUCE, serie L, n. 10, del 13 gennaio 2001;

CONSIDERATO che il sopra richiamato regolamento (CE) 69/2001 non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso disciplinati;

VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006;

CONSIDERATA altresì la necessità emersa in sede di prima applicazione di apportare delle modifiche di tipo tecnico al citato DPR n. 0400/2006;

RITENUTO necessario modificare il regolamento emanato con DPR n. 0400/2006, con particolare riferimento agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 10, 14, 17, 19 e valutata inoltre l’opportunità di inserire un nuovo articolo 10 bis ed un nuovo allegato A, quest’ultimo al fine di adeguare il regolamento stesso alla sopra citata normativa comunitaria del regolamento (CE) 1998/2006 e di sostituire altresì l’originario Allegato A, riferito all’articolo 8, comma 2 e denominato “Parametri di valutazione delle domande di contributo” con l’Allegato B;

RITENUTO pertanto di disporre le suddette modifiche agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, 10, 10 bis, 14, 17, 19 e agli Allegati del più volte menzionato regolamento, come riportate nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;

VISTO l’articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1458 del 14 giugno 2007;

DECRETA

1. È approvato, per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento recante modifiche e integrazioni al “Regolamento di esecuzione dell’articolo 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegna-

zione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio”, emanato con DPRReg. 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_26_1_DPR_181_2_ALL1

Regolamento recante modifiche e integrazioni al “Regolamento di esecuzione dell’articolo 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio” emanato con DPRReg 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres.

Art. 1 finalità

Art. 2 sostituzione dell’articolo 2 del DPRReg. 0400/2006

Art. 3 sostituzione dell’articolo 4 del DPRReg. 0400/2006

Art. 4 modifica al comma 3 dell’articolo 5 del DPRReg. 0400/2006

Art. 5 modifiche all’articolo 7 del DPRReg. 0400/2006

Art. 6 modifiche all’articolo 8 del DPRReg. 0400/2006

Art. 7 modifica al comma 4 dell’articolo 10 del DPRReg. 0400/2006

Art. 8 introduzione dell’articolo 10 bis del DPRReg. 0400/2006

Art. 9 modifica al comma 5 dell’articolo 14 del DPRReg. 0400/2006

Art. 10 modifica al comma 1 dell’articolo 17 del DPRReg. 0400/2006

Art. 11 modifica al comma 1 dell’articolo 19 del DPRReg. 0400/2006

Art. 12 sostituzione dell’Allegato A al DPRReg. 0400/2006

Art. 13 introduzione dell’Allegato A al DPRReg. 0400/2006

Art. 14 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche e integrazioni al “Regolamento di esecuzione dell’articolo 100 della legge regionale 29/2005 in materia di assegnazione ai centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali dei fondi per la concessione di contributi a favore delle microimprese, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio”, emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006, n. 0400/Pres., al fine dell’adeguamento alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

Art. 2 sostituzione dell’articolo 2 del DPRReg n. 0400/2006

1. L’articolo 2 del DPRReg. n. 0400/2006, è sostituito dal seguente:

<<art. 2 regime di aiuto

1. I contributi sono concessi in osservanza delle condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis»), pubblicato in GUUE, serie L, n. 379, del 28 dicembre 2006.

2. Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006, l’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a una medesima impresa non può superare i 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari.>>.

Art. 3 sostituzione dell’articolo 4 del DPRReg 0400/2006

1. L’articolo 4 del DPRReg. n. 0400/2006 è sostituito dal seguente:

<<art. 4 imprese e tipologie di aiuto esclusi

1. Ai sensi dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006 sono esclusi dagli aiuti “de minimis” i settori di attività e le tipologie di aiuto come indicati nell’allegato A, aggiornato, per consentire l’adeguamento

alla normativa comunitaria in materia, anche con particolare riferimento all'individuazione dei settori di attività escluse, con decreto del Direttore centrale delle attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, non possono altresì beneficiare dei contributi:

a) le imprese che, alla data di sottoscrizione della domanda, sono in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;

b) le imprese di servizi iscritte agli Albi provinciali delle imprese artigiane.>>.

Art. 4 modifica al comma 3 dell'articolo 5 del DPRReg 0400/2006

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del DPRReg. n. 0400/2006 le parole <<regolamento (CE) n. 69/2001.>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (CE) n. 1998/2006.>>.

Art. 5 modifiche all'articolo 7 del DPRReg 0400/2006

1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del DPRReg. 0400/2006 è aggiunta la seguente:

<<d bis) ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza.>>.

2. Al comma 6 dell'articolo 7 del DPRReg. n. 0400/2006 le parole <<dell'importo di 100 mila euro concedibili alla stessa impresa nel corso del triennio.>> sono sostituite dalle seguenti: <<de minimis di cui all'articolo 2, comma 2.>>.

Art. 6 modifiche all'articolo 8 del DPRReg 0400/2006

1. Al comma 2 dell'articolo 8 del DPRReg. 0400/2006 le parole <<nell'allegato A>> sono sostituite dalle seguenti: <<nell'allegato B>>.

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 8 del DPRReg. n. 0400/2006 è aggiunto il seguente:

<<5 bis. Ai fini della verifica del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 2, comma 2, la concessione è subordinata al rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, attestante qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso.>>.

3. Al comma 7 dell'articolo 8 del DPRReg. n. 0400/2006 le parole <<Entro ventiquattro mesi, decorrenti dalla data di presentazione della domanda di contributo,>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta concessione del contributo da parte del CAT all'impresa,>>.

4. Dopo il comma 7 dell'articolo 8 del DPRReg. 0400/2006 è aggiunto il seguente:

<<7 bis. Per le tipologie di intervento previste alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 7, il termine di rendicontazione di cui al comma 7, può essere prorogato per una sola volta, di ulteriori sei mesi, su richiesta motivata dell'impresa beneficiaria.>>.

5. Al comma 8 dell'articolo 8 del DPRReg. n. 0400/2006 le parole <<ventiquattro mesi>> sono sostituite dalle seguenti: <<dodici mesi>>.

Art. 7 modifica al comma 4 dell'articolo 10 del DPRReg 0400/2006

1. Al comma 4 dell'articolo 10 del DPRReg. 0400/2006 dopo la parola <<autovetture>> sono aggiunte le seguenti: <<nonché, da parte delle imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi, l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada.>>.

Art. 8 introduzione dell'articolo 10 bis del DPRReg 0400/2006

1. Dopo l'articolo 10 del DPRReg 0400/2006 è aggiunto il seguente:

<<art. 10 bis obbligo dell'impresa beneficiaria

1. L'impresa beneficiaria comunica ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 5 bis.>>.

Art. 9 modifica al comma 5 dell'articolo 14 del DPRReg 0400/2006

1. Al comma 5 dell'articolo 14 del DPRReg. n. 0400/2006 le parole <<e provvedono agli adempimenti necessari al recupero degli importi dovuti>> sono soppresse.

Art. 10 modifica al comma 1 dell'articolo 17 del DPRReg 0400/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 17 del DPRReg. n. 0400/2006 le parole <<dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 69/2001>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'articolo 5, paragrafo 3 e dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1998/2006>>.

Art. 11 modifica al comma 1 dell'articolo 19 del DPRReg 0400/2006

1. Al comma 1 dell'articolo 19 del DPRReg. 0400/2006 dopo le parole <<per l'anno 2006>> sono aggiunte le seguenti: <<, ferma restando l'applicazione del nuovo regime "de minimis" di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006>>.

Art. 12 sostituzione dell'Allegato A al DPRReg 0400/2006

1. L'allegato A al DPRReg. n. 0400/2006 è sostituito dall'allegato B al presente regolamento, riferito all'articolo 8, comma 2, del DPRReg 0400/2006, denominato "Parametri di valutazione delle domande di contributo".

Art. 13 introduzione dell'Allegato A al DPRReg 0400/2006

1. Prima dell'allegato B al DPRReg. n. 0400/2006, come introdotto ai sensi dell'articolo 12, è inserito il seguente:

<<Allegato A al presente regolamento, riferito all'articolo 4, comma 1, del DPRReg. n. 0400/2006, denominato "Regime di aiuto de minimis – Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006".>>.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato A (Riferito all'articolo 4, comma 1, del DPRReg. n. 0400/2006)

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:
 - a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
 - b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
 - c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione;
 - d) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;
 - e) aiuti alle imprese in difficoltà.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:
 - a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;
 - b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;
 - c) nel settore carbonifero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:
 - a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
 - b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

Allegato B (Riferito all'articolo 8, comma 2, del DPR n. 0400/2006)

Parametri di valutazione delle domande di contributo

TIPOLOGIA INIZIATIVA	ELEMENTI DESCRITTIVI ULTERIORI RISPETTO ALLE SPECIFICAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1, DELLA LEGGE	PUNTEGGIO
Articolo 100, comma 1, lettere da a) a g), e j), della legge	Progettazione e realizzazione di un sito di commercio elettronico, ivi compreso l'acquisto di antivirus e di hardware dedicato	Punti 5
Articolo 100, comma 1, lettere h) e i), della legge	Percorso preparatorio alla certificazione di qualità e all'emissione del relativo certificato (esempi: ISO 9000, VISION 2000, sistema gestione qualità ambientale, certificazione Etica, altre certificazioni eventualmente previste dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia).	Punti 6
Articolo 100, comma 1, lettera k), della legge	Acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d'ufficio e arredi.	Impianti: Punti 4 in caso di realizzazione o adeguamento di impianti alle prescrizioni della normativa di riferimento. Punti 2: altri impianti. Punti 1 da assegnarsi in ogni caso qualora gli impianti prevedano la riduzione di consumi energetici o la salvaguardia dell'ambiente. Autocarri: Punti 2 in caso di furgoni attrezzati per la vendita. Punti 1 in caso di autocarri destinati al solo trasporto di merce. Arredamento e attrezzatura: Punti 3
Articolo 100, comma 1, lettera j bis), della legge	Interventi di ammodernamento e adeguamento di immobili aziendali alle vigenti normative in materia di sicurezza	Punti 1
Articolo 100, comma 1, lettera l), della legge	Impianti di sicurezza, antintrusione, videosorveglianza, etc.	Punti 6

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_26_1_DPR_182_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0182/Pres.

Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della LR n. 23/2001. Approvazione modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7");

VISTO in particolare l'articolo 6, commi da 1 a 7 della suddetta legge regionale, con cui si prevedono interventi agevolati al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale di data 18 aprile 2002, n. 1243, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23/2001;

VISTO il proprio decreto 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., attuativo della suddetta deliberazione;

CONSIDERATO che i finanziamenti di cui al regolamento emanato con il DPRReg 0118/Pres./2002 sono concessi, fatti salvi quelli previsti all'articolo 10, in osservanza alle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001, pubblicato sulla GUUE L 10 del 13 gennaio 2001, relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, come modificato dal regolamento (CE) n. 364/2004 del 25 febbraio 2004, pubblicato sulla GUUE L 63 del 28 febbraio 2004, dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006, pubblicato sulla GUUE L 368 del 23 dicembre 2006 e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15.12.2006, pubblicato sulla GUUE L 358 del 16 dicembre 2006;

CONSIDERATO che i restanti finanziamenti, disciplinati dall'articolo 10 del regolamento in questione, seguono la regola del "de minimis" e sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, il quale non è più in vigore dal 1° gennaio 2007, pur continuando ad applicarsi per un periodo transitorio di sei mesi ai regimi di aiuto de minimis da esso disciplinati;

VISTA la necessità di disporre le necessarie modifiche ed integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di aiuti di stato prevista:

1) dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato nella GUUE serie L 358 del 16 dicembre 2006;

2) dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato nella GUUE serie L 379 del 28 dicembre 2006;

3) dal regolamento (CE) n. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 pubblicato nella GUUE serie L 368 del 23.12.2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, n. 70/2001 e n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;

4) dal regolamento (CE) n. 364/2004 della Commissione del 25 febbraio 2004 recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 per quanto concerne l'estensione del suo campo d'applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo e pubblicato in GUUE L 63 del 28 febbraio 2004;

VISTA la necessità di disporre le necessarie modifiche ed integrazioni al succitato regolamento ai fini dell'adeguamento:

1) al "Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dal 1° gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007 - 2013" emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006 n. 0401/Pres.;

2) all'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, nella sua interpretazione autentica disposta con l'articolo 37, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004);

RITENUTO conseguentemente necessario modificare il "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001" emanato con DPRReg. 2 maggio 2002 n. 0118/Pres., al fine di adeguarlo alla normativa comunitaria sopra citata, con particolare riferimento alla nuova disciplina dei regimi di aiuto de minimis di cui al regolamento (CE) 1998/2006 ed all'ampliamento dell'ambito di applicazione del regolamento (CE) 70/2001 al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;

RILEVATO che il citato regolamento (CE) n. 1998/2006, da applicarsi a partire dall'1.1.2007, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri;

TENUTO CONTO che l'adeguamento dei regimi de minimis esistenti deve comunque essere disposto entro il 30 giugno del corrente anno;

RAVVISATA l'opportunità di provvedere all'introduzione di nuove disposizioni operative, per gli interventi agevolati volti a favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, riservando particolare attenzione tra queste alle imprese giovanili e femminili, al fine di adeguare le modalità di concessione delle agevolazioni per il sistema produttivo locale;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche regolamentari secondo il testo che in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" ed in particolare l'articolo 30 della stessa che, per la concessione di incentivi, prevede che l'emanazione dei criteri e delle modalità avvenga in forma di regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 1459;

DECRETA

1. Sono approvate le modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001" emanato con DPRReg. 2 maggio 2002 n. 0118/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare dette disposizioni quali modifiche e integrazioni a Regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_26_1_DPR_182_2_ALL1

Modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001", emanato con DPRReg 2 maggio 2002, n. 0118/Pres.

- Art. 1 finalità
- Art. 2 introduzione del sommario del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 3 sostituzione dell'articolo 1 del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 4 inserimento dell'articolo 1 bis nel DPRReg n. 0118/2002
- Art. 5 modifiche all'articolo 2 del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 6 inserimento dell'articolo 2 bis nel DPRReg n. 0118/2002
- Art. 7 modifiche all'articolo 4 bis del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 8 integrazione all'art. 5 del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 9 modifiche all'articolo 6 del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 10 inserimento dell'articolo 7 bis nel DPRReg n. 0118/2002
- Art. 11 modifiche all'articolo 9 del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 12 modifiche all'articolo 10 del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 13 integrazione dell'art. 11 del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 14 inserimento degli articoli 11 bis e 11 ter nel DPRReg n. 0118/2002
- Art. 15 modifiche all'articolo 12 del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 16 norma transitoria
- Art. 17 sostituzione dell'Allegato A del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 18 sostituzione dell'Allegato B del DPRReg n. 0118/2002
- Art. 19 introduzione degli Allegati C e D al DPRReg n. 0118/2002
- Art. 20 entrata in vigore

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche ed integrazioni al "Regolamento per l'utilizzo della provvista mista di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 23 del 12 settembre 2001", emanato con DPRReg 2 maggio 2002, n. 0118/Pres., ai fini:
 - a) dell'adeguamento alla sopravvenuta normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato prevista:
 - 1) dal regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006 n. 1857/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica al regolamento (CE) n. 70/2001 e pubblicato nella GUUE serie L n. 358 del 16 dicembre 2006;
 - 2) dal regolamento (CE) della Commissione n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (<<de minimis>>) pubblicato nella GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
 - 3) dal regolamento (CE) N. 1976/2006 della Commissione del 20 dicembre 2006 pubblicato nella GUUE serie L n. 368 del 23.12.2006 che modifica i regolamenti (CE) n. 2204/2002, (CE) n. 70/2001 e (CE) n. 68/2001 per quanto riguarda la proroga dei periodi di applicazione;
 - 4) dal regolamento (CE) n.364/2004 pubblicato sulla G.U.C.E. 63 del 28.2.2004;
 - b) dell'adeguamento al "Regolamento concernente regole applicabili ai regimi di aiuto a finalità regionale a partire dall'1 gennaio 2007 in conformità ai nuovi orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013" emanato con decreto del Presidente della Regione 22 dicembre 2006 n. 0401/Pres.;
 - c) dell'adeguamento all'interpretazione autentica dell'articolo 73 della legge regionale n. 18/2003, in

materia di sicurezza sul lavoro, disposta con l'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo precompetitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia).

Art. 2 introduzione del sommario del DPRReg n. 0118/2002

1. Dopo il titolo del DPRReg n. 0118/2002 è introdotto il seguente sommario:

<<Art. 1 oggetto

Art. 1 bis regimi di aiuto

Art. 2 beneficiari

Art. 2 bis soggetti e tipologie di aiuto esclusi o ammessi con limitazioni

Art. 3 imprenditoria giovanile e femminile

Art. 4 programmi finanziabili

Art. 4 bis sicurezza sul lavoro

Art. 5 vincolo di destinazione industriale

Art. 6 percentuale massima di finanziamento

Art. 7 durata massima del finanziamento

Art. 7 bis procedimento

Art. 8 priorità

Art. 9 condizioni delle operazioni – limiti dell'aiuto

Art. 10 aiuti <<de minimis>>

Art. 11 decadenza dell'intervento

Art. 11 bis rinvio (alle norme generali sui procedimenti amministrativi)

Art. 11 ter rinvio dinamico

Art. 12 norme finali>>.

Art. 3 sostituzione dell'articolo 1 del DPRReg n. 0118/2002

1. L'articolo 1 del DPRReg 2 maggio 2002 n. 0118/Pres. è sostituito con il seguente:

<< art. 1 oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi del comma 3 e in attuazione dei commi da 1 a 7 dell'articolo 6 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), in materia di interventi nei settori produttivi, i criteri, le direttive di priorità e le modalità per la concessione di finanziamenti agevolati alle microimprese e alle piccole e medie imprese – tutte, di seguito, indicate come "PMI" – industriali, di servizio e loro consorzi, aventi i requisiti di cui all'articolo 2.

2. Le imprese sono classificate come microimpresa, piccola o media impresa - in conformità con le disposizioni dell'Unione europea, come recepite nella normativa regionale in vigore. >>

Art. 4 inserimento dell'articolo 1 bis nel DPRReg n. 0118/2002

1. Dopo l'articolo 1 del DPRReg n. 0118/2002, è inserito il seguente:

<< art. 1 bis regimi di aiuto

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento, fatto salvo quanto disposto al comma 2, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 10 del 13 gennaio 2001.

2. I finanziamenti di cui all'articolo 10, sono concessi in osservanza delle condizioni di cui regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), pubblicato nella GUUE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006.

3. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono "aiuti trasparenti" ai sensi della normativa comunitaria in quanto, al momento della concessione, è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. >>.

Art. 5 modifiche all'articolo 2 del DPRReg n. 0118/2002

1. All'articolo 2 del DPRReg n. 0118/2002 sono apportate le seguenti modifiche :

a) all'alinea del comma 1, le parole "succitata normativa" sono sostituite con le parole "normativa attuata con il presente regolamento, citata all'articolo 1,";

b) alle lettere a) e b) del comma 1, le parole: "ISTAT '91" sono sostituite con le parole "ISTAT ATECO" e le parole "aventi attività e sede nel territorio regionale la cui maggioranza sia costituita da PMI aventi attività in Regione" sono sostituite con le parole ", sempre che l'impresa ovvero il consorzio abbia attività e sede o unità operativa attiva nel territorio regionale e che, nel caso di consorzio, le imprese che lo costituiscono siano in maggioranza PMI aventi attività in regione";

- c) il comma 2 è abrogato;
- d) il comma 3 è abrogato.

Art. 6 inserimento dell'articolo 2 bis nel DPRReg n. 0118/2002

1. Dopo l'articolo 2 del DPRReg. n. 0118/2002, è inserito il seguente:
<< art. 2 bis soggetti e tipologie di aiuto esclusi o ammessi con limitazioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 70/2001 i finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese di cui al presente regolamento sono concessi con osservanza delle attività e delle tipologie di aiuto elencate nell'allegato B "Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001", fatto salvo quanto previsto al comma 2 e fatti salvi i regolamenti e le direttive comunitarie specifici, più o meno restrittivi, adottati a norma del trattato CE e relativi alla concessione di aiuti di Stato in determinati settori, il cui elenco è riportato nell'allegato D "Settori esclusi".
2. Ai sensi dell'articolo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 gli aiuti de minimis sono concessi con osservanza dei settori di attività e delle tipologie di aiuto elencati nell'allegato C "Regime di aiuto de minimis - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006".
3. Non possono comunque accedere alle agevolazioni le imprese sottoposte a procedure concorsuali o in stato di liquidazione volontaria.
4. Per consentire l'adeguamento alla normativa comunitaria in materia, gli allegati B, C e D sono aggiornati, anche con particolare riferimento all'individuazione dei codici ISTAT ATECO relativi ai settori di attività esclusi o ammessi con limitazioni, con decreto del Direttore centrale attività produttive, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.>>

Art. 7 modifiche all'articolo 4 bis del DPRReg n. 0118/2002

1. L'articolo 4 bis del DPRReg n. 0118/2002 è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole "in materia di sicurezza sul lavoro", sono inserite le parole "nell'interpretazione autentica disposta con l'articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 4/2005," e le parole "all'autocertificazione" sono sostituite con le parole "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);"
b) al comma 2, dopo le parole "al vero" e "l'autore", le parole "dell'autocertificazione" sono sostituite con le parole "della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Art. 8 integrazione all'articolo 5 del DPRReg n. 0118/2002

1. Al comma 3 dell'articolo 5 del DPRReg n. 0118/2002, dopo le parole "a finalità regionale," sono inserite le parole: "individuate nella vigente Carta italiana degli aiuti a finalità regionale".

Art. 9 modifiche all'articolo 6 del DPRReg n. 0118/2002

1. L'articolo 6 del DPRReg n. 0118/2002 è modificato come segue:
a) al comma 1, dopo le parole "a finalità regionale", sono aggiunte le parole "individuate nella vigente Carta italiana degli aiuti a finalità regionale";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1 bis. In ogni caso, l'intensità dell'aiuto non deve superare i massimali di cui all'art. 4 del reg. (CE) 70/2001 e non è prevista la concessione di singoli aiuti di importo elevato che raggiungano o superino le soglie previste dall'art. 6 del reg. (CE) 70/2001";
c) il comma 3 è abrogato.

Art. 10 inserimento dell'articolo 7 bis nel DPRReg n. 0118/2002

1. Dopo l'articolo 7 del DPRReg. n. 0118/2002, è inserito il seguente:
<< art. 7 bis procedimento
1. I finanziamenti sono concessi con procedura valutativa a sportello, prevista dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, secondo quanto specificato nella convenzione fra la Regione e la Banca, richiamata all'articolo 6, comma 5, della legge regionale 23/2001.>>

Art. 11 modifiche all'articolo 9 del DPRReg n. 0118/2002

1. L'articolo 9 del DPRReg n. 0118/2002 è modificato come segue:
a) il comma 3 è sostituito con il seguente:
<< 3. L'intensità dell'aiuto espressa in ESL relativa alla concessione dei finanziamenti di cui al presente regolamento viene determinata applicando le modalità di calcolo adottate con il DPGR 10 maggio 1993, n. 0224/Pres.>>;
b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
<< 3 bis. In conformità all'articolo 8 del reg. (CE) n. 70/2001, i finanziamenti alle PMI non sono cumulabili

con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, quando tale cumulo dia luogo ad un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato da detto regolamento comunitario.

3 ter. I finanziamenti "de minimis" di cui all'art. 10 del presente regolamento non sono cumulabili con altri aiuti pubblici se non nei limiti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, del reg. (CE) n. 1998/2006 >>;
c) Il comma 4 è abrogato.

Art. 12 modifiche all'articolo 10 del DPRReg n. 0118/2002

1. I commi 7 e 8 dell'articolo 10 del DPRReg n. 0118/2002 sono sostituiti con i seguenti:

<<7. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non può superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

8. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto del limite previsto al comma 7, alla domanda di finanziamento è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante, in termini sintetici, il mancato superamento dei limiti quantitativi e temporali di cui al comma 7, tenuto conto anche dell'incentivo oggetto della domanda.>>.

2. Dopo il comma 8 dell'articolo 10 del DPRReg n. 0118/2002 sono inseriti i seguenti :

<< 8 bis. Prima della concessione del finanziamento, per la verifica del rispetto del limite "de minimis" previsto al comma 7, l'impresa presenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante qualsiasi altro aiuto de minimis ricevuto nel corso dei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso, unitamente ad un'attestazione contenente l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante in riferimento alla predetta dichiarazione sostitutiva.

8 ter. La Banca può erogare il finanziamento agevolato "de minimis" soltanto dopo aver accertato che esso non faccia salire l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti dall'impresa nello Stato italiano, durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi finanziari precedenti, ad un livello eccedente il massimale di cui al comma 7.>>.

Art. 13 integrazione dell'articolo 11 del DPRReg n. 0118/2002

1. Al comma 1 dell'articolo 11, dopo la parola "decade", sono inserite le parole "oltre che negli altri casi specificamente previsti",.

Art. 14 inserimento degli articoli 11 bis e 11 ter nel DPRReg n. 0118/2002

1. Dopo l'articolo 11 del DPRReg. n. 0118/2002, sono inseriti i seguenti:

<< art. 11 bis rinvio alle norme generali regionali sui procedimenti amministrativi

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale 7/2000.

art. 11 ter rinvio dinamico

1.bAi sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione. >>.

Art. 15 modifiche all'articolo 12 del DPRReg n. 0118/2002

1. Al comma 2 dell'articolo 12, le parole "Direzione regionale degli Affari Europei" sono sostituite con le parole "Direzione centrale Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali" e le parole "avvalendosi del Formulario (allegato II) del Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001" sono soppresse.

Art. 16 norma transitoria

1. Ai procedimenti in corso all'entrata in vigore del presente regolamento continua ad applicarsi il regolamento (CE) n. 69/2001, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1998/2006.

2. L'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1998/2006 si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento, con riferimento alle domande di incentivo presentate dal 1° gennaio 2007.

Art. 17 sostituzione dell'Allegato A del DPRReg n. 0118/2002

1. L'allegato A del DPRReg. n. 0118/2002 è sostituito con l'allegato A al presente regolamento, riferito all'articolo 2, comma 1, del DPRReg. n. 0118/2002, "Classi e categorie di imprese di servizio finanziabili".

Art. 18 sostituzione dell'Allegato B del DPRReg n. 0118/2002

1. L'allegato B del DPRReg. n. 0118/2002, "Esclusione e limitazioni relativi ad alcuni settori", è sostituito

con l'allegato B al presente regolamento, riferito all'articolo 2 bis, commi 1 e 4, del DPR n. 0118/2002, "Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001 - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001".

Art. 19 introduzione degli allegati C e D al DPR n. 0118/2002

1. Dopo l'allegato B del DPR n. 0118/2002, sono inseriti i seguenti:

- a) allegato C al presente regolamento, riferito all'articolo 2 bis, commi 2 e 4 del DPR n. 0118/2002, "Regime di aiuto de minimis - Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006";
- b) allegato D al presente regolamento, riferito all'articolo 2 bis, commi 1 e 4, "Settori sottoposti a limitazioni".

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° luglio 2007".

07_26_1_DPR_182_3_ALL2

Allegato A

<<Allegato A (riferito all'art. 2, comma 1)

Classi e categorie di imprese di servizio finanziabili

- 72.21.0 Edizione di software
- 72.22.0 Altre realizzazioni di software e consulenza informatica
- 72.40 Attività delle banche dati
- 72.60 Altre attività connesse all'informatica
- 73.10 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria
- 74.12.2 Attività delle società di revisione e certificazione dei bilanci
- 74.20 Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici
- 74.30 Collaudi ed analisi tecniche
- 74.70 Servizi di pulizia e disinfestazione
- 74.82 Imballaggio e confezionamento per conto terzi
- 90.02.0 Raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi
- 90.01.0 Raccolta e depurazione delle acque di scarico
- 93.01.1 Attività delle lavanderie industriali>>

07_26_1_DPR_182_4_ALL3

Allegato B

<<Allegato B (riferito all'art. 2 bis commi 1 e 4)

Regime di aiuto ai sensi del regolamento (CE) 70/2001

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi degli articoli 1 e 2 del regolamento (CE) 70/2001

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:
 - a) ad attività connesse all'esportazione, vale a dire aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione, fermo restando che non costituiscono normalmente aiuti all'esportazione gli aiuti inerenti ai costi per studi di consulenza necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un prodotto già esistente su un nuovo mercato;
 - b) condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.
2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) 70/2001 non sono concessi aiuti:
 - a) ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio;
 - b) alle attività connesse alla produzione primaria di prodotti agricoli;
 - c) alla fabbricazione e alla commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte e dei prodotti lattiero-caseari, ossia i prodotti che potrebbero essere confusi con il latte o con i prodotti lat-

tiero-caseari ma la cui composizione differisce da tali prodotti in quanto contengono grassi o proteine d'origine non casearia con o senza proteine derivate dal latte;

d) ad imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) 1407/2002.

3. Per prodotti agricoli si intendono:

a) i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

b) i prodotti di cui ai codici NC 4502, 4503 e 4505 (sugheri).

4. Sono ammissibili le imprese attive nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli.

5. Ai sensi dell'articolo 2, lettere m) e n) del regolamento (CE) 70/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.>>

07_26_1_DPR_182_5_ALL4

Allegato C

<<Allegato C (riferito all'art. 2 bis commi 2 e 4)

Regime di aiuto de minimis

Settori di attività e tipologie di aiuto ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1998/2006

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi:

a) aiuti fissati in base al prezzo o al quantitativo di prodotti agricoli acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, ovvero subordinati al fatto di venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari, a favore di imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;

b) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

c) aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) 1998/2006 il regime de minimis è applicabile agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, inclusa la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, come definite al punto 3, ad eccezione delle imprese attive:

a) nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato;

c) nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002 del Consiglio.

3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettere b) e c) del regolamento (CE) 1998/2006, si intende per:

a) trasformazione di un prodotto agricolo: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezione fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

b) commercializzazione di un prodotto agricolo: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo elencato nell'allegato I del trattato, esclusi i prodotti della pesca, allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario a dei consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

4. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera h) del regolamento (CE) 1998/2006 non sono concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite al punto 5 ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, pubblicati in GUUE serie C n. 244 del 1 ottobre 2004.

5. Per impresa in difficoltà si intende l'impresa che non è in grado, con le proprie risorse o con le risorse che può ottenere dai proprietari o azionisti o creditori, di contenere perdite che, in assenza di un intervento esterno delle autorità pubbliche, la condurrebbero quasi certamente al collasso economico, nel breve o nel medio periodo. Un'impresa è considerata in difficoltà:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata quando perde più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci ha la responsabilità illimitata per i debiti della società, se perde più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, e la perdita di più di un quarto del capitale è intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi;
- c) per tutte le forme di società, quando ricorrono i requisiti di legge per l'apertura di una procedura concorsuale per insolvenza;
- d) anche se non ricorrono le condizioni delle lettere a), b) e c), un'impresa è considerata in difficoltà in particolare quando sono presenti sintomi di difficoltà, quali il livello crescente delle perdite, la diminuzione del fatturato, l'aumento delle scorte, la sovracapacità, la diminuzione del flusso di cassa, l'aumento dell'indebitamento e degli oneri per interessi, nonché la riduzione o l'azzeramento del valore netto delle attività.>>

07_26_1_DPR_182_6_ALL5

Allegato D

<<Allegato D (riferito all'art. 2 bis commi 1 e 4)

Settori sottoposti a limitazioni esclusi

1. Industria delle fibre sintetiche:

24.70 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali

2. Industria della costruzione navale:

35.11.1 Cantieri navali per costruzioni metalliche, compresa l'attività di impiantistica

35.11.3 Cantieri di riparazioni navali

3. Industria siderurgica:

13 Estrazione di minerali metalliferi

27.10 Siderurgia

27.22 Fabbricazione di tubi e raccordi di acciaio

4. Industria carboniera:

10 Estrazione di carbon fossile, lignite e torba>>

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_26_1_DPR_183_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 20 giugno 2007, n. 0183/Pres.

LR 28/1999, art. 4. Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore della cooperazione. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), con particolare riferimento:

- all'articolo 4, il quale stabilisce che, al fine di promuovere e sostenere il settore della cooperazione, l'Amministrazione regionale assegna finanziamenti al "Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)", costituito tra le cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione "edilizia", da utilizzare a favore delle cooperative associate, per i seguenti tipi di intervento: a) concessione di garanzia; b) finanziamento agevolato ed apporto di capitale

in veste di socio sovventore; c) contributo per servizi di consulenza e di assistenza tecnica alle imprese cooperative, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale;

- all'articolo 8, il quale prevede, tra l'altro, che con regolamento d'esecuzione sono stabiliti le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi di cui al sopra citato articolo 4;

VISTO il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis");

RITENUTO di dare attuazione al summenzionato articolo 8 della legge regionale 28/1999 mediante l'emanazione dell'allegato Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore della cooperazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28/1999;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 1460;

DECRETA

1. E' approvato il Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO. dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore della cooperazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28/1999, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

07_26_1_DPR_183_2_ALL1

Regolamento per l'utilizzo da parte di FIN.RE.CO dei mezzi finanziari assegnati per la realizzazione di interventi a favore del settore della cooperazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 28/1999

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

Art. 2 tipologie di incentivi e beneficiari

Art. 3 regime di aiuto

Art. 4 modalità e criteri generali per la concessione degli incentivi

CAPO II - INCENTIVI ALLE COOPERATIVE

Art. 5 garanzie

Art. 6 finanziamenti agevolati

Art. 7 apporti di capitale in veste di socio sovventore

Art. 8 contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale

CAPO III - ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI

Art. 9 domanda di assegnazione dei mezzi finanziari da parte di FINRECO

Art. 10 convenzione

Art. 11 ispezioni e controlli

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 disposizioni transitorie e finali

Art. 13 abrogazioni

Art. 14 entrata in vigore

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento stabilisce le misure d'aiuto, i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato) da parte del "Consorzio regionale garanzia fidi - Società cooperativa a responsabilità limitata - Finanziaria regionale per la cooperazione (FIN.RE.CO.)", di seguito denominato "FINRECO", a favore delle cooperative associate, mediante l'utilizzo dei mezzi finanziari a tale fine assegnati dall'Amministrazione regionale.

Art. 2 tipologie di incentivi e beneficiari

1. Gli interventi di cui all'articolo 1 sono realizzati da FINRECO con la concessione dei seguenti incentivi:

- a) garanzie a banche e intermediari finanziari convenzionati in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, a favore delle cooperative beneficiarie;
- b) finanziamenti agevolati;
- c) apporti di capitale sociale in qualità di socio sovventore;
- d) contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale.

2. Possono beneficiare degli incentivi le cooperative associate a FINRECO ed iscritte all'Albo delle società cooperative di cui al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 162 del 13 luglio 2004, e al Registro regionale delle cooperative di cui all'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79 (Vigilanza sulle cooperative e interventi per favorire l'associazionismo cooperativo), con esclusione delle cooperative iscritte alla sezione "edilizia". Per le cooperative sociali è richiesta inoltre l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 3 della legge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale).

Art. 3 regime di aiuto

1. Gli aiuti previsti dagli interventi di cui all'articolo 1 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

2. FINRECO cura gli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 al fine di garantire il rispetto delle disposizioni ivi stabilite, con particolare riferimento alle soglie massime d'aiuto, tenuto conto del disposto dell'articolo 2, paragrafo 4, del predetto regolamento (CE) 1998/2006, agli aiuti esclusi ed alla conservazione dei dati rilevanti.

3. In conformità a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici le imprese in difficoltà.

Art. 4 modalità e criteri generali per la concessione degli incentivi

1. Le cooperative presentano a FINRECO le domande di accesso agli incentivi, corredate dalle relazioni illustrative delle iniziative aziendali cui si riferiscono, prima dell'avvio delle iniziative stesse.

2. Gli incentivi sono concessi da FINRECO con procedura valutativa a sportello.

3. Ai fini della valutazione dell'ammissibilità agli incentivi delle domande di cui al comma 1, l'attività istruttoria di FINRECO è diretta a verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 2, comma 2, la coerenza delle iniziative aziendali con le finalità degli incentivi, nonché le prospettive finanziarie delle cooperative richiedenti.

4. La concessione degli incentivi è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da presentare unitamente alla domanda e resa dal legale rappresentante della cooperativa richiedente, attestante il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18 (Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi).

5. Salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero della dichiarazione di cui al comma 4 è causa di decadenza dalla concessione dell'incentivo. Nel caso in cui l'incentivo sia stato già erogato, la cooperativa beneficiaria e l'autore della dichiarazione sono tenuti solidalmente a restituire l'importo comprensivo degli interessi legali.

6. Ai procedimenti di concessione degli incentivi di cui agli articoli 6, comma 1, lettera a), e 8, si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

7. In conformità all'articolo 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), le cooperative beneficiarie possono avvalersi degli incentivi di cui al presente regolamento solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea e specificati nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

CAPO II - INCENTIVI ALLE COOPERATIVE

Art. 5 garanzie

1. FINRECO concede garanzie a banche e intermediari finanziari convenzionati in relazione ad operazioni bancarie e di finanziamento, a breve, medio e lungo termine, a favore delle cooperative beneficiarie.
2. L'importo della garanzia concessa non può essere superiore al 50 per cento dell'ammontare di ogni singola operazione.
3. Le cooperative beneficiarie versano una commissione non inferiore allo 0,60 per cento dell'importo della garanzia concessa, calcolata su base annua.
4. La concessione delle garanzie non comporta l'attribuzione di aiuti ai soggetti convenzionati di cui al comma 1.

Art. 6 finanziamenti agevolati

1. FINRECO concede i seguenti finanziamenti agevolati:
 - a) finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati alla realizzazione di investimenti in beni materiali ed immateriali;
 - b) finanziamenti a medio e lungo termine finalizzati al consolidamento di debiti a breve termine;
 - c) finanziamenti destinati all'anticipazione di aumenti di capitale sociale deliberati dall'assemblea dei soci;
 - d) prestiti partecipativi, a condizione che FINRECO sia socio della società cooperativa beneficiaria.
2. La durata dei finanziamenti non può essere inferiore a diciotto mesi né superiore a quindici anni, compreso l'eventuale periodo di preammortamento non superiore a dodici mesi.
3. I finanziamenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono concessi a tasso fisso ovvero a tasso variabile.
4. I prestiti partecipativi di cui al comma 1, lettera d), sono concessi in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese).
5. Il tasso a carico delle cooperative beneficiarie non può essere inferiore al 50 per cento del tasso di riferimento fissato periodicamente dalla Commissione europea e pubblicato sul sito Internet dell'Unione europea, in vigore all'atto della concessione del finanziamento.
6. I beni di cui al comma 1, lettera a), devono mantenere la loro destinazione per un periodo di due anni se beni mobili e di cinque anni se beni immobili. Il vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari sia i beni oggetto degli incentivi ed il suo rispetto è attestato annualmente dalle cooperative beneficiarie mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa a FINRECO entro il 28 febbraio di ogni anno.
7. Il mancato rispetto del vincolo di cui al comma 6 comporta la revoca dell'incentivo in conformità all'articolo 32, comma 2, della legge regionale 7/2000. In caso di alienazione di beni immobili oggetto di incentivi ultraquinquennali, dopo la scadenza del vincolo di destinazione, l'incentivo è revocato dal momento dell'alienazione.
8. Qualora sia dimostrata la non convenienza del mantenimento del vincolo di cui al comma 6 in rapporto alla natura e alle finalità dell'investimento, su istanza del beneficiario, FINRECO può autorizzare l'anticipato mutamento di destinazione d'uso dei beni finanziati. FINRECO può altresì autorizzare la sostituzione di beni mobili oggetto di finanziamento, divenuti obsoleti o comunque inadatti all'uso o alla produzione, con altri beni della stessa natura da utilizzarsi per le medesime funzioni.

Art. 7 apporti di capitale sociale in veste di socio sovventore

1. FINRECO effettua conferimenti di capitale sociale, espressi in azioni nominative trasferibili, in qualità di socio sovventore in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).
2. Il conferimento di capitale sociale da parte di FINRECO è condizionato alla presentazione da parte della cooperativa richiedente di un programma pluriennale, della durata massima di sette anni, concernente la realizzazione di investimenti finalizzati alla riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo aziendale, aventi ad oggetto in particolare l'acquisizione di beni immobili ed attrezzature ovvero di aziende non operanti nei settori esclusi dal presente regolamento.
3. Il programma pluriennale di cui al comma 2 è attuato dalla cooperativa beneficiaria mediante ricapitalizzazione con apporto diretto dei soci, il cui ammontare non deve essere inferiore a quello del conferimento di FINRECO.
4. I conferimenti di cui al comma 1 sono subordinati alla verifica di una ragionevole prospettiva di redditività della cooperativa richiedente e di remunerazione dell'apporto di capitale sociale, nonché della loro capacità di migliorare strutturalmente gli equilibri patrimoniali, economici e finanziari della cooperativa medesima.
5. In presenza di utili di bilancio, il tasso di remunerazione della partecipazione di FINRECO al capita-

le sociale della cooperativa beneficiaria è maggiorato del 2 per cento rispetto ai dividendi deliberati dall'assemblea per gli altri soci. Nel caso in cui l'assemblea deliberi di non distribuire dividendi ai soci cooperatori, FINRECO ha comunque diritto, nei limiti degli utili conseguiti, ad un dividendo pari al 2 per cento del capitale sottoscritto e versato.

6. La partecipazione di FINRECO al capitale sociale della cooperativa beneficiaria non può superare il termine di sette anni.

7. All'atto del conferimento, sono regolate con disciplinare tra FINRECO, la cooperativa beneficiaria, i soci o terzi, le modalità della dismissione del capitale conferito, da effettuare a condizioni di mercato. A tale fine, FINRECO adotta un meccanismo di valutazione e di selezione delle domande di accesso agli incentivi di cui al presente articolo volto a garantire la dismissione della partecipazione quanto meno al prezzo di acquisizione.

Art. 8 contributi per servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché per programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale

1. FINRECO concede contributi per le seguenti finalità:

- a) acquisizione di servizi di assistenza e consulenza tecnica concernenti lo sviluppo della qualità d'impresa e della competitività sul mercato;
- b) svolgimento di programmi di formazione e riqualificazione imprenditoriale per gli amministratori, i soci e i dipendenti delle cooperative beneficiarie.

2. L'ammontare del contributo non può superare il 50 per cento della spesa ammissibile.

3. I servizi ed i programmi di cui al comma 1 possono essere promossi direttamente da FINRECO.

CAPO III - ASSEGNAZIONE E GESTIONE DEI MEZZI FINANZIARI

Art. 9 domanda di assegnazione dei mezzi finanziari da parte di FINRECO

1. FINRECO presenta annualmente domanda di assegnazione dei mezzi finanziari di cui all'articolo 4 della legge regionale 28/1999 entro il termine del 1° marzo.

Art. 10 convenzione

1. Ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28/1999, con convenzione tra l'Amministrazione regionale e FINRECO sono disciplinate le procedure concernenti l'assegnazione dei mezzi finanziari, le modalità di fornitura di costanti flussi informativi in ordine alla gestione dei mezzi assegnati ed all'attività di FINRECO, nonché all'efficacia degli interventi.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 43, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), con la convenzione di cui al comma 1 è determinato l'importo del rimborso spese forfetario, in misura non superiore all'1,5 per cento dei mezzi finanziari utilizzati annualmente, da riconoscere a FINRECO per l'attività di monitoraggio degli interventi.

Art. 11 ispezioni e controlli

1. L'ufficio regionale competente in materia di sostegno e promozione della cooperazione effettua presso FINRECO, presso le banche e gli intermediari finanziari convenzionati o direttamente presso le cooperative beneficiarie, ispezioni e controlli concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento.

2. Le ispezioni ed i controlli di cui al comma 1 riguardano annualmente un numero di interventi non inferiore al 10 per cento di quelli realizzati da FINRECO nell'anno precedente.

3. FINRECO verifica annualmente il rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti dal presente regolamento alle cooperative beneficiarie, anche mediante controlli a campione su un numero di interventi non inferiore al 20 per cento di quelli realizzati nell'anno precedente.

CAPO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 12 disposizioni transitorie e finali

1. Le risorse finanziarie derivanti dai rientri degli interventi effettuati sulla base della precedente disciplina regolamentare, nonché i mezzi finanziari assegnati dall'Amministrazione regionale e non ancora utilizzati da FINRECO alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono da destinare alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2.

2. Nel caso in cui il relativo procedimento di assegnazione non sia stato definito alla data di entrata in

vigore del presente regolamento, le richieste di mezzi finanziari presentate entro il 1° marzo 2007 ai sensi della precedente disciplina regolamentare possono essere confermate da FINRECO, alla luce delle disposizioni di cui al presente regolamento, entro il termine del 30 settembre 2007.

3. Fino all'entrata in vigore della convenzione di cui all'articolo 10, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni convenzionali stabilite sulla base della precedente disciplina regolamentare.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo II, nonché del titolo III, capi I e II, della legge regionale 7/2000.

5. Ai sensi dell'articolo 38 bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 13 abrogazioni

1. Sono abrogati i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 18 agosto 2000, n. 0301/Pres. ed al decreto del Presidente della Regione 1 agosto 2001, n. 0288/Pres.

Art. 14 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2007.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_26_1_DAS_RISORSE AGRICOLE 1335_CALENDARIO PESCA

Decreto dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna 14 giugno 2007, n. 1335

LR 9 giugno 1988, n. 43. Calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva in acque interne del Friuli Venezia Giulia per il 2007. Modifica art. 13.

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, ed in particolare l'art. 4 sulla potestà legislativa in materia di pesca;

VISTA la legge regionale 12 maggio 1971, n. 19, e le successive integrazioni e modificazioni, concernente norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la L.R. 31 dicembre 1999, n. 30, art 42, comma 4° che conferisce all'Ente Tutela Pesca competenza in materia di pesca sportiva e di mestiere nelle acque interne;

VISTO il Regolamento per l'esecuzione della legge regionale n. 19/1971, approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 1, 3° comma, della legge regionale 9 giugno 1988, n. 43, in forza del quale il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, su proposta dell'Ente Tutela Pesca, approva il calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque interne;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2163 di data 21 giugno 2002 che attribuisce competenza in materia di vigilanza e controllo sugli atti dell'Ente tutela pesca alla Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTO il proprio decreto n 7127 del 24 ottobre 2006 di approvazione del calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2007, come da deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Tutela Pesca n. 28 del 28 settembre 2006;

CONSIDERATO che il predetto calendario all'art. 13 prevedeva un regime particolare di pesca denominato RP6 riservato ai turisti pernottanti nelle strutture alberghiere dei comuni interessati;

VISTA la delibera dell'Ente n. 14 di data 18 aprile 2007 che stabilisce che "l'attività di pesca nei tratti soggetti al regime particolare 6 (RP6), oltre che ai turisti pernottanti nelle strutture alberghiere dei comuni interessati, può essere esercitata anche dai pescatori residenti nel Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO quindi di provvedere alla modifica;

DECRETA

1. E' approvata la variazione dell'art. 13 del calendario di pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2007 con la modifica che l'attività di pesca nei tratti soggetti al regime particolare 6 (RP6), oltre che dai turisti pernottanti nelle strutture alberghiere dei comuni

interessati, può essere esercitata anche dai pescatori residenti nel Friuli Venezia Giulia.

2. Il presente decreto di modifica al calendario riguardante l'esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne della Regione Friuli Venezia Giulia per l'anno 2007, come approvato con proprio decreto n. RAF/2/7127 di data 24 ottobre 2006, integrato con proprio decreto n. 506 di data 22 marzo 2007 e n. 1043 di data 22 maggio 2007, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 14 giugno 2007

MARSILIO

07_26_1_DDC_LAV FOR 823

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 18 maggio 2007, n. 823/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.
Approvazione progetti a valere sull'asse B - misura B.1 - azione 12 - mese di febbraio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.3 e C.4 e Asse D, misura D.1;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse B - Promozioni di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale - misura B.1 - Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati - azione 12 "Alfabetizzazione e formazione";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura B.1, azione 12, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 26 febbraio 2007 fino al 31 maggio 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 600.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2007;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 37 progetti formativi per complessivi euro 530.320,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro centotanta giorni dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura B.1, azione 12, è di complessivi euro 69.680,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di febbraio 2007 determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).
 - 2.** L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 37 progetti formativi per complessivi euro 530.320,00.
 - 3.** Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
 - 4.** L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro centottanta giorni dalla data di avvio.
 - 5.** Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Trieste, 18 maggio 2007

RAMPONI

**Decreto di approvazione
n. ro 823
di data 18/05/2007**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3BB1 PF1.2EN Alfabetizzazione e formazione
OB.3. ASB, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.1.2 PROP.E OB.2 N - Alfabetizzazione e formazione

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TECNICHE DI MANUTENZIONE DEL VERDE	200703683003	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	21.000,00	21.000,00	50
2	CORSO DI LINGUA E CULTURA ITALIANA	200703683004	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	8.400,00	8.400,00	50
3	TECNICHE DI SALDOCARPENTERIA	200703683005	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	21.000,00	21.000,00	50
4	TECNICHE DI PITTURA EDILE	200703683006	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	21.000,00	21.000,00	50
5	INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI	200703683007	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	21.000,00	21.000,00	50
6	SERVIZI AUSILIARI DI RISTORAZIONE	200703683008	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	21.000,00	21.000,00	50
7	LINGUA ITALIANA E ORIENTAMENTO SOCIO-LAVORATIVO	200703684001	A.R.S.A.P.	2007	21.000,00	21.000,00	50
8	LINGUA ITALIANA E ORIENTAMENTO SOCIO-LAVORATIVO 2	200703684002	A.R.S.A.P.	2007	21.000,00	21.000,00	50
9	PRIMA ALFABETIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA - 03	200703687001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	11.200,00	11.200,00	50
10	INTRODUZIONE ALLA LINGUA ITALIANA - 04	200703687002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	11.200,00	11.200,00	50
11	APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A LIVELLO A2 - 03	200703687003	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	11.200,00	11.200,00	50

12	PRIMA ALFABETTIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA - 01	200703687004	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	11.200,00	11.200,00	50
13	PRIMA ALFABETTIZZAZIONE IN LINGUA ITALIANA - 02	200703687005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	11.200,00	11.200,00	50
14	APPROFONDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A LIVELLO A2 - 01	200703687006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	11.200,00	11.200,00	50
15	LINGUA ITALIANA E DIRITTI DI CITTADINANZA - LIVELLO BASE 1	200703688001	IRES FVG	2007	12.600,00	12.600,00	50
16	LINGUA ITALIANA E DIRITTI DI CITTADINANZA - LIVELLO BASE 2	200703688002	IRES FVG	2007	12.600,00	12.600,00	50
17	LINGUA ITALIANA E DIRITTI DI CITTADINANZA - LIVELLO INTERMEDIO 1	200703688003	IRES FVG	2007	12.600,00	12.600,00	50
18	LINGUA ITALIANA E DIRITTI DI CITTADINANZA - LIVELLO INTERMEDIO 2	200703688004	IRES FVG	2007	14.000,00	14.000,00	50
19	LA LINGUA ITALIANA E I DIRITTI DI CITTADINANZA - LIVELLO A.1	200703688005	IRES FVG	2007	14.000,00	14.000,00	50
20	LA LINGUA ITALIANA E I DIRITTI DI CITTADINANZA - LIVELLO A.2	200703688006	IRES FVG	2007	14.000,00	14.000,00	50
21	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - BASE (PN)	200703692001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	11.200,00	11.200,00	50
22	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - INTERMEDIO (PN)	200703692002	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	11.200,00	11.200,00	50
23	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - INTERMEDIO (UD)	200703692003	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	11.200,00	11.200,00	50
24	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - BASE (UD)	200703692004	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	11.200,00	11.200,00	50
25	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - BASE (TS)	200703692005	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	11.200,00	11.200,00	50

26	ELEMENTI DI LINGUA ITALIANA - BASE (MONF)	200703692006	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	11.200,00	11.200,00	50
27	INTRODUZIONE ALLA LINGUA ITALIANA E ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER LE PROFESSIONI - A	200703750004	CE.F.A.P.	2007	9.100,00	9.100,00	50
28	INTRODUZIONE ALLA LINGUA ITALIANA E ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER LE PROFESSIONI - B	200703750005	CE.F.A.P.	2007	9.100,00	9.100,00	50
29	OPERAZIONI DI SPEDIZIONE E COMMERCIO ESTERO	200703751005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	21.000,00	21.000,00	50
30	LINGUA ITALIANA E TECNICHE INFORMATICHE PER LA GESTIONE DEL MAGAZZINO	200703751006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	21.000,00	21.000,00	50
31	STRUMENTI E TECNICHE PER LE ATTIVITA' DI PULIZIA	200703751007	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	21.000,00	21.000,00	50
32	IL LAVORO DI CUCINA E DI SALA	200703751008	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	21.000,00	21.000,00	50
33	INTRODUZIONE ALLA LINGUA ITALIANA E ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA PER LE PROFESSIONI	200703751009	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	10.360,00	10.360,00	50
34	INTRODUZIONE ALLA LINGUA ITALIANA E COMPETENZE CULTURALI PER IL LAVORO FAMILIARE	200703751010	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	10.360,00	10.360,00	50
35	ITALIANO L2 LIVELLO BASE PER UTENZA EXTRACOMUNITARIA	200704099003	COMITATO REGIONALE DELLE N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	12.600,00	12.600,00	50
36	ITALIANO L2 LIVELLO INTERMEDIO-1 PER UTENZA EXTRACOMUNITARIA	200704099004	COMITATO REGIONALE DELLE N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	12.600,00	12.600,00	50
37	ITALIANO L2 LIVELLO INTERMEDIO-2 PER UTENZA EXTRACOMUNITARIA	200704099005	COMITATO REGIONALE DELLE N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	12.600,00	12.600,00	50
	Totale con finanziamento				530.320,00	530.320,00	
	Totale				530.320,00	530.320,00	
	Totale con finanziamento				530.320,00	530.320,00	
	Totale				530.320,00	530.320,00	

07_26_1_DDC_LAVFOR 826

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 18 maggio 2007, n. 826/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.
Approvazione progetti a valere sull'asse B - misura B.1 - azione 12 H - mese di febbraio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.3 e C.4 e Asse D, misura D.1;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse B – Pro-mozioni di pari opportunità per tutti nell'accesso al mercato del lavoro, con particolare attenzione ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale – misura B.1 – Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati – azione 12 H “Alfabetizzazione e formazione”;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura B.1, azione 12 H, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 26 febbraio 2007 fino al 31 maggio 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 1.200.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2007;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante);
- graduatoria dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 65 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 19 progetti formativi per complessivi euro 786.800,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura B.1, azione 12 H, è di complessivi euro 413.200,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di febbraio 2007 determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 punti (allegato 1 parte integrante);
- graduatoria dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 65 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 19 progetti formativi per complessivi euro 786.800,00.
 3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
 4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentosettanta giorni dalla data di avvio.
 5. Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- Trieste, 18 maggio 2007

RAMPONI

**Decreto di approvazione
n.ro 826
di data 18/05/2007**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

38B1PF12ENH

OB.3. ASB, MIS.B1 PER, TIP.F, AZ.1.2. PROPE OB.2 N - H Alfabettizz. e formaz. per utenza svant.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	SERVIZI AUSILIARI DI VENDITA DI SUPERMERCATO	200703683009	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	56.000,00	56.000,00	82
2	ECDL- LA PATENTE EUROPEA PER L'INFORMATICA	200703729006	COMUNITA' PIERGIOORGIO - ONLUS	2007	35.000,00	35.000,00	75
3	AUTOMAZIONE D'UFFICIO LIVELLO 1	200703729005	COMUNITA' PIERGIOORGIO - ONLUS	2007	42.000,00	42.000,00	73
4	GESTIRE I LAVORI DI FALCIGNAMERIA	200704106007	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	56.000,00	56.000,00	72,5
5	MOSAICO	200704043003	A.R.S.A.P.	2007	42.000,00	42.000,00	70,5
6	SERVIZI AUTO E DI AUTOLAVAGGIO	200703751011	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	44.800,00	44.800,00	69
7	GESTIRE SEMPLICI LAVORAZIONI DEL LEGNO	200704106008	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	42.000,00	42.000,00	68,5
8	L'INFORMATICA PER LE ATTIVITA' DI SEGRETERIA	200703751012	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	25.200,00	25.200,00	68
9	AUTOMAZIONE D'UFFICIO LIVELLO 2	200703750007	C.E.F.A.P.	2007	42.000,00	42.000,00	68
10	TECNICHE DI GRAFICA MULTIMEDIALE	200704043004	A.R.S.A.P.	2007	42.000,00	42.000,00	67,5
11	GESTIRE IN MANIERA SOSTENIBILE LE COLTIVAZIONI ORTOFLOROVIVAISTICHE	200704106010	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	56.000,00	56.000,00	67,5
12	TECNICHE DI ORTICOLTURA	200703750006	C.E.F.A.P.	2007	42.000,00	42.000,00	67

13	PREPARAZIONE ALL'ECDL BASE	200704099007	COMITATO REGIONALE DELLE.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	11.200,00	11.200,00	67
14	TECNICHE DI CAD	200704106006	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	21.000,00	21.000,00	65,5
15	MANUTENZIONE DEL VERDE E FLOROVIVISMO	200704106011	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	56.000,00	56.000,00	65,5
16	IMMAGINI E GRAFICA CON IL PC	200704012002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	40.600,00	40.600,00	65
17	TECNICO DI MAGAZZINO	200703751013	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	56.000,00	56.000,00	65
18	TECNICHE DI VENDITA	200703877001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	42.000,00	42.000,00	65
19	TECNICHE ARTIGIANALI DI TESSITURA E DI DECORAZIONE SU TESSUTI NATURALI	200704099006	COMITATO REGIONALE DELLE.N.F.A.P. DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	35.000,00	35.000,00	65
			Totale con finanziamento		786.800,00	786.800,00	
			Totale		786.800,00	786.800,00	
			Totale con finanziamento		786.800,00	786.800,00	
			Totale		786.800,00	786.800,00	

ALLEGATO 2 - GRADUATORIA PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 65 PUNTI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3BB1PF12ENH	200704106009	GESTIONE DEL MAGAZZINO (UD)	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	60,5
3BB1PF12ENH	200704059003	ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO	60

ALLEGATO 3 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3BB1PF12ENH	200704073012	GESTIRE LAVORAZIONI GENERALI DI COSTRUZIONE EDILE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE
3BB1PF12ENH	200704073011	TECNICHE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE - TRIESTE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE
3BB1PF12ENH	200704073010	TECNICHE DI VENDITA IN ESERCIZI COMMERCIALI	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE
3BB1PF12ENH	200704073009	TECNICHE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALA RISTORANTE E BAR	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE
3BB1PF12ENH	200704073008	TECNICHE DI IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE
3BB1PF12ENH	200704073007	TECNICHE DI ANIMAZIONE INTERCULTURALE - PORDENONE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE
3BB1PF12ENH	200704059004	GESTIONE DEL VERDE	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI GIOVANNI MICESIO'

07_26_1_DDC_LAVFOR 863

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 23 maggio 2007, n. 863/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.
Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 89 - scadenza bando 28 febbraio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.3 e C.4 e Asse D, misura D.1;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007 e con il decreto n. 498/LAVFOR del 2 aprile 2007;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare ad uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 89 "Misure necessarie a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte dei soggetti";

CONSIDERATO che i progetti formativi devono essere presentati presso gli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, entro le ore 12.00 del 28 febbraio;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibile a favore della misura A.2, azione 89, una disponibilità finanziaria ammontante ad euro 550.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTI i progetti presentati entro il 28 febbraio 2007;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 6 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 5 progetti formativi per complessivi euro 263.915,94;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 89, è pari ad euro 286.084,06;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 28 febbraio 2007 determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 6 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 5 progetti formativi per complessivi euro 263.915,94.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 maggio 2007

RAMPONI

Decreto di approvazione**n.ro 863****di data 23/05/2007****ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI**

3AA2AS69EN

OB.3. ASA, MIS.A2 ACC. TIP.S. AZ.89 PROP.E OB.2 N - Misure necessarie a favorire l'accesso e fruiz

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	TRASPORTO ALLIEVI 06/07	200703720001	C.F.P. CNOS-FAP BEARZI	2007	60.914,00	60.914,00	50
2	TRASPORTO ALLIEVI	200703893001	E.S.M.E.A. - ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILIE AFFINI	2007	9.000,00	9.000,00	50
3	SPESE DI TRASPORTO	200704005001	ASSEFORM	2007	7.303,95	7.303,95	50
4	RIMBORSO SPESE TRASPORTO A.F. 2006-2007	200704066001	OPERA SACRA FAMIGLIA	2007	61.697,99	61.697,99	50
5	SPESE TRASPORTO ALLIEVI	200704073001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE COOPERATIVA SOCIALE	2007	125.000,00	125.000,00	50
6	SPESE TRASPORTO ALLIEVI PIANO REGIONALE 2006-2007	200704104001	I.A.L. - FRIULI VENEZIA GIULIA	2007	310.541,13	310.541,13	50
	Totale con finanziamento				263.915,94	263.915,94	
	Totale				574.457,07	574.457,07	
	Totale con finanziamento				263.915,94	263.915,94	
	Totale				574.457,07	574.457,07	

07_26_1_DDC_LAVFOR 864

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 23 maggio 2007, n. 864/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.
Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 31 - mese di marzo 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 119 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse C, misura C.4 e Asse D, misura D.1;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - azione 31 "Formazione continua nell'ambito dei settori dei nuovi bacini d'impiego";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura D.1, azione 31, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 23 febbraio 2007 fino al 31 maggio 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 280.000,00 a favore di progetti presentati dalle Grandi imprese e ad euro 280.000,00 a favore di progetti presentati dalle PMI;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16 del Regolamento;

VISTO il decreto n. 505/LAVFOR del 3 aprile 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di febbraio 2007 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	Grandi Imprese	PMI
229.164,00	169.664,00	59.500,00

VISTI i progetti presentati nel mese di marzo 2007;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 5 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 114.800,00, di cui un contributo pubblico di euro 71.400,00, di cui euro 22.400,00 a favore di 1 progetto presentato dalle Grandi imprese, ed euro 49.000,00 a favore di 2 progetti presentati dalle PMI;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentoquaranta giorni dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.1, azione 31, è pari la seguente:

Totale	Grandi Imprese	PMI
157.764,00	147.264,00	10.500,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19

che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di marzo 2007 determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione di 5 progetti formativi e l'ammissione al finanziamento di 3 progetti formativi per complessivi euro 114.800,00, di cui un contributo pubblico di euro 71.400,00, di cui euro 22.400,00 a favore di 1 progetto presentato dalle Grandi imprese, ed euro 49.000,00 a favore di 2 progetti presentati dalle PMI.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro duecentoquaranta giorni dalla data di avvio.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 23 maggio 2007

RAMPONI

**Decreto di approvazione
n.ro 864
di data 23/05/2007**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF31EN

OB.3. ASD, MISD1 PER, TIP.F, AZ.31 PROP.E OB.2 N - Formazione continua nell'ambito dei nuovi bacin

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (TS.A)	200706568001	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2007	35.000,00	24.500,00	50
2	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA (TS.B)	200706568002	INDAR - FORMAZIONE E SVILUPPO - SOCIETA' COOPERATIVA	2007	35.000,00	24.500,00	50
3	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - 200706912001 D	200706912001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	35.000,00	24.500,00	50
Totale con finanziamento					70.000,00	49.000,00	
Totale					105.000,00	73.500,00	

3DD1PF31ES

OB.3. ASD, MISD1 PER, TIP.F, AZ.31 PROP.E OB.2 S - Formazione continua nell'ambito dei nuovi bacin

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - 200706912002 C	200706912002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2007	35.000,00	24.500,00	50
Totale con finanziamento					0,00	0,00	
Totale					35.000,00	24.500,00	

3DD1PF31GN

OB.3. ASD, MISD1 PER, TIP.F, AZ.31 PROP.G OB.2 N - Formazione continua nell'ambito dei nuovi bacin

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	COMPETENZE MINIME NEI PROCESSI DI ASSISTENZA ALLA PERSONA - 200706518001	200706518001	COOPERATIVA ITACA	2007	44.800,00	22.400,00	50
Totale con finanziamento					44.800,00	22.400,00	
Totale					44.800,00	22.400,00	
Totale con finanziamento					114.800,00	71.400,00	
Totale					184.800,00	120.400,00	

07_26_1_DDC_LAV FOR 876

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 24 maggio 2007, n. 876/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.
Approvazione progetti a valere sull'asse D - misura D.1 - azione 26 - mese di febbraio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 118 del 26 gennaio 2007, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 7 del 14 febbraio 2007, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.3 e C.4 e Asse D, misura D.1;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con la deliberazione n. 346 del 23 febbraio 2007;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - azione 26 "Formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura D.1, azione 26, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, dal 26 febbraio 2007 fino al 31 maggio 2007, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 2.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 500.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo di cui all'articolo 16 del regolamento sulla base dei criteri indicati nel citato avviso;

VISTI i progetti presentati nel mese di febbraio 2007;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 punti (allegato 1 parte integrante);
- graduatoria dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 55 punti (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 81 progetti formativi per complessivi euro 802.950,00, di cui un contributo pubblico di euro 562.065,00;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro centotanta giorni dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura D.1, azione 26, è la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area ob. 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
1.437.935,00	937.935,00	500.000,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

- 1.** In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di febbraio 2007 determina la predisposizione dei seguenti documenti:
 - graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 punti (allegato 1 parte integrante);
 - graduatoria dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 55 punti (allegato 2 parte integrante);
 - elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).
- 2.** L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 81 progetti formativi per complessivi euro 802.950,00, di cui un contributo pubblico di euro 562.065,00.
- 3.** Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.
- 4.** L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro centottanta giorni dalla data di avvio.
- 5.** Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 24 maggio 2007

RAMPONI

**Decreto di approvazione
n. ro 876
di data 24/05/2007**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI


3DD1PF26AN

OB.3. ASD, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N. - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	INGLESE LIVELLO B1-SOGILIA	200703717004	VALCUCINE SPA	2007	6.750.000	4.725.000	71,5
2	LA VALIDAZIONE CLINICA DEI DISPOSITIVI MEDICI	200704091004	NUOVA GEASS S.R.L.	2007	13.750.000	9.625.000	70
3	LA VALIDAZIONE DEI PROCESSI DI REALIZZAZIONE DEI DISPOSITIVI MEDICI - NORMA UNI EN ISO 13485:2004	200704091001	NUOVA GEASS S.R.L.	2007	15.000.000	10.500.000	70
4	TECNICHE PER UNA COMUNICAZIONE EFFICACE E COSTRUTTIVA	200704091002	NUOVA GEASS S.R.L.	2007	15.000.000	10.500.000	70
5	TEAM WORKING E GESTIONE DEI CONFLITTI	200704091003	NUOVA GEASS S.R.L.	2007	10.500.000	7.350.000	70
6	INGLESE LIVELLO A2 (SOPRAVVIVENZA)	200703717003	VALCUCINE SPA	2007	6.750.000	4.725.000	69,5
7	LA RICERCA DELL'EFFICIENZA: LOGICA E APPLICABILITA' DI UN MODELLO DI GESTIONE PER PROGETTI	200704039001	TELLUS SRL	2007	7.500.000	5.250.000	69,5
8	INGLESE 'STEP - TWO'	200704000001	GOLDEN HOTEL & RESORT S.R.L.	2007	11.250.000	7.875.000	69,5
9	IL SISTEMA INTERATTIVO DI PROGRAMMAZIONE E SCHEDULAZIONE A CAPACITA' FINITA	200704097001	MICROSTAMP S.R.L.	2007	15.000.000	10.500.000	67,5
10	COMUNICAZIONE PER FORZA VENDITA	200704001001	ZANETTE PREFABBRICATI S.R.L.	2007	8.625.000	6.037.500	67,5
11	LEADERSHIP DI SUCCESSO	200704001002	ZANETTE PREFABBRICATI S.R.L.	2007	10.125.000	7.087.500	66,5

12	APPROCCIO ALL'OFFICE	200704000002	GOLDEN HOTEL & RESORT S.R.L.	2007	7.500,00	5.250,00	66,5
13	EDUCAZIONE ALLA SOCIALITA'-LIVELLO 3	200703705001	IL GUSCIO COOPERATIVA SOCIALE SCARL	2007	14.250,00	9.975,00	66
14	BUSINESS OBJECT STRUMENTO DI SUPPORTO ALLE DECISIONI	200704003001	BOFROST ITALIA SPA	2007	9.000,00	6.300,00	65,5
15	IL TARGET PRICE STRUMENTO DI GESTIONE AZIENDALE	200704003002	BOFROST ITALIA SPA	2007	9.000,00	6.300,00	65,5
16	COMUNICARE NEL GRUPPO DI LAVORO	200704074001	UNIGEFA SRL	2007	5.250,00	3.675,00	65
17	LA COMUNICAZIONE NEL CONTESTO PROFESSIONALE-CORSO B	200703717002	VALCUCINE SPA	2007	4.500,00	3.150,00	64,5
18	LA COMUNICAZIONE NEL CONTESTO PROFESSIONALE-CORSO A	200703717001	VALCUCINE SPA	2007	4.500,00	3.150,00	64,5
19	COMUNICAZIONE E LEADERSHIP	200704087003	KRISTALIA SRL	2007	9.000,00	6.300,00	64
20	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	200704087001	KRISTALIA SRL	2007	15.000,00	10.500,00	63
21	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MAGAZZINO	200704087002	KRISTALIA SRL	2007	15.000,00	10.500,00	63
22	PROGETTARE CON SOLIDWORKS	200704001003	ZANETTE PREFABBRICATI S.R.L.	2007	15.000,00	10.500,00	62,5
23	TECNICHE DI POTATURA DELLA VITE	200703686001	ARTE DELLA VIGNA SOCIETÀ COOPERATIVA	2007	10.850,00	7.595,00	62,5
24	IL BUDGET AZIENDALE	200703994002	LEONARDO TRANCIATI DI DE MARCHI DENIS	2007	11.250,00	7.875,00	61,5
25	INGLESE BASE	200703994001	LEONARDO TRANCIATI DI DE MARCHI DENIS	2007	11.250,00	7.875,00	60,5
26	GESTIONALE PER LA GESTIONE LOGISTICA - TEAM 1	200703997001	COMFER SPA	2007	15.000,00	10.500,00	60,5

27	GESTIONALE PER LA GESTIONE LOGISTICA - TEAM 2	200703997002	COMFER SPA	2007	15.000,00	10.500,00	60,5
28	LA GESTIONE DEL GRUPPO: STRATEGIA PER IL SUCCESSO - 1	200703995002	APS SINERGIA S.P.A.	2007	9.000,00	6.300,00	59,5
29	LA GESTIONE DEL GRUPPO: STRATEGIA PER IL SUCCESSO - 2	200703995005	APS SINERGIA S.P.A.	2007	9.000,00	6.300,00	59,5
30	ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL MAGAZZINO	200704083001	COF.I.T.A. SRL - CONSORZIO FRIULANO INSTALLATORI TERMOIDRICI ED AFFINI	2007	12.750,00	8.925,00	59,5
31	AGGIORNAMENTO SUI MATERIALI COMPOSITI	200703999002	SG FLY EVOLUTION SRL	2007	11.250,00	7.875,00	59,5
32	LA QUALITA' APPLICATA ALLA MANUTENZIONE DEI PROPULSORI	200703999001	SG FLY EVOLUTION SRL	2007	11.250,00	7.875,00	59,5
33	COMUNICARE NEL PROCESSO PRODUTTIVO - TEAM 1	200703996001	FRIULIPRESS - SAMP S.P.A.	2007	7.500,00	5.250,00	59
34	COMUNICARE NEL PROCESSO PRODUTTIVO - TEAM 2	200703996002	FRIULIPRESS - SAMP S.P.A.	2007	7.500,00	5.250,00	59
35	COMUNICARE NEL PROCESSO PRODUTTIVO - TEAM 3	200703996003	FRIULIPRESS - SAMP S.P.A.	2007	7.500,00	5.250,00	59
36	COMUNICARE NEL PROCESSO PRODUTTIVO - TEAM 4	200703996004	FRIULIPRESS - SAMP S.P.A.	2007	7.500,00	5.250,00	59
37	COMUNICARE NEL PROCESSO PRODUTTIVO - TEAM 5	200703996005	FRIULIPRESS - SAMP S.P.A.	2007	7.500,00	5.250,00	59
38	COMUNICARE NEL PROCESSO PRODUTTIVO - TEAM 6	200703996006	FRIULIPRESS - SAMP S.P.A.	2007	7.500,00	5.250,00	59
39	REINGENERIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DEI PROCESSI AZIENDALI	200704093001	TECNOGROUP	2007	15.000,00	10.500,00	58,5
40	LA QUALITA'  IN AZIENDA	200704085001	CLIMAIR SRL	2007	10.500,00	7.350,00	58,5
41	LA MARCATURA CE PER SERRAMENTI	200704095001	TOFFOLI SERRAMENTI SRL	2007	10.500,00	7.350,00	58,5

42	REINGEGNERIZZAZIONE ORGANIZZATIVA DEI PROCESSI AZIENDALI	200704095002	TOFFOLI SERRAMENTI SRL	2007	15.000,00	10.500,00	58,5
43	WEB MARKETING PER LA GESTIONE DEI PORTALI	200703991001	VENUS S.P.A.	2007	7.500,00	5.250,00	58
44	ELEMENTI DI CONTABILITA' INDUSTRIALE	200703730001	F.LLI BUDAI S.R.L.	2007	5.625,00	3.937,50	57,5
45	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - 1	200703995001	APS SINERGIA S.P.A.	2007	4.500,00	3.150,00	57,5
46	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - 2	200703995003	APS SINERGIA S.P.A.	2007	4.500,00	3.150,00	57,5
47	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - 4	200703995004	APS SINERGIA S.P.A.	2007	4.500,00	3.150,00	57,5
48	LA COMUNICAZIONE EFFICACE - 3	200703995006	APS SINERGIA S.P.A.	2007	4.500,00	3.150,00	57,5
49	IL MIGLIORAMENTO CONTINUO	200704096001	LINGUAE MUNDI DI STEFANIA PIVA & C S.A.S.	2007	15.000,00	10.500,00	57
50	AGGIORNAMENTO APPLICATIVO GRAFICO (ARREDO)	200703716001	MESON'S CUCINE S.R.L.	2007	14.625,00	10.237,50	56,5
51	LA COMUNICAZIONE CON L'INFORMATICA	200703882001	ALTOONA S.R.L.	2007	15.000,00	10.500,00	56,5
52	USO AVANZATO DEL PERSONAL COMPUTER IN RETE, DELLA POSTA ELETTRONICA E DEI TOOLS DI AUTOMAZIONE D'UFF	200704072001	PENTA SRL	2007	9.750,00	6.825,00	56,5
53	ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE AZIENDALE: I COSTI	200704004001	LOGITECH & SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	2007	7.500,00	5.250,00	56,5
54	ASPETTI FINANZIARI DELLA GESTIONE AZIENDALE: CONTROLLO DI GESTIONE	200704004002	LOGITECH & SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA	2007	7.500,00	5.250,00	56,5
55	LA COMUNICAZIONE CON L'INGLESE	200703882002	ALTOONA S.R.L.	2007	9.750,00	6.825,00	55,5
56	LOGISTICA E LEADERSHIP	200703715001	QUICKWOOD S.R.L.	2007	15.000,00	10.500,00	55,5

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
57	L'INFORMATICA PER L'ICT AZIENDALE	200703883001	SET IN S.P.A.	2007	15.000,00	10.500,00	55
58	IL WEB PER LA GESTIONE AZIENDALE	200703883002	SET IN S.P.A.	2007	12.000,00	8.400,00	55
59	LA GESTIONE E MOTIVAZIONE TEAM	200703883003	SET IN S.P.A.	2007	12.000,00	8.400,00	55
60	LA VENDITA E L'ORIENTAMENTO AL CLIENTE	200703883004	SET IN S.P.A.	2007	15.000,00	10.500,00	55
3DD:1PF26EN							
OB.3. ASD, MIS.D.1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.E OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni							
Totale con finanziamento							
					620.100,00	434.070,00	
					620.100,00	434.070,00	
1	COMUNICAZIONE AZIENDALE	200704071002	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE	2007	7.875,00	5.512,50	64,5
2	FORMAZIONE PER FIORISTI - CORSO AVANZATO	200704042008	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	14.625,00	10.237,50	64
3	FORMAZIONE PER FIORISTI - CORSO BASE - MODULI 1-2-3	200704042012	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	14.250,00	9.975,00	64
4	PREPARAZIONE ALL'ECDL START	200704040003	C.F.P. CNOS-FAP BEARZI	2007	11.250,00	7.875,00	63,5
5	PREPARAZIONE ALL'ECDL EXCEL AVANZATO	200704040002	C.F.P. CNOS-FAP BEARZI	2007	10.125,00	7.087,50	63,5
6	LA COMUNICAZIONE E LA GESTIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	200704043007	A.R.S.A.P.	2007	9.375,00	6.562,50	63,5
7	LEADERSHIP - DINAMICHE DI SVILUPPO DEL TEAM	200704110001	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2007	6.375,00	4.462,50	63
8	LINGUA INGLESE BASE AVANZATA (A.2)	200703718003	I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2007	11.250,00	7.875,00	62,5

9	LINGUA INGLESE LIVELLO BASE AVANZATO (A2)	200703718004	I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2007	8.250,00	5.775,00	62,5
10	LA COMUNICAZIONE FUNZIONALE E L'ORIENTAMENTO AL RISULTATO - GRUPPO A	200704110002	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2007	4.875,00	3.412,50	62
11	LA COMUNICAZIONE FUNZIONALE E L'ORIENTAMENTO AL RISULTATO - GRUPPO B	200704110003	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2007	4.875,00	3.412,50	62
12	LA COMUNICAZIONE FUNZIONALE E L'ORIENTAMENTO AL RISULTATO - GRUPPO C	200704110004	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2007	4.875,00	3.412,50	62
13	GESTIONE DEI RIFIUTI	200704071001	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE	2007	6.375,00	4.462,50	61,5
14	FRONT OFFICE E RELAZIONI CON I CLIENTI	200703718005	I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2007	8.625,00	6.037,50	60,5
15	FORMAZIONE PER BARMAN - LIVELLO BASE	200704042005	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	8.625,00	6.037,50	60
16	FORMAZIONE PER BARMAN - LIVELLO SPECIALISTICO - FREESTYLE	200704042006	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	8.625,00	6.037,50	60
17	FORMAZIONE PER BARMAN - LIVELLO SPECIALISTICO - GLI SNACKS	200704042007	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	4.875,00	3.412,50	60
18	COMUNICAZIONE E MARKETING PER LE IMPRESE AGRICOLE	200704042011	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	6.600,00	4.620,00	59
19	DIRITTO E TECNICA IMMOBILIARE PER L'AMMINISTRAZIONE DEL CONDOMINIO	200704042010	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	15.000,00	10.500,00	59
20	LEADERSHIP E TEAMWORKING	200703718002	I.F.O.R. - ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2007	7.500,00	5.250,00	58,5
21	LA GESTIONE DEL PERSONALE NEL PUBBLICO ESERCIZIO	200704042009	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2007	8.625,00	6.037,50	58

Totale con finanziamento	182.850,00	127.995,00
Totale	182.850,00	127.995,00
Totale con finanziamento	802.950,00	562.065,00
Totale	802.950,00	562.065,00

ALLEGATO 2 - GRADUATORIA PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 55 PUNTI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD:1PF:26 AN	200703884002	APPLICAZIONI GESTIONALI PER IL MACAZZINO	MEG DI CORDANI GIOVANNI & C. S.N.C.	53.5
3DD:1PF:26 AN	200703884001	AGGIORNAMENTO INFORMATICO PER L'AZIENDA	MEG DI CORDANI GIOVANNI & C. S.N.C.	53.5

ALLEGATO 3 - PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIU' DEI REQUISITI ESSENZIALI

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF26AN	200704069001	TEAM BUILDING	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	AZIENDA SPECIALE AMBIENTE
3DD1PF26AN	200703993001	ASPETTI GENERALI DELLE TECNICHE DI VENDITA	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	TOFFOLI ELETTRODOMESTICI S.R.L.
3DD1PF26AN	200703992004	SISTEMI INFORMATICI PER IL CONTROLLO - LIVELLO AVANZATO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.
3DD1PF26AN	200703992003	SISTEMI INFORMATICI PER IL CONTROLLO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.
3DD1PF26AN	200703992002	TECNICHE DI BUSINESS INTELLIGENTE	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.
3DD1PF26AN	200703992001	TECNICHE INFORMATICHE DI GESTIONE ECONOMICA FINANZIARIA - LIVELLO BASE	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EMPORIO ELETTRICO TOFFOLI S.R.L.
Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF26EN	200703729007	GESTIRE LA COMMESSA NELLA COOPERATIVA SOCIALE	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COMUNITA' PIERGIORGIO - ONLUS

07_26_1_DDC_LAVFOR 877

Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, università e ricerca 24 maggio 2007, n. 877/LAVFOR

Programma Operativo Regionale Obiettivo 3 - FSE 2000/2006.
Approvazione progetti a valere sull'asse A - misura A.2 - azione 11 - mese di maggio 2007.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 179 del 3 febbraio 2006, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 22 febbraio 2006, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misura C.2 e C.3;

VISTE le modifiche ed integrazioni apportate alla suddetta deliberazione con le deliberazioni n. 330 del 24 febbraio 2006, n. 904 del 5 maggio 2006 e n. 33 del 12 gennaio 2007 e le correzioni apportate con i decreti n. 138/LAVFOR del 27 febbraio 2006, n. 438/LAVFOR del 31 marzo 2006 e n. 2509/LAVFOR del 23 novembre 2006;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A – Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro – misura A.2 – Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro – azione 11 "Formazione di supporto al reinserimento lavorativo";

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 11, da parte dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca, Sede distaccata di Udine, a partire dal 4 marzo 2006 e fino al 20 dicembre 2006, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto n. 517/LAVFOR dell'11 aprile 2006 con il quale sono state approvate le candidature per l'individuazione dei quattro soggetti formativi, ciascuno dei quali competente ad agire su base provinciale, presentate entro il 30 marzo 2006;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede una disponibilità finanziaria pari ad euro 1.000.000,00 suddivisa in euro 290.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste, euro 92.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Gorizia, euro 377.500,00 a favore delle attività previste nella provincia di Udine ed euro 240.000,00 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone;

CONSIDERATO che i progetti vengono valutati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 33 del 12 gennaio 2007 si è provveduto a riaprire i termini per la presentazione dei progetti formativi dal 13 gennaio 2007 e fino al 28 settembre 2007;

VISTO il decreto n. 780/LAVFOR del 14 maggio 2007 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati il 9 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone ed il 10 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
176.630,00	76.480,00	355.100,00	189.620,00

VISTI i progetti presentati il 22 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone ed il 23 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi di cui 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 7.000,00 ed 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 5.511,78;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 11, risulta essere la seguente:

TRIESTE	GORIZIA	UDINE	PORDENONE
171.118,22	76.480,00	355.100,00	182.620,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

1. In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati il 22 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone ed il 23 maggio 2007 a favore delle attività previste nella provincia di Trieste determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 punti (allegato 1 parte integrante).

2. L'allegato 1 determina l'approvazione e l'ammissione al finanziamento di 2 progetti formativi di cui 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Pordenone per complessivi euro 7.000,00 ed 1 progetto formativo a favore delle attività previste nella provincia di Trieste per complessivi euro 5.511,78.

3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

4. L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale Lavoro, Formazione, Università e Ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto.

5. Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 24 maggio 2007

RAMPONI

**Decreto di approvazione
n.ro 877
di data 24/05/2007**

ALLEGATO 1 - GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PF11ENGO

OB.3. ASA, MIS.A2 PER, T.I.P.F, AZ.11GO PROPE OB.2 N - Formazione permanente per gruppi omogenei

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI MEDIANTE CARRELLO ELEVATORE	200711615001	IAL FVG - ATI - FSE MISURA A2 AZIONE 11 2006	2007	7.000,00	7.000,00	50
	Totale con finanziamento				7.000,00	7.000,00	
	Totale				7.000,00	7.000,00	

3AA2PF11ENW

OB.3. ASA, MIS.A2 PER, T.I.P.F, AZ.11W PROPE OB.2 N - Percorsi individuali per soggetti privi di oc.

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ADDETTO AL RICEVIMENTO	200711760001	EN.A.I.P. FVG - A.T.I. PER A2 AZIONE 11 2006	2007	5.511,78	5.511,78	50
	Totale con finanziamento				5.511,78	5.511,78	
	Totale				5.511,78	5.511,78	
	Totale con finanziamento				12.511,78	12.511,78	
	Totale				12.511,78	12.511,78	

07_26_1_DDC_PATR ORDINANZA 2

Ordinanza del Direttore centrale patrimonio e servizi generali 11 giugno 2007, n. 2/2007

Spostamento provvisorio delle imbarcazioni stazionanti sulle sponde destra e sinistra del fiume Natissa, in Comune di Aquileia (UD), nel tratto dal ponte di piazza Garibaldi fino all'inizio dell'intervento del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, per la realizzazione di opere di difesa e regimazione idraulica.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTE le note di data 20 marzo 2007 prot. n. 3833 e di data 23 maggio 2007 prot. 6767, con le quali il Comune di Aquileia, cui è stata affidata in delegazione amministrativa dalla Direzione Regionale dell'Ambiente, con decreto n. 1007 UD/ILS/169 del 24.11.1999, la progettazione e la realizzazione delle opere di difesa e regimazione idraulica sul fiume Natissa presso il centro abitato di Aquileia, ha chiesto lo spostamento provvisorio, al di fuori delle superfici di cantiere e per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa appaltatrice I.C.I. impianti civili ed industriali soc. coop. a.r.l. con sede a Ronchi dei Legionari (GO), Via Srebernic n. 17, delle imbarcazioni ormeggiate sulle sponde destra e sinistra del fiume Natissa per metri lineari 250 circa di ciascuna sponda, nella zona compresa tra il ponte di Piazza Garibaldi e la zona oggetto dell'intervento del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, in qualità di Ente attuatore subregionale del progetto n. 436- Decreto 174/CD2/2005 dd. 06/09/2005 – OPI CD2/352.125, denominato "Intervento urgente di protezione civile in Comune di Aquileia per il ripristino dei corpi arginali e delle banche di protezione lungo il fiume Natissa, tra la foce ed Aquileia, per ridurre il rischio esondazione nelle aree abitate";

PRESO ATTO che l'area demaniale oggetto dell'intervento, per la parte trasferita in proprietà all'Amministrazione regionale, ai sensi del decreto legislativo n. 265 del 25.05.2001, con il verbale di consegna n. 52/UD del 14.12.2005, è in parte interessata da una concessione demaniale di specchio acqueo per ormeggio natanti, assentita con il Disciplinare n. 13981 del 08.09.1980 dell'Ufficio del Genio Civile di Udine e Decreto del Magistrato alle Acque di Venezia n. 10613 Div. IV del 06.10.1980 e relativa presa d'atto dell'Amministrazione regionale con Decreto n. 37/Patr del 24.01.2007, a favore dell'Associazione Nautica Settima Zona NAUTISSETTE, con scadenza al 05.10.2010;

RITENUTO necessario provvedere allo sgombero della zona interessata, fino all'ultimazione dei lavori al 31.12.2007, così come previsto dal decreto n. 632/CD2/2006 di data 14.12.2006 dell'Assessore regionale alla Protezione Civile nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 31 ottobre e 1 novembre 2004 nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con l'O.P.C.M. n. 3405/2005, al fine di consentire alla ditta appaltatrice di eseguire i summenzionati lavori;

VISTA la deliberazione giuntale 21 luglio 2006 n. 1706, inerente gli indirizzi operativi per l'esercizio delle funzioni amministrative sui beni del demanio idrico navigabile;

VISTO l'art. 19, comma 3, lett. b) del Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e l'art. 36 comma 1, lett. d) dell'Allegato A al medesimo Regolamento e successive modifiche;

DISPONE

1. lo sgombero temporaneo delle imbarcazioni ormeggiate sulle sponde destra e sinistra del fiume Natissa per metri lineari 250 circa di ciascuna sponda, nella zona compresa tra il ponte di Piazza Garibaldi e la zona oggetto dell'intervento del Consorzio di Bonifica Bassa Friulana, in qualità di Ente attuatore subregionale del progetto n. 436- Decreto 174/CD2/2005 dd. 06/09/2005 – OPI CD2/352.125, denominato "Intervento urgente di protezione civile in Comune di Aquileia per il ripristino dei corpi arginali e delle banche di protezione lungo il fiume Natissa, tra la foce ed Aquileia, per ridurre il rischio esondazione nelle aree abitate", da parte dell'Impresa appaltatrice per conto del Comune di Aquileia, denominata "I.C.I. impianti civili ed industriali "soc.coop. a.r.l. con sede a Ronchi dei Legionari (GO), Via Srebernic n. 17, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori medesimi, la cui fine è stata preventivata al 31.12.2007, più le interruzioni previste per legge.

2. la pubblicazione della presente ordinanza sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la pubblicazione della stessa mediante affissione all'albo del Comune di Aquileia (UD) per la durata di giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi, a partire dal giorno successivo dalla data di pubblicazione sul BUR.

RENDE NOTO

che l'istanza del Comune di Aquileia citata in premessa e gli elaborati ad essa allegati rimarranno depositati a disposizione del pubblico presso la Direzione centrale patrimonio e servizi generali, Servizio demanio, in Corso Cavour 1 a Trieste, per il periodo di 30 giorni naturali e consecutivi, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione sul B.U.R. del presente avviso;

INVITA

coloro che potessero avervi interesse a presentare per iscritto, alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali, Corso Cavour n.1 Trieste, entro il termine perentorio sopra stabilito, quelle osservazioni che ritenessero opportune a tutela dei loro diritti.

Trieste, 11 giugno 2007

MILAN

07_26_1_DDC_RIS AGR 1336

Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna 14 giugno 2007, n. 1336/148

DGR n. 466 del 10 marzo 2006 - DOCUP Pesca 2000-2006. Programma operativo per l'anno 2006. Autorizzazioni di spesa per le Misure 3.2 - Acquacoltura, 4.3 - Promozione e 4.4 - Azioni realizzate dagli operatori del settore.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la DGR 10.03.2006, n. 466 - Documento Unico di Programmazione Pesca 2000 - 2006. Approvazione del testo aggiornato del programma operativo della Regione Autonoma FVG 2004 - 2006 per l'anno 2006;

VISTI i propri sottoelencati Decreti di Prenotazione Fondi, con i quali sono state approvate le rispettive graduatorie delle seguenti Misure, sulla base delle domande presentate ai sensi della predetta DGR 466/2006:

- n. 8933/388 d.d. 17.11.2006: Misure 3.2 - Acquacoltura e 3.4 - Trasformazione e commercializzazione
- n. 1148/135 d.d. 29.05.2007: Misura 4.3 - Promozione
- n. 529/64 d.d. 26.03.2007: Misura 4.4 - Azioni realizzate dagli operatori del settore;

CONSIDERATO che per quanto riguarda la Misura 3.4 tutte le domande comprese nella graduatoria approvata sono stati finanziate, mentre per quanto riguarda tutte le altre Misure vi sono ancora domande approvate tuttora giacenti in attesa di finanziamento;

CONSIDERATO che in base al predetto D.P.F. n. 8933/388 d.d. 17.11.2006 era stata tra l'altro autorizzata, e risulta ancora disponibile a valere sul Cap. 8247, la somma complessiva di EUR 21.242,88, che non risulta però più necessaria per le originarie finalità, in funzione di alcune economie di spesa realizzate in fase di impegno, e che pertanto la somma medesima può essere ora inviata a disponibilità del relativo capitolo 8247;

CONSIDERATO che sul Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario in corso risultano altresì ancora disponibili per l'autorizzazione di spesa le seguenti somme:

- Cap. 8247: EUR 160.675,15 da cui deve però essere detratto l'importo di EUR 48.014,40 equivalente alla somma riservata dal Piano finanziario 2006 di cui alla DGR 466/2006 alla Misura 5.1 - Assistenza tecnica, al netto dei relativi impegni già assunti, con una disponibilità residua di complessivi EUR 112.660,75

- Cap. 8248: EUR 300.000,00;

VISTA la DGR 08.02.2007, n. 241, riguardante il Piano Operativo Regionale 2007, modificata e integrata da ultimo con la DGR 25.05.2007, n. 1254;

CONSIDERATO che, in base a quanto previsto dal P.O.R., le predette disponibilità residue vanno utilizzate per scorrere le graduatorie ancora in attesa di finanziamento nell'ordine previsto dal DOC.U.P., e pertanto prioritariamente per la Misura 3.2, successivamente per la Misura 4.3 e infine per la Misura 4.4;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., modificato e integrato con D.P.Reg. 21 aprile 2005, n.

0110/Pres. e con D.P.Reg. 23 maggio 2006, n. 0159/Pres., e in particolare l'art. 19, comma 3, lettera c);

DECRETA

Art. 1

È parzialmente revocata - per le motivazioni di cui in premessa e per l'importo di complessivi EUR 21.242,88 (ventunomiladuecentoquarantadue/88) - l'autorizzazione di spesa effettuata con il D.P.F. n. 8933/388 d.d. 17.11.2006, inviando detta somma a disponibilità dell' U.P.B. 15.6.330.2.2007, con riferimento al Cap. 8247 del D.T., in conto competenza derivata 2006, confermando peraltro ogni altra disposizione di cui al decreto medesimo.

Art. 2

È autorizzata la spesa complessiva qui di seguito specificata:

- EUR 133.903,63 (centotrentatremilanovecentotré/63) a carico dell'U.P.B. 15.6.330.2.2007 - Cap. 8247 - competenza derivata 2006;
- EUR 300.000,00 (trecentomila/00) a carico dell'U.P.B. 15.6.330.2.2007 - Cap. 8248 - competenza pura 2007, a favore delle ditte comprese nelle graduatorie approvate con i D.P.F. n. 8933/388/2006, n. 529/64/2007 e n. 1148/135/2007 in premessa indicati, così come specificata nell'Allegato 1 al presente decreto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 3

È attribuito al Direttore del Servizio Pesca e Acquacoltura l'incarico di adottare i provvedimenti necessari per la concessione ed erogazione dei relativi contributi.

Udine, 14 giugno 2007

VIOLA

VISTO: L'ASSESSORE: MARSILIO

Allegato 1 - Finanziamenti

MISURA 3.2 - ACQUACOLTURA

N.	DITTA	PROGETTO	IMPORTO AMMESSO	%	CONTRIBUTO
1	Soc. Agric. F.lli Vendrame s.s. (Codroipo)	Ammodernamento impianto piscicoltura	107.507,30	40%	43.002,92
2	Az. Agr. Nalon Ivo (Marano Lagunare)	Ammodernamento impianto idrico, manutenzione canale e adeguamento automezzo	27.900,92	40%	11.160,37
3	Soc. Agr. Mangilli s.r.l. (Bertiolo)	Ammodernamento impianto e acquisto impianti, macchine e attrezzature	122.200,00	40%	48.880,00
4	Az. Agr. Rio Selva s.r.l. (Zoppola)	Acquisto macchine vaccinatrici e semirimorchio	87.930,00	40%	35.172,00
5	Ittisan s.r.l. (Grado)	Acquisto macchinari per movimentazione, ispezione e confezionamento	23.171,50	40%	9.268,60
6	Az. Agr. Pampagnin Denis (Rivignano)	Ammodernamento impianto e acquisto macchinari	27.450,00	40%	10.980,00
TOTALE MISURA 3.2					158.463,89

MISURA 4.3 - PROMOZIONE

N.	DITTA	PROGETTO	IMPORTO AMMESSO	%	CONTRIBUTO
1	FEDERCOOPESCA - ROMA	Sperimentazione in laboratorio e lezioni nelle scuole sul prodotto ittico in particolare trota e cefalo	50.651,89 (quota residua da finanziare)	100%	50.651,89
2	Associazione Piscicoltori italiani - VERONA	Realizzazione spazio attrezzato a Friuli DOC 2007 per promozione prodotti acquacoltura friulana	41.812,00	100%	41.812,00
3	FEDERCOOPESCA - ROMA	Indagine di mercato sui consumi dei prodotti ittici in FVG	65.756,88	100%	65.756,88
TOTALE MISURA 4.3					158.220,77

MISURA 4.4 - AZIONI REALIZZATE DAGLI OPERATORI DEL SETTORE

N.	DITTA	PROGETTO	IMPORTO AMMESSO	%	CONTRIBUTO
1	Federazione Provinciale Coldiretti (UDINE)	Elaborazione modelli gestione ambientale settore vallicoltura per miglioramento e controllo qualità, rintracciabilità, condizioni sanitarie, impatto ambientale e per conseguimento certificazione EMAS II Reg. CE 761/2001	6.258,00 (quota residua da finanziare)	100%	6.258,00
2	C.C.I.A.A. di Gorizia (GORIZIA)	Allevamento vongola filippina e vongola verace nostrana in aree laguna Grado: individuazione modello di gestione e analisi fattibilità tecnico economica in ottica sostenibilità	96.427,20	100%	96.427,20
3	Associazioni Armatori Pesca FVG (Marano Lagunare)	Realizzazione corsi informativi operatori marinerie regionali su sicurezza alimentare in conformità norme Regg. CE 852-3-4/2004 e D.Lgs. 155/1997	14.533,77	48,30% (nellimiti della disponibilità finanziaria)	14.533,77
TOTALE MISURA 4.4					117.218,97

07_26_1_DDS_DISCIPLINA LLPP 3091

Decreto del Direttore del Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali 20 dicembre 2006, n. ALP1 3091-D/ESP/4311 (Estratto)

Espropriazione parziale, mediante costituzione di una servitù di acquedotto degli immobili necessari alla realizzazione dei lavori di completamento delle opere di distribuzione irrigua nell'impianto pluviriguo di Borgnano-Medea e realizzazione di uno scarico di troppo pieno nella stazione di sollevamento pluviriguo di Corona in comune di Mariano del Friuli.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

All'art. 1 del decreto n. ALP.2-538-D/ESP/4311 dd. 22.03.2006, dopo il punto 42 del settore 11 del Comune Censuario di Medea è inserito il seguente punto:

43) Partita Tavolare 363, c.t. 6,
p.c. 1189/2, di mq. 8.098,
superficie da asservire: mq. 38,
indennità: €/mq. 0,40 x mq. 38 = € 15,20,
ditta: GALLAS Silvano nato a Cormons il 03.06.1947.
Trieste, 20 dicembre 2006

MARIN

07_26_1_DDS_TUT INQUINAMENTO 850

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 17 maggio 2007, n. ALP10 850-INAC/257

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustico

ca al p.i. Leonardo Della Rosa.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che l'art.2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le attività di controllo;

CONSIDERATO che per svolgere la suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la deliberazione n.1690 del 6 giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) e dell'art.2 commi 6,7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n.447;

VISTA la domanda presentata dal p.i. Leonardo Della Rosa nato a Coseano (Ud) il 3 febbraio 1953 e residente a Dignano (Ud) in via Pasini, 44;

CONSIDERATO che il richiedente è residente nella regione Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che l'istanza comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, per un periodo congruo al titolo di studio posseduto.

DECRETA

Art. 1

Il p.i. Leonardo Della Rosa nato a Coseano (Ud) il 3 febbraio 1953 e residente a Dignano (Ud) in Via Pasini, 44 è figura professionale idonea a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 2

Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agli atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente, costituisce "attestato di riconoscimento" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 31/03/1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 maggio 2007

GUBERTINI

07_26_1_DDS_TUT INQUINAMENTO 852

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 17 maggio 2007, n. ALP10 852-INAC/258

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al dott. Mario Fogato.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che l'art.2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le attività di controllo;

CONSIDERATO che per svolgere la suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante

l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la deliberazione n.1690 del 6 giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) e dell'art.2 commi 6,7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n.447;

VISTA la domanda presentata dal dott. Mario Fogato nato a Trieste il 10 marzo 1945 e residente Pordenone in Corso Garibaldi, 9;

CONSIDERATO che il richiedente è residente nella regione Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che l'istanza comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, per un periodo congruo al titolo di studio posseduto.

DECRETA

Art. 1

Il dott. Mario Fogato nato a Trieste il 10 marzo 1945 e residente Pordenone in Corso Garibaldi, 9 è figura professionale idonea a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 2

Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agli atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente, costituisce "attestato di riconoscimento" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 31/03/1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 17 maggio 2007

GUBERTINI

07_26_1_DDS_TUT INQUINAMENTO 990

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 5 giugno 2007, n. ALP10 990-INAC/261

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al p.i. Raul Paoli.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che l'art.2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le attività di controllo;

CONSIDERATO che per svolgere la suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la deliberazione n.1690 del 6 giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) e dell'art.2 commi 6,7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n.447;

VISTA la domanda presentata dal p.i. Raul Paoli nato a Pola (Croazia) l'11 marzo 1960 e residente a Trieste in viale D'Annunzio, 25;

CONSIDERATO che il richiedente è residente nella regione Friuli Venezia Giulia;
ATTESO che l'istanza comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, per un periodo congruo al titolo di studio posseduto.

DECRETA

Art. 1

Il p.i. Raul Paoli nato a Pola (Croazia) l'11 marzo 1960 e residente a Trieste in viale D'Annunzio, 25 è figura professionale idonea a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 2

Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agli atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente, costituisce "attestato di riconoscimento" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 31/03/1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
 Trieste, 5 giugno 2007

GUBERTINI

07_26_1_DDS_TUT INQUINAMENTO 991

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 5 giugno 2007, n. ALP10 991-INAC/260

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al sig. Simone Longo.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che l'art.2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le attività di controllo;

CONSIDERATO che per svolgere la suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la deliberazione n.1690 del 6 giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) e dell'art.2 commi 6,7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n.447;

VISTA la domanda presentata dal sig. Simone Longo nato a Milano il 17 novembre 1968 e domiciliato professionalmente a Monfalcone in via Aquileia, 6 ;

CONSIDERATO che il richiedente è residente nella regione Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che l'istanza comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, per un periodo congruo al titolo di studio posseduto.

DECRETA

Art. 1

Il sig. Simone Longo nato a Milano il 17 novembre 1968 e domiciliato professionalmente a Monfalcone in via Aquileia, 6 è figura professionale idonea a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 2

Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agli atti dell'Amministrazione

e l'altro da inviare al richiedente, costituisce "attestato di riconoscimento" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 31/03/1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 5 giugno 2007

GUBERTINI

07_26_1_DDS_TUT INQUINAMENTO 992

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale 5 giugno 2007, n. ALP10 992-INAC/259

Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica al geom. Andrea Foschiatti.

IL DIRETTORE

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico, che stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico;

CONSIDERATO che l'art.2, commi 6 e 7, definisce tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, verificare l'ottemperanza ai valori definiti dalle vigenti norme, redigere i piani di risanamento acustico e svolgere le attività di controllo;

CONSIDERATO che per svolgere la suddetta attività, deve essere presentata apposita domanda all'Assessorato regionale competente in materia ambientale, corredata da documentazione comprovante l'aver svolto attività, in modo non occasionale, nel campo dell'acustica ambientale, da almeno quattro anni per i diplomati e da almeno due anni per i laureati o per i titolari di diploma universitario;

VISTA la deliberazione n.1690 del 6 giugno 1997 con cui la Giunta regionale ha stabilito le modalità di presentazione e di valutazione delle domande per lo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale, che recepisce tra l'altro la risoluzione, assunta in data 25 gennaio 1996 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, finalizzata a dare attuazione omogenea della norma in tutte le Regioni;

PRESO ATTO del D.P.C.M. 31 marzo 1998, Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'esercizio dell'attività di tecnico competente in acustica, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera b) e dell'art.2 commi 6,7 e 8 della legge 26 ottobre 1995 n.447;

VISTA la domanda presentata dal geom. Andrea Foschiatti nato a Udine il 23 giugno 1974 e residente a Tavagnacco in via Traiano, 19;

CONSIDERATO che il richiedente è residente nella regione Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che l'istanza comprova lo svolgimento di attività in modo non occasionale nel campo dell'acustica ambientale, per un periodo congruo al titolo di studio posseduto.

DECRETA

Art. 1

Il geom. Andrea Foschiatti nato a Udine il 23 giugno 1974 e residente a Tavagnacco in via Traiano, 19 è figura professionale idonea a svolgere l'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

Art. 2

Il presente decreto, che viene redatto in doppio originale, uno trattenuto agli atti dell'Amministrazione e l'altro da inviare al richiedente, costituisce "attestato di riconoscimento" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 31/03/1998; verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 5 giugno 2007

GUBERTINI

07_24_1_DGR_1262_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1262

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006

- Asse 1 "Competitività ed attrattività del sistema territoriale", misura 1.1 "Competitività e attrattività del sistema dei trasporti", azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche" - Approvazione di due iniziative da ammettere a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 – Obiettivo 2 (di seguito DOCUP Obiettivo 2), approvato con decisione della Commissione Europea 23 novembre 2001 n. C (2001) 2811 e aggiornato con DECE C (2004) 4591 dd. 19/11/2004;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, recante "Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato";

VISTA la legge regionale n. 7 del 16 aprile 1999 "Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n.7" e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera d) (inerente la costituzione di un fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario e l'art. 23;

VISTO il Complemento di Programmazione (di seguito CdP) relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con DGR 846/2002 e successivamente modificato e integrato, da ultimo, nella versione n. 13 adottata con DGR 2484/2006;

ATTESO che:

- nel succitato CdP, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto è stata indicata quale struttura responsabile dell'attuazione della misura 1.1 "Competitività e attrattività del sistema dei trasporti" e il Direttore del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione è stato indicato quale soggetto responsabile dell'azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche";
- il CdP, relativamente all'azione 1.1.2, individua quali beneficiari finali gli Enti locali territoriali, anche in forma associata;

VISTO il piano finanziario del programma ripartito per azione/sottoazione e anno, di cui alla DGR 197/2005;

VISTA la propria deliberazione 6 ottobre 2006, n. 2357, con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse derivanti dal piano aggiuntivo regionale (di seguito PAR) del DOCUP Ob. 2 2000 - 2006 e la riprogrammazione delle risorse aggiuntive regionali non utilizzate, assegnando all'Azione 1.1.2, aree Obiettivo 2, Euro 1.033.776,08 al fine di emanare nuovi inviti in favore di ulteriori progetti ammissibili;

VISTA la propria deliberazione 7 novembre 2006, n. 2654, d'individuazione dei Comuni di Faedis, Ovaro, San Pier d'Isonzo, Trasaghis, Forgaria nel Friuli, Chiusaforte, Nimis, quali beneficiari finali per la realizzazione di interventi volti al miglioramento di alcuni specifici collegamenti stradali a supporto delle attività produttive e turistiche, e di approvazione dell'invito ai suddetti comuni a presentare proposte progettuali, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 29 novembre, e con la quale, tra l'altro, sono state attribuite ai seguenti comuni le risorse pubbliche complessivamente disponibili come segue:

- Comune di Ovaro: Euro 150.000,00 (comprensivi della quota, pari almeno al 21% della spesa ammissibile totale, a carico del beneficiario finale), per il finanziamento di un intervento di miglioramento e messa in sicurezza di infrastrutture stradali a supporto di attività turistiche, e in particolare del
- collegamento con la viabilità principale delle frazioni Clavais e Cludinico, utilizzando le risorse del piano finanziario del Docup Ob. 2, a valere sull'azione 1.1.2;
- Comune di San Pier d'Isonzo: Euro 160.000,00, (comprensivi della quota, pari almeno al 21% della spesa ammissibile totale, a carico del beneficiario finale), per il finanziamento di un intervento di miglioramento di infrastrutture stradali a supporto di attività produttive, utilizzando le risorse del piano finanziario del Docup Ob. 2, a valere sull'azione 1.1.2;

CONSIDERATO che le procedure amministrative per l'attuazione dell'azione 1.1.2 prevedono, alla Fase 3, l'istruttoria delle domande e la pubblicazione sul B.U.R. della Deliberazione della Giunta regionale che individua le iniziative ammesse a finanziamento;

VISTE le domande di finanziamento ed i relativi allegati, a valere sul DOCUP Obiettivo 2, azione 1.1.2, presentate entro il termine stabilito dal soprammenzionato invito:

- Comune di Ovaro: "Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di infrastrutture stra-

dali a favore dello sviluppo turistico - strade per le frazioni di Clavais e Cludinico - Docup Obiettivo 2 2000/2006-Azione 1.1.2", prot. N. 0000544 dd. 16.02.2007, pervenuta il 05.02.2007;

• Comune di San Pier d'Isonzo: "Progetto definitivo di intervento di "completamento infrastrutturale viabilità a servizio dell'area artigianale - Docup Obiettivo 2 2000/2006-Azione 1.1.2", dd. 26.02.2007 N. Prot. 1326, pervenuta il 26.02.2007;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria svolta dal Servizio competente, si è ritenuto necessario richiedere ai suddetti comuni integrazioni e correzioni ai quadri economici progettuali presentati;

VISTA e analizzata la successiva documentazione integrativa presentata dal Comune di Ovaro con nota N. Prot. 0003075 pervenuta il 18 maggio 2007 e dal Comune di San Pier d'Isonzo con nota N. Prot. 3306 pervenuta il 15.05.2007;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria svolta sui menzionati progetti sono stati, tra l'altro, verificati i seguenti elementi:

- conformità ai criteri di ammissibilità e priorità stabiliti dal Complemento di programmazione e richiamati nell'invito;
- ammissibilità della spesa per i quadri economici progettuali presentati dai Comuni di Ovaro e San Pier d'Isonzo;

ATTESO che gli interventi sopra richiamati, per la loro tipologia, non generano alcuna entrata e che per tali interventi, d'intesa con l'Autorità di gestione del DOCUP Obiettivo 2, nel bando allegato alla sopraccitata DGR 2654/2006, si è richiesto ai soggetti beneficiari di corredare la domanda di contributo da un'autodichiarazione che evidenzi le motivazioni in base alle quali si esclude la sussistenza di entrate nette;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio infrastrutture e vie di comunicazione, agli atti presso il Servizio medesimo, i cui elementi essenziali sono riassunti nella seguente tabella:

Progetto	Conformità ai criteri di ammissibilità	Costo previsto (in euro)	Spesa ammissibile (in euro)	Contributo concedibile (in euro)
Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali a favore dello sviluppo turistico - strade per le frazioni di Clavais e Cludinico - Comune di Ovaro.	SI	150.000,00	150.000,00	118.500,00 quota a carico del F.E.S.R.: 45.000,00
Progetto definitivo di intervento di completamento infrastrutturale viabilità a servizio dell'area artigianale - Comune di San Pier d'Isonzo.	SI	160.000,00	160.000,00	124.400,00 quota a carico del F.E.S.R.: 48.000,00

CONSIDERATO che i menzionati Comuni si sono impegnati a far fronte con proprie risorse al 21% della spesa ammissibile complessiva dei rispettivi progetti;

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP Obiettivo 2;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria sopra citata e di procedere all'approvazione delle iniziative presentate dai Comuni di Ovaro e San Pier d'Isonzo da ammettere al finanziamento del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, nonché di procedere all'assegnazione dei relativi finanziamenti nella misura sopra specificata;

ATTESO che al finanziamento degli interventi ammessi al contributo del DOCUP si provvede attraverso il Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006, costituito con gestione fuori bilancio presso la società Friulia S.p.A., ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26/2001 e che la presente deliberazione costituisce l'impegno finanziario sul fondo medesimo;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto sulle domande inoltrate dai comuni di Comuni di Ovaro e San Pier d'Isonzo ai sensi del Docup Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche", a seguito di apposito invito approvato con deliberazione 7 novembre, n. 2654, e che sono riepilogate nella sotto riportata tabella:

Progetto	Conformità ai criteri di ammissibilità	Costo previsto (in euro)	Spesa ammissibile (in euro)	Contributo concedibile (in euro)
Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali a favore dello sviluppo turistico - strade per le frazioni di Clavais e Cludinico - Comune di Ovaro	SI	150.000,00	150.000,00	118.500,00 quota a carico del F.E.S.R.: 45.000,00
Progetto definitivo di intervento di "completamento infrastrutturale viabilità a servizio dell'area artigianale - Comune di San Pier d'Isonzo	SI	160.000,00	160.000,00	124.400,00 quota a carico del F.E.S.R.: 48.000,00

2. Di approvare le sopraccitate iniziative da ammettere a finanziamento ai sensi del Docup Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2. "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche", assegnando alle medesime i contributi specificati nella sopra richiamata tabella, al netto della quota del 21% a carico dei beneficiari finali.

3. Di impegnare, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale 26/2001 l'importo complessivo di Euro 242.900,00 (area Obiettivo 2), esclusa la quota del 21% a carico del beneficiario finale, sul "Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006", a valere sul Piano Finanziario del Docup Ob.2, di cui Euro 93.000,00 a carico del F.E.S.R.;

4. Di far riaffluire le eventuali economie derivanti da minori spese alla disponibilità dell'Azione 1.1.2 per il finanziamento di altre iniziative che verranno individuate con un successivo invito a presentare proposte progettuali.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_26_1_DGR_1367_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1367

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006 azione 1.2.2 - Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori - tipologia 2) area OB2. Aggiornamento iniziativa, già ammessa a finanziamento con DGR 373/2006, in Comune di Forgaria nel Friuli e assegnazione contributo integrativo.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

VISTO il Documento unico di programmazione dell'Obiettivo 2000-2006 - obiettivo 2, approvato e successivamente modificato dalla Commissione della Comunità Europea rispettivamente con decisione C (2001) 2811 del 23.11.2001 e C (2004) 4591 di data 19.11.2004;

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001, recante "Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato;

VISTA la legge regionale n. 7 del 16 aprile 1999 "Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7" e in particolare l'art.9, comma 1, lettera d) (inerente alla costituzione di un fondo per il finanziamento comunitario) e l'art. 23;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2755 del 17 novembre 2005, con la quale sono state assegnate quale spesa corrente (cap. 9602) risorse derivanti dallo citato fondo in favore dell'Obiettivo 2 2000-2006

VISTO il Complemento di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006, così come modificato ed adottato, da ultimo, dall'Amministrazione regionale con Deliberazione giuntale n. 3181 di data 22 dicembre 2006;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 790 del 04 aprile 2007 di "Assegnazione e riprogrammazione di risorse del piano aggiuntivo regionale derivanti dal fondo di cui agli art. 9 e art. 23 della L.R. 7/1999.

VISTA l'articolazione del Programma per assi, misure ed azioni, e considerata in particolare l'azione 1.2.2 "Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori", per la quale è stata individuata la Direzione centrale ambiente e lavori pubblici quale struttura responsabile dell'attuazione;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/01, al finanziamento del DocUP Obiettivo 2 2000-2006", si provvede tramite il "Fondo speciale Obiettivo 2 2000-2006", costituito presso la Friulia S.p.A. e che la presente deliberazione costituisce l'impegno finanziario sul fondo medesimo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 197 di data 4 febbraio 2005, con la quale vengono definite, nell'ambito del piano finanziario complessivo del DOCUP, le risorse annuali assegnate a ciascun asse, misura, azione, nonché alle sottoazioni per Direzione/Struttura regionale attuatrice competente, come aggiornata e rettificata, da ultimo, dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 2757 di data 17 novembre 2006 e n. 3082 di data 15 dicembre 2006;

ATTESO che il Complemento di Programmazione stabilisce che l'azione 1.2.2 per la parte relativa alla tipologia b) venga attuata a regia regionale, tramite bando rivolto ai comuni minori non già espressamente individuati quali beneficiari finali della medesima azione 1.2.2, tipologia a);

VISTA la deliberazione della giunta Regionale n. 655 di data 1 aprile 2005, pubblicata il 13.04.2005 sul I supplemento straordinario al BUR n. 15, con la quale è stato approvato il bando per l'accesso ai finanziamenti previsti all'azione 1.2.2;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 373 di data 3 marzo 2006, pubblicata sul I supplemento ordinario del BUR n. 12 di data 22 marzo 2006, con la quale, a seguito del bando approvato con deliberazione giuntale n. 655 di data 01 aprile 2005, sono state ammesse a finanziamento a valere sull'azione 1.2.2, n. 13 iniziative proposte da diversi comuni in area Obiettivo 2;

ATTESO che tra le 13 iniziative sopra indicate rientra l'iniziativa denominata "Completamento opere di riqualificazione urbana nel capoluogo e nelle frazioni", proposta dal Comune di Forgaria nel Friuli ed ammessa a finanziamento per un contributo complessivo di euro 39.140,89 su una spesa ammessa di euro 707.000,00 finanziato con fondi DocUP Obiettivo 2, come di seguito riportato:

N.	Comune Richiedente	Costo intervento	Spesa ammissibile	Contributo assegnato	Punti
12	FORGARIA NEL FRIULI	€ 707.000,00	€ 707.000,00	€ 39.140,89	9,40

VISTA la nota del Comune di Forgaria nel Friuli prot. n. 7897 di data 01 agosto 2006 con la quale il comune accettava il contributo di € 39.140,89;

VISTA la documentazione pervenuta per tramite dalla Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine con nota 15172 di data 04 ottobre 2006, riguardante uno stralcio del progetto, di cui alla domanda di contributo, di importo pari a € 62.628,70, non ammissibile perché di importo inferiore a quanto stabilito dal Complemento di programmazione;

VISTA la nota della Direzione Centrale Relazioni Internazionali Autonomie Locali (prot. 648/PC/OB2/5 dd. 16.01.2007) nella quale viene richiamata per le iniziative progettuali la necessità del rispetto dei requisiti di ammissibilità previsti per l'azione, già indicati nel C.d.P. e richiamati nel Bando di gara (sub 9/13), nonché la funzionalità e la coerenza dell'iniziativa con il progetto inizialmente approvato;

VISTA la nota del Comune di Forgaria nel Friuli (prot. 1218 dd. 06.02.2007) che annunciava la disponibilità a realizzare un intervento di importo almeno pari a € 150.000 di cui 21% a carico del comune;

CONSIDERATO che il rispetto della percentuale di cofinanziamento indicata in domanda (29,28%), costituisce un requisito di ammissibilità che il Comune deve rispettare anche a fronte di aggiornamenti dell'iniziativa;

ATTESO che con DGR n. 790 di data 04/04/2007, a seguito della riprogrammazione delle risorse PAR sono stati assegnati all'Azione 1.2.2. "Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio volti alla valorizzazione dei centri minori": € 171.935,01 (area obiettivo 2) per il finanziamento di interventi di riqualificazione urbana da realizzarsi nel Comune di Forgaria nel Friuli di cui € 39.140,89 al fine di consentire il disimpegno delle risorse DocUP impegnate e il successivo impegno a valere su risorse PAR ed € 132.794,12 quale integrazione aggiuntiva al contributo come di seguito riportato:

Progetto	Disimpegno DocUP (quota UE, Starto e Regione)	Impegno PAR (quota UE, Stato e Regione)	Saldo
Completamento opere di riqualificazione urbana nel capoluogo e nelle frazioni. Comune di Forgaria nel Friuli (cod. prog. 3181).	(-) € 39.140,89	(+) € 39.140,89	€ 0,00

Progetto	Impegno su fondi PAR integrazione aggiuntiva al contributo (quota UE, Stato e Regione)
Completamento opere di riqualificazione urbana nel capoluogo e nelle frazioni. Comune di Forgaria nel Friuli (cod. prog. 3181)	(+) € 132.794,12

CONSIDERATO che tale rettifica, a seguito dell'istruttoria compiuta, nonché degli accertamenti svolti dalla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici in concerto con la Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, non modifica la graduatoria delle iniziative approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 373 di data 3 marzo 2006;

VISTO l'art. 3, terzo e secondo comma, della citata legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, dalla quale risulta che tale rettifica non modifica la graduatoria delle iniziative approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 373/2006, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente, lavori pubblici e protezione civile; all'unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell'articolo 3, terzo comma, della Legge Regionale n. 26/2001, per le motivazioni sopra espresse e verificata la disponibilità di risorse di cui alla DGR n. 790 di data 04 aprile 2007, di aggiornare l'iniziativa proposta dal Comune di Forgaria nel Friuli "Lavori di completamento opere di riqualificazione urbana nel capoluogo e nelle frazioni" assegnando un contributo complessivo pari a € 171.935,01 a fronte di una spesa ammissibile di € 243.120,77;

2. di aggiornare l'iniziativa in oggetto già finanziata nell'ambito dell'azione 1.2.2 del Docup OB2 2000-2006 disponendo il disimpegno di risorse Docup pari a € 39.140,89 precedentemente impegnate con DGR n. 373 di data 03 marzo 2006, e disponendo il contestuale impegno di € 171.935,01 a valere su risorse PAR sull'Azione 1.2.2 "Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e di recupero del patrimonio edilizio pubblico volti alla valorizzazione dei centri minori", come di seguito elencato:

Progetto	Disimpegno Obiettivo 2 (quota UE, Stato e Regione)
Completamento opere di riqualificazione urbana nel capoluogo e nelle frazioni. Comune di Forgaria nel Friuli (cod. prog. 3181)	(-) € 39.140,89
Progetto	Impegno su fondi PAR pari alla somma disimpegnata (quota UE, Stato e Regione)
Completamento opere di riqualificazione urbana nel capoluogo e nelle frazioni. Comune di Forgaria nel Friuli (cod. prog. 3181).	(+) € 39.140,89
Progetto	Impegno su fondi PAR integrazione aggiuntiva al contributo (quota UE, Stato e Regione)
Completamento opere di riqualificazione urbana nel capoluogo e nelle frazioni Comune di Forgaria nel Friuli (cod. prog. 3181)	(+) € 132.794,12

3. di aggiornare i dati inerenti l'iniziativa proposta dal Comune di Forgaria nel Friuli, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 373 di data 3 marzo 2006, assegnando al Comune un contributo pari a € 171.935,01, fermo restando la compartecipazione finanziaria del Comune pari ad almeno il 29,28% della spesa ammissibile. Tale rettifica non modifica la graduatoria delle iniziative approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 373 di data 3 marzo 2006;

4. di subordinare la concessione del contributo alla presentazione da parte del Comune, alla Direzione tecnica competente, della documentazione inerente un progetto aggiornato di un importo minimo ammissibile pari a € 243.120,77;

5. Con successivo decreto del Vicedirettore centrale Ambiente e Lavori Pubblici verrà disposta la concessione del contributo e la relativa erogazione;

6. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_26_1_DGR_1399_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1399 (Estratto)

Comune di San Daniele del Friuli: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 33 del 27.04.2007, di approvazione della variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 730 del 29.3.2007 in merito alla variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale del comune di San Daniele del Friuli, superata dalla modifica in essa introdotta con la deliberazione comunale consiliare n. 33 del 27.4.2007;
2. di confermare l'esecutività della suddetta deliberazione consiliare n. 33 del 27.4.2007, di approvazione della variante n. 61 al Piano regolatore generale comunale del comune di San Daniele del Friuli;
3. omissis

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_26_1_DGR_1404_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1404

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - asse 1 "Competitività ed attrattività del sistema territoriale", misura 1.1 "Competitività e attrattività del sistema dei trasporti", azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche" - rettifica alla DGR 1262/2007.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con deliberazione della giunta regionale n. 1262 del 25 maggio 2007, si è proceduto, tra l'altro, all'approvazione di due iniziative da ammettere a finanziamento ai sensi del Docup Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2. "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche", assegnando alle medesime i contributi specificati nella sottoriportata tabella, al netto della quota del 21% a carico dei beneficiari finali;

Progetto	Conformità ai criteri di ammissibilità	Costo previsto (in euro)	Spesa ammissibile (in euro)	Contributo concedibile (in euro)
Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali a favore dello sviluppo turistico - strade per le frazioni di Clavais e Cludnico - Comune di Ovaro	SI	150.000,00	150.000,00	118.500,00 quota a carico del F.E.S.R.: 45.000,00
Progetto definitivo di intervento di "completamento infrastrutturale viabilità a servizio dell'area artigianale - Comune di San Pier d'Isonzo	SI	160.000,00	160.000,00	124.400,00 quota a carico del F.E.S.R.: 48.000,00

CONSIDERATO che, nelle premesse e nel dispositivo della deliberazione stessa, per mero errore materiale, è stato concesso al Comune di San Pier d'Isonzo un contributo di "€ 124.400,00", anziché di "€

126.400,00", come giustamente specificato nelle premesse, essendo il contributo concedibile in misura del 79% della spesa ammissibile determinata in € 150.000,00;

CONSIDERATO inoltre che nel dispositivo della suddetta DGR al punto 3. si è proceduto ad impegnare un importo complessivo di "€ 242.900,00", anziché di "€ 244.900,00";

RITENUTO, pertanto, che all'atto in questione debbano essere apportate le seguenti modifiche: nelle premesse e nel dispositivo al punto 1), nella tabella, alla colonna "contributo concedibile in euro", l'importo <<124.400,00>> viene sostituito con l'importo <<126.400,00>>; nel dispositivo dell'atto al punto 3. la frase <<l'importo complessivo di € 242.900,00>> viene sostituita con la frase <<l'importo complessivo di € 244.900,00>>;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, all'unanimità,

DELIBERA

1. di modificare, per le motivazioni indicate nelle premesse, nel modo seguente la deliberazione della giunta regionale n. 1262 del 25 maggio 2007:

- nelle premesse e nel dispositivo al punto 1), nella tabella, alla colonna "contributo concedibile in euro", l'importo <<124.400,00>> viene sostituito con l'importo <<126.400,00>>; nel dispositivo dell'atto al punto 3. la frase <<l'importo complessivo di € 242.900,00>> viene sostituita con la frase <<l'importo complessivo di € 244.900,00>>;
- pertanto, la tabella sovrariportata viene sostituita con la seguente:

Progetto	Conformità ai criteri di ammissibilità	Costo previsto (in euro)	Spesa ammissibile (in euro)	Contributo concedibile (in euro)
Progetto definitivo-esecutivo dei lavori di realizzazione di infrastrutture stradali a favore dello sviluppo turistico - strade per le frazioni di Clavais e Cludinico - Comune di Ovaro	SI	150.000,00	150.000,00	118.500,00 quota a carico del F.E.S.R.: 45.000,00
Progetto definitivo di intervento di "completamento infrastrutturale viabilità a servizio dell'area artigianale - Comune di San Pier d'Isonzo	SI	160.000,00	160.000,00	126.400,00 quota a carico del F.E.S.R.: 48.000,00

2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_26_1_DGR_1405_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 8 giugno 2007, n. 1405

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006 - Asse 1 "Competitività ed attrattività del sistema territoriale", misura 1.1 "Competitività e attrattività del sistema dei trasporti", azione 1.1.2 - "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche" - Approvazione di un'iniziativa da ammettere a finanziamento.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2 (di seguito DOCUP Obiettivo 2), approvato con decisione della Commissione Europea 23 novembre 2001 n. C (2001) 2811 e aggiornato con DECE C (2004) 4591 dd. 19/11/2004;

VISTA la legge regionale 27 novembre 2001, n. 26, recante "Norme specifiche per l'attuazione del DO-

CUP Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla legge regionale 9/1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato”;

VISTA la legge regionale n. 7 del 16 aprile 1999 “Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n.7” e in particolare l'art. 9, comma 1, lettera d) (inerente la costituzione di un fondo per il finanziamento e l'adeguamento di programmi e progetti ammessi o ammissibili a finanziamento comunitario e l'art. 23;

VISTO il Complemento di Programmazione (di seguito CdP) relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, adottato con DGR 846/2002 e successivamente modificato e integrato, da ultimo, nella versione n. 13 adottata con DGR 2484/2006;

ATTESO che:

- nel succitato CdP, la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto è stata indicata quale struttura responsabile dell'attuazione della misura 1.1 “Competitività e attrattività del sistema dei trasporti” e il Direttore del Servizio infrastrutture e vie di comunicazione è stato indicato quale soggetto responsabile dell'azione 1.1.2 “Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche”;
- il CdP, relativamente all'azione 1.1.2, individua quali beneficiari finali gli Enti locali territoriali, anche in forma associata;

VISTO il piano finanziario del programma ripartito per azione/sottoazione e anno, di cui alla DGR 197/2005;

VISTA la propria deliberazione 6 ottobre 2006, n. 2357, con la quale è stata approvata l'assegnazione delle risorse derivanti dal piano aggiuntivo regionale (di seguito PAR) del DOCUP Ob. 2 2000 - 2006 e la riprogrammazione delle risorse aggiuntive regionali non utilizzate, assegnando all'Azione 1.1.2, aree Obiettivo 2, Euro 1.033.776,08 al fine di emanare nuovi inviti in favore di ulteriori progetti ammissibili;

VISTA la propria deliberazione 7 novembre 2006, n. 2654, d'individuazione dei Comuni di Faedis, Ovaro, San Pier d'Isonzo, Trasaghis, Forgaria nel Friuli, Chiusaforte, Nimis, quali beneficiari finali per la realizzazione di interventi volti al miglioramento di alcuni specifici collegamenti stradali a supporto delle attività produttive e turistiche, e di approvazione dell'invito ai suddetti comuni a presentare proposte progettuali, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 48 del 29 novembre, e con la quale, tra l'altro, sono state attribuite al Comune di Forgaria nel Friuli risorse economiche pari ad Euro 400.000,00, (comprensivi della quota, pari almeno al 21% della spesa ammissibile totale, a carico del beneficiario finale), per il finanziamento di un intervento di miglioramento di infrastrutture stradali a supporto di attività produttive e turistiche utilizzando le risorse del PAR assegnate all'azione 1.1.2;

CONSIDERATO che le procedure amministrative per l'attuazione dell'azione 1.1.2 prevedono, alla Fase 3, l'istruttoria delle domande e la pubblicazione sul B.U.R. della Deliberazione della Giunta regionale che individua le iniziative ammesse a finanziamento;

VISTA la domanda di contributo ed i relativi allegati, a valere sul DOCUP Obiettivo 2, azione 1.1.2, presentata dal Comune di Forgaria del Friuli con nota N. Prot. 4906 pervenuta il 28 maggio 2007;

CONSIDERATO che, nel corso dell'istruttoria svolta sul menzionato progetto sono stati, tra l'altro, verificati i seguenti elementi:

- conformità ai criteri di ammissibilità e priorità stabiliti dal Complemento di programmazione e richiamati nell'invito;
- ammissibilità della spesa per il quadro economico progettuale presentato;

ATTESO che l'intervento sopra richiamato, per la sua tipologia, non genera alcuna entrata e che per tale intervento, d'intesa con l'Autorità di gestione del DOCUP Obiettivo 2, nel bando allegato alla sopraccitata DGR 2654/2006, si è richiesto ai soggetti beneficiari di corredare la domanda di contributo da un'autodichiarazione che evidenzia le motivazioni in base alle quali si esclude la sussistenza di entrate nette;

VISTE le risultanze dell'istruttoria condotta dal Servizio infrastrutture e vie di comunicazione, agli atti presso il Servizio medesimo, i cui elementi essenziali sono riassunti nella seguente tabella:

Progetto	Conformità ai criteri di ammissibilità	Costo previsto (in euro)	Spesa ammissibile (in euro)	Contributo concedibile (in euro)
Progetto definitivo di “Intervento di messa in sicurezza e sistemazione viaria nel tratto Forgaria nel Friuli - Monte Prat .Comune di Forgaria nel Friuli	SI	410.000,00	400.000,00	316.000,00 quota a carico del F.E.S.R.: 120.000,00

CONSIDERATO che il menzionato Comune si è impegnato a far fronte con proprie risorse al 21% della spesa ammissibile complessiva del rispettivo progetto;

CONSIDERATO, inoltre, che la spesa complessiva dell'intervento ammonta ad € 410.000,00, di cui € 10.000,00 a carico del Comune e non ammessi a finanziamento;

VISTO l'articolo 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001, ai sensi del quale la Giunta regionale,

sulla base dell'istruttoria compiuta dalle strutture regionali competenti per l'attuazione delle misure e azioni, approva le iniziative da ammettere al finanziamento del DOCUP Obiettivo 2;

RITENUTO, pertanto, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria sopra citata e di procedere all'approvazione dell'iniziativa presentata dal Comune di Forgaria nel Friuli da ammettere al finanziamento del DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, nonché di procedere all'assegnazione del relativo finanziamento nella misura sopra specificata;

ATTESO che al finanziamento degli interventi ammessi al contributo del DOCUP si provvede attraverso il Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006, costituito con gestione fuori bilancio presso la società Friulia S.p.A., ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 26/2001 e che la presente deliberazione costituisce l'impegno finanziario sul fondo medesimo;

VISTA la propria deliberazione 24 novembre 2006, n. 2869, di definizione dei vincoli di spesa, derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita per l'anno 2006;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto, all'unanimità,

DELIBERA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di prendere atto delle risultanze dell'istruttoria compiuta dal Servizio infrastrutture e vie di comunicazione della Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto sulla domanda inoltrata dal Comune di Forgaria nel Friuli ai sensi del Docup Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2 "Interventi per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche", a seguito di apposito invito approvato con deliberazione 7 novembre, n. 2654, e che è riepilogata nella sotto riportata tabella:

Progetto	Conformità ai criteri di ammissibilità	Costo previsto (in euro)	Spesa ammissibile (in euro)	Contributo concedibile (in euro)
Progetto definitivo di "Intervento di messa in sicurezza e sistemazione viaria nel tratto Forgaria nel Friuli - Monte Prat. Comune di Forgaria nel Friuli	SI	410000,00	400.000,00	316.000,00 quota a carico del F.E.S.R.: 120.000,00

2. Di approvare la sopraccitata iniziativa da ammettere a finanziamento ai sensi del Docup Obiettivo 2 2000-2006, azione 1.1.2. "Intervento per il miglioramento delle infrastrutture stradali a supporto delle attività produttive e turistiche", assegnando alla medesima il contributo specificato nella sopra richiamata tabella, al netto della quota del 21% a carico dei beneficiari finali;

3. Di impegnare, ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della legge regionale n. 26/2001 l'importo di euro 316.000,00, (area Obiettivo 2), esclusa la quota del 21% a carico del beneficiario finale, sul "Fondo speciale Obiettivo 2 2000 - 2006", a valere sulle risorse del PAR dell'azione 1.1.2, di cui euro 120.000,00 a carico del F.E.S.R.

4. Di far riaffluire le eventuali economie derivanti da minori spese alla disponibilità dell'Azione 1.1.2 per il finanziamento di altre iniziative che verranno individuate con un successivo invito a presentare proposte progettuali.

5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY
IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

Deliberazione della Giunta regionale 14 giugno 2007, n. 1462

DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, azione 2.1.2, modifica termine di anticipata conclusione delle iniziative, previsto al paragrafo 2, punto 3) del bando del settore del turismo e al paragrafo 9, punto 1) del bando per il settore del commercio, entrambi approvati con DGR 436/2005.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Documento Unico di programmazione 2000-2006 - Obiettivo 2, approvato dalla Commissione della Comunità Europea con decisione n. C (2001) 2811 di data 23 novembre 2001 e come da ultimo modificato con decisione n. C (2007) 1992 del 30 aprile 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1091 del 11 maggio 2007 "Preso d'atto dell'avvenuta approvazione da parte della Commissione europea della proposta di modifica del documento unico di programmazione approvata dal comitato di sorveglianza con procedura scritta n. 20 chiusa il 20/12/2006";

VISTA la legge regionale n. 26 del 27 novembre 2001 recante "Norme specifiche per l'attuazione del DOCUP Obiettivo 2 per il periodo 2000 -2006, disposizioni per l'attuazione dei programmi comunitari per il periodo medesimo, nonché modifiche alla LR 9/1998 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato";

VISTO il Complemento di Programmazione relativo al DOCUP Obiettivo 2 2000 - 2006, confermato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 26 febbraio 2002 ed adottato con propria deliberazione n. 846 di data 22 marzo 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

RICORDATO che in attuazione del predetto Complemento di Programmazione, con propria deliberazione n. 436 del 4 marzo 2005, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 6 aprile 2005, sono stati approvati i nuovi Bandi per i settori del turismo e del commercio nell'ambito dell'Azione 2.1.2., ripartendo gli stanziamenti disponibili nel seguente modo:

- la quota del 60% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili ai progetti ammissibili nel Settore Turismo pari ad Euro 6.053.595,27 per le iniziative localizzate nelle aree Obiettivo 2 ed Euro 1.392.206,67 per quelle localizzate nelle zone a Sostegno Transitorio;

- la quota del 40% delle risorse finanziarie complessivamente disponibili ai progetti ammissibili nel Settore Commercio pari ad Euro 4.035.730,18 per le iniziative localizzate nelle aree Obiettivo 2 ed Euro 928.137,90 per quelle localizzate nelle zone a Sostegno Transitorio;

DATO ATTO che ambedue i citati bandi, del commercio e del turismo, sono inclusi in un'unica azione del DOCUP 2000-2006;

VISTA la propria deliberazione n. 205 del 10 febbraio 2006 pubblicata sul B.U.R. n. 9 del 1 marzo 2006 con la quale, a seguito della compiuta istruttoria delle domande pervenute a fronte del dianzi citato Bando per il settore del turismo, sono state approvate le relative graduatorie ed assegnati i fondi disponibili;

VISTA la propria deliberazione n. 3229 del 12 dicembre 2005 pubblicata sul B.U.R. n. 3 del 18 gennaio 2006 con la quale, a seguito della compiuta istruttoria delle domande pervenute a fronte del dianzi citato Bando per il settore del commercio, sono state approvate le relative graduatorie ed assegnati i fondi disponibili;

VISTA la propria deliberazione n. 1514, dd. 30 giugno 2006, con oggetto "LR 26/2001- Obiettivo 2 - DOCUP 2000-2006 - Azione 2.1.2 - Aiuti agli investimenti delle imprese dei settori turistico e commerciale - Ricognizione risorse disponibili da destinare alle iniziative già ammesse e non finanziate, mediante scorrimento nelle rispettive graduatorie";

VISTO altresì il Decreto del Direttore centrale alle attività produttive n. 505/PROD di data 12 marzo 2007 mediante il quale è stata fatta un'ulteriore ricognizione delle risorse disponibili da destinare allo scorrimento della graduatoria approvata con D.G.R. n. 3229/2005 per il settore del Commercio, nonché si è provveduto alla correzione di alcuni errori materiali e sono state modificate alcune denominazioni sociali erroneamente trascritte;

PRESO ATTO che, in ordine ai criteri di priorità stabiliti dalla D.G.R. n. 436/2005 di approvazione dei citati bandi, al fine di formulare la graduatoria tra le domande presentate sia nel settore del turismo che in quello del commercio, sono state considerate le iniziative per le quali le imprese richiedenti si sono impegnate a produrre la documentazione finale di spesa entro l'anticipato termine di 18 mesi dalla data di pubblicazione del relativo Bando, e che tale termine scadeva il 6 ottobre 2006;

ATTESO che con la sopraccitata D.G.R. n. 1514/2006, si è tra l'altro disposto di posticipare al 30 giugno 2007 il termine di anticipata conclusione delle iniziative previsto al paragrafo 2, punto 3) del Bando del settore del turismo e al paragrafo 9, punto 1) del bando per il settore del commercio, entrambi approvati con la D.G.R. n. 436/2005;

RILEVATO che un considerevole numero di imprese di entrambi i Bandi rientranti nella sopraccitata priorità è impossibilitato a concludere i relativi interventi entro i tempi previsti, in ragione di ritardi interscorsi nel rilascio di concessioni e autorizzazioni edilizie, per la necessità di eseguire opere aggiuntive di ottimizzazione degli interventi, per il verificarsi di cause ostative alla compiuta realizzazione delle iniziative non imputabili a volontà dei beneficiari, nonché, relativamente al Bando per il settore del Commercio, al recente scorrimento delle ultime posizioni della graduatoria;

CONSIDERATO che il posticipo di detto termine non comporta alcun pregiudizio per la posizione di

altri soggetti interessati, in quanto tutte le iniziative sono state finanziate e le relative graduatorie sono esaurite;

CONSIDERATA inoltre la rilevanza che detta misura assume alla luce della programmazione strategica regionale con riferimento allo sviluppo delle imprese del terziario;

RITENUTO, per le motivazioni dianzi citate, di posticipare ed uniformare tale termine di anticipata conclusione delle iniziative per entrambi i settori del turismo e del commercio, che non siano già state presentate a rendiconto alla data del 30 giugno 2007, al 15 ottobre 2007, anche ai fini di garantire il raggiungimento dei livelli di spesa programmati per il rispetto della regola n+2;

RITENUTO di autorizzare il Direttore centrale alle attività produttive a riportare in disponibilità, con proprio provvedimento, le risorse relative a rinunce, revocche e/o economie di spesa disposte in ordine ad iniziative già finanziate a valere sui bandi del settore turismo e commercio;

VISTO l'articolo 16, comma 1, della citata L.R. n. 26/2001 che stabilisce un obbligo di pubblicità dei documenti di programmazione e degli atti concernenti l'attuazione, attraverso la pubblicazione dei medesimi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale alle relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali, all'unanimità,

DELIBERA

1. Di posticipare, per le motivazioni espresse in narrativa, al 15 ottobre 2007 il termine di anticipata conclusione delle iniziative, previsto al paragrafo 2, punto 3) del Bando del settore del turismo e al paragrafo 9, punto 1) del bando per il settore del commercio, entrambi approvati con la D.G.R. n. 436/2005, anche ai fini di garantire il raggiungimento dei livelli di spesa programmati per il rispetto della regola n+2, per quelle iniziative che non siano già state presentate a rendiconto alla data del 30 giugno 2007;

2. Di autorizzare il Direttore Centrale alle attività produttive a riportare in disponibilità, con proprio provvedimento, le risorse relative a rinunce, revocche e/o economie di spesa disposte in ordine ad iniziative già finanziate a valere sui bandi del settore turismo e commercio;

La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: ZOLLIA

07_26_1_ADC_PIAN TERR AVIANO 2

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Aviano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale per l'ambito territoriale del demanio sciabile Piancavallo - Sauc.

Con deliberazione consiliare n. 15 del 26 aprile 2007, il Comune di Aviano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 2 al Piano regolatore particolareggiato comunale per l'ambito territoriale del demanio sciabile Piancavallo - Sauc, ed ha approvato, ai sensi dell'art. 45 co. 4 della L.R. 52/1991, la variante medesima, modificata in conseguenza del parere vincolante espresso dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto.

07_26_1_ADC_PIAN TERR CORMONS 25

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Cormons. Avviso di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 329 del 11 aprile 2007 il comune di Cormons ha respinto l'osservazione presentata in ordine alla variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_26_1_ADC_PIAN TERR FOGLIANO REDIPUGLIA 11

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Fogliano Redipuglia. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 19 del 18 aprile 2007 il comune di Fogliano Redipuglia ha respinto l'osservazione presentata in ordine alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_26_1_ADC_PIAN TERR REMANZACCO 16

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Remanzacco. Avviso di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 4 maggio 2007 il comune di Remanzacco ha preso atto, in ordine alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_26_1_ADC_PIAN TERR RESIUTTA 8

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Resiutta. Avviso di adozione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 co. 1 della L.R. 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 26 del 5 maggio 2007, il comune di Resiutta ha adottato la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

07_26_1_ADC_PIAN TERR SAN PIETRO NATISONE 9

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di San Pietro al Natisone. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 21 del 24 maggio 2007 il comune di San Pietro al Natisone ha preso atto, in ordine alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_26_1_ADC_PIAN TERR TREPPO GRANDE 12

Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale - Udine

Comune di Treppo Grande. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 21.05.2007 il comune di Treppo Grande ha preso atto, in ordine alla variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni ed opposizioni e che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'art. 32 bis, co. 3 della L.R. 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'art. 32 bis, co. 4 della L.R. 52/1991.

07_26_1_ADC_SEGR GEN UTUD FIUMICELLO

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Udine - Sezione di Cervignano del Friuli

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Fiumicello, n. 4/COMPL/2007.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 1903 del Comune Censuario di Fiumicello.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n.6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

07_26_1_ADC_SEGR GEN UTUD SCODOVACCA

Direzione centrale Segretariato generale e riforme istituzionali - Servizio Libro fondiario - Ufficio tavolare di Udine - Sezione di Cervignano del Friuli

LR 19/2/1990, n. 8. Completamento del Libro fondiario del CC di Scodovacca, n. 2/COMPL/2007.

Il Commissario per il completamento del Libro Fondiario dell'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativamente alla p.c.n. 317/7 del Comune Censuario di Scodovacca.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali consecutivi, presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli, in Cervignano del Friuli Via Roma n.6 da lunedì al giovedì con orario 9.10 - 12.20, ed al venerdì dalle 9.10 alle 11.40 a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma FVG.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti in momento successivo, per l'esame delle eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli:
Edda Fulizio

07_26_1_ACR_DECR 12

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Decreto del Segretario generale n. 12/2007-PERS dd. 11 giugno 2007. Strutture stabili di livello inferiore al servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale. "Ufficio elaborazione testi": trasferimento della dipendenza funzionale dall'Area generale all'Area giuridico-legislativa.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'articolo 29 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 il quale, fra l'altro, disciplina le Strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale", approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 142 del 16 giugno 2005, ed in particolare l'articolo 6, comma 6, che definisce le Strutture stabili di livello inferiore al Servizio quali unità organizzative di livello non direzionale preposte all'assolvimento di compiti specifici di carattere continuativo, istituibili per esigenze permanenti di subarticolazione e di decentramento territoriale nell'ambito di un Servizio consiliare, di una specifica Area o della Segreteria generale;

VISTO l'articolo 9 del suddetto Regolamento, in base al quale spetta al Segretario generale l'istituzione delle Strutture stabili inferiori al Servizio, determinandone la denominazione, le attribuzioni, la collocazione organizzativa e la categoria richiesta per l'incarico di coordinamento;

RICHIAMATI:

- il proprio decreto n. 9/2005-pers del 28 luglio 2005 "Strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale", ed il relativo allegato A);
- il proprio decreto n. 5/2007-pers del 12 aprile 2007 "Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Coordinamento dell'attività delle Commissioni". Rideterminazione organico" e il relativo allegato A);

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 309 del 23 maggio 2007 "Unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale. Modifica", con cui, tra l'altro, le funzioni di redazione informatica dei testi normativi - svolte dalla Struttura di livello stabile inferiore al Servizio "Ufficio elaborazione testi" - precedentemente poste in capo al Servizio affari generali, sono trasferite, a far data dall'11 giugno 2007 all'Area giuridico - legislativa, in quanto ad essa funzionalmente riconducibili;

RITENUTO pertanto di dover porre la Struttura stabile di livello inferiore al Servizio "Ufficio elaborazione testi", attualmente in capo al Servizio affari generali dell'Area generale, alle dipendenze funzionali dell'Area giuridico - legislativa;

DECRETA

- 1.** La Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio elaborazione testi" è posta alle dipendenze funzionali dell'Area giuridico - legislativa.
 - 2.** Le Strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono quelle riportate nell'allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - 3.** Le determinazioni di cui ai precedenti punti producono i loro effetti a far data dall'11 giugno 2007.
- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 6 giugno 2007

VIGINI

ALLEGATO A
DECRETO SG N. 12/2007- PERS

**STRUTTURE STABILI DI LIVELLO INFERIORE AL SERVIZIO CONSILIARE ISTITUITE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

11 GIUGNO 2007

SEGRETERIA GENERALE o AREA	SERVIZIO CONSILIARE	STRUTTURA STABILE	ATTRIBUZIONI	CAT. COORD.	ORGANICO
Area generale	Affari generali	Ufficio Protocollo e archivio	Svolge operazioni di registrazione al protocollo, classificazione, conservazione e scarto di tutti i documenti formati o ricevuti dal Consiglio regionale	C	C 3
		Gestione amministrativa del personale	Gestisce l'acquisizione dei dati e trasposizione degli stessi nella procedura informatica di gestione delle presenze del personale assegnato alla Segreteria generale, agli Uffici posti alle dipendenze della Presidenza, ai Gruppi consiliari e agli Organi di garanzia; svolge le attività istruttorie dei diversi procedimenti di assegnazione di dette tipologie di personale in coordinamento con i competenti Servizi della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi; effettua l'attività istruttoria delle pratiche di missione in Italia e all'estero; tiene il registro dei decreti del Segretario generale relativi alla gestione del personale; gestisce le procedure di spesa e controllo previste per il lavoro straordinario e missioni riferite alla generalità delle strutture consiliari, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici; cura la notifica individuale a tutto il personale delle circolari emanate dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi e dal Segretario generale	D	D 1 C 2

**ALLEGATO A
DECRETO SG N. 12/2007- PERS**

**STRUTTURE STABILI DI LIVELLO INFERIORE AL SERVIZIO CONSILIARE ISTITUITE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

11 GIUGNO 2007

SEGRETERIA GENERALE o AREA	SERVIZIO CONSILIARE	STRUTTURA STABILE	ATTRIBUZIONI	CAT. COORD	ORGANICO
Area generale	Supporto organi Consiliari	Ufficio Atti consiliari	Verifica la corretta applicazione dello schema-tipo di resoconto ; compila il verbale sintetico con il resoconto integrale delle sedute d'Aula al fine di assicurarne la concordanza dei contenuti; verifica il corretto inserimento - nei resoconti integrali delle sedute d'Aula - della documentazione di rito: progetti di legge e relative relazioni scritte, emendamenti, ordini del giorno, documenti di sindacato ispettivo, votazioni, delibere consiliari, etc.; evade le varie richieste di ricerca, inerenti gli Atti consiliari, che pervengono da Gruppi consiliari, singoli Consiglieri, Enti e da cittadini; assicura il coordinamento con la ditta appaltatrice della sbovinatura delle registrazioni delle sedute d'Aula	D	D 3
Area giuridico - legislativa		Coordinamento dell'attività delle Commissioni	Svolge attività comuni ai servizi dell'Area giuridico-legislativa anche al fine di garantirne l'uniformità, curando in particolare il calendario delle sedute delle Commissioni e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, garantendo il supporto all'attività redazionale dei testi notiziari ed effettuando ricerche giuridiche in Internet e Intranet; cura la segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni	D	D 3
		Ufficio elaborazione testi	Svolge attività di videoscrittura a favore degli uffici consiliari curando, in particolare, la più complessa funzione di elaborazione dei testi legislativi, avvalendosi di specifici programmi informatici. Svolge altresì attività di coordinamento tecnico-operativo con i competenti uffici consiliari e dell'Amministrazione regionale coinvolti nel completamento dell'iter procedurale legislativo.	C	B 2 C 1

07_26_1_ACR_DECR 22

Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Decreto del Segretario generale n. 22/2007-Pers dd. 11 giugno 2007. Strutture stabili di livello inferiore al Servizio "Coordinamento dell'attività delle Commissioni" e "Ufficio protocollo e archivio". Modifica organico.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli Uffici del Consiglio regionale", approvato dall'Ufficio di Presidenza con delibera n. 142 del 16 giugno 2005, ed in particolare l'articolo 6 che disciplina, fra l'altro, le Strutture stabili di livello inferiore al Servizio;

VISTO l'articolo 10, comma 3, del suddetto Regolamento, in base al quale compete al Segretario generale la determinazione del contingente di personale, distinto per categoria e profili professionali, spettante a ciascuna unità di livello non direzionale;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 9/2005-PERS del 28 luglio 2005 "Strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale" con cui, fra l'altro, veniva mantenuta la Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio protocollo e archivio";

RICHIAMATI:

- il proprio decreto n. 27/2005- pers del 28 dicembre 2005 con cui veniva tra l'altro istituita la Struttura stabile di livello inferiore al Servizio "Coordinamento dell'attività delle Commissioni" presso l'Area giuridico - legislativa;
- il proprio decreto n. 5/2007- pers del 12 aprile 2007 "Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata 'Coordinamento dell'attività delle Commissioni'. Rideterminazione organico";

RICHIAMATO infine il proprio decreto n. 21/2007-PERS. dell'11 giugno 2007, con cui si è provveduto ad apportare alcune modifiche al contingente di personale spettante alle singole unità organizzative di livello direzionale della Segreteria generale del Consiglio regionale;

RILEVATA la necessità, a seguito di tali modifiche, di apportare alcune variazioni alle dotazioni organiche delle strutture in oggetto

DECRETA

per le considerazioni espresse in premessa,

- 1.** l'organico della Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Coordinamento dell'attività delle Commissioni" è rideterminato in quattro unità di categoria D.
 - 2.** l'organico della Struttura stabile di livello inferiore al Servizio denominata "Ufficio protocollo e archivio" è rideterminato in due unità di categoria C e un'unità di categoria B.
 - 3.** alla data del presente atto le Strutture stabili di livello inferiore al Servizio istituite presso la Segreteria generale del Consiglio regionale sono quelle riportate nell'allegato A).
- Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 11 giugno 2007

VIGINI

ALLEGATO A
DECRETO SG N.22/2007- PERS

**STRUTTURE STABILI DI LIVELLO INFERIORE AL SERVIZIO CONSILIARE ISTITUITE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

11 GIUGNO 2007

SEGRETERIA GENERALE 0 AREA	SERVIZIO CONSILIARE	STRUTTURA STABILE	ATTRIBUZIONI	CAT. COORD.	ORGANICO
		Ufficio Protocollo e archivio	Svolge operazioni di registrazione al protocollo, classificazione, conservazione e scarto di tutti i documenti formati o ricevuti dal Consiglio regionale	C	C 2 B 1
Area generale	Affari generali	Gestione amministrativa del personale	Gestisce l'acquisizione dei dati e trasposizione degli stessi nella procedura informatica di gestione delle presenze del personale assegnato alla Segreteria generale, agli Uffici posti alle dipendenze della Presidenza, ai Gruppi consiliari e agli Organi di garanzia; svolge le attività istruttorie dei diversi procedimenti di assegnazione di dette tipologie di personale in coordinamento con i competenti Servizi della Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi; effettua l'attività istruttoria delle pratiche di missione in Italia e all'estero; tiene il registro dei decreti del Segretario generale relativi alla gestione del personale; gestisce le procedure di spesa e controllo previste per il lavoro straordinario e missioni riferite alla generalità delle strutture consiliari, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici; cura la notifica individuale a tutto il personale delle circolari emanate dalla Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi e dal Segretario generale	D	D 1 C 2

**ALLEGATO A
DECRETO SG N.22/2007- PERS**

**STRUTTURE STABILI DI LIVELLO INFERIORE AL SERVIZIO CONSILIARE ISTITUITE PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE**

11 GIUGNO 2007

SEGRETERIA GENERALE o AREA	SERVIZIO CONSILIARE	STRUTTURA STABILE	ATTRIBUZIONI	CAT. COORD	ORGANICO
Area generale	Supporto organi Consiliari	Ufficio Atti consiliari	Verifica la corretta applicazione dello schema-tipo di resoconto ; compila il verbale sintetico con il resoconto integrale delle sedute d'Aula al fine di assicurarne la concordanza dei contenuti; verifica il corretto inserimento - nei resoconti integrali delle sedute d'Aula - della documentazione di rito: progetti di legge e relative relazioni scritte, emendamenti, ordini del giorno, documenti di sindacato ispettivo, votazioni, delibere consiliari, etc.; evade le varie richieste di ricerca, inerenti gli Atti consiliari, che pervengono da Gruppi consiliari, singoli Consiglieri, Enti e da cittadini; assicura il coordinamento con la ditta appaltatrice della sbobinatura delle registrazioni delle sedute d'Aula	D	D 3
Area giuridico - legislativa		Coordinamento dell'attività delle Commissioni	Svolge attività comuni ai servizi dell'Area giuridico-legislativa anche al fine di garantire l'uniformità, curando in particolare il calendario delle sedute delle Commissioni e del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione, garantendo il supporto all'attività redazionale dei testi notiziari ed effettuando ricerche giuridiche in Internet e Intranet; cura la segreteria della Conferenza dei Presidenti delle Commissioni	D	D 4
		Ufficio elaborazione testi	Svolge attività di videoscrittura a favore degli uffici consiliari curando, in particolare, la più complessa funzione di elaborazione dei testi legislativi, avvalendosi di specifici programmi informatici. Svolge altresi attività di coordinamento tecnico-operativo con i competenti uffici consiliari e dell'Amministrazione regionale coinvolti nel completamento dell'iter procedurale legislativo.	C	C 1 B 2



Parte Terza Concorsi e avvisi

07_26_3_GAR_AG TUR FVG GARA_013

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Passariano di Codroipo (UD)

Avviso aggiudicazione di gara mediante licitazione privata per l'affidamento del servizio di Tesoreria - periodo 01/05/2007-31/12/2011.

Ente appaltante:

L'Agenzia TurismoFVG, P.zza Manin, 10 - Loc. Passariano, 2, 33033 Codroipo (UD)

codice fiscale: 94096480309 - p. IVA: 02422260303.

telefono: 0432.815100 - telefax 0432.815154

sito web: www.turismo.fvg.it e.mail: info@turismo.fvg.it

Aggiudicazione della gara:

In esito a pubblica gara ed in esecuzione del decreto del Direttore Generale nr.641 dd.03.04.2007, la FRIULCASSA SpA - CASSA DI RISPARMIO REGIONALE con sede legale in Gorizia, Corso Verdi nr.104, è risultata affidataria dell'incarico per l'espletamento del servizio di Tesoreria per il periodo 01.05.2007-31.12.2011.

Passariano, 13 giugno 2007

IL DIRETTORE GENERALE:

dott. Jose Ejarque Bernet

07_26_3_GAR DIR PATR GARA OUTSOURCING

Direzione centrale patrimonio e servizi generali - Servizio provveditorato e servizi generali

Bando di gara appalto servizio gestione in outsourcing del ritiro e distribuzione della corrispondenza interna ed in arrivo, ritiro, affrancatura e consegna per la spedizione della corrispondenza in partenza e collegamento del magazzino con gli uffici dell'Amministrazione regionale.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione Centrale Patrimonio e Servizi Generali, Servizio Provveditorato Corso Cavour 1, I-34132 Trieste. Tel. +390403772232-2082. E-mail: s.provveditorato@regione.fvg.it Fax +390403772179. Indirizzo(i) internet: www.regione.fvg.it.

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Autorità regionale. - L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE

II.1.1) - Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice: gestione in outsourcing del ritiro e distribuzione della corrispondenza interna ed in arrivo; ritiro, affrancatura e consegna per la spedizione della corrispondenza in partenza e collegamento del magazzino con gli uffici dell'Amministrazione regionale.

II.1.2) - Tipo di appalto: servizi - Luogo principale di esecuzione: Trieste e territorio Regione Friuli Venezia Giulia.

II.1.3) - L'avviso riguarda: un appalto pubblico.

I.1.5) - Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti: vedi oggetto dell'appalto.

I.1.6) - CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 64112000

II.1.7) - L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO.

II.1.8) - Divisione in lotti: NO.

II.1.9) - Ammissibilità di varianti: NO.

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO:

II.2.1) - Quantitativo o entità totale: Importo a base d'asta Euro 633.330,00 escluso IVA.

II.3) DURATA DELL'APPALTO: 24 mesi.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO.

III.1.1) - Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, prestata all'atto di presentazione dell'offerta secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, nella misura del 1% dell'importo a base di gara.

III.1.2) - Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Al pagamento si farà fronte con i normali fondi iscritti a bilancio secondo le modalità del capitolato speciale d'appalto.

III.1.4) - Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto: NO.

III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.

III.2.1) - Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità per valutare la conformità ai requisiti: come stabilito nel disciplinare di gara (requisiti di ordine generale e d'idoneità professionale).

III.2.2) - Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come stabilito nel disciplinare di gara (requisiti di capacità economica e finanziaria).

III.2.3) - Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come stabilito nel disciplinare di gara (requisiti di capacità tecnica e professionale).

III.2.4) - Appalti riservati: NO

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) - Tipo di procedura: Aperta.

IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.

IV.2.1) - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

IV.2.2) - Ricorso ad un'asta elettronica: NO

IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.

IV.3.2) - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.

IV.3.3) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 11.07.2007 - Documenti a pagamento: NO.

IV.3.4) - Termine per il ricevimento delle offerte: 23.07.2007 - 16:00.

IV.3.6) - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.

IV.3.7) - Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).

IV.3.8) - Modalità di apertura delle offerte: 25.07.2007 - 10.00. Luogo: Trieste Corso Cavour 1 sala riunioni piano terra. Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: SÌ, i rappresentanti dei concorrenti.

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.

VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNI-TARI: NO

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:

1) Documentazione disponibile per la consultazione online con accesso libero, diretto e completo sul sito dell'Amministrazione: www.regione.fvg.it - link : Bandi, Bandi di gara e Avvisi della Direzione Patri-

monio della Regione.

2) CIG: 003852824F - modalità di pagamento come riportate nel disciplinare di gara.

3) Responsabile unico procedimento: Direttore del Servizio Provveditorato - Oriano Turello.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.

VI.4.1) - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Via B.Cellini 3 - 34132 Trieste - Italia.

VI.4.2) - Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni al T.A.R. - 120 giorni al Presidente della Repubblica.

VI.4.3) - Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Patrimonio e Servizi generali - Servizio Provveditorato, Corso Cavour 1 - 34132 Trieste, Italia. E-mail s.provveditorato@regione.fvg.it - Fax 0403772179.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 01.06.2007.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PROVVEDITORATO:
Oriano Turello

07_26_3_AVV_GESTIONE IMMOBILI FVG_ASTA BENI IMMOBILI_010

Gestione Immobili Friuli Venezia Giulia Spa - Trieste

Avviso d'aste pubbliche per la vendita di beni immobili.

La società Gestione Immobili Friuli-Venezia Giulia spa, Piazza S. Antonio Nuovo 6 - 34122 Trieste, tel. 040/3480955, fax 040/3483147, e-mail: cartolarizzazione@gifvg.it, sito web: www.gifvg.it, (nel proseguo la "Società"), nell'ambito del programma di dismissione di beni immobili, (già di proprietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), ora conferiti alla società di cartolarizzazione "P.R.IM.A. F.V.G. srl", è stata da quest'ultima incaricata di procedere alla vendita, per il tramite di singole aste pubbliche, per ciascuno dei sottoindicati Lotti, che verranno venduti a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, comprese eventuali servitù apparenti e non apparenti:

Cod. Lotto: 4

Europa Palace (ex); libero. In corrispondenza della stazione ferroviaria, 7 piani f.t., scantinato e accessori per una superficie di circa mq. 2.469. V.le Europa Unita, 87 - Udine

Prezzo a base d'asta: Euro 1.015.000

Cod. Lotto: 13

Caserma G.di F. (ex); libero. Casa indipendente composta da 2 distinti corpi di fabbrica, uno disposto su 3 piani f.t. ed uno su 2 piani f.t., su una superficie complessiva di circa mq. 1.382. Via Gorizia, 1 - Tarvisio (UD). (Vedi nota 1)

Prezzo a base d'asta: Euro 576.000

Cod. Lotto: 17 b,c,d

3 Appartamenti; 2 liberi. Via Ristori,15 - Cividale del Friuli (UD) (Vedi nota 1)

Prezzo a base d'asta: Euro 224.000

Cod. Lotto: 23

Appartamento + Box. Piano 3°, con ascensore, circa mq. 100. V.le Europa Unita, 179 - Udine. (Vedi nota 4)

Prezzo a base d'asta: Euro 96.250

Cod. Lotto: 24

Appartamento + Box. Libero. Piano 3°, con ascensore, circa mq. 100. V.le Europa Unita, 179 - Udine

Prezzo a base d'asta: Euro 72.000

Cod. Lotto: 30

Relitti stradali non contigui per mq. 1.589 - Gradisca d'Isonzo (GO)

Prezzo a base d'asta: Euro 1.800

Cod. Lotto: 32

Area industriale a uso "Fincantieri". Trattasi di due aree, una di mq. 52.640 interna al Cantiere Navale ed interclusa tra altre proprietà ed il demanio marittimo e l'altra di mq. 5.440, entrambe in uso al Cantiere navale. P.le Cosulich, 1 - Monfalcone (GO). (Vedi note 1 e 2)

Prezzo a base d'asta: Euro 924.000

Cod. Lotto: 34

Fabbricati con terreno; corpo principale di 3 piani f.t., corpi secondari quali magazzini e autorimessa, su di una superficie di circa mq. 2.203. Di pertinenza alcuni terreni per circa mq. 40.000 non contigui all'edificato. Loc. Dandolo - Maniago (PN)

Prezzo a base d'asta: Euro 408.000

Cod. Lotto: 35-58

Castello "Conte Ceconi" e Boschi con fabbricati. Imponente costruzione neo-gotica, su di una superficie di circa mq. 2.140, ristrutturata intorno al 1990. Sono annessi al Castello terreni per mq. 51.570. Loc. Pielungo - Vito d'Asio (PN) e terreni boschivi con sovrastanti 2 fabbricati posti in prossimità del Castello Ceconi. Il primo è in stato di completo abbandono (mq. 190). Il secondo (mq. 170) si sviluppa su due piani f.t. La superficie dei terreni è di circa ettari 100. Loc. Vawsitis, M.Zopiet, Palamont, Masarach e Pielungo - Vito d'Asio (PN). (Vedi note 1 e 3)

Prezzo a base d'asta: Euro 2.120.000

Cod. Lotto: 36

Bosco; libero, mq. 5.981 in località Medeazza - Duino Aurisina (TS)

Prezzo a base d'asta: Euro 5.600

Cod. Lotto: 37

Terreno; libero. Mq. 7.400 in località Basovizza - Trieste

Prezzo a base d'asta: Euro 14.000

Cod. Lotto: 44

Fondi boscati. Liberi, nel compensorio collinare di Attimis con superficie di mq. 885.505. Loc. Costa Macotis, M.Felettis, Forame, Canalutto e la gran Comugna - Attimis (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 288.000

Cod. Lotto: 46

Terreni; liberi, non contigui con superficie di circa mq. 600 - Buia (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 2.100

Cod. Lotto: 47

Relitto stradale di mq. 989 sito in Cervignano del Friuli (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 2.100

Cod. Lotto: 50

Terreno con superficie di mq. 3.040 - Palazzolo dello Stella (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 7.000

Cod. Lotto: 52

Terreno; libero, mq 360. Loc. Bulfons - Tarcento (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 2.100

Cod. Lotto: 53

Ex segheria; libero, mq. 111. Loc. Rutte di Tarvisio (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 21.000

Cod. Lotto: 54

Terreni parzialmente edificabili con una superficie di mq. 3.217 - Terzo d'Aquileia (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 77.000

Cod. Lotto: 57

Fabbricati rurali con terreno, liberi, adiacenti tra loro ma indipendenti su una superficie di circa mq. 13.700. Loc. Colma - Tarvisio (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 161.000

Cod. Lotto: 61 a

Appartamento + Box; libero. Primo piano di circa mq. 140 con terrazzo, box e cantina. Via Verdi, 1 - Tarvisio (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 154.000

Cod. Lotto: 61 b

Appartamento + Box; libero. Secondo e ultimo piano mansardato di circa mq. 140, box e cantina. Via Verdi, 1 - Tarvisio (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 154.000

Cod. Lotto: 63 a

Unità Deposito; libero. Porzione di edificio di 2 piani f.t. di mq. 226 e cortile comune di mq. 1.200. Via Gorizia - Tarvisio (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 120.000

Cod. Lotto: 65 a

Ufficio; libero. Sito al 2° piano con una superficie di circa mq. 511. Via Vidali, 1 - Trieste

Prezzo a base d'asta: Euro 492.000

Cod. Lotto: 65 b

Ufficio; parzialmente locato. Sito al 3° piano con una superficie di circa mq. 511. Via Vidali, 1 - Trieste. (Vedi nota 2)

Prezzo a base d'asta: Euro 525.000

Cod. Lotto: 71

Locale d'affari; libero. Piano terra. Mq. 223. Via E. Toti, 20 - Monfalcone (GO)

Prezzo a base d'asta: Euro 172.200

Cod. Lotto: 72

Immobili; liberi. In parte ad un piano f.t. ed in parte a 2 piani con una superficie di circa mq. 2.289 su un'area di mq. 13.490. SS 252 Napoleonica - Codroipo (Ud). (Vedi nota 1)

Prezzo a base d'asta: Euro 420.000

Cod. Lotto: 74

Immobili; liberi. In parte ad un piano f.t. ed in parte a 2 piani con una superficie di circa mq. 2.254 su un'area di mq. 7.800. Via dell'Agricoltura - Gradisca d'Isonzo (GO)

Prezzo a base d'asta: Euro 651.000

Cod. Lotto: 76

Immobili; liberi. In parte ad un piano f.t. ed in parte a 2 piani, con una superficie di circa mq. 2.289 su un'area di circa mq. 15.000. Loc. Torricella, 12 - S.Vito al Tagliamento (PN). (Vedi nota 1)

Prezzo a base d'asta: Euro 414.000

Cod. Lotto: 77

Distaccamento Università. Edificio d'epoca su 3 piani f.t. di circa mq. 1.861 su un'area di mq. 1.100. Cortile con parcheggio. Via Marangoni, 97 - Udine. (Vedi nota 1)

Prezzo a base d'asta: Euro 1.496.000

Cod. Lotto: 78

Terreno; libero, mq. 626. Via D. D'Aosta, 7 - Gorizia

Prezzo a base d'asta: Euro 17.600

Cod. Lotto: 81

Terreno parzialmente edificabile; libero, mq. 42.606. Via Brigata Casale - Trieste

Prezzo a base d'asta: Euro 630.000

Cod. Lotto: 82

Centro Antitubercolare (ex). Libero. Edificio costituito da un solo piano rialzato e un piano seminterrato per una superficie complessiva di mq. 790. Via Mazzarei, 731 - Muggia (TS)

Prezzo a base d'asta: Euro 376.000

Cod. Lotto: 84

Locale d'affari; libero. Piano terra. Mq. 83. Entrata + 3 vetrine, magazzino e servizio igienico. Via Madonna, 15/B - Trieste

Prezzo a base d'asta: Euro 82.800

Cod. Lotto: 89

Villa d'epoca + Ex edificio maternità. Libero. Lotto composto da 2 edifici, villa Savorgnan su 4 piani ed un edificio adiacente di 2 piani con annesso terreno di mq. 5.178. Viale V.Giulia, 72-74 - Cormons (GO). (Vedi nota 1)

Prezzo a base d'asta: Euro 960.000

Cod. Lotto: 97

Fabbricati e terreni. Compendio immobiliare costituito da 3 edifici in muratura e 3 corpi in prefabbricato, oltre ad area pertinenziale per mq. 8.050. Piazza dell'Ospedale, Fraz. Ribis - Reana del Rojale (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 720.000

Cod. Lotto: 118

Unità autonoma. Edificio indipendente che si eleva per un solo piano f.t.; ex ambulatorio, presenta una superficie di circa mq. 152, Via Zilli Rodolfo, 7 - Nimis (UD)

Prezzo a base d'asta: Euro 128.000

Per ogni Lotto è visionabile, sul succitato sito web, il "Disciplinare d'Asta", contenente le modalità di esperimento dell'Asta, nonché il "Fascicolo delle Vendite", contenente tutte le informazioni disponibili. Tali documenti potranno altresì essere consultati/ritirati presso la suindicata sede della Società. La Società è altresì a disposizione per organizzare, previo appuntamento, visite ai Lotti, fino al giorno precedente quello di esperimento dell'Asta.

L'esperimento delle aste si terrà il giorno **27 luglio 2007 a partire dalle ore 9.00** presso la suindicata sede della Società. Chi intendesse partecipare alle aste, per uno o più Lotti, dovrà far pervenire, alla suindicata sede della Società, una offerta per ogni Lotto a cui intendesse partecipare, inderogabilmente entro le ore **17.00 del giorno 26 luglio 2007**, a mano o a mezzo raccomandata A.R.

Il deposito cauzionale, per ogni singolo Lotto, è pari al 10% del relativo prezzo a base d'asta.

Nota 1: I lotti 13, 17 b,c,d, 32, 35-58, 72, 76, 77 e 89 sono sottoposti alla normativa di cui agli artt. 59 e segg. del Codice dei Beni Culturali.

Nota 2: I lotti 32 e 65 b sono soggetti al diritto di prelazione del conduttore.

Nota 3: Il lotto 35-58 è altresì sottoposto a vincolo di fruizione pubblica relativa alle parti esterne del castello e del suo parco che sarà iscritto mediante apposita convenzione inserita nell'atto di vendita.

Nota 4: Il lotto era soggetto al diritto di opzione non esercitato. Per specifiche vedi Disciplinare ed allegato.

IL RESPONSABILE DELLE VENDITE:
rag. Stefano De Martin

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:
dott. Giuseppe Viani

Azienda territoriale per l'edilizia residenziale - ATER - Udine

Bilancio consuntivo esercizio 2006.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 6485 del 23 aprile 2007.

STATO PATRIMONIALE

	ESERCIZIO 2005		ESERCIZIO 2006	
ATTIVO				
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI	Euro		Euro	
B) IMMOBILIZZAZIONI:				
I° immobilizzazioni immateriali	Euro	1.610.457	Euro	1.469.279
II° immobilizzazioni materiali	Euro	143.721.278	Euro	151.981.113
III° immobilizzazioni finanziarie	Euro	24.784.314	Euro	22.737.599
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	Euro	<u>170.116.049</u>	Euro	<u>176.187.991</u>
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I° Rimanenze	Euro	14.469	Euro	11.121
II° Crediti	Euro	14.089.249	Euro	15.256.033
III° Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Euro		Euro	
IV° Disponibilità liquide	Euro	16.712.637	Euro	10.866.966
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	Euro	<u>30.816.355</u>	Euro	<u>26.134.120</u>
D) RATEI E RISCONTI				
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	Euro	<u>183.648</u>	Euro	<u>287.334</u>
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	Euro	<u>201.116.052</u>	Euro	<u>202.609.445</u>
PASSIVO				
A) PATRIMONIO NETTO				
TOTALE PATRIMONIO NETTO A)	Euro	<u>142.841.021</u>	Euro	<u>148.002.511</u>
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI B)	Euro	<u>1.790.969</u>	Euro	<u>1.018.194</u>
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
TOTALE TRATT.FINE RAPPORTO LAV.SUBORDINATO	Euro	<u>2.420.802</u>	Euro	<u>2.283.457</u>
D) DEBITI				
1) obbligazioni	Euro		Euro	
2) obbligazioni convertibili	Euro		Euro	
3) debiti verso banche	Euro	1.652.956	Euro	1.378.329
4) debiti verso altri finanziatori	Euro	40.576.827	Euro	37.833.716
5) acconti	Euro	3.272.459	Euro	2.492.600
6) debiti verso fornitori	Euro	1.801.445	Euro	2.024.410
7) debiti rappresentati da titoli di credito	Euro		Euro	
8) debiti verso imprese controllate	Euro		Euro	
9) debiti verso imprese collegate	Euro		Euro	
10) debiti verso controllanti	Euro		Euro	
11) debiti tributari	Euro	432.918	Euro	779.039
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Euro	30.373	Euro	256.926
13) altri debiti	Euro	6.248.304	Euro	6.497.097
TOTALE DEBITI D)	Euro	<u>54.015.282</u>	Euro	<u>51.262.117</u>
E) RATEI E RISCONTI				
TOTALE RATEI E RISCONTI E)	Euro	<u>47.978</u>	Euro	<u>43.166</u>
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	Euro	<u>201.116.052</u>	Euro	<u>202.609.445</u>
CONTI D'ORDINE				
nostre fidejussioni a terzi	Euro	17.301	Euro	17.301
nostre ipoteche a favore di terzi	Euro	16.874.891	Euro	16.874.891
beni depositati presso l'Ente	Euro	14.354	Euro	1.500
beni depositati in cassetta di sicurezza	Euro	48.279	Euro	53.267

CONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLA PRODUZIONE				
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	Euro	10.130.765	Euro	10.954.182
2) variazioni delle rimanenze	Euro		Euro	
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	Euro		Euro	
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	Euro		Euro	103.188
5) altri ricavi e proventi	Euro	2.515.659	Euro	3.083.950
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE A)	Euro	<u>12.646.424</u>	Euro	<u>14.141.320</u>
B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	Euro	130.832	Euro	134.859
7) per servizi	Euro	4.523.940	Euro	3.864.819
8) per godimento di beni di terzi	Euro	19.200	Euro	19.272
9) per il personale	Euro	4.601.177	Euro	4.965.516
10) ammortamenti e svalutazioni	Euro	1.066.568	Euro	1.397.372
11) variazioni delle rimanenze	Euro	-1.437	Euro	-11.121
12) accantonamenti per rischi	Euro	-	Euro	47.239
13) altri accantonamenti	Euro	-	Euro	-
14) oneri diversi di gestione	Euro	2.699.281	Euro	2.676.601
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE B)	Euro	<u>13.039.561</u>	Euro	<u>13.094.557</u>
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B) Euro				
		<u>-393.137</u>	Euro	<u>1.046.763</u>
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
15) proventi da partecipazione	Euro	325	Euro	456
16) altri proventi finanziari	Euro	838.929	Euro	1.076.175
17) interessi e altri oneri finanziari	Euro	270.850	Euro	264.829
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15 + 16 - 17)	Euro	<u>568.404</u>	Euro	<u>811.802</u>
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
18) rivalutazioni	Euro		Euro	
19) svalutazioni	Euro		Euro	
TOT. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19) D) Euro				
			Euro	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
20) proventi straordinari	Euro	60.102	Euro	1.158.066
21) oneri straordinari	Euro	89.910	Euro	227.326
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20 - 21) E)	Euro	<u>-29.808</u>	Euro	<u>930.740</u>
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) Euro				
		145.459	Euro	2.789.305
22) imposte sul reddito dell'esercizio	Euro	1.319.878	Euro	1.767.662
26) utile (perdita) dell'esercizio	Euro	<u>-1.174.419</u>	Euro	<u>1.021.643</u>

07_26_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO PRPC_005

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "A3 - residenziale di nucleo tipico storico" a Campoformido (già n. 8 - via Roma -largo Municipio- via Stretta - via De Amicis).

IL SINDACO

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 30.05.2007, esecutiva il 30.05.2007, è stata adottato il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona "A3 - residenziale di nucleo tipico storico a Campoformido (già n. 8 - via Roma -largo Municipio - via Stretta - via De Amicis).

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 28.06.2007 al 08.08.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 08 agosto 2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Campoformido, 11 giugno 2007

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

07_26_3_AVV_COM CAMPOFORMIDO VARIANTE 54_004

Comune di Campoformido (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 54 al PRGC (Interventi di sistemazione, eliminazione dell'impianto semaforico e messa in sicurezza dell'incrocio tra la tangenziale Ovest e la Strada Provinciale n. 89 di Campoformido, in località Basaldella).

IL SINDACO

Visto l'art. 32 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30.05.2007, esecutiva il 30.05.2007, è stata adottata la variante n. 54 al PRGC (interventi di sistemazione, eliminazione dell'impianto semaforico e messa in sicurezza dell'incrocio tra la tangenziale Ovest e la Strada Provinciale n. 89 di Campoformido, in località Basaldella).

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 28.06.2007 al 08.08.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 08 agosto 2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Campoformido, 11 giugno 2007

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

07_26_3_AVV_COM LIGNANO CLASSIF CONCA VERDE_007

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Classifica della struttura ricettiva denominata "Conca verde".
Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 500 del 24 maggio 2007 (Estratto).

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare la struttura ricettiva denominata: "CONCA VERDE", sita in Via Carinzia n. 28, albergo a "QUATTRO STELLE"
2. di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'albo Pretorio del Comune e pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Contro al presente provvedimento, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R., ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e successive modificazioni e integrazioni.

IL CAPO SETTORE AFFARI GENERALI:
dott.ssa Chiara Ghirardi

07_26_3_AVV_COM PORPETTO VARIANTE 3_003

Comune di Porpetto (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 3 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E DEL TERRITORIO

Visto l'art. 32 della L.R. 52/91 e s.m.i.;

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 22.05.2007, esecutiva il 11.06.2007, è stata adottata la variante n. 3 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 27.06.2007 al 30.07.2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 30 luglio 2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Del presente avviso di deposito viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo Comunale e mediante affissione di manifesti.

Porpetto, 13 giugno 2007

IL RESPONSABILE:
p.i.e. Giuseppe Dri

07_26_3_AVV_COM PRAVISDOMINI 19

Comune di Pravisdomini (PN)

Adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale vigente in Comune di Pravisdomini.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

a' sensi dell'art. 32 bis, comma 2, della L.R. 52/91

AVVISA

che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 17.05.2007 è stata adottata la variante n. 19 al Piano Regolatore Generale vigente in Comune di Pravisdomini.

Detta variante viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi e presentare eventuali osservazioni e/o opposizioni.

Pravisdomini, 6 giugno 2007

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Emanuele Artico

07_26_3_AVV_COM REANA DEL ROJALE 21_001

Comune di Reana del Rojale (UD)

Avviso di adozione e deposito della variante n. 21 al Piano regolatore generale comunale.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis comma 5 della legge regionale 19/11/1991, n. 52 e successive modificazioni ed integrazioni

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 04.05.2007, esecutiva a termini di legge, è stata adottata la variante n. 21 al Piano Regolatore Generale Comunale.

Detta deliberazione con i relativi elaborati è depositata presso la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare a questo Comune osservazioni.

Reana del Rojale, 21 giugno 2007.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO-MANUTENTIVA:
geom. Bruno Pugnale

07_26_3_AVV_COM RONCHIS VARIANTE 17_006

Comune di Ronchis (UD)

Avviso di adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile ai sensi dell'art. 34 della LR 52/1991 con la procedura di cui all'art. 4 della LR 28/2004 che costituisce adozione della variante n. 17 al vigente PRGC.

IL SINDACO

VISTA la deliberazione consiliare n. 22 del 04.06.2006 (esecutiva a termini di legge) con la quale è stato adottato il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile ai sensi dell'art. 34 della L.R. 52/1991 con la procedura di cui all'art. 4 della L.R. 28/2004 che costituisce adozione della variante n. 17 al vigente P.R.G.C.;

VISTO l'art. 34 della L.R. 52/1991 e l'art. 4 della L.R. 28/2004;

RENDE NOTO

che il piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile adottato ai sensi dell'art. 34 della L.R. 52/1991 con la procedura di cui all'art. 4 della L.R. 28/2004 che costituisce adozione della variante n. 17 al vigente P.R.G.C. è depositato presso la segreteria comunale in libera visione al pubblico (tutti i giorni, domenica esclusa, dalle ore 10.30 alle ore 12.30) per la durata di 30 giorni effettivi

decorrenti dal 27/06/2007 (data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, n. 26);
che entro il termine di deposito, scadente il 01/08/2007, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, redatte su carta legale; entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni anch'esse redatte su carta legale.
Ronchis, lì 14 giugno 2007

IL SINDACO:
Vanni Biasutti

07_26_3_AVV_COM_TERZO DI AQUILEIA VARIANTE 2

Comune di Terzo di Aquileia (UD) Avviso di deposito dell'adozione della variante n. 2 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

A chiunque possa averne interesse che presso l'ufficio Tecnico Comunale trovasi depositata la Variante normativa n. 2 al P.R.G.C., in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, adottata con delibera consiliare n. 11 del 4.5.2007.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Terzo di Aquileia, 14 maggio 2007

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
per. ed. Alessandro Witzmann

07_26_3_AVV_COM TRICESIMO TELEFONIA_012

Comune di Tricesimo (UD) Avviso di deposito relativo all'adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile - variante n. 59 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Visto l'art. 4 della L.R. 06.12.2004 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 23.05.2007, immediatamente esecutiva, è stato adottato ai sensi della L.R. 28/2004 il Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile - Variante n. 59 al P.R.G.C.

Ai sensi dell'art. 4 della L.R. 28/2004 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 27/06/2007 al 07/08/2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 07/08/2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tricesimo, 16 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
Norberto Rizzi

07_26_3_AVV_COM_TRICESIMO VARIANTE 1_009

Comune di Tricesimo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 1 al PRPC di iniziativa pubblica denominato "Laipacco".

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Visto l'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 23.05.2007, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante n. 1 al P.R.P.C. di iniziativa pubblica denominato "Laipacco".

Ai sensi dell'art. 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 27/06/2007 al 07/08/2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 07/08/2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tricesimo, 15 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
Norberto Rizzi

07_26_3_AVV_COM_TRICESIMO VARIANTE 61_008

Comune di Tricesimo (UD)

Avviso di deposito relativo all'adozione della variante n. 61 al PRGC.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

Visti gli artt. 32 bis e 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 23.05.2007, immediatamente esecutiva, è stata adottata la Variante n. 61 al P.R.G.C.

Ai sensi degli artt. 32 bis e 45 della L.R. 52/91 e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 27/06/2007 al 07/08/2007 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 07/08/2007, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Tricesimo, 16 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA:
Norberto Rizzi

07_26_3_AVV_CONS_BCL_PROGETTO 719

Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna - Pordenone

Avviso di avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo n. 719, lavori di completamento della ricon-

versione irrigua su una superficie di 360 ettari nei Comuni di San Giorgio della Richinvelda e Spilimbergo, equivalente a dichiarazione di pubblica utilità.

Il Consorzio di Bonifica Cellina-Meduna concessionario in delegazione amministrativa della Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Risorse Agricole, Naturali, Forestali e Montagna - e pertanto autorità espropriante ai fini della costituzione di servitù di acquedotto in corrispondenza del collocamento delle condotte idriche previste nel progetto indicato in oggetto, con il presente avviso, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 327/2001 comunica ad ogni effetto di legge, l'avvio del procedimento diretto all'approvazione del progetto definitivo dei lavori indicati in oggetto equivalente a dichiarazione di pubblica utilità. A tal fine si rende noto che è depositato presso il Consorzio, per il periodo di 30 giorni consecutivi, con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso, il progetto definitivo relativo ai lavori in esame, con tutti gli elaborati essenziali e che gli interessati possano prenderne visione dalle ore 08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30 dal lunedì al venerdì nei giorni lavorativi. Entro tale termine, coloro che vi abbiano interesse possono formulare osservazioni indirizzandole, in forma scritta a mezzo raccomandata AR, allo scrivente Consorzio, con l'avvertenza che quelle pervenute oltre la predetta data non saranno tenute in considerazione. Si informa che l'elenco dei proprietari catastali dei terreni interessati dal citato progetto, oltre che depositato e pubblicato sull'Albo, risulta pubblicato, unitamente al presente avviso, per il medesimo periodo sopra indicato presso l'Albo pretorio dei comuni di San Giorgio della Richinvelda
Pordenone, 7 giugno 2007

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
ing. Renzo Scramoncin

07_26_3_AVV_CONS SIT_ESPROPRIO 6

Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo - (UD) Decreto definitivo d'esproprio 4 giugno 2007, n. 6 (art. 23 del DPR 8 giugno 2001 n. 327). Espropriazione immobili per l'attuazione del Piano Territoriale Infraregionale in Comune di Villa Santina.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI

VISTA la deliberazione numero 146 di data 09.12.2004 del Consiglio di Amministrazione del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo con la quale, come previsto dal D.P.R. 8 giugno 2001 n.327 e s.m.i., è stato istituito l'ufficio espropriazioni del Consorzio stesso.

CHE con decreto del Presidente della Regione numero 0135/Pres di data 27.04.2006 (B.U.R. numero 14 del 17.05.2006) è stato approvato il Piano Territoriale Infraregionale del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, nei comuni di Amaro, Tolmezzo e Villa Santina.

RILEVATO che detta approvazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per tutte le opere ed interventi in esso previsti.

RILEVATO altresì, che la validità di detto piano è fissata in anni dieci a decorrere dalla data della sua approvazione e perciò fino al 17.05.2016.

CHE al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - avvenuta con l'approvazione del precitato Piano Territoriale Infraregionale - le aree da espropriare erano urbanisticamente ubicate in zona omogenea "D1/b" e quindi classificabili come aree edificabili;

CHE con decreto del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo numero 05/2006 di data 05.10.2006 è stata fissata l'indennità provvisoria da corrispondere alle ditte espropriate;

ATTESO che, detta indennità è stata comunicata alla ditta esproprianda - nelle forme previste per la notificazione degli atti processuali civili - senza che la stessa abbia convenuto all'accettazione dell'indennità proposta;

VISTA l'ordinanza n.7/2006 di data 19.12.2006 (pubblicata sul B.U.R. numero 3 di data 17.01.2007) autorizzante il deposito dell'indennità provvisoria determinata nel precitato decreto n. 05/2006 di data 05.10.2006 e non accettata dalla ditta espropriata;

VISTA la quietanza di deposito numero 158 di data 20.04.2007 attestante l'avvenuto deposito della

suddetta indennità presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Direzione Provinciale dei Servizi Vari di Udine;

ACCERTATA la sussistenza dei presupposti di legge;

RICHIAMATI:

la Legge Regionale 31.05.2002 n.14

il D.P.R. 08.06.2001 n.327 e s.m.i.

l'art. 22 dell'allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642;

la Legge n.1149 del 21.11.1967,

DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione dell'opera in oggetto è pronunciata ai sensi dell'art.23 del D.P.R. n.327/2001, a favore del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo - codice fiscale 93003340309 - l'espropriazione - sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito - dell'immobile di seguito indicato, di proprietà della ditta a fianco segnata, autorizzandone l'immissione in possesso come disposto dall'art.24 del citato D.P.R. 327/2001:

COMUNE DI VILLA SANTINA:

1) Fg. 9 Mn. 872 (ex 681) di mq. 19.950. Da espropriare mq. 19.950

Indennità depositata: €. 59.850,00

Ditta catastale:

EUROHOLZ S.r.l. proprietà 1000/1000 (c.f. 01699270300)

Art. 2

A cura del Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo, il presente decreto, dovrà essere notificato alle ditte espropriate, nelle forme degli atti processuali civili, registrato e trascritto presso i competenti uffici nei termini di legge, nonché inserito per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 3

Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell'art.21 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta) giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ovvero, in via alternativa, entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. L'opposizione di terzi è proponibile entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto di cui al precedente art.3 del presente decreto; decoroso tale termine in assenza di impugnazioni anche per i terzi l'indennità rimane fissata nelle somme relative agli importi depositati.

Tolmezzo lì 4 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI:
p.i.e. Giacomino Zanier

07_26_3_AVV_DIR LLPP PN FONTANAFREDDA

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell'art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di variante a concessione di derivazione d'acqua al Comune di Fontanafredda (IPD/759/1).

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. LL.PP./430/IPD/759/1, emesso in data 02.05.2007, è stato concesso al Comune di Fontanafredda, in variante della concessione n.AMB/473/PN/IPD/529 del 09.06.1999, il diritto di derivare, fino a tutto il 30.11.2019, moduli max 0,90 (pari a litri/secondo 90) e medi 0,80 (pari a l/sec. 80) d'acqua da due pozzi realizzati nel terreno distinto in Catasto al foglio 61, mappale 88, in località Colesit del Comune di Fontanafredda, per il consumo umano, a servizio dell'acquedotto civico.

Pordenone, 7 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

07_26_3_AVV_DIR LLPP PN PODERE DELL'ANGELO

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

**Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16.
Domanda della Ditta Podere Dell'Angelo Società Agricola Srl
per ottenere la concessione di derivazione d'acqua.**

La Ditta Podere Dell'Angelo Società Agricola srl ha presentato in data 29.12.2005 domanda intesa ad ottenere la concessione per derivare mod. max 0,00125 di acqua ad uso consumo umano ed igienico in Comune di Pasiano di Pordenone mediante un' opera di presa ubicata al foglio 7 mappale 159.

La domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Pordenone, via Oberdan n. 18, per la durata di 15 (quindici) giorni a decorrere dal 27.06.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso è pubblicato, per lo stesso periodo, all' albo pretorio del Comune in cui ricade l' opera di presa.

Le osservazioni e le opposizioni, nonché le memorie o documenti di cui all'art. 16 della L.R. 20.03.2000, n. 7, potranno essere presentati presso il Comune medesimo o presso la Direzione sopracitata, entro e non oltre 30 giorni dal 27.06.2007.

Ai sensi dell'art. 13 della citata L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il Responsabile delegato di posizione organizzativa dott.ssa Elena Marchi, Responsabile dell'istruttoria tecnica è il per. ind. Alfeo Lucon, e Responsabile dell'istruttoria amministrativa è il dott. Giuseppe Saliola.

Pordenone, 7 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ssa Elena Marchi

07_26_3_AVV_DIR LLPP UD AZIENDA AGRICOLA ALPE DEI LARICI

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone

**Publicazione ai sensi dell'art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16.
Domanda dell'Azienda Agricola Alpe dei Larici per ottenere la
concessione di derivazione d'acqua.**

L'Azienda Agricola Alpe dei Larici ha chiesto in data 28.02.2006 la concessione per derivare mod.0,17 di acqua da 4 sorgenti in località Rauna e Mezesnik con opere di presa ubicate in Comune di Malborghetto-Valbruna, ad uso potabile, igienico sanitario e zootecnico.

La visita sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno 22.08.2007, con ritrovo alle ore 10.00 presso il Municipio di Malborghetto Valbruna.

Si avvisa che la domanda, unitamente agli atti di progetto, sarà depositata presso la Direzione Provinciale Lavori Pubblici di Udine, Via Uccellis n.4, per la durata di 15 giorni a decorrere dal 27.06.2007 e pertanto fino al 11.07.2007, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Il presente avviso sarà pubblicato, per lo stesso periodo, all'albo pretorio del Comune in cui ricadono le opere di presa e di utilizzazione.

Le osservazioni e le opposizioni scritte, nonché le memorie o documenti di cui all'art.16 della legge regionale 7/2000 potranno essere presentate presso il Comune medesimo o presso la Direzione provinciale sopraindicata, entro e non oltre 20 giorni dalla data di inizio della pubblicazione del presente avviso.

Udine, 14 giugno 2007

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott.ing. Giovanni Ceschia

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 73

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 73/ALF - LR 18/2005, art.13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore - III° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

IL DIRETTORE

VISTO l'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) che prevede che l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, per il perseguimento dei compiti istituzionali previsti al precedente art.9, si avvale di personale proprio assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, per figure di elevata professionalità e con competenze specifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1704/2006, ed in particolare l'art.17, commi 2 e 3, che prevedono che al personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel numero massimo di dieci unità e mediante procedura selettiva pubblica, venga applicato il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca - area ricercatori e tecnologi;

VISTO il programma di intervento per il triennio 2006/2008 dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazioni della Giunta regionale n.2015 di data 31 agosto 2006 e n.3074 di data 15 dicembre 2006;

RAVVISATA la necessità di dotare l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di una unità di personale in possesso di elevata professionalità e di conoscenze specifiche in materia, in particolare, di gestione e trattamento di dati a fini statistici, di gestione di banche dati amministrative e statistiche nel campo della domanda ed offerta di lavoro, della formazione professionale, nonché di elaborazione dati a supporto di lavori di ricerca, progettazione, monitoraggio e valutazione;

RITENUTO, pertanto di avviare una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di una unità di personale in possesso della professionalità e conoscenza come sopra descritte, da collocare al III livello professionale di ricercatore del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale;

VISTO l'art.20, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 4 giugno 2003, n.127;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nelle premesse, nonché le motivazioni ivi rappresentate:

1. E' approvato l'allegato avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, di 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore III livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 giugno 2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 73_AVVISO

Codice selezione: "STAT-III"

Selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore - III^o livello professionale - fascia stipendiale I^a del CCNL Comparto Istituti ed Enti di Ricerca.

Art. 1 posti

1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di Trieste, ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n.18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", intende assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, il seguente personale:

n.1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore, III livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, per attività di ricerca nel campo dell'estrazione e controllo dati, ed in particolare: gestione e trattamento di dati a fini statistici e gestione delle banche dati amministrative e statistiche nel campo della domanda ed offerta di lavoro, della formazione professionale, nonché elaborazione dati a supporto di lavori di ricerca, progettazione, monitoraggio e valutazione.

Art. 2 requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono altresì ammessi a partecipare i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n.5, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
- e) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;
- f) uno dei seguenti titoli di studio
 - f1) laurea specialistica in una delle seguenti classi: 90/S, 91/S, 92/S;oppure
 - f2) uno dei seguenti titoli di studio almeno quadriennali del vecchio ordinamento: diploma di laurea in statistica, scienze statistiche ed economiche, statistica ed informatica per l'azienda, scienze economiche statistiche e sociali, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, o lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente;
- g) dottorato di ricerca ovvero esperienza almeno triennale di ricerca post-lauream certificata maturata presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati, nel campo oggetto del presente avviso;
- h) conoscenza parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, sloveno;
- i) conoscenza dell'utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;
- l) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);
- m) idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto da ricoprire. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente.
- n) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
- o) i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea nonché i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della

LR 5/2005 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. I medesimi devono inoltre possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento del colloquio.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

4. L'Agenzia si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3 domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente bando (sub A), ovvero su copia dello stesso. Alla domanda andrà allegata copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui al successivo art.4, comma 1 lett. c).

Il presente avviso e gli allegati moduli sono altresì disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>.

2. La domanda, corredata di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata direttamente o pervenire all'"Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, Via San Francesco 37 - 34133 Trieste" perentoriamente entro le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Agenzia stessa.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna busta recapitata direttamente o spedita.

5. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda, il codice "STAT-III", identificativo della selezione.

6. L'Agenzia ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura selettiva per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445/2000:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il Comune di residenza;

d) il codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea (da indicare) ovvero dello status di cittadino straniero immigrato, legalmente soggiornante (specificare lo Stato di provenienza);

e.bis) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea: di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione;

f) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

j) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o di equiparazione;

k) di avere conseguito il dottorato di ricerca ovvero di essere in possesso di esperienza almeno triennale di ricerca *post-lauream*, nel campo oggetto del presente avviso di selezione;

- l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- m) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
- n) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- o) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;
- p) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. In caso contrario indicarne i motivi;
- q) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;
- r) di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;
- s) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98, e da ultimo dall'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97;
- t) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti alla selezione;
- u) il consenso al trattamento dei dati personali;
- v) di allegare l'elenco dei titoli valutabili e della relativa documentazione ai sensi del successivo articolo 4.
- 8.** La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.
- 9.** Comporterà altresì l'esclusione dalla selezione la domanda pervenuta fuori termine utile.
- 10.** Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 11.** Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.
- 12.** L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.
- 13.** Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 4 titoli e valutazione dei titoli

- 1.** I titoli valutabili sono i seguenti:
- a) attività di ricerca certificata, nel campo oggetto del presente avviso;
- b) votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento;
- c) pubblicazioni scientifiche relative alla competenza oggetto del presente avviso;
- d) attività di docenza relativa al campo oggetto del presente avviso, svolta presso enti od istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati ovvero in attività formativa *post lauream*, *post diploma* e formazione adulti.
- 2.** Non sono valutabili quali titoli i requisiti richiesti per accedere alla selezione.
- 3.** Dei titoli previsti dalle lettere c) e d) saranno valutati esclusivamente quelli effettuati successivamente alla maturazione dei requisiti di accesso di cui all'art.2, comma 1, lettere f) e g) del presente avviso.
- 4.** Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 34 così ripartito:
- a) ai titoli di cui alla lettera a) sono attribuiti punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività certificata, fino ad un massimo di punti 15;
- b) ai titoli di cui alla lettera b) sono attribuiti punti 1 in caso di votazione compresa tra 91 e 105 su 110, punti 2 in caso di votazione superiore a 105 su 110, punti 1 per la lode;
- c) ai titoli di cui alla lettera c) sono attribuiti punti 0,40 per ogni articolo e pubblicazione scientifica realizzata, fino ad un massimo di punti 8;
- d) per i titoli di cui alla lettera d) sono attribuiti punti 0,05 per ogni ora di docenza svolta presso enti od istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati, fino ad un massimo di punti 8.
- 5.** Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati, titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nell'elenco di cui al successivo comma secondo le modalità ivi previste, ovvero

titoli non documentati ai sensi del successivo comma 9.

6. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione alla selezione di cui al precedente articolo 3. L'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "B", ovvero su copia dello stesso, deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. All'elenco deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Non si terrà conto, in alcun caso, degli elenchi titoli non sottoscritti ovvero non pervenuti con le modalità ed entro i termini di cui sopra.

7. Le dichiarazioni contenute nell'elenco titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale si riserva in ogni momento della procedura selettiva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

9. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d) dovranno essere documentate mediante produzione di contratto ovvero dichiarazione resa dal soggetto cui sia stata erogata la prestazione, in cui dovranno essere indicate, con la massima precisione, la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta, il periodo di attività con l'indicazione della data di inizio e termine, le mansioni svolte, l'indicazione della partita IVA se attivata.

10. Il possesso dei titoli di cui al comma 9 potrà essere comprovato mediante produzione del relativo documento in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 47 del citato DPR n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "D", ovvero su copia dello stesso.

11. Il possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera c) potrà essere comprovato mediante produzione di copia delle pubblicazioni stesse.

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. La Commissione è integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica.

Art. 6 colloquio

1. Saranno ammessi al colloquio i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all'art.2 del presente avviso, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.

2. Il colloquio consisterà in una discussione di approfondimento sulle esperienze professionali e di studio richieste per la partecipazione alla selezione, sui titoli posseduti e sarà, altresì, mirato all'accertamento preliminare del possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettere h), i) ed l).

3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

4. La comunicazione dell'ammissione al colloquio sarà inviata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso, e riporterà, oltre al luogo, al giorno ed all'ora stabiliti, il punteggio relativo alla valutazione dei titoli.

5. I candidati convocati per il colloquio, che fossero impossibilitati a sostenerlo alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento dello stesso, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La predetta Agenzia, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio del colloquio.

6. La mancata partecipazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 7 valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 6 punti per la valutazione del colloquio, attribuibili anche in modo frazionato, in funzione della rilevanza e del grado di attinenza, rispetto all'oggetto del presente avviso, del percorso formativo e professionale maturato dal candidato.

2. Al termine di ogni seduta giornaliera di colloqui la Commissione forma l'elenco dei candidati valutati con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolto il colloquio.

3. La graduatoria generale di merito provvisoria sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale valutazione complessiva, ottenuta dalla

somma del punteggio conseguito nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Il punteggio minimo per il superamento della selezione è di punti 28.

Art. 8 preferenze a parità di merito

1. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come "lavoratore socialmente utile" costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97.
2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva di merito, i concorrenti che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al medesimo ufficio al quale è stata presentata la domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di svolgimento del colloquio stesso, i documenti in originale o in copia autenticata attestanti il possesso dei titoli di preferenza nell'assunzione, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo gli appositi modelli allegati al presente avviso sub "C" e "D", ovvero su copia degli stessi. Detti documenti dovranno pervenire con nota di accompagnamento recante il codice identificativo della selezione cui si riferiscono.
3. La data di arrivo dei suddetti documenti, presentati a mano o pervenuti con mezzi diversi dalla raccomandata A/R, sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, verrà apposto sui medesimi. Qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione e ciò deve risultare dalla relativa documentazione.
5. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria della selezione.

Art. 9 approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approva la graduatoria definitiva della selezione, dichiara il candidato vincitore e gli idonei.
2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della pubblicazione.

Art. 10 presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) Comune e luogo di residenza;
 - c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
 - d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
 - e) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare di non aver riportato condanne penali nello Stato di appartenenza o provenienza; il candidato dovrà altresì dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, in caso contrario dovrà specificamente indicarli;
 - f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g);
 - g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
 - h) stato di famiglia;
 - i) codice fiscale.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono dichiarare, nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver con-

seguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

3. I cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, debbono produrre, entro il termine assegnato, oltre al provvedimento di autorizzazione al soggiorno nel territorio italiano, i certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di provenienza, che comprovino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale e comprensivi dell'ammonizione sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 solamente per comprovare quei requisiti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11 assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nel III livello professionale del C.C.N.L. vigente del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico previsto per il III livello ricercatore, I fascia stipendiale, dal vigente C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

6. Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio espresso dal Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale sia sfavorevole, il contratto si intende risolto.

Art. 12 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale esclusivamente per l'attività di gestione della selezione, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

Art. 13 utilizzo della graduatoria

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di procedere alla utilizzazione della graduatoria secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per l'assunzione di personale a contratto a tempo determinato per lo svolgimento di analoghe attività. In quest'ultimo caso, i contratti potranno avere durata inferiore a cinque anni.

Art. 14 pari opportunità

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 15 norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica, per quanto compatibile, il "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007, nonché il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale dott. Domenico Tranquilli

- responsabile dell'istruttoria: dott. Maurizio Miliani

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste (tel. 040 377 5223).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_LAVORO_DECRETO_73_ALL A

Allegato A

CODICE SELEZIONE: "STAT-III"

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE LAUREATO PER MANSIONI CORRISPONDENTI AL PROFILO DI RICERCATORE – III LIVELLO PROFESSIONALE – FASCIA STIPENDIALE I DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA.

DOMANDA DI AMMISSIONE

All'Agenzia regionale del lavoro
e della formazione professionale
Via san Francesco 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a:

_____ (cognome e nome)

nato/a a _____ il _____
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)residente a _____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

presa visione dell'avviso di selezione codice "STAT-III", chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di 1 unità ricercatore III livello professionale – I fascia stipendiale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed enti di ricerca.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione europea _____;
 per i cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti:
a) di essere cittadino/a del seguente Stato _____;
b) di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione _____;

2) per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea e per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) di godere dei diritti civili e politici;
in caso di mancato godimento indicarne i motivi: _____

_____;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____;
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: _____

_____;

5) di essere in possesso della laurea in _____
_____ classe _____
(da specificare in caso di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario)
conseguita presso l'Università di _____ in data _____

Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione _____
_____;

6) di avere conseguito il dottorato di ricerca in _____
_____ presso l'Università di _____ in data _____
ovvero
di avere svolto la seguente attività di ricerca certificata: _____
_____ presso _____ dal _____ al _____

7) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

9) di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale _____

_____;

10) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:

_____;

11) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
in caso contrario indicare i motivi: _____

_____ ;
_____ ;

12) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;

13) di impegnarsi, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

14) di voler effettuare la prova linguistica prevista nel corso del colloquio in: _____
(indicare una soltanto delle lingue riportate all'art. 2, comma 2, lettera h) dell'avviso);

15) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli previsti all'art. 8, comma 1, dell'avviso: _____
_____ ;

16) di allegare l'elenco titoli di cui all'articolo 4 dell'avviso di selezione e la relativa documentazione.

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome _____ Nome _____
via/piazza _____ n. _____
frazione/Comune _____ CAP _____
Provincia _____ numero telefono _____,

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega (segnare con una x):

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento
 elenco titoli e relativa documentazione

Data _____

Firma _____

07_26_3_CNC_LAVORO_DECRETO_73_ALL B

Allegato B

CODICE SELEZIONE: " STAT III "**ELENCO TITOLI** **riferito alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di ricercatore III livello professionale del CCNL Istituti ed enti di ricerca con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.**_____
(cognome e nome)_____
(luogo e data di nascita)

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli:

a) Attività di ricerca certificata nel campo descritto all'articolo 1 dell'avviso di selezione:rapporti di pubblico impiego:**I.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**II.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**III.** dal _____ al _____ presso _____

Categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

rapporti di lavoro privato:

I. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

II. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

III. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

b) Votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento:

- laurea in _____

conseguita presso l'Università di _____ in data _____

con votazione finale di _____

c) Pubblicazioni scientifiche attinenti al campo descritto all'articolo 1 dell'avviso di selezione:

I. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

II. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

III. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

d) Attività di docenza di cui all'art.4, comma 1, lettera d) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

(data)

(firma)

N.B.: allegare fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.

07_26_3_CNC_LAVORO_DECRETO_73_ALL C

Allegato "C"

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)
residente a _____ (_____) in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo) _____ n. _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE
O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL
D. LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI
INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE
DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

(luogo e data)

LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON NECESSITA DELL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA E SOSTITUISCE A TUTTI
GLI EFFETTI LE NORMALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE O DESTINATE A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

07_26_3_CNC_LAVORO_DECRETO_73_ALL D

Allegato "D"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)
residente a _____ (_____) in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
n. _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

(luogo e data)

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 74

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 74/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

IL DIRETTORE

VISTO l'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) che prevede che l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, per il perseguimento dei compiti istituzionali previsti al precedente art.9, si avvale di personale proprio assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, per figure di elevata professionalità e con competenze specifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1704/2006, ed in particolare l'art.17, commi 2 e 3, che prevedono che al personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel numero massimo di dieci unità e mediante procedura selettiva pubblica, venga applicato il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca - area ricercatori e tecnologi;

VISTO il programma di intervento per il triennio 2006/2008 dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazioni della Giunta regionale n.2015 di data 31 agosto 2006 e n.3074 di data 15 dicembre 2006;

RAVVISATA la necessità di dotare l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di una unità di personale in possesso di elevata professionalità e di conoscenze specifiche in materia, in particolare, di ricerche e sondaggi con questionario nel campo del mercato del lavoro e dei settori produttivi, di individuazione dell'universo e del campione, di definizione del questionario e della interviste di prova, di coordinamento degli intervistatori, di predisposizione della maschere di inserimento dati e di elaborazione degli stessi con programmi statistici adeguati;

RITENUTO, pertanto di avviare una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di una unità di personale in possesso della professionalità e conoscenza come sopra descritte, da collocare al II livello professionale di primo ricercatore del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale;

VISTO l'allegato 1 al D.P.R. 12 febbraio 1991;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nelle premesse, nonché le motivazioni ivi rappresentate:

1. E' approvato l'allegato avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, di 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore II livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 giugno 2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 74_AVVISO

Codice Selezione: "STAT-II"

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale - fascia stipendiale I^a del CCNL Comparto Istituti ed Enti di Ricerca

Art. 1 posti

1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di Trieste, ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n.18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", intende assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, il seguente personale:

n.1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore, Il livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, per attività di ricerca nel campo delle ricerche e dei sondaggi con questionario nel campo del mercato del lavoro e dei settori produttivi, con individuazione dell'universo e del campione, la definizione del questionario e delle interviste di prova, il coordinamento degli intervistatori, la predisposizione delle maschere di inserimento dati ed elaborazione degli stessi con programmi statistici adeguati.

Art. 2 requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono altresì ammessi a partecipare i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n.5, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

e) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

f) uno dei seguenti titoli di studio

f1) laurea specialistica in una delle seguenti classi: 90/S, 91/S, 92/S;

oppure

f2) uno dei seguenti titoli di studio almeno quadriennali del vecchio ordinamento: diploma di laurea in statistica, scienze statistiche ed economiche, statistica ed informatica per l'azienda, scienze economiche statistiche e sociali, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, o lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente;

g) capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

h) conoscenza scritta e parlata di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, sloveno;

i) conoscenza dell'utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

l) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);

m) idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto da ricoprire. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente.

n) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

o) i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea nonché i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della LR 5/2005 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere in possesso, fatta eccezione per

la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. I medesimi devono inoltre possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento del colloquio.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

4. L'Agenzia si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3 domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente avviso sub A), ovvero su copia dello stesso. Alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, una relazione sintetica (massimo tre cartelle) illustrativa del possesso del requisito previsto al precedente art.2, comma 1, lettera g), nonché copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui al successivo art.4, comma 1 lettera c).

Il presente avviso e gli allegati moduli sono altresì disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>

2. La domanda, corredata di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata direttamente o pervenire all'"Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, Via San Francesco 37 - 34133 Trieste" perentoriamente entro le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Agenzia stessa.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna busta recapitata direttamente o spedita.

5. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda, il codice "STAT-II", identificativo della selezione.

6. L'Agenzia ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura selettiva per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445/2000:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il Comune di residenza;

d) il codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea (da indicare) ovvero dello status di cittadino straniero immigrato, legalmente soggiornante (specificare lo Stato di provenienza);

e.bis) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea: di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione;

f) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

i) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o di equiparazione;

j) di essere in possesso di capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

- k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- l) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
- m) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- n) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;
- o) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. In caso contrario indicarne i motivi;
- p) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;
- q) di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;
- r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98, e da ultimo dall'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97;
- s) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti alla selezione;
- t) il consenso al trattamento dei dati personali;
- u) di allegare la documentazione probatoria del possesso del requisito previsto all'art.2, comma 1, lett. g);
- v) di allegare l'elenco dei titoli valutabili e della relativa documentazione ai sensi del successivo articolo 4.
- 8.** La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.
- 9.** Comporterà altresì l'esclusione dalla selezione la domanda pervenuta fuori termine utile.
- 10.** Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 11.** Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.
- 12.** L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.
- 13.** Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 4 titoli e valutazione dei titoli

- 1.** I titoli valutabili sono i seguenti:
- a) attività di ricerca certificata, nel campo oggetto del presente avviso;
- b) votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento;
- c) pubblicazioni scientifiche relative alla competenza oggetto del presente avviso;
- d) attività di docenza relativa al campo oggetto del presente avviso, svolta presso enti od istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati ovvero in attività formativa *post lauream*, *post diploma* e formazione adulti;
- e) attività di coordinamento o direzione di struttura organizzativa stabile presso enti pubblici e privati ovvero di coordinamento o direzione di progetti di ricerca;
- f) dottorato di ricerca attinente al campo oggetto del presente avviso.
- 2.** Non sono valutabili quali titoli i requisiti richiesti per accedere alla selezione.
- 3.** Dei titoli previsti dalle lettere a), c) e d) saranno valutati esclusivamente quelli effettuati successivamente alla maturazione dei requisiti di accesso di cui all'art.2, comma 1, lettera f) del presente avviso.
- 4.** Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 47 così ripartito:
- a) per i titoli di cui alla lettera a) sono attribuiti punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività certificata, fino ad un massimo di punti 15;
- b) per i titoli di cui alla lettera b) sono attribuiti punti 1 in caso di votazione compresa tra 91 e 105 su 110, punti 2 in caso di votazione superiore a 105 su 110, punti 1 per la lode;
- c) per i titoli di cui alla lettera c) sono attribuiti punti 0,40 per ogni articolo e pubblicazione scientifica realizzata, fino ad un massimo di punti 8;
- d) per i titoli di cui alla lettera d) sono attribuiti punti 0,05 per ogni ora di docenza svolta presso enti od

istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati, fino ad un massimo di punti 8;

e) per i titoli di cui alla lettera e) sono attribuiti punti, 0,10 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività effettivamente svolta, fino ad un massimo di punti 6;

f) per il titolo di cui alla lettera f) sono attribuiti fino a punti 7, commisurati al grado di attinenza rispetto ai contenuti del presente avviso ed alla votazione finale conseguita.

5. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati, titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nell'elenco di cui al successivo comma secondo le modalità ivi previste, ovvero titoli non documentati ai sensi del successivo comma 9.

6. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione alla selezione di cui al precedente articolo 3. L'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "B", ovvero su copia dello stesso, deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. All'elenco deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Non si terrà conto, in alcun caso, degli elenchi titoli non sottoscritti ovvero non pervenuti con le modalità ed entro i termini di cui sopra.

7. Le dichiarazioni contenute nell'elenco titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale si riserva in ogni momento della procedura selettiva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

9. Le attività di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) dovranno essere documentate mediante produzione di contratto ovvero dichiarazione resa dal soggetto cui sia stata erogata la prestazione, in cui dovranno essere indicate, con la massima precisione, la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta, il periodo di attività con l'indicazione della data di inizio e termine, le mansioni svolte, l'indicazione della partita IVA se attivata.

10. Il possesso dei titoli di cui al comma 9 potrà essere comprovato mediante produzione del relativo documento in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 47 del citato DPR n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "D", ovvero su copia dello stesso.

11. Il possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera c) potrà essere comprovato mediante produzione di copia delle pubblicazioni stesse.

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. La Commissione è integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica.

Art. 6 colloquio

1. Saranno ammessi al colloquio i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all'art.2 del presente avviso, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.

2. Il colloquio consisterà in una discussione di approfondimento sul requisito previsto all'art.2, comma 1, lettera g), nonché sulle esperienze professionali e di studio richieste per la partecipazione alla selezione, sui titoli posseduti e sarà, altresì, mirato all'accertamento preliminare del possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettere h), i) ed l).

3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

4. La comunicazione dell'ammissione al colloquio sarà inviata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso, e riporterà, oltre al luogo, al giorno ed all'ora stabiliti, il punteggio relativo alla valutazione dei titoli.

5. I candidati convocati per il colloquio, che fossero impossibilitati a sostenerlo alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento dello stesso, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La predetta Agenzia, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio del colloquio.

6. La mancata partecipazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 7 valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 13 punti per la valutazione del colloquio, attribuibili

anche in modo frazionato, in funzione della rilevanza e del grado di attinenza, rispetto all'oggetto del presente avviso, del percorso formativo e professionale maturato dal candidato.

2. Al termine di ogni seduta giornaliera di colloqui la Commissione forma l'elenco dei candidati valutati con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolto il colloquio.

3. La graduatoria generale di merito provvisoria sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale valutazione complessiva, ottenuta dalla somma del punteggio conseguito nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Il punteggio minimo per il superamento della selezione è di punti 42.

Art. 8 preferenze a parità di merito

1. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come "lavoratore socialmente utile" costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97.

2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva di merito, i concorrenti che abbiano superato la selezione devono far pervenire al medesimo ufficio al quale è stata presentata la domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di svolgimento del colloquio stesso, i documenti in originale o in copia autenticata attestanti il possesso dei titoli di preferenza nell'assunzione, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo gli appositi modelli allegati al presente avviso sub "C" e "D", ovvero su copia degli stessi. Detti documenti dovranno pervenire con nota di accompagnamento recante il codice identificativo della selezione cui si riferiscono.

3. La data di arrivo dei suddetti documenti, presentati a mano o pervenuti con mezzi diversi dalla raccomandata A/R, sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, verrà apposto sui medesimi. Qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione e ciò deve risultare dalla relativa documentazione.

5. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria della selezione.

Art. 9 approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approva la graduatoria definitiva della selezione, dichiara il candidato vincitore e gli idonei.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della pubblicazione.

Art. 10 presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) data e luogo di nascita;

b) Comune e luogo di residenza;

c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;

e) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare di non aver riportato condanne penali nello Stato di appartenenza o provenienza; il candidato dovrà altresì dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, in caso contrario dovrà specificamente indicarli;

f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 1, lettera f);

- g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
- h) stato di famiglia;
- i) codice fiscale.

2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono dichiarare, nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

3. I cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, debbono produrre, entro il termine assegnato, oltre al provvedimento di autorizzazione al soggiorno nel territorio italiano, i certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di provenienza, che comprovino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale e comprensivi dell'ammonizione sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 solamente per comprovare quei requisiti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11 assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nel II livello professionale del C.C.N.L. vigente del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico previsto per il II livello primo ricercatore, I fascia stipendiale, dal vigente C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

6. Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio espresso dal Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale sia sfavorevole, il contratto si intende risolto.

Art. 12 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale esclusivamente per l'attività di gestione della selezione, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

Art. 13 utilizzo della graduatoria

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di procedere alla utilizzazione della graduatoria secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per

l'assunzione di personale a contratto a tempo determinato per lo svolgimento di analoghe attività. In quest'ultimo caso, i contratti potranno avere durata inferiore a cinque anni.

Art. 14 pari opportunità

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 15 norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica, per quanto compatibile, il "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007, nonché il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale dott. Domenico Tranquilli
- responsabile dell'istruttoria: dott. Maurizio Miliani

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste (tel. 040 377 5223).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 74_ALL A

Allegato A

CODICE SELEZIONE: "STAT-II"

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE LAUREATO PER MANSIONI CORRISPONDENTI AL PROFILO DI PRIMO RICERCATORE – II LIVELLO PROFESSIONALE – FASCIA STIPENDIALE I DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA.

DOMANDA DI AMMISSIONE

All'Agenzia regionale del lavoro
e della formazione professionale
Via san Francesco 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a:

_____ (cognome e nome)

nato/a a _____ il _____
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)residente a _____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

presa visione dell'avviso di selezione codice "STAT-II", chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di 1 unità primo ricercatore II livello professionale – I fascia stipendiale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed enti di ricerca.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione europea _____;
 per i cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti:
a) di essere cittadino/a del seguente Stato _____;
b) di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione _____;

2) per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea e per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) di godere dei diritti civili e politici;
in caso di mancato godimento indicarne i motivi: _____

_____;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____;
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: _____

_____;

5) di essere in possesso della laurea in _____
_____ classe _____
(da specificare in caso di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario)
conseguita presso l'Università di _____ in data _____

Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione _____
_____;

6) di essere in possesso di capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

7) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n.748;

9) di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale _____

_____;

10) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:

_____;

11) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
in caso contrario indicare i motivi: _____

_____;

12) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;

13) di impegnarsi, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

14) di voler effettuare la prova linguistica prevista nel corso del colloquio in: _____
(indicare una soltanto delle lingue riportate all'art. 2, comma 2, lettera h) dell'avviso);

15) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli previsti all'art. 8, comma 1, dell'avviso: _____
_____;

16) di allegare l'elenco titoli di cui all'articolo 4 dell'avviso di selezione e la relativa documentazione;

17) di allegare documentazione probatoria del possesso del requisito previsto all'art.2, comma 1, lettera g) dell'avviso di selezione.

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome _____ Nome _____
via/piazza _____ n. _____
frazione/Comune _____ CAP _____
Provincia _____ numero telefono _____,

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega (segnare con una x):

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- elenco titoli e relativa documentazione
- documentazione di cui al punto 17)

Data _____

Firma _____

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 74_ALL B

Allegato B

CODICE SELEZIONE: "STAT-II"**ELENCO TITOLI** **riferito alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di primo ricercatore II livello professionale del CCNL Istituti ed enti di ricerca con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.**_____
(cognome e nome)_____
(luogo e data di nascita)

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli:

a) Attività di ricerca certificata di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) dell'avviso di selezione:rapporti di pubblico impiego:**I.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**II.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**III.** dal _____ al _____ presso _____

Categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

rapporti di lavoro privato:

I. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

II. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

III. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

b) Votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento:

- laurea in _____

conseguita presso l'Università di _____ in data _____

con votazione finale di _____

c) Pubblicazioni scientifiche attinenti al campo descritto all'articolo 1 dell'avviso di selezione:

I. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

II. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

III. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

d) Attività di docenza di cui all'art.4, comma 1, lettera d) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

e) Attività di coordinamento o direzione di cui all'art.4, comma 1, lettera e) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

f) Dottorato di ricerca di cui all'art.4, comma 1, lettera f) dell'avviso di selezione:

- dottorato in _____
conseguito presso _____ in data _____
con votazione finale di _____

(data)

(firma)

N.B.: allegare fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 74_ALL D

Allegato "D"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
 (cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
 nato/a a _____ (_____) il _____
 (luogo) (prov.)
 residente a _____ (_____) in via _____
 (luogo) (prov.) (indirizzo)
 _____ n. _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

_____ (luogo e data)

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 75

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 75/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

IL DIRETTORE

VISTO l'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) che prevede che l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, per il perseguimento dei compiti istituzionali previsti al precedente art.9, si avvale di personale proprio assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, per figure di elevata professionalità e con competenze specifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1704/2006, ed in particolare l'art.17, commi 2 e 3, che prevedono che al personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel numero massimo di dieci unità e mediante procedura selettiva pubblica, venga applicato il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca - area ricercatori e tecnologi;

VISTO il programma di intervento per il triennio 2006/2008 dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazioni della Giunta regionale n.2015 di data 31 agosto 2006 e n.3074 di data 15 dicembre 2006;

RAVVISATA la necessità di dotare l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di una unità di personale in possesso di elevata professionalità e di conoscenze specifiche in materia, in particolare, di ricerche in materia di progettazione e valutazione nel campo delle pari opportunità e di progetti di conciliazione tra lavoro e famiglia, con riferimento al contesto sociale e del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO, pertanto di avviare una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di una unità di personale in possesso della professionalità e conoscenza come sopra descritte, da collocare al II livello professionale di primo ricercatore del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale;

VISTO l'allegato 1 al D.P.R. 12 febbraio 1991;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nelle premesse, nonché le motivazioni ivi rappresentate:

1. E' approvato l'allegato avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, di 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore II livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 giugno 2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 75_AVVISO

Codice selezione: "PAROP-II"

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale - fascia stipendiale I^a del CCNL Comparto Istituti ed Enti di Ricerca

Art. 1 posti

1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di Trieste, ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n.18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", intende assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, il seguente personale:

n.1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore, Il livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, per attività di ricerca in materia di progettazione e valutazione nel campo delle pari opportunità e di progetti di conciliazione tra lavoro e famiglia, riferiti al contesto sociale e del mercato del lavoro del Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono altresì ammessi a partecipare i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n.5, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

e) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

f) uno dei seguenti titoli di studio

f1) Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 49/S, 56/S, 57/S, 58/S, 65/S, 60/S, 64/S, 65/S, 70/S, 71/S, 84/S, 87/S, 88/S, 89/S, 90/S, 91/S, 92/S;

oppure

f2) uno dei seguenti titoli di studio almeno quadriennali del vecchio ordinamento: diploma di laurea in economia e commercio, in scienze politiche, in statistica, scienze statistiche ed economiche, statistica ed informatica per l'azienda, scienze economiche statistiche e sociali, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, in sociologia, in psicologia, in pedagogia, in scienza dell'educazione o lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente;

g) capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

h) conoscenza parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, sloveno;

i) conoscenza dell'utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

l) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);

m) idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto da ricoprire. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente.

n) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

o) i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea nonché i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della LR 5/2005 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere in possesso, fatta eccezione per

la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. I medesimi devono inoltre possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento del colloquio.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

4. L'Agenzia si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3 domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente avviso sub A), ovvero su copia dello stesso. Alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, una relazione sintetica (massimo tre cartelle) illustrativa del possesso del requisito previsto al precedente art.2, comma 1, lettera g), nonché copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui al successivo art.4, comma 1 lettera c).

Il presente avviso e gli allegati moduli sono altresì disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>.

2. La domanda, corredata di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata direttamente o pervenire all'"Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, Via San Francesco 37 - 34133 Trieste" perentoriamente entro le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Agenzia stessa.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna busta recapitata direttamente o spedita.

5. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda, il codice "PAROP-II", identificativo della selezione.

6. L'Agenzia ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura selettiva per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445/2000:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il Comune di residenza;

d) il codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea (da indicare) ovvero dello status di cittadino straniero immigrato, legalmente soggiornante (specificare lo Stato di provenienza);

e.bis) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea: di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione;

f) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

i) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o di equiparazione;

j) di essere in possesso di capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere

stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

m) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

n) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;

o) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. In caso contrario indicarne i motivi;

p) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;

q) di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98, e da ultimo dall'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97;

s) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti alla selezione;

t) il consenso al trattamento dei dati personali;

u) di allegare la documentazione probatoria del possesso del requisito previsto all'art.2, comma 1, lett. g);

v) di allegare l'elenco dei titoli valutabili e della relativa documentazione ai sensi del successivo articolo 4.

8. La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.

9. Comporterà altresì l'esclusione dalla selezione la domanda pervenuta fuori termine utile.

10. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.

12. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

13. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 4 titoli e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono i seguenti:

a) attività di ricerca certificata, nel campo oggetto del presente avviso;

b) votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento;

c) pubblicazioni scientifiche relative alla competenza oggetto del presente avviso;

d) attività di docenza relativa al campo oggetto del presente avviso, svolta presso enti od istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati ovvero in attività formativa *post lauream*, *post diploma* e formazione adulti;

e) attività di coordinamento o direzione di struttura organizzativa stabile presso enti pubblici e privati ovvero di coordinamento o direzione di progetti di ricerca;

f) dottorato di ricerca attinente al campo oggetto del presente avviso.

2. Non sono valutabili quali titoli i requisiti richiesti per accedere alla selezione.

3. Dei titoli previsti dalle lettere a), c) e d) saranno valutati esclusivamente quelli effettuati successivamente alla maturazione dei requisiti di accesso di cui all'art.2, comma 1, lettera f) del presente avviso.

4. Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 47 così ripartito:

a) per i titoli di cui alla lettera a) sono attribuiti punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività certificata, fino ad un massimo di punti 15;

b) per i titoli di cui alla lettera b) sono attribuiti punti 1 in caso di votazione compresa tra 91 e 105 su 110, punti 2 in caso di votazione superiore a 105 su 110, punti 1 per la lode;

c) per i titoli di cui alla lettera c) sono attribuiti punti 0,40 per ogni articolo e pubblicazione scientifica realizzata, fino ad un massimo di punti 8;

d) per i titoli di cui alla lettera d) sono attribuiti punti 0,05 per ogni ora di docenza svolta presso enti od istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati, fino ad un massimo di punti 8;

e) per i titoli di cui alla lettera e) sono attribuiti punti, 0,10 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività effettivamente svolta, fino ad un massimo di punti 6;

f) per il titolo di cui alla lettera f) sono attribuiti fino a punti 7, commisurati al grado di attinenza rispetto ai contenuti del presente avviso ed alla votazione finale conseguita.

5. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati, titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nell'elenco di cui al successivo comma secondo le modalità ivi previste, ovvero titoli non documentati ai sensi del successivo comma 9.

6. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione alla selezione di cui al precedente articolo 3. L'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "B", ovvero su copia dello stesso, deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. All'elenco deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Non si terrà conto, in alcun caso, degli elenchi titoli non sottoscritti ovvero non pervenuti con le modalità ed entro i termini di cui sopra.

7. Le dichiarazioni contenute nell'elenco titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale si riserva in ogni momento della procedura selettiva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

9. Le attività di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) dovranno essere documentate mediante produzione di contratto ovvero dichiarazione resa dal soggetto cui sia stata erogata la prestazione, in cui dovranno essere indicate, con la massima precisione, la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta, il periodo di attività con l'indicazione della data di inizio e termine, le mansioni svolte, l'indicazione della partita IVA se attivata.

10. Il possesso dei titoli di cui al comma 9 potrà essere comprovato mediante produzione del relativo documento in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 47 del citato DPR n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "D", ovvero su copia dello stesso.

11. Il possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera c) potrà essere comprovato mediante produzione di copia delle pubblicazioni stesse.

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. La Commissione è integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica.

Art. 6 colloquio

1. Saranno ammessi al colloquio i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all'art.2 del presente avviso, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.

2. Il colloquio consisterà in una discussione di approfondimento sul requisito previsto all'art.2, comma 1, lettera g), nonché sulle esperienze professionali e di studio richieste per la partecipazione alla selezione, sui titoli posseduti e sarà, altresì, mirato all'accertamento preliminare del possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettere h), i) ed l).

3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

4. La comunicazione dell'ammissione al colloquio sarà inviata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso, e riporterà, oltre al luogo, al giorno ed all'ora stabiliti, il punteggio relativo alla valutazione dei titoli.

5. I candidati convocati per il colloquio, che fossero impossibilitati a sostenerlo alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento dello stesso, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La predetta Agenzia, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio del colloquio.

6. La mancata partecipazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 7 valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 13 punti per la valutazione del colloquio, attribuibili anche in modo frazionato, in funzione della rilevanza e del grado di attinenza, rispetto all'oggetto del

presente avviso, del percorso formativo e professionale maturato dal candidato.

2. Al termine di ogni seduta giornaliera di colloqui la Commissione forma l'elenco dei candidati valutati con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolto il colloquio.

3. La graduatoria generale di merito provvisoria sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale valutazione complessiva, ottenuta dalla somma del punteggio conseguito nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Il punteggio minimo per il superamento della selezione è di punti 42.

Art. 8 preferenze a parità di merito

1. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come "lavoratore socialmente utile" costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97.

2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva di merito, i concorrenti che abbiano superato la selezione devono far pervenire al medesimo ufficio al quale è stata presentata la domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di svolgimento del colloquio stesso, i documenti in originale o in copia autenticata attestanti il possesso dei titoli di preferenza nell'assunzione, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo gli appositi modelli allegati al presente avviso sub "C" e "D", ovvero su copia degli stessi. Detti documenti dovranno pervenire con nota di accompagnamento recante il codice identificativo della selezione cui si riferiscono.

3. La data di arrivo dei suddetti documenti, presentati a mano o pervenuti con mezzi diversi dalla raccomandata A/R, sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, verrà apposto sui medesimi. Qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione e ciò deve risultare dalla relativa documentazione.

5. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria della selezione.

Art. 9 approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approva la graduatoria definitiva della selezione, dichiara il candidato vincitore e gli idonei.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della pubblicazione.

Art. 10 presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) data e luogo di nascita;

b) Comune e luogo di residenza;

c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;

e) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare di non aver riportato condanne penali nello Stato di appartenenza o provenienza; il candidato dovrà altresì dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, in caso contrario dovrà specificamente indicarli;

f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 1, lettera f);

- g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
- h) stato di famiglia;
- i) codice fiscale.

2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono dichiarare, nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

3. I cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, debbono produrre, entro il termine assegnato, oltre al provvedimento di autorizzazione al soggiorno nel territorio italiano, i certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di provenienza, che comprovino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale e comprensivi dell'ammonizione sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 solamente per comprovare quei requisiti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11 assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nel II livello professionale del C.C.N.L. vigente del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico previsto per il II livello primo ricercatore, I fascia stipendiale, dal vigente C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

6. Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio espresso dal Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale sia sfavorevole, il contratto si intende risolto.

Art. 12 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale esclusivamente per l'attività di gestione della selezione, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

Art. 13 utilizzo della graduatoria

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di procedere alla utilizzazione della graduatoria secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per l'assunzione di personale a contratto a tempo determinato per lo svolgimento di analoghe attività. In

quest'ultimo caso, i contratti potranno avere durata inferiore a cinque anni.

Art. 14 pari opportunità

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 15 norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica, per quanto compatibile, il "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007, nonché il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale dott. Domenico Tranquilli
- responsabile dell'istruttoria: dott. Maurizio Miliani

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste (tel. 040 377 5223).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 75_ALL A

Allegato A

CODICE SELEZIONE: "PAROP-II"

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE LAUREATO PER MANSIONI CORRISPONDENTI AL PROFILO DI PRIMO RICERCATORE – II LIVELLO PROFESSIONALE – FASCIA STIPENDIALE I DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA.

DOMANDA DI AMMISSIONE

All' Agenzia regionale del lavoro
e della formazione professionale
Via san Francesco 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a:

(cognome e nome)nato/a a _____ il _____
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)residente a _____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

presa visione dell'avviso di selezione codice "PAROP-II", chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di 1 unità primo ricercatore II livello professionale – I fascia stipendiale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed enti di ricerca.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione europea _____;
 per i cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti:
a) di essere cittadino/a del seguente Stato _____;
b) di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione _____;

2) per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea e per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) di godere dei diritti civili e politici;
in caso di mancato godimento indicarne i motivi: _____

_____;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____;
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: _____

_____;

5) di essere in possesso della laurea in _____ classe _____
(da specificare in caso di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario)
conseguita presso l'Università di _____ in data _____
Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante
l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione _____
_____;

6) di essere in possesso di capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

7) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n.748;

9) di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale _____

_____;

10) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:

_____;

11) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
in caso contrario indicare i motivi: _____

_____;

12) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;

13) di impegnarsi, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

14) di voler effettuare la prova linguistica prevista nel corso del colloquio in: _____
(indicare una soltanto delle lingue riportate all'art. 2, comma 2, lettera h) dell'avviso);

15) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli previsti all'art. 8, comma 1, dell'avviso: _____
_____;

16) di allegare l'elenco titoli di cui all'articolo 4 dell'avviso di selezione e la relativa documentazione;

17) di allegare documentazione probatoria del possesso del requisito previsto all'art.2, comma 1, lettera g) dell'avviso di selezione.

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome _____ Nome _____
via/piazza _____ n. _____
frazione/Comune _____ CAP _____
Provincia _____ numero telefono _____,

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega (segnare con una x):

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- elenco titoli e relativa documentazione
- documentazione di cui al punto 17)

Data _____

Firma _____

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 75_ALL B

Allegato B

CODICE SELEZIONE: " PAROP-II"**ELENCO TITOLI**

referito alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di primo ricercatore II livello professionale del CCNL Istituti ed enti di ricerca con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.

(cognome e nome)

(luogo e data di nascita)

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli:

- a) **Attività di ricerca certificata di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) dell'avviso di selezione:**
rapporti di pubblico impiego:

I. dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

II. dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

III. dal _____ al _____ presso _____

Categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

rapporti di lavoro privato:

I. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

II. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

III. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

b) Votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento:

- laurea in _____
conseguita presso l'Università di _____ in data _____
con votazione finale di _____

c) Pubblicazioni scientifiche attinenti al campo descritto all'articolo 1 dell'avviso di selezione:

I. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____
II. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____
III. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

d) Attività di docenza di cui all'art.4, comma 1, lettera d) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

e) Attività di coordinamento o direzione di cui all'art.4, comma 1, lettera e) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

f) Dottorato di ricerca di cui all'art.4, comma 1, lettera f) dell'avviso di selezione:

- dottorato in _____
conseguito presso _____ in data _____
con votazione finale di _____

(data)

(firma)

N.B.: allegare fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 75_ALL C

Allegato "C"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)
residente a _____ (_____) in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo) _____ n. _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE
O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL
D. LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI
INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE
DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

_____ (luogo e data)

**LA PRESENTE DICHIARAZIONE NON NECESSITA DELL'AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA E SOSTITUISCE A TUTTI
GLI EFFETTI LE NORMALI CERTIFICAZIONI RICHIESTE O DESTINATE A UNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.**

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 75_ALL D

Allegato "D"

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)
residente a _____ (_____) in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
n. _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE_____
(luogo e data)

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 76

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 76/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

IL DIRETTORE

VISTO l'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) che prevede che l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, per il perseguimento dei compiti istituzionali previsti al precedente art.9, si avvale di personale proprio assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, per figure di elevata professionalità e con competenze specifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1704/2006, ed in particolare l'art.17, commi 2 e 3, che prevedono che al personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel numero massimo di dieci unità e mediante procedura selettiva pubblica, venga applicato il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca - area ricercatori e tecnologi;

VISTO il programma di intervento per il triennio 2006/2008 dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazioni della Giunta regionale n.2015 di data 31 agosto 2006 e n.3074 di data 15 dicembre 2006;

RAVVISATA la necessità di dotare l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di una unità di personale in possesso di elevata professionalità e di conoscenze specifiche in materia, in particolare, di ricerche in materia di analisi della congiuntura del mercato del lavoro e di indagini sul campo relativamente alla trasformazione della domanda e dell'offerta di lavoro, con riferimento al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO, pertanto di avviare una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di una unità di personale in possesso della professionalità e conoscenza come sopra descritte, da collocare al II livello professionale di primo ricercatore del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale;

VISTO l'allegato 1 al D.P.R. 12 febbraio 1991;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nelle premesse, nonché le motivazioni ivi rappresentate:

1. E' approvato l'allegato avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, di 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore II livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 giugno 2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 76_AVVISO

Codice selezione: "MERLAV-II"

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale - fascia stipendiale I^a del CCNL. Comparto Istituti ed Enti di Ricerca

Art. 1 posti

1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di Trieste, ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n.18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", intende assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, il seguente personale:

n.1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore, Il livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, per attività di ricerca nel campo dell'analisi della congiuntura del mercato del lavoro e di indagini sul campo relativamente alla trasformazione della domanda e dell'offerta di lavoro, con riferimento al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono altresì ammessi a partecipare i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n.5, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

e) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una pubblica Amministrazione;

f) uno dei seguenti titoli di studio

f1) Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 49/S, 56/S, 57/S, 58/S, 65/S, 60/S, 64/S, 65/S, 70/S, 71/S, 84/S, 87/S, 88/S, 89/S, 90/S, 91/S, 92/S;

oppure

f2) uno dei seguenti titoli di studio almeno quadriennali del vecchio ordinamento: diploma di laurea in economia e commercio, in scienze politiche, in statistica, scienze statistiche ed economiche, statistica ed informatica per l'azienda, scienze economiche statistiche e sociali, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, in sociologia, in psicologia, in pedagogia, in scienza dell'educazione o lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente;

g) capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

h) conoscenza parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, sloveno;

i) conoscenza dell'utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

l) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);

m) idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto da ricoprire. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente.

n) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

o) i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea nonché i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della LR 5/2005 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere in possesso, fatta eccezione per

la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. I medesimi devono inoltre possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento del colloquio.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

4. L'Agenzia si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3 domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente avviso (sub A), ovvero su copia dello stesso. Alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, una relazione sintetica (massimo tre cartelle) illustrativa del possesso del requisito previsto al precedente art.2, comma 1, lettera g), nonché copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui al successivo art.4, comma 1 lettera c).

Il presente avviso e gli allegati moduli sono altresì disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>.

2. La domanda, corredata di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata direttamente o pervenire all'"Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, Via San Francesco 37 - 34133 Trieste" perentoriamente entro le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Agenzia stessa.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna busta recapitata direttamente o spedita.

5. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda, il codice "MERLAV-II", identificativo della selezione.

6. L'Agenzia ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura selettiva per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445/2000:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il Comune di residenza;

d) il codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea (da indicare) ovvero dello status di cittadino straniero immigrato, legalmente soggiornante (specificare lo Stato di provenienza);

e.bis) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea: di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione;

f) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

i) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o di equiparazione;

j) di essere in possesso di capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

- k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- l) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
- m) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- n) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;
- o) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. In caso contrario indicarne i motivi;
- p) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;
- q) di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;
- r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98, e da ultimo dall'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97;
- s) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti alla selezione;
- t) il consenso al trattamento dei dati personali;
- u) di allegare la documentazione probatoria del possesso del requisito previsto all'art.2, comma 1, lett. g);
- v) di allegare l'elenco dei titoli valutabili e della relativa documentazione ai sensi del successivo articolo 4.
- 8.** La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.
- 9.** Comporterà altresì l'esclusione dalla selezione la domanda pervenuta fuori termine utile.
- 10.** Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 11.** Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.
- 12.** L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.
- 13.** Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 4 titoli e valutazione dei titoli

- 1.** I titoli valutabili sono i seguenti:
- a) attività di ricerca certificata, nel campo oggetto del presente avviso;
- b) votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento;
- c) pubblicazioni scientifiche relative alla competenza oggetto del presente avviso;
- d) attività di docenza relativa al campo oggetto del presente avviso, svolta presso enti od istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati ovvero in attività formativa *post lauream*, *post diploma* e formazione adulti;
- e) attività di coordinamento o direzione di struttura organizzativa stabile presso enti pubblici e privati ovvero di coordinamento o direzione di progetti di ricerca;
- f) dottorato di ricerca attinente al campo oggetto del presente avviso.
- 2.** Non sono valutabili quali titoli i requisiti richiesti per accedere alla selezione.
- 3.** Dei titoli previsti dalle lettere a), c) e d) saranno valutati esclusivamente quelli effettuati successivamente alla maturazione dei requisiti di accesso di cui all'art.2, comma 1, lettera f) del presente avviso.
- 4.** Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 47 così ripartito:
- a) per i titoli di cui alla lettera a) sono attribuiti punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività certificata, fino ad un massimo di punti 15;
- b) per i titoli di cui alla lettera b) sono attribuiti punti 1 in caso di votazione compresa tra 91 e 105 su 110, punti 2 in caso di votazione superiore a 105 su 110, punti 1 per la lode;
- c) per i titoli di cui alla lettera c) sono attribuiti punti 0,40 per ogni articolo e pubblicazione scientifica realizzata, fino ad un massimo di punti 8;
- d) per i titoli di cui alla lettera d) sono attribuiti punti 0,05 per ogni ora di docenza svolta presso enti od

istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati, fino ad un massimo di punti 8;

e) per i titoli di cui alla lettera e) sono attribuiti punti, 0,10 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività effettivamente svolta, fino ad un massimo di punti 6;

f) per il titolo di cui alla lettera f) sono attribuiti fino a punti 7, commisurati al grado di attinenza rispetto ai contenuti del presente avviso ed alla votazione finale conseguita.

5. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati, titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nell'elenco di cui al successivo comma secondo le modalità ivi previste, ovvero titoli non documentati ai sensi del successivo comma 9.

6. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione alla selezione di cui al precedente articolo 3. L'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "B", ovvero su copia dello stesso, deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. All'elenco deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Non si terrà conto, in alcun caso, degli elenchi titoli non sottoscritti ovvero non pervenuti con le modalità ed entro i termini di cui sopra.

7. Le dichiarazioni contenute nell'elenco titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale si riserva in ogni momento della procedura selettiva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

9. Le attività di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) dovranno essere documentate mediante produzione di contratto ovvero dichiarazione resa dal soggetto cui sia stata erogata la prestazione, in cui dovranno essere indicate, con la massima precisione, la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta, il periodo di attività con l'indicazione della data di inizio e termine, le mansioni svolte, l'indicazione della partita IVA se attivata.

10. Il possesso dei titoli di cui al comma 9 potrà essere comprovato mediante produzione del relativo documento in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 47 del citato DPR n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "D", ovvero su copia dello stesso.

11. Il possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera c) potrà essere comprovato mediante produzione di copia delle pubblicazioni stesse.

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. La Commissione è integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica.

Art. 6 colloquio

1. Saranno ammessi al colloquio i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all'art.2 del presente avviso, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.

2. Il colloquio consisterà in una discussione di approfondimento sul requisito previsto all'art.2, comma 1, lettera g), nonché sulle esperienze professionali e di studio richieste per la partecipazione alla selezione, sui titoli posseduti e sarà, altresì, mirato all'accertamento preliminare del possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettere h), i) ed l).

3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

4. La comunicazione dell'ammissione al colloquio sarà inviata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso, e riporterà, oltre al luogo, al giorno ed all'ora stabiliti, il punteggio relativo alla valutazione dei titoli.

5. I candidati convocati per il colloquio, che fossero impossibilitati a sostenerlo alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento dello stesso, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La predetta Agenzia, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio del colloquio.

6. La mancata partecipazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 7 valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 13 punti per la valutazione del colloquio, attribuibili

anche in modo frazionato, in funzione della rilevanza e del grado di attinenza, rispetto all'oggetto del presente avviso, del percorso formativo e professionale maturato dal candidato.

2. Al termine di ogni seduta giornaliera di colloqui la Commissione forma l'elenco dei candidati valutati con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolto il colloquio.

3. La graduatoria generale di merito provvisoria sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale valutazione complessiva, ottenuta dalla somma del punteggio conseguito nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Il punteggio minimo per il superamento della selezione è di punti 42.

Art. 8 preferenze a parità di merito

1. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come "lavoratore socialmente utile" costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97.

2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva di merito, i concorrenti che abbiano superato la selezione devono far pervenire al medesimo ufficio al quale è stata presentata la domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di svolgimento del colloquio stesso, i documenti in originale o in copia autenticata attestanti il possesso dei titoli di preferenza nell'assunzione, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo gli appositi modelli allegati al presente avviso sub "C" e "D", ovvero su copia degli stessi. Detti documenti dovranno pervenire con nota di accompagnamento recante il codice identificativo della selezione cui si riferiscono.

3. La data di arrivo dei suddetti documenti, presentati a mano o pervenuti con mezzi diversi dalla raccomandata A/R, sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, verrà apposto sui medesimi. Qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione e ciò deve risultare dalla relativa documentazione.

5. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria della selezione.

Art. 9 approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approva la graduatoria definitiva della selezione, dichiara il candidato vincitore e gli idonei.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della pubblicazione.

Art. 10 presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) data e luogo di nascita;

b) Comune e luogo di residenza;

c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;

e) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare di non aver riportato condanne penali nello Stato di appartenenza o provenienza; il candidato dovrà altresì dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, in caso contrario dovrà specificamente indicarli;

- f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 1, lettera f);
- g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
- h) stato di famiglia;
- i) codice fiscale.

2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono dichiarare, nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

3. I cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, debbono produrre, entro il termine assegnato, oltre al provvedimento di autorizzazione al soggiorno nel territorio italiano, i certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di provenienza, che comprovino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale e comprensivi dell'ammonizione sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 solamente per comprovare quei requisiti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11 assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nel II livello professionale del C.C.N.L. vigente del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico previsto per il II livello primo ricercatore, I fascia stipendiale, dal vigente C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

6. Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio espresso dal Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale sia sfavorevole, il contratto si intende risolto.

Art. 12 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale esclusivamente per l'attività di gestione della selezione, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

Art. 13 utilizzo della graduatoria

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di procedere alla utilizzazione

della graduatoria secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per l'assunzione di personale a contratto a tempo determinato per lo svolgimento di analoghe attività. In quest'ultimo caso, i contratti potranno avere durata inferiore a cinque anni.

Art. 14 pari opportunità

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 15 norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica, per quanto compatibile, il "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007, nonché il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale dott. Domenico Tranquilli
- responsabile dell'istruttoria: dott. Maurizio Miliani

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste (tel. 040 377 5223).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 76_ALL A

Allegato A

CODICE SELEZIONE: "MERLAV-II"

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE LAUREATO PER MANSIONI CORRISPONDENTI AL PROFILO DI PRIMO RICERCATORE – II LIVELLO PROFESSIONALE – FASCIA STIPENDIALE I DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA.

DOMANDA DI AMMISSIONE

All'Agenzia regionale del lavoro
e della formazione professionale
Via san Francesco 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a:

_____ (cognome e nome)

nato/a a _____ il _____
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)residente a _____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

presa visione dell'avviso di selezione codice "MERLAV-II", chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di 1 unità primo ricercatore II livello professionale – I fascia stipendiale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed enti di ricerca.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione europea _____;
 per i cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti:
a) di essere cittadino/a del seguente Stato _____;
b) di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione _____;

2) per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea e per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) di godere dei diritti civili e politici;
in caso di mancato godimento indicarne i motivi: _____

_____;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____;
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: _____

_____;

5) di essere in possesso della laurea in _____
_____ classe _____
(da specificare in caso di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario)
conseguita presso l'Università di _____ in data _____

Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione _____
_____;

6) di essere in possesso di capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

7) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n.748;

9) di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale _____

_____;

10) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:

_____;

11) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
in caso contrario indicare i motivi: _____

_____;

12) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;

13) di impegnarsi, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

14) di voler effettuare la prova linguistica prevista nel corso del colloquio in: _____
(indicare una soltanto delle lingue riportate all'art. 2, comma 2, lettera h) dell'avviso);

15) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli previsti all'art. 8, comma 1, dell'avviso: _____
_____;

16) di allegare l'elenco titoli di cui all'articolo 4 dell'avviso di selezione e la relativa documentazione;

17) di allegare documentazione probatoria del possesso del requisito previsto all'art.2, comma 1, lettera g) dell'avviso di selezione.

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome _____ Nome _____
via/piazza _____ n. _____
frazione/Comune _____ CAP _____
Provincia _____ numero telefono _____,

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega (segnare con una x):

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- elenco titoli e relativa documentazione
- documentazione di cui al punto 17)

Data _____

Firma _____

Allegato B

CODICE SELEZIONE: "MERLAV-II"**ELENCO TITOLI** **riferito alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di primo ricercatore - II livello professionale del CCNL Istituti ed enti di ricerca con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.**_____
(cognome e nome)_____
(luogo e data di nascita)

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli:

a) Attività di ricerca certificata di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) dell'avviso di selezione:rapporti di pubblico impiego:**I.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**II.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**III.** dal _____ al _____ presso _____

Categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

rapporti di lavoro privato:

I. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

II. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

III. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

b) Votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento:

- laurea in _____

conseguita presso l'Università di _____ in data _____

con votazione finale di _____

c) Pubblicazioni scientifiche attinenti al campo descritto all'articolo 1 dell'avviso di selezione:

I. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

II. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

III. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

d) Attività di docenza di cui all'art.4, comma 1, lettera d) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

e) Attività di coordinamento o direzione di cui all'art.4, comma 1, lettera e) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

f) Dottorato di ricerca di cui all'art.4, comma 1, lettera f) dell'avviso di selezione:

- dottorato in _____
conseguito presso _____ in data _____
con votazione finale di _____

(data)

(firma)

N.B.: allegare fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 76_ALL D

Allegato "D"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
 (cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
 nato/a a _____ (_____) il _____
 (luogo) (prov.)
 residente a _____ (_____) in via _____
 (luogo) (prov.) (indirizzo)
 _____ n. _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

(luogo e data)

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 77

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 77/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

IL DIRETTORE

VISTO l'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) che prevede che l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, per il perseguimento dei compiti istituzionali previsti al precedente art.9, si avvale di personale proprio assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, per figure di elevata professionalità e con competenze specifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1704/2006, ed in particolare l'art.17, commi 2 e 3, che prevedono che al personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel numero massimo di dieci unità e mediante procedura selettiva pubblica, venga applicato il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca - area ricercatori e tecnologi;

VISTO il programma di intervento per il triennio 2006/2008 dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazioni della Giunta regionale n.2015 di data 31 agosto 2006 e n.3074 di data 15 dicembre 2006;

RAVVISATA la necessità di dotare l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di una unità di personale in possesso di elevata professionalità e di conoscenze specifiche in materia, in particolare, di ricerche in materia di valutazione di progetti ed interventi nel campo della formazione professionale ed istruzione, con riferimento al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, finalizzati al miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di formazione professionale, ottimizzando l'efficienza e l'efficacia dei servizi di formazione professionale e innovando la qualità complessiva dell'intervento pubblico;

RITENUTO, pertanto di avviare una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di una unità di personale in possesso della professionalità e conoscenza come sopra descritte, da collocare al II livello professionale di primo ricercatore del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale;

VISTO l'allegato 1 al D.P.R. 12 febbraio 1991;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nelle premesse, nonché le motivazioni ivi rappresentate:

1. E' approvato l'allegato avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, di 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore II livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 giugno 2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 77_ AVVISO

Codice selezione: "FORM-II"

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n.1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore - II° livello professionale - fascia stipendiale I^a del CCNL Comparto Istituti ed Enti di Ricerca

Art. 1 posti

1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di Trieste, ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n.18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", intende assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, il seguente personale:

n.1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di primo ricercatore, Il livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, per attività di ricerca in materia di valutazione di progetti ed interventi nel campo della formazione professionale ed istruzione, con riferimento al territorio della regione Friuli Venezia Giulia, finalizzati al miglioramento dell'incontro tra la domanda e l'offerta di formazione professionale, ottimizzando l'efficienza e l'efficacia dei servizi di formazione professionale e innovando la qualità complessiva dell'intervento pubblico.

Art. 2 requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono altresì ammessi a partecipare i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n.5, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

e) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

f) uno dei seguenti titoli di studio

f1) Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 56/S, 57/S, 58/S, 65/S, 70/S, 87/S, 89/S, 90/S;

oppure

f2) uno dei seguenti titoli di studio almeno quadriennali del vecchio ordinamento: diploma di laurea in scienze politiche, in sociologia, in pedagogia, in scienza dell'educazione, psicologia o lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente;

g) capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

h) conoscenza parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, sloveno;

i) conoscenza dell'utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

l) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);

m) idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto da ricoprire. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente.

n) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

o) i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea nonché i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della LR 5/2005 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. I

medesimi devono inoltre possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento del colloquio.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

4. L'Agenzia si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3 domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente avviso sub A), ovvero su copia dello stesso. Alla domanda andrà allegata, a pena di esclusione, una relazione sintetica (massimo tre cartelle) illustrativa del possesso del requisito previsto al precedente art.2, comma 1, lettera g), nonché copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui al successivo art.4, comma 1 lettera c).

Il presente avviso e gli allegati moduli sono altresì disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>.

2. La domanda, corredata di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata direttamente o pervenire all'"Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, Via San Francesco 37 - 34133 Trieste" perentoriamente entro le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Agenzia stessa.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. È ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna busta recapitata direttamente o spedita.

5. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda, il codice "FORM-II", identificativo della selezione.

6. L'Agenzia ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura selettiva per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445/2000:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il Comune di residenza;

d) il codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea (da indicare) ovvero dello status di cittadino straniero immigrato, legalmente soggiornante (specificare lo Stato di provenienza);

e.bis) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea: di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione;

f) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

i) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o di equiparazione;

j) di essere in possesso di capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

k) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere

stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

l) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

m) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

n) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;

o) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. In caso contrario indicarne i motivi;

p) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;

q) di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

r) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98, e da ultimo dall'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97;

s) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti alla selezione;

t) il consenso al trattamento dei dati personali;

u) di allegare la documentazione probatoria del possesso del requisito previsto all'art.2, comma 1, lett. g);

v) di allegare l'elenco dei titoli valutabili e della relativa documentazione ai sensi del successivo articolo 4.

8. La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.

9. Comporterà altresì l'esclusione dalla selezione la domanda pervenuta fuori termine utile.

10. Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

11. Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.

12. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

13. Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 4 titoli e valutazione dei titoli

1. I titoli valutabili sono i seguenti:

a) attività di ricerca certificata, nel campo oggetto del presente avviso;

b) votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento;

c) pubblicazioni scientifiche relative alla competenza oggetto del presente avviso;

d) attività di docenza relativa al campo oggetto del presente avviso, svolta presso enti od istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati ovvero in attività formativa *post lauream*, *post diploma* e formazione adulti;

e) attività di coordinamento o direzione di struttura organizzativa stabile presso enti pubblici e privati ovvero di coordinamento o direzione di progetti di ricerca;

f) dottorato di ricerca attinente al campo oggetto del presente avviso.

2. Non sono valutabili quali titoli i requisiti richiesti per accedere alla selezione.

3. Dei titoli previsti dalle lettere a), c) e d) saranno valutati esclusivamente quelli effettuati successivamente alla maturazione dei requisiti di accesso di cui all'art.2, comma 1, lettera f) del presente avviso.

4. Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 47 così ripartito:

a) per i titoli di cui alla lettera a) sono attribuiti punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività certificata, fino ad un massimo di punti 15;

b) per i titoli di cui alla lettera b) sono attribuiti punti 1 in caso di votazione compresa tra 91 e 105 su 110, punti 2 in caso di votazione superiore a 105 su 110, punti 1 per la lode;

c) per i titoli di cui alla lettera c) sono attribuiti punti 0,40 per ogni articolo e pubblicazione scientifica realizzata, fino ad un massimo di punti 8;

d) per i titoli di cui alla lettera d) sono attribuiti punti 0,05 per ogni ora di docenza svolta presso enti od

istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati, fino ad un massimo di punti 8;

e) per i titoli di cui alla lettera e) sono attribuiti punti, 0,10 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività effettivamente svolta, fino ad un massimo di punti 6;

f) per il titolo di cui alla lettera f) sono attribuiti fino a punti 7, commisurati al grado di attinenza rispetto ai contenuti del presente avviso ed alla votazione finale conseguita.

5. Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati, titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nell'elenco di cui al successivo comma secondo le modalità ivi previste, ovvero titoli non documentati ai sensi del successivo comma 9.

6. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione alla selezione di cui al precedente articolo 3. L'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "B", ovvero su copia dello stesso, deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. All'elenco deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Non si terrà conto, in alcun caso, degli elenchi titoli non sottoscritti ovvero non pervenuti con le modalità ed entro i termini di cui sopra.

7. Le dichiarazioni contenute nell'elenco titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale si riserva in ogni momento della procedura selettiva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

9. Le attività di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) dovranno essere documentate mediante produzione di contratto ovvero dichiarazione resa dal soggetto cui sia stata erogata la prestazione, in cui dovranno essere indicate, con la massima precisione, la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta, il periodo di attività con l'indicazione della data di inizio e termine, le mansioni svolte, l'indicazione della partita IVA se attivata.

10. Il possesso dei titoli di cui al comma 9 potrà essere comprovato mediante produzione del relativo documento in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 47 del citato DPR n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "D", ovvero su copia dello stesso.

11. Il possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera c) potrà essere comprovato mediante produzione di copia delle pubblicazioni stesse.

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. La Commissione è integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica.

Art. 6 colloquio

1. Saranno ammessi al colloquio i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all'art.2 del presente avviso, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.

2. Il colloquio consisterà in una discussione di approfondimento sul requisito previsto all'art.2, comma 1, lettera g), nonché sulle esperienze professionali e di studio richieste per la partecipazione alla selezione, sui titoli posseduti e sarà, altresì, mirato all'accertamento preliminare del possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettere h), i) ed l).

3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

4. La comunicazione dell'ammissione al colloquio sarà inviata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso, e riporterà, oltre al luogo, al giorno ed all'ora stabiliti, il punteggio relativo alla valutazione dei titoli.

5. I candidati convocati per il colloquio, che fossero impossibilitati a sostenerlo alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento dello stesso, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La predetta Agenzia, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio del colloquio.

6. La mancata partecipazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 7 valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 13 punti per la valutazione del colloquio, attribuibili

anche in modo frazionato, in funzione della rilevanza e del grado di attinenza, rispetto all'oggetto del presente avviso, del percorso formativo e professionale maturato dal candidato.

2. Al termine di ogni seduta giornaliera di colloqui la Commissione forma l'elenco dei candidati valutati con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolto il colloquio.

3. La graduatoria generale di merito provvisoria sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale valutazione complessiva, ottenuta dalla somma del punteggio conseguito nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Il punteggio minimo per il superamento della selezione è di punti 42.

Art. 8 preferenze a parità di merito

1. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come "lavoratore socialmente utile" costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97.

2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva di merito, i concorrenti che abbiano superato la selezione devono far pervenire al medesimo ufficio al quale è stata presentata la domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di svolgimento del colloquio stesso, i documenti in originale o in copia autenticata attestanti il possesso dei titoli di preferenza nell'assunzione, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo gli appositi modelli allegati al presente avviso sub "C" e "D", ovvero su copia degli stessi. Detti documenti dovranno pervenire con nota di accompagnamento recante il codice identificativo della selezione cui si riferiscono.

3. La data di arrivo dei suddetti documenti, presentati a mano o pervenuti con mezzi diversi dalla raccomandata A/R, sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, verrà apposto sui medesimi. Qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.

4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione e ciò deve risultare dalla relativa documentazione.

5. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria della selezione.

Art. 9 approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approva la graduatoria definitiva della selezione, dichiara il candidato vincitore e gli idonei.

2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

3. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della pubblicazione.

Art. 10 presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità personali:

a) data e luogo di nascita;

b) Comune e luogo di residenza;

c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;

d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;

e) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare di non aver riportato condanne penali nello Stato di appartenenza o provenienza; il candidato dovrà altresì dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, in caso contrario dovrà specificamente indicarli;

f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 1, lettera f);

- g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
- h) stato di famiglia;
- i) codice fiscale.

2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono dichiarare, nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

3. I cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, debbono produrre, entro il termine assegnato, oltre al provvedimento di autorizzazione al soggiorno nel territorio italiano, i certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di provenienza, che comprovino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale e comprensivi dell'ammonizione sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 solamente per comprovare quei requisiti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11 assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nel II livello professionale del C.C.N.L. vigente del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico previsto per il II livello primo ricercatore, I fascia stipendiale, dal vigente C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

6. Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio espresso dal Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale sia sfavorevole, il contratto si intende risolto.

Art. 12 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale esclusivamente per l'attività di gestione della selezione, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

Art. 13 utilizzo della graduatoria

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di procedere alla utilizzazione della graduatoria secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per

l'assunzione di personale a contratto a tempo determinato per lo svolgimento di analoghe attività. In quest'ultimo caso, i contratti potranno avere durata inferiore a cinque anni.

Art. 14 pari opportunità

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 15 norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica, per quanto compatibile, il "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007, nonché il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale dott. Domenico Tranquilli
- responsabile dell'istruttoria: dott. Maurizio Miliani

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste (tel. 040 377 5223).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 77_ALL A

Allegato A

CODICE SELEZIONE: "FORM-II"

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE LAUREATO PER MANSIONI CORRISPONDENTI AL PROFILO DI PRIMO RICERCATORE – II LIVELLO PROFESSIONALE – FASCIA STIPENDIALE I DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA.

DOMANDA DI AMMISSIONE

All'Agenzia regionale del lavoro
e della formazione professionale
Via san Francesco 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a:

(cognome e nome)nato/a a _____ il _____
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)residente a _____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

presa visione dell'avviso di selezione codice "FORM-II", chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di 1 unità primo ricercatore II livello professionale – I fascia stipendiale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed enti di ricerca.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione europea _____;
 per i cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti:
a) di essere cittadino/a del seguente Stato _____;
b) di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione _____;

2) per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea e per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) di godere dei diritti civili e politici;
in caso di mancato godimento indicarne i motivi: _____

_____;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____;
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: _____

_____;

5) di essere in possesso della laurea in _____ classe _____
(da specificare in caso di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario)
conseguita presso l'Università di _____ in data _____
Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante
l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione _____
_____;

6) di essere in possesso di capacità acquisita, comprovata da elementi oggettivi, nel determinare autonomamente avanzamenti significativi nelle conoscenze nel campo oggetto del presente avviso;

7) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n.748;

9) di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale _____

_____;

10) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:

_____;

11) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
in caso contrario indicare i motivi: _____

_____;

12) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;

13) di impegnarsi, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

14) di voler effettuare la prova linguistica prevista nel corso del colloquio in: _____
(indicare una soltanto delle lingue riportate all'art. 2, comma 2, lettera h) dell'avviso);

15) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli previsti all'art. 8, comma 1, dell'avviso: _____
_____;

16) di allegare l'elenco titoli di cui all'articolo 4 dell'avviso di selezione e la relativa documentazione;

17) di allegare documentazione probatoria del possesso del requisito previsto all'art.2, comma 1, lettera g) dell'avviso di selezione.

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome _____ Nome _____
via/piazza _____ n. _____
frazione/Comune _____ CAP _____
Provincia _____ numero telefono _____,

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega (segnare con una x):

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento
- elenco titoli e relativa documentazione
- documentazione di cui al punto 17)

Data _____

Firma _____

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 77_ALL B

Allegato B

CODICE SELEZIONE: " FORM-II"**ELENCO TITOLI****referito alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di primo ricercatore - Il livello professionale del CCNL Istituti ed enti di ricerca con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.**_____
(cognome e nome)_____
(luogo e data di nascita)

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli:

a) Attività di ricerca certificata di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a) dell'avviso di selezione:**rapporti di pubblico impiego:****I.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**II.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**III.** dal _____ al _____ presso _____

Categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

rapporti di lavoro privato:

I. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

II. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

III. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

b) Votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento:

- laurea in _____
conseguita presso l'Università di _____ in data _____
con votazione finale di _____

c) Pubblicazioni scientifiche attinenti al campo descritto all'articolo 1 dell'avviso di selezione:

I. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____
II. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____
III. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

d) Attività di docenza di cui all'art.4, comma 1, lettera d) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

e) Attività di coordinamento o direzione di cui all'art.4, comma 1, lettera e) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

f) Dottorato di ricerca di cui all'art.4, comma 1, lettera f) dell'avviso di selezione:

- dottorato in _____
conseguito presso _____ in data _____
con votazione finale di _____

(data)

(firma)

N.B.: allegare fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 77_ALL D

Allegato "D"

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)
residente a _____ (_____) in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
n. _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

(luogo e data)

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 78

Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale - Trieste

Decreto del Direttore 6 giugno 2007, n. 78/ALF - LR 18/2005, art. 13, comma 2. Approvazione avviso per la selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n. 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore - III° livello professionale del CCNL del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

IL DIRETTORE

VISTO l'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) che prevede che l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, per il perseguimento dei compiti istituzionali previsti al precedente art.9, si avvale di personale proprio assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, per figure di elevata professionalità e con competenze specifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1704/2006, ed in particolare l'art.17, commi 2 e 3, che prevedono che al personale assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato, nel numero massimo di dieci unità e mediante procedura selettiva pubblica, venga applicato il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca - area ricercatori e tecnologi;

VISTO il programma di intervento per il triennio 2006/2008 dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approvato con deliberazioni della Giunta regionale n.2015 di data 31 agosto 2006 e n.3074 di data 15 dicembre 2006;

RAVVISATA la necessità di dotare l'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di una unità di personale in possesso di elevata professionalità e di conoscenze specifiche in materia, in particolare, di ricerche in materia di analisi della congiuntura del mercato del lavoro e di indagini sul campo relativamente alla trasformazione della domanda e dell'offerta di lavoro, con riferimento al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

RITENUTO, pertanto di avviare una procedura selettiva pubblica per il reclutamento di una unità di personale in possesso della professionalità e conoscenza come sopra descritte, da collocare al III livello professionale di ricercatore del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale;

VISTO l'art.20, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 4 giugno 2003, n.127;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e successive modifiche ed integrazioni recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO "Regolamento di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative e regolamentari richiamate nelle premesse, nonché le motivazioni ivi rappresentate:

1. E' approvato l'allegato avviso pubblico di selezione per titoli e colloquio per l'assunzione, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, di 1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore III livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, I fascia stipendiale.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 giugno 2007

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 78_AVVISO

Codice selezione: "MERLAV-III"

Avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro di diritto privato a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni di n.1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore - III° livello professionale - fascia stipendiale I^a del CCNL Comparto Istituti ed Enti di Ricerca

Art. 1 posti

1. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale di Trieste, ai sensi dell'art.13, comma 2, della legge regionale 9 agosto 2005, n.18 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", intende assumere con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di cinque anni, il seguente personale:

n.1 unità di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore, III livello professionale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, per attività di ricerca nel campo dell'analisi della congiuntura del mercato del lavoro e di indagini sul campo relativamente alla trasformazione della domanda e dell'offerta di lavoro, con riferimento al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2 requisiti di ammissione

1. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica; sono altresì ammessi a partecipare i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, di cui all'articolo 27 della legge regionale 4 marzo 2005, n.5, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore all'età costituente il limite massimo previsto dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

e) assenza di condanne penali per reati che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una Pubblica Amministrazione;

f) uno dei seguenti titoli di studio

f1) Laurea specialistica in una delle seguenti classi: 49/S, 56/S, 57/S, 58/S, 65/S, 60/S, 64/S, 65/S, 70/S, 71/S, 84/S, 87/S, 88/S, 89/S, 90/S, 91/S, 92/S;

oppure

f2) uno dei seguenti titoli di studio almeno quadriennali del vecchio ordinamento: diploma di laurea in economia e commercio, in scienze politiche, in statistica, scienze statistiche ed economiche, statistica ed informatica per l'azienda, scienze economiche statistiche e sociali, scienze statistiche e attuariali, scienze statistiche e demografiche, in sociologia, in psicologia, in pedagogia, in scienza dell'educazione o lauree equipollenti ai sensi della normativa vigente;

g) dottorato di ricerca ovvero esperienza almeno triennale di ricerca *post-lauream* certificata maturata presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici o privati, nel campo oggetto del presente avviso;

h) conoscenza parlata e scritta di una delle seguenti lingue: inglese, tedesco, francese, sloveno;

i) conoscenza dell'utilizzo di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse;

l) adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);

m) idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto da ricoprire. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore della selezione in base alla normativa vigente.

n) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;

o) i cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea nonché i cittadini stranieri di cui all'art. 27 della

LR 5/2005 e successive modificazioni ed integrazioni devono essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica. I medesimi devono inoltre possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà accertata nel corso dello svolgimento del colloquio.

2. I titoli di studio conseguiti all'estero devono aver ottenuto l'equipollenza a quelli italiani o comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità.

3. Tutti i requisiti prescritti debbono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione, nonché al momento della stipulazione del contratto.

4. L'Agenzia si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti ovvero di provvedere direttamente all'accertamento degli stessi. La carenza anche di uno solo dei predetti requisiti comporterà, in qualsiasi momento, l'esclusione dalla procedura.

Art. 3 domanda di ammissione

1. La domanda di ammissione, debitamente sottoscritta in forma autografa, deve essere redatta in carta semplice sull'apposito modulo allegato al presente bando (sub A), ovvero su copia dello stesso. Alla domanda andrà allegata copia delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui al successivo art.4, comma 1 lett. c).

Il presente avviso e gli allegati moduli sono altresì disponibili sul sito ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia <http://www.regione.fvg.it>.

2. La domanda, corredata di fotocopia leggibile di un valido documento di riconoscimento, deve essere presentata direttamente o pervenire all'"Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, Via San Francesco 37 - 34133 Trieste" perentoriamente entro le ore 14.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di selezione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine. La data di arrivo delle domande pervenute con mezzi diversi dalla raccomandata con avviso di ricevimento sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che verrà posto su ciascuna domanda a cura del personale dell'Agenzia stessa.

3. Il termine per l'arrivo delle domande, ove scada in giorno non lavorativo per l'ufficio competente, è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

4. E' ammessa la spedizione di una sola domanda per ciascuna busta recapitata direttamente o spedita.

5. I candidati devono indicare nella domanda in alto a sinistra, nonché sul frontespizio della busta contenente la domanda, il codice "MERLAV-III", identificativo della selezione.

6. L'Agenzia ha facoltà di prorogare e/o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura selettiva per motivate esigenze di pubblico interesse.

7. Nella domanda di ammissione alla selezione i candidati devono dichiarare sotto la propria responsabilità, nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n.445/2000:

a) il cognome ed il nome;

b) il luogo e la data di nascita;

c) il Comune di residenza;

d) il codice fiscale;

e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea (da indicare) ovvero dello status di cittadino straniero immigrato, legalmente soggiornante (specificare lo Stato di provenienza);

e.bis) per i cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea: di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione;

f) per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

g) di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi;

h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

j) di essere in possesso di uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alla selezione, con l'indicazione dell'anno e dell'Università presso la quale è stato conseguito. Nel caso di diploma di laurea conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di equipollenza, di riconoscimento o di equiparazione;

k) di avere conseguito il dottorato di ricerca ovvero di essere in possesso di esperienza almeno triennale di ricerca *post-lauream*, nel campo oggetto del presente avviso di selezione;

- l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- m) di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;
- n) di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);
- o) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere specificatamente dichiarati;
- p) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva. In caso contrario indicarne i motivi;
- q) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;
- r) di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;
- s) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dall'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98, e da ultimo dall'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97;
- t) il domicilio o recapito completo al quale chiedono vengano effettuate le eventuali comunicazioni inerenti alla selezione;
- u) il consenso al trattamento dei dati personali;
- v) di allegare l'elenco dei titoli valutabili e della relativa documentazione ai sensi del successivo articolo 4.
- 8.** La mancata sottoscrizione della domanda comporterà l'esclusione del candidato dalla selezione.
- 9.** Comporterà altresì l'esclusione dalla selezione la domanda pervenuta fuori termine utile.
- 10.** Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
- 11.** Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l'eventuale cambiamento del recapito, che avvenga successivamente alla data di presentazione della domanda, per l'invio delle comunicazioni relative alla selezione.
- 12.** L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.
- 13.** Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente avviso.

Art. 4 titoli e valutazione dei titoli

- 1.** I titoli valutabili sono i seguenti:
- a) attività di ricerca certificata, nel campo oggetto del presente avviso;
- b) votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento;
- c) pubblicazioni scientifiche relative alla competenza oggetto del presente avviso;
- d) attività di docenza relativa al campo oggetto del presente avviso, svolta presso enti od istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati ovvero in attività formativa *post lauream*, *post diploma* e formazione adulti.
- 2.** Non sono valutabili quali titoli i requisiti richiesti per accedere alla selezione.
- 3.** Dei titoli previsti dalle lettere c) e d) saranno valutati esclusivamente quelli effettuati successivamente alla maturazione dei requisiti di accesso di cui all'art.2, comma 1, lettere f) e g) del presente avviso.
- 4.** Ai titoli dichiarati dai candidati sarà attribuito un punteggio massimo complessivo di punti 34 così ripartito:
- a) ai titoli di cui alla lettera a) sono attribuiti punti 0,25 per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di attività certificata, fino ad un massimo di punti 15;
- b) ai titoli di cui alla lettera b) sono attribuiti punti 1 in caso di votazione compresa tra 91 e 105 su 110, punti 2 in caso di votazione superiore a 105 su 110, punti 1 per la lode;
- c) ai titoli di cui alla lettera c) sono attribuiti punti 0,40 per ogni articolo e pubblicazione scientifica realizzata, fino ad un massimo di punti 8;
- d) per i titoli di cui alla lettera d) sono attribuiti punti 0,05 per ogni ora di docenza svolta presso enti od istituti pubblici o privati riconosciuti o accreditati, fino ad un massimo di punti 8.
- 5.** Non saranno presi in considerazione titoli diversi da quelli sopra elencati, titoli che non siano stati dichiarati dal candidato nell'elenco di cui al successivo comma secondo le modalità ivi previste, ovvero titoli non documentati ai sensi del successivo comma 9.

6. I titoli valutabili devono essere dichiarati in un separato elenco, che fa parte integrante della domanda di ammissione alla selezione di cui al precedente articolo 3. L'elenco deve essere redatto secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "B", ovvero su copia dello stesso, deve essere sottoscritto in forma autografa dal candidato e deve pervenire con le modalità ed entro i termini previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3. All'elenco deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Non si terrà conto, in alcun caso, degli elenchi titoli non sottoscritti ovvero non pervenuti con le modalità ed entro i termini di cui sopra.

7. Le dichiarazioni contenute nell'elenco titoli vengono rilasciate dal candidato in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445; ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del succitato DPR n. 445/2000, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal candidato, ai sensi dell'art. 75, il medesimo decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

8. L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale si riserva in ogni momento della procedura selettiva la facoltà di procedere alla verifica delle dichiarazioni presentate dai candidati.

9. Le attività di cui al comma 1, lettere a) e d) dovranno essere documentate mediante produzione di contratto ovvero dichiarazione resa dal soggetto cui sia stata erogata la prestazione, in cui dovranno essere indicate, con la massima precisione, la sede e la struttura nella quale l'attività è stata svolta, il periodo di attività con l'indicazione della data di inizio e termine, le mansioni svolte, l'indicazione della partita IVA se attivata.

10. Il possesso dei titoli di cui al comma 9 potrà essere comprovato mediante produzione del relativo documento in originale o in copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dichiarata conforme all'originale dal candidato medesimo ai sensi e con le modalità di cui al combinato disposto degli articoli 19 e 47 del citato DPR n. 445/2000, secondo l'apposito modello allegato al presente bando sub "D", ovvero su copia dello stesso.

11. Il possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera c) potrà essere comprovato mediante produzione di copia delle pubblicazioni stesse.

Art. 5 Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. La Commissione è integrata da componenti aggiunti esperti in lingue ed in informatica.

Art. 6 colloquio

1. Saranno ammessi al colloquio i candidati che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti all'art.2 del presente avviso, ad insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice.

2. Il colloquio consisterà in una discussione di approfondimento sulle esperienze professionali e di studio richieste per la partecipazione alla selezione, sui titoli posseduti e sarà, altresì, mirato all'accertamento preliminare del possesso dei requisiti di cui all'art.2, comma 1, lettere h), i) ed l).

3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

4. La comunicazione dell'ammissione al colloquio sarà inviata agli interessati mediante lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire almeno venti giorni prima della data stabilita per il colloquio stesso, e riporterà, oltre al luogo, al giorno ed all'ora stabiliti, il punteggio relativo alla valutazione dei titoli.

5. I candidati convocati per il colloquio, che fossero impossibilitati a sostenerlo alla data stabilita per infortunio, malattia, parto o altra causa di forza maggiore, dovranno darne tempestiva ed idonea comunicazione all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, pena la decadenza, entro la data stabilita per lo svolgimento dello stesso, recapitando alla medesima idonea documentazione probatoria. La predetta Agenzia, valutata la documentazione, può disporre a suo insindacabile giudizio il rinvio del colloquio.

6. La mancata partecipazione al colloquio sarà considerata come rinuncia alla selezione.

Art. 7 valutazione delle prove e formazione della graduatoria

1. La Commissione giudicatrice ha a disposizione 6 punti per la valutazione del colloquio, attribuibili anche in modo frazionato, in funzione della rilevanza e del grado di attinenza, rispetto all'oggetto del presente avviso, del percorso formativo e professionale maturato dal candidato.

2. Al termine di ogni seduta giornaliera di colloqui la Commissione forma l'elenco dei candidati valutati con l'indicazione del punteggio da ciascuno conseguito. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, è affisso al termine del medesimo giorno in luogo accessibile presso i locali in cui si è svolto il colloquio.

3. La graduatoria generale di merito provvisoria sarà formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato quale valutazione complessiva, ottenuta dalla somma del punteggio conseguito nel colloquio e nella valutazione dei titoli. Il punteggio minimo per il

superamento della selezione è di punti 28.

Art. 8 preferenze a parità di merito

1. A parità di merito si applicano i titoli di preferenza previsti dall'articolo 5 del DPR 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall'art. 3, comma 7, della legge n. 127/97, come integrato dall'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Gli eventuali periodi di servizio prestati dai candidati come "lavoratore socialmente utile" costituiscono titolo di preferenza nei limiti ed ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 3, del D.Lgs. n. 468/97.
2. Ai fini della formazione della graduatoria definitiva di merito, i concorrenti che abbiano superato il colloquio devono far pervenire al medesimo ufficio al quale è stata presentata la domanda, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di svolgimento del colloquio stesso, i documenti in originale o in copia autenticata attestanti il possesso dei titoli di preferenza nell'assunzione, già indicati nella domanda, a pena di decadenza dal beneficio. Tali documenti, ove previsto dalla legge, possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, secondo gli appositi modelli allegati al presente avviso sub "C" e "D", ovvero su copia degli stessi. Detti documenti dovranno pervenire con nota di accompagnamento recante il codice identificativo della selezione cui si riferiscono.
3. La data di arrivo dei suddetti documenti, presentati a mano o pervenuti con mezzi diversi dalla raccomandata A/R, sarà stabilita e comprovata dal bollo a data che, a cura dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, verrà apposto sui medesimi. Qualora l'inoltro avvenga mediante raccomandata A/R farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i 7 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2.
4. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione e ciò deve risultare dalla relativa documentazione.
5. I titoli di preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non sono presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria della selezione.

Art. 9 approvazione della graduatoria e dichiarazione del vincitore

1. Il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale approva la graduatoria definitiva della selezione, dichiara il candidato vincitore e gli idonei.
2. La graduatoria viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data della pubblicazione.

Art. 10 presentazione della documentazione per l'assunzione

1. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono autocertificare, ai sensi dell'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, i seguenti stati, fatti e qualità personali:
 - a) data e luogo di nascita;
 - b) Comune e luogo di residenza;
 - c) godimento dei diritti civili e politici sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione. I cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea devono autocertificare il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
 - d) possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea, sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia alla data del rilascio della dichiarazione;
 - e) di non aver riportato condanne penali. In caso contrario, il candidato dovrà documentare ai sensi della normativa vigente le condanne riportate, la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa (anche se è stata concessa sospensione condizionale, non menzione, amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto). I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono autocertificare di non aver riportato condanne penali nello Stato di appartenenza o provenienza; il candidato dovrà altresì dichiarare di non avere procedimenti penali pendenti a suo carico, in caso contrario dovrà specificamente indicarli;
 - f) possesso di uno dei titoli di studio richiesti all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g);
 - g) posizione relativa all'adempimento degli obblighi di leva;
 - h) stato di famiglia;
 - i) codice fiscale.
2. I candidati utilmente collocati nella graduatoria definitiva devono dichiarare, nella forma sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, di non essere decaduti da un impiego pubblico per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile,

ovvero di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748.

3. I cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti, debbono produrre, entro il termine assegnato, oltre al provvedimento di autorizzazione al soggiorno nel territorio italiano, i certificati o attestazioni, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero di provenienza, che comprovino il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando, corredati di traduzione in lingua italiana, autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale e comprensivi dell'ammonizione sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri. Possono essere utilizzate le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 solamente per comprovare quei requisiti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

4. Il candidato che, senza giustificato motivo, non presenti i documenti prescritti dal presente articolo entro il termine assegnato, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

Art. 11 assunzione del vincitore e trattamento giuridico-economico

1. Il vincitore sarà assunto in prova, previo accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nel III livello professionale del C.C.N.L. vigente del Comparto Istituti ed Enti di ricerca, mediante stipula del contratto individuale di lavoro, che verrà approvato con decreto del Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

2. All'atto dell'assunzione il candidato sarà tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, ovvero altre situazioni di incompatibilità quali l'esercizio di attività commerciali, industriali o professionali.

3. Il candidato che non assuma servizio, senza giustificato motivo, nel giorno e nella sede prefissati, sarà dichiarato decaduto dall'assunzione.

4. L'assunzione decorre ad ogni effetto dal giorno in cui il candidato assume servizio.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico previsto per il III livello ricercatore, I fascia stipendiale, dal vigente C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

6. Il periodo di prova ha durata di tre mesi. Qualora alla scadenza del periodo di prova il giudizio espresso dal Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale sia sfavorevole, il contratto si intende risolto.

Art. 12 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati dall'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale esclusivamente per l'attività di gestione della selezione, ai fini del reclutamento del personale. I dati elaborati con strumenti informatici vengono conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della procedura selettiva.

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato D.Lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, titolare del trattamento.

5. Il responsabile del trattamento è il Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale.

Art. 13 utilizzo della graduatoria

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale ha facoltà di procedere alla utilizzazione della graduatoria secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel caso di risoluzione, per qualsiasi motivo, del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per l'assunzione di personale a contratto a tempo determinato per lo svolgimento di analoghe attività. In quest'ultimo caso, i contratti potranno avere durata inferiore a cinque anni.

Art. 14 pari opportunità

L'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.

Art. 15 norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si applica, per quanto compatibile, il "Regolamento

di accesso all'impiego regionale in attuazione dell'art.22 della LR 18/1996" approvato con Decreto del Presidente della Regione n.0143/Pres del 23 maggio 2007, nonché il C.C.N.L. del Comparto Istituti ed Enti di ricerca.

Ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, articolo 14, si comunicano i seguenti elementi informativi:

- responsabile del procedimento: Direttore dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale dott. Domenico Tranquilli
- responsabile dell'istruttoria: dott. Maurizio Miliani

Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale, via San Francesco 37, Trieste (tel. 040 377 5223).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO
E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE:
dott. Domenico Tranquilli

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 78_ALL A

Allegato A

CODICE SELEZIONE: "MERLAV-III"

SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DI N. 1 UNITA' DI PERSONALE LAUREATO PER MANSIONI CORRISPONDENTI AL PROFILO DI RICERCATORE – III LIVELLO PROFESSIONALE – FASCIA STIPENDIALE I DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO ISTITUTI ED ENTI DI RICERCA.

DOMANDA DI AMMISSIONE

All'Agenzia regionale del lavoro
e della formazione professionale
Via san Francesco 37
34133 TRIESTE

Il/La sottoscritto/a:

_____ (cognome e nome)

nato/a a _____ il _____
(Comune e Provincia di nascita) (data di nascita)residente a _____
(CAP, Comune e Provincia di residenza)

in via/piazza _____ n. _____

codice fiscale _____

presa visione dell'avviso di selezione codice "MERLAV-III", chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato di 1 unità ricercatore III livello professionale – I fascia stipendiale del C.C.N.L. del Comparto Istituti ed enti di ricerca.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:

- 1) di essere cittadino/a italiano/a;
 di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell'Unione europea _____;
 per i cittadini stranieri immigrati legalmente soggiornanti:
a) di essere cittadino/a del seguente Stato _____;
b) di essere in regola con le vigenti norme in materia di soggiorno nel territorio italiano; indicare gli estremi del provvedimento di autorizzazione _____;

2) per i cittadini di altro Stato membro dell'Unione europea e per i cittadini stranieri immigrati, legalmente soggiornanti: di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) di godere dei diritti civili e politici;
in caso di mancato godimento indicarne i motivi: _____

_____;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____;
in caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi: _____

_____;

5) di essere in possesso della laurea in _____
_____ classe _____
(da specificare in caso di laurea conseguita con il vigente ordinamento universitario)
conseguita presso l'Università di _____ in data _____

Nel caso di laurea conseguita all'estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante l'equipollenza, il riconoscimento o l'equiparazione _____
_____;

6) di avere conseguito il dottorato di ricerca in _____
_____ presso l'Università di _____ in data _____
ovvero
di avere svolto la seguente attività di ricerca certificata: _____
_____ presso _____ dal _____ al _____

7) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo ovvero di non essere decaduto/a da impiego pubblico per aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748;

9) di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l'autorità che l'ha emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale _____

_____;

10) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:

_____;

11) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
in caso contrario indicare i motivi: _____

_____ ;
_____ ;

12) di essere in possesso dell'idoneità fisica allo svolgimento della specifica mansione relativa al posto messo a selezione;

13) di impegnarsi, in caso di assunzione, a raggiungere qualsiasi destinazione ove abbia sede un Ufficio dell'Agenzia regionale del lavoro e della formazione professionale;

14) di voler effettuare la prova linguistica prevista nel corso del colloquio in: _____
(indicare una soltanto delle lingue riportate all'art. 2, comma 2, lettera h) dell'avviso);

15) di possedere i seguenti titoli di preferenza, da valutare in caso di parità di merito, fra quelli previsti all'art. 8, comma 1, dell'avviso: _____
_____ ;

16) di allegare l'elenco titoli di cui all'articolo 4 dell'avviso di selezione e la relativa documentazione.

Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni relative al presente concorso siano inviate al seguente recapito:

Cognome _____ Nome _____
via/piazza _____ n. _____
frazione/Comune _____ CAP _____
Provincia _____ numero telefono _____,

impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni. Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l'Agenzia non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Agenzia stessa.

Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.

Allega (segnare con una x):

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento
 elenco titoli e relativa documentazione

Data _____

Firma _____

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 78_ALL B

Allegato B

CODICE SELEZIONE: "MERLAV-III"**ELENCO TITOLI** **riferito alla domanda di partecipazione alla selezione pubblica per titoli e colloquio a n. 1 posto di ricercatore III livello professionale del CCNL Istituti ed enti di ricerca con rapporto di lavoro a tempo pieno e determinato.**_____
(cognome e nome)_____
(luogo e data di nascita)

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, di essere in possesso dei seguenti titoli:

a) Attività di ricerca certificata nel campo descritto all'articolo 1 dell'avviso di selezione:rapporti di pubblico impiego:**I.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**II.** dal _____ al _____ presso _____

categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____;**III.** dal _____ al _____ presso _____

Categoria/livello _____

C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

rapporti di lavoro privato:

I. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

II. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

III. dal _____ al _____ presso _____

livello _____ C.C.N.L. di riferimento _____

mansioni svolte _____

_____ ;

- di aver goduto dei seguenti periodi di aspettativa non retribuita con perdita di anzianità di servizio:

dal _____ al _____ dal _____ al _____

dal _____ al _____ dal _____ al _____

b) Votazione conseguita nel diploma di laurea specialistica o del vecchio ordinamento:

- laurea in _____

conseguita presso l'Università di _____ in data _____

con votazione finale di _____

c) Pubblicazioni scientifiche attinenti al campo descritto all'articolo 1 dell'avviso di selezione:

I. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

II. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

III. Titolo: _____
pubblicato su _____ in data _____

d) Attività di docenza di cui all'art.4, comma 1, lettera d) dell'avviso di selezione:

I. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

II. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

III. dal _____ al _____ presso _____

tipo di contratto _____

attività prestata _____

(data)

(firma)

N.B.: allegare fotocopia non autenticata di un valido documento di riconoscimento.

07_26_3_CNC_AG LAVORO DECRETO 78_ALL D

Allegato "D"

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 DPR n. 445 del 28 dicembre 2000)**

Il/la sottoscritto/a _____
(cognome, nome ed eventuale cognome da coniugata)
nato/a a _____ (_____) il _____
(luogo) (prov.)
residente a _____ (_____) in via _____
(luogo) (prov.) (indirizzo)
n. _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, DI FORMAZIONE O USO DI ATTI FALSI, RICHIAMATE DALL'ARTICOLO 76 DEL DPR N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

DICHIARA

DICHIARA INOLTRE DI ESSERE INFORMATO/A, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL D. LGS. 196/2003, CHE I DATI PERSONALI RACCOLTI SARANNO TRATTATI, ANCHE CON STRUMENTI INFORMATICI, ESCLUSIVAMENTE NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL QUALE LA PRESENTE DICHIARAZIONE VIENE RESA.

IL DICHIARANTE

(luogo e data)

AI SENSI DELL'ART. 38 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000, LA PRESENTE DICHIARAZIONE È SOTTOSCRITTA DALL'INTERESSATO IN PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO OVVERO SOTTOSCRITTA E INVIATA UNITAMENTE ALLA FOTOCOPIA NON AUTENTICATA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL DICHIARANTE ALL'UFFICIO COMPETENTE.

07_26_3_CNC_AG TUR FVG DECRETO 1140_002

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 1 giugno 2007, n. 1140. Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità con la qualifica di quadro A del CCNL Turismo per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali: Nomina Commissione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, Ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103/Pres. di data 4 aprile 2006, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3323 del 19 dicembre 2005, il dott. Jose Ejarque Bernet è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;

VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 8 di data 6 giugno 2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 di data 15 giugno 2006;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 374 del 31 ottobre 2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3166 del 22 dicembre 2006, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2007 e triennale 2007 - 2009 di TurismoFVG;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 816 di data 24 aprile 2007, con il quale si è disposto, tra l'altro, l'avvio della procedura per l'assunzione di una unità di personale di qualifica Quadro A del CCNL Turismo per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali e si è provveduto ad individuare la procedura per la predetta assunzione;

VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale, con la qualifica di Quadro A del CCNL Turismo, per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali di TurismoFVG, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2007;

ATTESO che, ai sensi del succitato decreto n. 816 di data 24 aprile 2007, la procedura selettiva per la predetta assunzione è effettuata da un'apposita Commissione nominata con decreto del Direttore Generale di TurismoFVG, composta dal Direttore Generale medesimo o da un suo delegato con funzioni di Presidente, da un'unità di personale di TurismoFVG di categoria non inferiore a D se dipendente regionale, o a quadro se assunto con CCNL Turismo, ovvero da altro collaboratore di TurismoFVG e da un componente estraneo a TurismoFVG esperto nelle materie d'esame;

ATTESO che, ai sensi del predetto Avviso pubblico, la Commissione può essere integrata da componenti aggiunti esperti in informatica;

RITENUTO opportuno procedere alla nomina della suddetta Commissione;

RITENUTO opportuno, per i pressanti e inderogabili impegni del Direttore Generale, che comprendono anche frequenti spostamenti in Italia ed all'estero, necessari, tra l'altro, al coordinamento e al raccordo delle strategie di promozione, comunicazione e marketing del prodotto turistico regionale con le istituzioni pubbliche e gli organismi privati a livello regionale, nazionale e internazionale, delegare le funzioni di Presidente della Commissione al sig. Giovanni FUSO, collaboratore di TurismoFVG con funzioni di direzione amministrativa dell'Agenzia stessa, considerata la pluriennale comprovata esperienza maturata dal medesimo sia presso l'Amministrazione regionale, sia presso le disciolte AIAT, sia presso TurismoFVG nella gestione amministrativa, contabile e finanziaria della promozione turistica regionale;

RITENUTO di individuare quale componente della predetta Commissione il dott. Sergio SCHIAFINI, dipendente regionale di categoria D in posizione di comando presso TurismoFVG - Ufficio Risorse Umane, per il titolo di studio posseduto e per la pluriennale comprovata esperienza maturata sia presso la Direzione centrale organizzazione, personale e sistemi informativi della Regione che presso TurismoFVG nella gestione di procedure selettive di assunzione;

RITENUTO di individuare, quale componente della predetta Commissione estraneo a TurismoFVG, esperto nelle materie d'esame, la dott.ssa Tiziana PACIOTTA, psicologa del lavoro iscritta all'Ordine degli Psicologi del Friuli Venezia Giulia, selezionatore psico - attitudinale della commissione regionale per il rilascio del patentino di guida turistica, nonché selezionatore dei candidati ai corsi presso l'ENAIP di Trieste, per la preparazione e le esperienze professionali possedute;

RITENUTO di individuare, quale componente aggiunto della predetta Commissione esperto in informatica, l'ing. Graziano STEFANUTTI, responsabile dell'Area tecnologie dell'informazione di TurismoFVG per il titolo di studio posseduto e per la pluriennale comprovata esperienza maturata sia presso le disciolte AIAT che presso TurismoFVG nella gestione dei prodotti hardware e software concernenti le statistiche del turismo regionale;

ATTESO che la sig.a Graziana BORSETTA, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG - Ufficio Risorse Umane svolgerà le funzioni di segretario della predetta Commissione e che, in caso di assenza o impedimento della sunnominata dipendente, le predette funzioni saranno svolte dal signor Giorgio Pulvirenti, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG;

RITENUTO di corrispondere ai componenti la commissione estranei a TurismoFVG un gettone di presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 103,29 lordi, misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale compenso per le commissioni giudicatrici dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, il componente medesimo equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;

ATTESO che, con successivo provvedimento del Direttore Generale potranno essere individuati componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico, ovvero sia temporaneamente impossibilitato a partecipare. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni di selezione già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del proprio insediamento;

DECRETA

1. è nominata la Commissione per l'effettuazione della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale, con la qualifica di Quadro A del CCNL Turismo, per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali di TurismoFVG, come sotto specificato.

- Sig. Giovanni FUSO, collaboratore di TurismoFVG con funzioni di direzione amministrativa, Presidente;
- dott. Sergio SCHIAFINI, dipendente regionale di categoria D in posizione di comando presso TurismoFVG - Ufficio Risorse Umane, componente;
- dott.ssa Tiziana PACIOTTA, psicologo del lavoro, selezionatore attitudinale, componente estraneo a TurismoFVG;
- ing. Graziano STEFANUTTI responsabile dell'Area tecnologie dell'informazione di TurismoFVG, componente aggiunto esperto in informatica;

Svolgerà le funzioni di segretario della Commissione la sig.a Graziana BORSETTA, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG - Ufficio Risorse Umane e, in caso di assenza o impedimento della sunnominata dipendente, le predette funzioni saranno svolte dal signor Giorgio PULVIRENTI, dipendente regionale di categoria C in posizione di comando presso TurismoFVG;

2. è corrisposto a ciascun componente la commissione estraneo a TurismoFVG un gettone presenza per ciascuna seduta che, per la complessità della materia trattata, viene fissato in Euro 103,29 lordi, misura massima prevista dall'Amministrazione regionale quale compenso per le commissioni giudicatrici dall'articolo 21, comma 2 bis, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, unitamente alla corresponsione del trattamento di missione e di rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali essendo, a tale scopo, il componente medesimo equiparato ai dipendenti regionali di categoria dirigenziale;

3. con successivo provvedimento del Direttore Generale potranno essere individuati componenti supplenti che subentrino automaticamente nei lavori della Commissione qualora il componente effettivo cessi definitivamente dall'incarico, ovvero sia temporaneamente impossibilitato a partecipare. La sostituzione non comporta la ripetizione delle operazioni di selezione già effettuate. In tali casi seguirà la dichiarazione nel verbale da parte del supplente di accettare espressamente quanto stabilito dalla Commissione prima del proprio insediamento.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

07_26_3_CNC_AG TUR FVG DECRETO 1253_011

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo “Turismo Friuli Venezia Giulia” - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 14 giugno 2007, n. 1253. Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG. Approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata “Turismo Friuli Venezia Giulia”, in breve, TurismoFVG, ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103/Pres. di data 4 aprile 2006, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3323 del 19 dicembre 2005, il dott. Jose Ejarque Bernet è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;

VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 8 di data 6 giugno 2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 di data 15 giugno 2006;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 374 del 31 ottobre 2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3166 del 22 dicembre 2006, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2007 e triennale 2007 - 2009 di TurismoFVG;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 366 di data 6 marzo 2007, con il quale si è disposto, tra l'altro, l'avvio della procedura per l'assunzione di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG e si è provveduto ad individuare la procedura per la predetta assunzione;

VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 12 del 21 marzo 2007;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 882 del 4 maggio 2007, come integrato dal decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1237 del 13 giugno 2007, con il quale è stata nominata la Commissione per l'effettuazione della procedura selettiva per la predetta assunzione;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1168 del 4 giugno 2007, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 di data 13 giugno 2007, con il quale si era provveduto ad approvare la graduatoria e ad approvare il vincitore della procedura selettiva per l'assunzione, di cui trattasi;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1236 del 13 giugno 2007, con il quale si è provveduto a revocare il predetto decreto del n. 1168 del 4 giugno 2007, al fine di consentire alla Commissione di esaminare l'istanza di partecipazione alla procedura selettiva della candidata PINATTI Nicoletta;

VISTI i verbali n. 1 di data 11 maggio 2007, n. 2 di data 23 maggio 2007, n. 3 di data 25 maggio 2007, n. 4 di data 4 giugno 2007 e n. 5 di data 14 giugno 2007 della predetta Commissione ed accertata la regolarità del relativo procedimento;

VISTI gli esiti della procedura selettiva trasmessi dalla Commissione e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della graduatoria degli idonei allegata sub A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

RITENUTO di proclamare la candidata D'AMBROSIO Elena vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG;

RITENUTO di disporre, con successivo provvedimento del Direttore Generale, l'assunzione della predetta vincitrice, con contratto individuale di lavoro, con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel terzo livello e con termine di due anni, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti;

DECRETA

1. è approvata la graduatoria degli idonei della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG, allegata sub “A” al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
2. la candidata D'AMBROSIO Elena è proclamata vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG;
3. con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà disposta l'assunzione della predetta vin-

citrice con contratto individuale di lavoro, con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nel terzo livello e con termine di due anni, previo accertamento dei requisiti richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

Allegato A

Graduatoria degli idonei della procedura selettiva per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROVA SELETTIVA
1	D'AMBROSIO Elena	14,70
2	FABBRO Brenda Lee	14,35
3	RUSSO Eleonora	14,25
4	DAL DON Debora	14,20
5	BOMBEN Vanessa	14,10
6	CANDUSSO Diana	13,60
7	CESCHIN Giorgia	13,30
8	GALLINA Fabrice	13,10
9	ANDREOTTI Svenia Vanessa	13,00
10	CASANOVA FUGA Franca Maria	12,90
11	NERI Lorella	12,80
12	SCARPA Claudio	12,60
13	GUERIN Natascia - minore età	12,50
14	GUERIN Anna - minore età	12,50
15	TOLLON Susi	12,50
16	NICCOLINI Davide minore età	12,40
17	TAMBURINI Marco	12,40
18	COMARO Andrea	12,30
19	POGGI Beniamino	11,60
20	SCABAR Erica	11,55
21	FABRIS Lucia - minore età	11,50
22	DAL PORTO Dora	11,50
23	BENEDETTI Patrizio	11,20
24	VANINO Rafaella	11,00
25	ORSO Michela	10,80
26	D'AMBROGIO Elisa - minore età	10,50
27	CASTROVINCI Morena - minore età	10,50
28	FRANCHI Andrea - minore età	10,50
29	SVAB Luka	10,50
30	MONFERA' Marta - minore età	10,00
31	MIANI Elisa - minore età	10,00
32	DORIGO Chiara - minore età	10,00
33	KONIC Marina	10,00

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque Bernet

07_26_3_CNC_AG TUR FVG DECRETO 1254_011

Agenzia per lo Sviluppo del Turismo "Turismo Friuli Venezia Giulia" - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto del Direttore generale 14 giugno 2007, n. 1254. Assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale, con la qualifica di quadro a del CCNL Turismo, per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali. Approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29, con la quale è stata istituita l'Agenzia per lo Sviluppo del Turismo denominata "Turismo Friuli Venezia Giulia", in breve, TurismoFVG, ente funzionale della Regione dotato di personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 103/Pres. di data 4 aprile 2006, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 3323 del 19 dicembre 2005, il dott. Jose Ejarque Bernet è stato nominato Direttore Generale di TurismoFVG;

VISTO il Regolamento di organizzazione di TurismoFVG, adottato con decreto del Direttore Generale n. 8 di data 6 giugno 2006 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1322 di data 15 giugno 2006;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 374 del 31 ottobre 2006, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3166 del 22 dicembre 2006, concernente l'adozione del bilancio di previsione per l'anno 2007 e triennale 2007 - 2009 di TurismoFVG;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 816 di data 24 aprile 2007, con il quale si è disposto, tra l'altro, l'avvio della procedura per l'assunzione di una unità di personale, con la qualifica di Quadro A del CCNL Turismo, per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali e si è provveduto ad individuare la procedura per la predetta assunzione;

VISTO l'Avviso pubblico per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale, con la qualifica di Quadro A del CCNL Turismo, per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2007;

VISTO il decreto del Direttore Generale di TurismoFVG n. 1140 di data 1° giugno 2007, con il quale è stata nominata la Commissione per l'effettuazione della procedura selettiva per la predetta assunzione;

VISTI i verbali n. 1 di data 4 giugno 2007 e n. 2 di data 14 giugno 2007 della predetta Commissione ed accertata la regolarità del relativo procedimento;

VISTI gli esiti della procedura selettiva trasmessi dalla Commissione e ritenuto opportuno procedere all'approvazione della graduatoria degli idonei, come specificata al punto 1 del disposto del presente provvedimento;

RITENUTO di proclamare la candidata QUAJA Paola vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale, con la qualifica di Quadro A del CCNL Turismo, per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali;

RITENUTO di disporre, con successivo provvedimento del Direttore Generale, l'assunzione della predetta vincitrice, con contratto individuale di lavoro, con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nella qualifica di Quadro A e con termine di due anni, previo accertamento del possesso dei requisiti richiesti;

DECRETA

1. è approvata la graduatoria degli idonei della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale, con la qualifica di Quadro A del CCNL Turismo, per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali, come sotto specificato:

N.	COGNOME E NOME	PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROVA SELETTIVA
1	QUAJA Paola	13,70
2	DI TORO Claudio	12,30

2. la candidata QUAJA Paola è proclamata vincitrice della procedura selettiva per l'assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità di personale, con la qualifica di Quadro A del CCNL Turismo, per le esigenze dell'Area amministrazione economico finanziaria e affari generali;
3. con successivo provvedimento del Direttore Generale sarà disposta l'assunzione della predetta vincitrice con contratto individuale di lavoro, con applicazione del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle aziende del settore turistico - Agenzie viaggi, con inquadramento nella qualifica di Quadro A e con termine di due anni, previo accertamento dei requisiti richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Jose Ejarque bernet

07_26_3_CNC_AZ OSP SMANGELI COMM SORT DIR MED_006

Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone Pubblicazione data sorteggio concorsi pubblici.

In data 08 agosto 2007 alle ore 8,30 presso la S.O.C. Politiche del Personale - Ufficio Concorsi - 1° Piano Padiglione "D" - dell'Azienda Ospedaliera "S. Maria degli Angeli" - Pordenone la Commissione appositamente nominata, procederà ai sorteggi dei Componenti delle Commissioni esaminatrici dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

- 2 posti di Dirigente medico di ginecologia e ostetricia.
- 1 posto di Dirigente medico di otorinolaringoiatria

IL RESPONSABILE S.O. POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Giuseppe Balicchi

07_26_3_CNC_ENTE ERDISUTS_1_BORSE STUDIO

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Bando per borse di studio approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007 aa 2007-2008. Scadenza 7 settembre 2007.

Art. 1 destinatari

Possono accedere al concorso per borse di studio gli studenti, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 4 e 5, i quali:

si iscrivano per l'anno accademico 2007/2008 ai corsi di studio, ai corsi di specializzazione (limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 368) e di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del D.lgs. 3 luglio 1998, n.210, articolo 4 ad eccezione degli studenti che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224) attivati presso l'Università degli Studi di Trieste;

si iscrivano per l'anno accademico 2007/2008 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o ai corsi del Biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste.

Art. 2 durata dell'ammissibilità ai benefici

Le borse di studio sono concesse per il conseguimento per la prima volta del titolo per ciascun livello di studio nei modi di seguito indicati:

2.1 POST RIFORMA

(corsi attivati in attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni):

- a) corsi di laurea triennale: per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;
- b) corsi di laurea specialistica

a ciclo unico e di laurea magistrale:

per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;

- c) corsi di laurea specialistica:

per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.2 ANTE RIFORMA

(corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509):

per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.3 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE e di DOTTORATO DI RICERCA:

per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.4 CORSI DEL TRIENNIO SUPERIORE DI I LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini": per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

2.5 CORSI DEL BIENNIO SUPERIORE DI II LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini": per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

L'anzianità universitaria verrà calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso. Tale anzianità sarà azzerata solo nel caso di rinuncia irrevocabile agli studi. In caso di trasferimento verrà considerato il primo anno di iscrizione all'Università o altro Ente analogo di provenienza.

Art. 3 importo delle borse di studio

Per l'a.a. 2007/2008 l'importo delle borse di studio è quello indicato nella tabella seguente:

INTERVALLI DI VALORE ISEE	FUORI SEDE (importo in euro)	PENDOLARE (importo in euro)	IN SEDE (importo in euro)
da zero a 12.165,90	4.448,00	2.452,00	1.677,00
da 12.165,91 a 13.686,64	4.198,00	2.302,00	1.577,00
da 13.686,65 fino a 15.207,38	3.948,00	2.152,00	1.477,00
da 15.207,39 fino a 16.728,11	3.698,00	2.002,00	1.377,00
da 16.728,12 fino a 18.248,85	3.448,00	1.852,00	1.277,00

Lo status di studente quale "fuori sede, pendolare o in sede" è definito a seconda del comune di residenza, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente bando.

Per gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'UE e per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti ad anni successivi al primo, assegnatari di un posto alloggio per l'a.a. 2007/2008, la borsa di studio sarà decurtata di un importo pari al costo di n. 11 rette per la stanza di cui risultino assegnatari.

La prima rata della borsa di studio verrà decurtata di un importo pari alle rette dovute fino a fine febbraio 2008; la seconda rata sarà ridotta di un importo pari alle rette dovute da marzo a fine settembre 2008, tenendo conto di eventuali rinunce temporanee e cambi stanza avvenuti dalla data di assegnazione dell'alloggio e comunque richiesti entro e non oltre il 15 maggio 2008.

Qualora, per qualsiasi motivo, non risulti possibile scalare le rette relative ai mesi di utilizzo dell'alloggio dalla borsa di studio, gli studenti assegnatari sono tenuti a versare all'Erdisu quanto dovuto, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 30 settembre 2008.

Gli studenti che non adempiano al pagamento delle rette verranno esclusi dai benefici per l'anno accademico successivo.

Lo studente assegnatario di un posto alloggio che partecipi a programmi di mobilità internazionale per un periodo di tempo superiore a 4 mesi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente, nonché ad effettuare la rinuncia temporanea al posto alloggio per il periodo di permanenza all'estero. In tal caso lo studente, ai fini dell'ottenimento della borsa, verrà considerato studente pendolare.

Il numero delle borse di studio sarà determinato successivamente in funzione dei proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 26 della legge regionale 23 maggio 2005, n. 12, del riparto dei fondi integrativi nazionale e regionale e della disponibilità di fondi propri dell'Ente con le modalità di seguito indicate:

il 7% delle borse di studio per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, iscritti al primo anno di tutti i corsi;

il 3% per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità italiana, iscritti al primo anno di tutti i corsi;

20% delle borse di studio per gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea, iscritti al primo anno di tutti i corsi;

il 70% delle borse di studio per gli studenti, iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi.

Dallo stanziamento a disposizione per borse di studio saranno riservate prioritariamente n. 30 borse di studio per gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66%, di cui n. 10 per gli iscritti al primo anno di tutti i corsi.

Art. 4 requisiti di merito

Al fine del computo del numero degli esami o crediti formativi, si considerano soltanto quelli riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente che risultano superati e verbalizzati sugli appositi registri entro il 10 agosto 2007.

4.1 PRIMI ANNI

Agli studenti che s'iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, nonché dei corsi del triennio superiore di primo livello del Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste non è richiesto alcun requisito di merito al momento della presentazione della domanda.

Agli studenti che s'iscrivono al primo anno dei corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio G. Tartini è richiesta l'ammissione ai corsi con riconoscimento di almeno 150 crediti.

4.2 ANNI SUCCESSIVI

Nel caso di passaggio da corsi ante riforma a corsi di studio post riforma, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, i requisiti di merito sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza. Per ottenere il mantenimento dei benefici lo studente, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui sopra, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti. Ad eccezione del caso sopra indicato i crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente. Gli studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del triennio superiore di primo livello e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio devono raggiungere i requisiti di merito di seguito elencati:

- a) Corsi di laurea: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 25 crediti;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 80 crediti;
per l'ultimo semestre, conseguimento di 135 crediti.
- b) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 25 crediti;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 80 crediti;
IV anno, ammissione al quarto anno e conseguimento di 135 crediti;
V anno, ammissione al quinto anno e conseguimento di 190 crediti;
VI anno, ove previsto, 245 crediti;
per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- c) Corsi di laurea specialistica: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 30 crediti;
per l'ultimo semestre, conseguimento di 80 crediti.
- d) Triennio superiore di I livello: Il anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
III anno, 80 crediti;
ultimo semestre, 135 crediti.
- e) Biennio superiore di II livello: Il anno, 30 crediti;
ultimo semestre, 80 crediti.

Per i casi di cui alle lettere c) ed e) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione a corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello, lo studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o nel corso del triennio superiore di primo livello.

Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio, vengono conteggiati anche i crediti deri-

vanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma il requisito di merito è quello indicato nella tabella di cui all'allegato 2.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste nell'essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art 5 condizioni economiche e patrimoniali

Non sono ammessi ai benefici gli studenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) sommato con l'eventuale indicatore della situazione economica all'estero del nucleo familiare (ISEEE) superiore ad euro 18.248,85;

Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti che abbiano l'indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare superiore ad euro 30.794,94.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE, relativamente ai redditi e patrimoni del 2006 del nucleo familiare dello studente.

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano inseriti nel suo stato di famiglia, compresi eventuali soggetti in affidamento ai genitori dello studente alla data di presentazione della domanda.

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, vengono calcolati il 50% del reddito e del patrimonio dei fratelli e delle sorelle facenti parte del nucleo familiare del richiedente i benefici.

In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori.

La condizione di studente indipendente per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia di origine, ma solo del nuovo nucleo familiare è riconosciuta quando ricorrano i requisiti di seguito indicati:

lo studente risiede in un'unità abitativa esterna a quella della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

lo studente percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 6 rilascio attestazione - ISEE

L'attestazione ISEE, rilasciata da tutti i CAF convenzionati con l'INPS, su presentazione della documentazione indicata nell'allegato 3, deve essere consegnata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui il nucleo familiare detenga, relativamente all'anno 2006, reddito o patrimonio all'estero non inserito nella dichiarazione dei redditi in Italia, e pertanto non inserito nell'ISE, ovvero nel caso in cui siano presenti nel nucleo fratelli o sorelle che abbiano percepito un reddito nel 2006 o detenuto un patrimonio mobiliare o immobiliare al 31 dicembre 2006, devono essere compilati gli appositi riquadri contenuti nel modello di domanda inserita on line.

Per gli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico e dei corsi di laurea magistrale, idonei ai benefici nell'anno accademico 2006/2007, è necessaria una nuova certificazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Per gli altri studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti gli altri corsi, idonei ai benefici nell'anno accademico 2006/2007, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 4 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, purché presentino la domanda dichiarando il requisito del merito scolastico conseguito al 10 agosto 2007 e dichiarando che nell'arco dell'anno 2006 né la composizione del nucleo familiare né l'ISEE e/o l'ISPE hanno subito variazioni tali da far venir meno il beneficio.

Art. 7 tassa regionale per il diritto allo studio universitario

La domanda di partecipazione al concorso è valida anche quale formale istanza di esonero totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Sono esonerati dal pagamento della suddetta tassa gli studenti vincitori o idonei inseriti nelle graduato-

rie delle borse di studio, nonché gli studenti diversamente abili con invalidità pari o superiore al 66%.

Art. 8 studenti cittadini di stati non appartenenti all'u.e. o con redditi esteri in stati non appartenenti all'u.e.

Per partecipare al concorso gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, o se cittadini di Stati appartenenti all'UE con redditi esteri in Stati non appartenenti all'UE, non potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione.

È necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e viene legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli studenti in questione dovranno esibire ai CAF ed allegare alla domanda la seguente documentazione:

certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale;

certificazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con disabilità non inferiore al 66%;

certificazione attestante i redditi percepiti all'estero nel 2006 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi al 31 dicembre 2006 specificando la relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero al 31 dicembre 2006;

copia fotostatica del permesso di soggiorno.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, di nazionalità italiana che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano, dovranno presentare una certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare, che attesterà la nazionalità e la lingua italiana.

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni, gli studenti apolidi dovranno allegare la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, di cui al DM 21 marzo 2002 ed elencati nell'allegato 4, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale, tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati fuori sede, indipendentemente dalla località della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia. Ai fini dell'attribuzione della borsa di studio come fuori sede, gli studenti stranieri dovranno seguire le modalità previste all'articolo 12 del presente bando di concorso.

Lo studente straniero è, comunque, tenuto a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare, secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del presente bando.

Art. 9 studenti diversamente abili

Per gli studenti diversamente abili, con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - dell'anno 2006 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato all'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non deve superare il limite di euro 22.811,06 e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - dell'anno 2006 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, ove esista, non deve superare il limite di euro 38.493,67.

Per gli studenti di cui al presente articolo la durata di concessione dei benefici, a partire dall'anno di prima iscrizione, è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica, di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico e per i corsi di laurea magistrale.

Per gli iscritti ai corsi ante riforma la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento all'anno di prima iscrizione.

Agli studenti con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, che s'iscrivono al primo anno dei corsi post riforma di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio G. Tartini è richiesta l'ammissione al corso con il riconoscimento di almeno 150 crediti; quelli scritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del Triennio superiore di primo livello e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio devono possedere entro il 10 agosto 2007 i requisiti di merito di seguito elencati:

- a) Corsi di laurea: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 17 crediti;
 III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 56 crediti;
 I anno fuori corso conseguimento di 94 crediti;
 ulteriore semestre 133 crediti;
- b) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 17 crediti;
 III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 56 crediti;
 IV anno, ammissione al quarto anno e conseguimento di 94 crediti;
 V anno, ammissione al quinto anno e conseguimento di 133 crediti;
 VI anno, ove previsto, 171 crediti;
 ulteriori semestri, 38 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- c) Corsi di laurea specialistica: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 21 crediti;
 I anno fuori corso conseguimento di 56 crediti ;
 ulteriore semestre, conseguimento di 94 crediti.
- d) Triennio superiore di I livello: Il anno, 17 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 III anno, 56 crediti;
 I anno fuori corso conseguimento di 94 crediti;
 ulteriore semestre 133 crediti;
- e) Biennio superiore di II livello: Il anno, 21 crediti;
 I anno fuori corso conseguimento di 56 crediti ;
 ulteriore semestre, conseguimento di 94 crediti

Per i casi di cui alle lettere c) ed e) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi .

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione a corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello lo studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o nel corso del triennio superiore di primo livello.

Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio, vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma le borse di studio possono venire concesse qualora lo studente abbia superato, entro il 10 agosto 2007, il 70% delle annualità indicate nella tabella di cui all'allegato 2.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste nell'essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti.

L'importo della borsa di studio relativo agli studenti disabili, è il seguente:

INTERVALLI DI VALORE ISEE	FUORI SEDE (importo in euro)	PENDOLARE (importo in euro)	IN SEDE (importo in euro)
da zero a 15.207,37	5.862,00	3.276,00	2.471,00
da 15.207,38 a 17.108,29	5.512,00	3.066,00	2.331,00
da 17.108,30 fino a 19.009,22	5.162,00	2.856,00	2.191,00

INTERVALLI DI VALORE ISEE	FUORI SEDE (importo in euro)	PENDOLARE (importo in euro)	IN SEDE (importo in euro)
da 19.009,23 fino a 20.910,14	4.812,00	2.646,00	2.051,00
da 20.910,15 fino a 22.811,06	4.462,00	2.436,00	1.911,00

Art. 10 graduatorie

Nel caso in cui l'Erdisu, sulla base delle risorse disponibili, preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti modalità:

a) PRIMI ANNI

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi verranno stilate le seguenti graduatorie degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE:

studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;
 studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
 studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità Italiana;
 studenti disabili.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi a parità di ISEE, verrà data la precedenza agli studenti con l'ISPE più basso. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al più giovane.

b) ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo le graduatorie, uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'UE e cittadini di Stati non appartenenti all'UE, saranno suddivise tra corsi di laurea. Inoltre verrà predisposta una graduatoria per gli studenti con una disabilità non inferiore al 66% iscritti agli anni successivi.

Il numero dei vincitori sarà determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti ai singoli corsi di laurea rispetto al totale degli studenti idonei al concorso. Le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito tenendo conto del numero di annualità superate ovvero dei crediti e delle votazioni conseguite, attribuendo al richiedente un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai due requisiti prima indicati, rispettivamente 800 e 200 punti, fino ad un massimo di 1.000 punti.

<u> somma voti </u> - 18		
ann./cred. sostenuti - minimo ann./cred. richiesti		numero esami
-----	X 800	----- X 200
ann./cred. piano - minimo ann./cred. richiesti		30 - 18

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l'arrotondamento avverrà per difetto se il decimale è inferiore alla metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà.

A parità di punteggio, verrà data la precedenza a quelli che abbiano l'ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà assegnata a quelli con ISPE più basso.

A fronte di eventuali ulteriori benefici da assegnare verranno esaurite prioritariamente la graduatoria relativa agli studenti disabili iscritti ad anni successivi, poi quella relativa agli studenti disabili iscritti al primo anno, successivamente le graduatorie relative agli anni successivi al primo, quindi quelle relative agli studenti iscritti ai primi anni cittadini di Stati appartenenti all'UE, ed infine quelle relative agli studenti dei primi anni cittadini di Stati non appartenenti all'UE di nazionalità italiana e quelle relative agli studenti dei primi anni cittadini di Stati non appartenenti all'UE.

Art. 11 presentazione delle domande

Per la compilazione e l'invio della domanda è necessario:

ottenere, tranne nel caso previsto dall'articolo 6 del presente bando ai sensi del quale lo studente può confermare la situazione economica dell'anno precedente, il rilascio dell'ISEE;

(Per ottenere tale documento lo studente dovrà recarsi ai CAF convenzionati con l'INPS e presenti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'ANDISU e la consulta nazionale, i CAF aderenti forniranno gratuitamente l'assistenza per la compilazione. Inoltre, nelle mattine dei giorni 17, 24, 31 luglio e 7 agosto, nonché nel periodo 20 agosto - 7 settembre 2007 saranno attivati appositi sportelli CAF presso la sala Convegni dell'Erdisu ove sarà possibile ottenere l'ISEE e compilare la domanda on-line);

accedere al sito www.erdisu.trieste.it e compilare la domanda on-line a partire dal giorno 17 luglio 2007 e fino al giorno 07 settembre 2007;

stampare la domanda debitamente compilata in ogni sua parte;

firmare la domanda on-line;

spedire la domanda allegando l'attestazione ISEE e copia (fronte e retro) del documento d'identità a

mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo ERDISU di TRIESTE Salita Monte Valerio n. 3, 34127 - TRIESTE - entro e non oltre il giorno 07 settembre 2007.

in alternativa consegnare la domanda e l'attestazione ISEE a mano al Servizio interventi diritto ed opportunità allo studio universitario nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ed il martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30. In via eccezionale il giorno 07 settembre gli uffici saranno aperti fino alle ore 16.30, pertanto gli studenti potranno consegnare le domande entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 07 settembre 2007. (Nel caso in cui la domanda venga consegnata per conto di un'altra persona sarà necessario presentare un documento di identificazione del richiedente i benefici).

Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, farà fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Si precisa che la compilazione della domanda on-line non seguita dalla trasmissione cartacea della stessa debitamente sottoscritta, comporterà l'esclusione dello studente dal concorso.

L'Erdisu si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato, documento, od informazione ritenuto necessario per chiarire la posizione dello studente.

Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto chiesto per il chiarimento della pratica, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda sarà archiviata.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Erdisu di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa di studio o di altro aiuto economico, rinuncia agli studi, mancata iscrizione ecc.).

Art. 12 attribuzione delle borse di studio come fuori sede

Al fine della determinazione del diritto all'ottenimento della borsa di studio come fuori sede lo studente deve:

aver sottoscritto un contratto di locazione intestato a se stesso, regolarmente registrato, per un periodo non inferiore ad otto mesi per l'a.a. 2007/2008 oppure aver preso alloggio a titolo oneroso presso convitti pubblici e privati e rimanervi per almeno 8 mesi;

darne comunicazione mediante recapito diretto oppure via fax al n. 040 - 3595352, entro e non oltre il 29 ottobre 2007, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Ente, nonché scaricabile dal sito www.erdisu.trieste.it.

In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ente.

Sono esonerati dal presentare la documentazione sopra indicata gli studenti che risultino assegnatari di un posto alloggio dell'Erdisu di Trieste per l'a.a. 2007/2008.

Gli studenti che non presenteranno entro il 29 ottobre 2007 il modulo richiesto o che prenderanno alloggio a titolo non oneroso nei pressi della sede del corso di studio prescelto, beneficeranno della borsa di studio nella misura prevista per gli studenti considerati PENDOLARI.

Art. 13 premi per conseguimento del titolo di studio entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti

Compatibilmente con le risorse finanziarie, una volta esaurite le graduatorie degli idonei per borse di studio, per gli studenti che conseguano, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, la laurea specialistica a ciclo unico, la laurea magistrale o la laurea specialistica, senza fuori corsi intermedi o ripetenze, è prevista la concessione di un premio pari alla metà della borsa di studio dell'ultimo anno. Tal premio verrà concesso anche agli studenti che conseguano, entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, la laurea triennale e che non si iscrivano al primo anno della laurea specialistica per l'a.a. 2007/2008.

La richiesta del premio dovrà essere presentata improrogabilmente entro 60 giorni dalla data di conseguimento della laurea, compilando l'apposito modulo scaricabile dal sito www.erdisu.trieste.it.

Non saranno prese in considerazione le domande di premio presentate in ritardo.

I premi saranno assegnati a conclusione dell'anno 2007/2008 (dopo l'ultima sessione straordinaria) sulla base di un'unica graduatoria che tiene conto dei seguenti criteri, elencati per ordine di priorità:

voto di laurea conseguito;

punteggio di merito della graduatoria per borse di studio per l'a.a. 2007/2008.

Art. 14 esito dei concorsi

L'esito del concorso sarà reso pubblico mediante affissione delle graduatorie all'albo e sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Eventuali istanze di revisione della graduatoria provvisoria, indirizzate all'ERDISU di Trieste, dovranno

essere presentate, mediante recapito diretto o via fax al n. 040 - 3595352, al Servizio interventi diritto ed opportunità allo studio universitario dell'Ente, improrogabilmente entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sulla bacheca dell'Ente.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente, nonché affissa all'albo dell'Ente.

Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente, entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Art. 15 divieto di cumulo

Le borse di studio dell'ERDISU di Trieste non sono cumulabili con qualsiasi altra borsa di studio concessa da Enti pubblici o privati ad eccezione delle borse di studio dei programmi di mobilità internazionale (Socrates/Erasmus etc.) dell'Università di Trieste e dei contributi di mobilità internazionale, dei contributi per tesi di laurea, dei contributi alloggio e delle borse Move erogati dall'Erdisu stesso.

Lo studente beneficiario della borsa di studio è tenuto ad informare, tempestivamente, l'Erdisu di Trieste di ogni altra borsa di studio o aiuto comunque denominato, ottenuto per l'anno accademico 2007/2008 da Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Il divieto di cumulo non opera nei confronti degli studenti disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 104/1992 e successive modificazione ed integrazioni oppure di altre categorie di disabili equiparate ai soggetti medesimi.

Art. 16 modalità di pagamento

La borsa di studio verrà erogata, in due rate di pari importo, mediante assegno non trasferibile all'indirizzo di residenza dello studente.

Su richiesta dello studente il pagamento avverrà per quietanza dell'interessato presso il Tesoriere dell'Ente oppure su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato allo studente, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Erdisu in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente.

La prima rata della borsa di studio verrà erogata entro due mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 a condizione che lo studente risulti immatricolato.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca la seconda rata semestrale della borsa di studio verrà erogata entro e non oltre il 30 giugno 2008.

Per gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'UE iscritti al primo anno, la seconda rata della borsa di studio verrà corrisposta al conseguimento del livello minimo di merito di 20 crediti ovvero 2 annualità per il corso di scienze della formazione primaria, purché conseguiti entro il 10 agosto 2008.

Agli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al primo anno la borsa di studio verrà pagata, in un'unica soluzione, dopo il conseguimento del livello minimo di merito di 20 crediti ovvero 2 annualità per il corso di scienze della formazione primaria, purché conseguito entro il 10 agosto 2008.

Qualora gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al primo anno conseguano i 20 crediti ovvero 2 annualità per il corso di scienze della formazione primaria, in una data successiva al 10 agosto 2008 ma entro il 30 novembre 2008 sarà erogata loro una rata della borsa.

Per gli studenti disabili l'importo della borsa di studio verrà corrisposto in un'unica rata entro due mesi dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive e comunque non oltre il 31 dicembre 2007 a condizione che risultino immatricolati.

Al fine del pagamento della borsa di studio gli studenti possono autocertificare il raggiungimento dei 20 crediti, ovvero il superamento di due annualità per i corsi di scienze della formazione primaria, utilizzando gli appositi moduli disponibili presso gli uffici e scaricabili dal sito dell'Erdisu.

Art. 17 verifiche ed accertamenti

L'Erdisu eserciterà un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo o facendo svolgere dalle autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% degli idonei e beneficiari delle borse di studio.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'Erdisu svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 18 revoca delle borse di studio

Ad eccezione degli studenti diversamente abili di cui all'articolo 9 i quali mantengono comunque la borsa di studio, la stessa sarà revocata agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale e di laurea specialistica dell'Università degli studi di Trieste, del triennio superiore di primo livello o del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio G. Tartini che, entro il 30 novembre 2008 non abbiano conseguito almeno 20 crediti ovvero 2 annualità, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Gli studenti che non avranno conseguito i crediti sopra indicati dovranno restituire l'intero importo della borsa di studio corrisposto.

In caso contrario l'Ente avvierà, in base alla normativa regionale vigente, le procedure necessarie per il recupero delle somme dovute.

Gli studenti, iscritti per l'anno accademico 2007/2008, che si trasferiscano ad altri Atenei o rinuncino agli studi prima del 1 luglio 2008, o sostengano l'esame finale del corso di studio in una sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007, perdono il diritto alla concessione della borsa di studio. In tal caso gli importi già riscossi dovranno essere rimborsati all'Erdisu perentoriamente entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la perdita del diritto alla borsa.

Art. 19 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), che l'ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.

Il trattamento di cui sopra è volto all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente bando.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'articolo 68, comma 3 del d. lgs. 196/2003 viene creata una graduatoria dei beneficiari delle borse di studio volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato d.lgs 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'ERDISU di espletare la procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Erdisu con sede, per la funzione, in Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs 196/2003, il cui testo è consultabile sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it.

Art. 20 norme di rinvio

Per quanto non contemplato dai precedenti articoli trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott. Aldo Roberto Mazzolini

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Cristiana Cattunar

Allegato 1

POLO UNIVERSITARIO DI TRIESTE

IN SEDE: Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico e Duino-Aurisina

PENDOLARI: Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skoflje.

FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per

un periodo non inferiore a 8 mesi.

POLO UNIVERSITARIO DI GORIZIA

IN SEDE: Gorizia, Farra d'Isonzo, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e fuori dai confini nazionali Nova Gorica .

PENDOLARI: Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse

FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

POLO UNIVERSITARIO DI PORDENONE

IN SEDE: Pordenone, Azzano Decimo, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola .

PENDOLARI: Arba, Arzene, Aviano, Basiliano, Brugnera, Budoia, Caneva, Casarsa della Delizia, Chions Codroipo, Conegliano, Cordovado, Godega di S.Urbano, Maniago, Montereale Valcellina, Orsago, Polcenigo, Pravidomini, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Vito al Tagliamento, Sequals, Sesto al Reghena, Spilimbergo, Susegana, Vajont, Valvasone, Vivaro.

FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

POLO UNIVERSITARIO DI PORTOGRUARO

IN SEDE: Portogruaro, Cinto Cao Maggiore, Gruaro, Teglio Veneto, Pramaggiore, Annone Veneto, Fossalta di Portogruaro, San Michele al Tagliamento, San Stino di Livenza, Concordia Sagittaria, Caorle .

PENDOLARI: Eraclea, Torre di Mosto, Ceggia, Salgareda, Ponte di Piave, Cessalto, Chiarano, Oderzo, Motta di Livenza, Mansuè, Ormelle, Meduna di Livenza, Pravidomini, Chions, Sesto al Reghena, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Varmo, Ronchis, Latisana, Lignano, Palazzolo dello Stella, Precenico, Trivignano, Teor.

FUORI SEDE: residenti in tutti gli altri comuni che prendono alloggio nei pressi della propria sede universitaria utilizzando, a titolo oneroso, le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a 8 mesi.

Allegato 2 - Ante riforma

ESAMI ANNUALI RICHIESTI COME REQUISITO DI MERITO

(AI FINI DEL COMPUTO 2 ESAMI SEMESTRALI EQUIVALGONO AD 1 ESAME ANNUALE)

Corso di Laurea o di Diploma	Anno di carriera:	2	3	4	5	6	1FC	2FC
350	c.d.l. in psicologia					-	16	22
450	c.d.l. in scienze della comunicazione					-	15	21
470	c.d.l. in scienze della formazione primaria	2	6	8	-	-	15	20
471	c.d.l. in scienze della formazione primaria(sloveno)	2	6	8	-	-	15	20
472	c.d.l. in scienze della formazione primaria	2	6	8	-	-	15	20
511	c.d.l. in medicina e chirurgia					11	17	24
520	c.d.l. in odontoiatria e protesi dentaria					-	21	29
530	c.d.l. in biotecnologie(mediche)					-	21	28
610	c.d.l. in chimica					-	19	27
611	c.d.l. in chimica					-	22	30
651	c.d.l. in scienze biologiche					-	16	22
661	c.d.l. in scienze geologiche					-	15	21
670	c.d.l. in scienze ambientali					-	18	25
712	c.d.l. in farmacia					-	14	19
722	c.d.l. in chimica e tecnologia farmaceutiche					-	18	25
790	c.d.l. in architettura					-	21	28
811	c.d.l. in ingegneria chimica					-	18	25
821	c.d.l. in ingegneria civile					-	19	26
822	c.d.l. in ingegneria edile					-	19	26
831	c.d.l. in ingegneria elettronica					-	18	25

Corso di Laurea o di Diploma	Anno di carriera:	2	3	4	5	6	1FC	2FC
841 c.d.l. in ingegneria elettrica						-	18	25
851 c.d.l. in ingegneria meccanica						-	18	25
861 c.d.l. in ingegneria navale						-	18	25
871 c.d.l. in ingegneria per l'ambiente e il territorio						-	18	25
880 c.d.l. in ingegneria dei materiali						-	18	25

Allegato 3

Elenco della documentazione da esibire al CAF per la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed il rilascio dell'attestazione ISEE dell'INPS.

1. codice fiscale di tutti i componenti del nucleo familiare;
2. codice dell'Azienda Sanitaria di appartenenza dello studente e dei componenti del nucleo familiare;
3. documentazione relativa al riconoscimento di soggetto portatore di handicap o di persona invalida, se presenti all'interno del nucleo familiare;
4. reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 2006 da ciascun componente del nucleo familiare (MOD. UNICO quadro RN rigo RN1; MOD. 730/3 rigo 6; MOD. CUD rigo 1);
5. dati relativi al patrimonio immobiliare posseduto dai singoli componenti del nucleo familiare al 31.12.2006: rendita catastale di fabbricati e terreni, valore di aree edificabili;
6. contratto di locazione (se la casa di abitazione del nucleo familiare è in affitto);
7. dichiarazione della banca che attesta il valore della quota capitale residua al 31.12.2006 degli eventuali contratti di mutuo sui fabbricati posseduti;
8. dati relativi al patrimonio mobiliare posseduto dai singoli componenti del nucleo familiare alla data del 31.12.2006:
 - a. depositi e conti correnti bancari e postali, depositi COOP: valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, al 31.12.2006;
 - b. titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati: valore nominale delle consistenze al 31.12.2006;
 - c. azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri: valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione alla data del 31.12.2006;
 - d. partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati: valore alla data del 31.12.2006 o, in mancanza, nel giorno più prossimo antecedente tale data;
 - e. partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie: valore della frazione di patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica; in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, il valore è determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
 - f. masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del D.lgs. n. 415/1996: valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto dal gestore del patrimonio anteriormente al 31.12.2006, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa;
 - g. altri strumenti e rapporti finanziari: valore corrente al 31.12.2006;
 - h. contratti di assicurazione mista sulla vita e di capitalizzazione: importo dei premi complessivamente versati al 31.12.2006; polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto: importo del premio versato. Sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali al 31.12.2006 non è esercitabile il diritto di riscatto;
 - i. imprese individuali: valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalità di cui al punto e.
9. dati relativi a chi gestisce il patrimonio mobiliare: nome e codice di identificazione della banca, della società di investimento, della società di gestione con la quale si intrattengono i rapporti di deposito, gestione, custodia, amministrazione.

Allegato 4

ELENCO DEI PAESI PARTICOLARMENTE POVERI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA DI CUI AL D.M. 21 MARZO 2002		
AFGHANISTAN	GUINEA-BISSAU	PAKISTAN
ANGOLA	GUINEA EQUATORIALE	REP. CENTRO AFRICANA
BANGLADESH	HAITI	RWANDA
BENIN	KIRIBATI	SAMOA
BHUTAN	LAO PEOPLE'S (REP. DEMOCRATICA)	SAO TOME AND PRINCIPE
BURKINA FASO	LAOS	SENEGAL
BURUNDI	LESOTHO	SIERRA LEONE
CAMBOGIA	LIBERIA	SOLOMON ISLANDS
CAPO VERDE	MADAGASCAR	SOMALIA
CIAD	MALAWI	SUDAN
COMOROS	MALDIVES	TANZANIA
CONGO (REP. DEMOCRATICA)	MALI	TOGO
COSTA D'AVORIO	MAURITANIA	TUVALU
ERITREA	MOZAMBICO	UGANDA
ETIOPIA	MYANMAR	VANATU
GAMBIA	NEPAL	YEMEN
GIBUTI	NIGER	ZAMBIA
GUINEA	NIGERIA	

07_26_3_CNC_ENTE ERDISUTS_2_MOB INTERN

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Bando per contributi integrativi per la mobilità internazionale approvato con delibera del consiglio di amministrazione n.17/2007 del 13 giugno 2007 a.a. 2007 - 2008 Scadenza 7 settembre 2007.

Art. 1 destinatari

Gli studenti beneficiari e quelli idonei non beneficiari nel concorso per le borse di studio, compresi gli iscritti ai corsi di dottorato, hanno diritto, per una sola volta per ciascun corso di studio, ad un'integrazione della borsa per la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, sia nell'ambito di programmi promossi dall'Unione Europea, che di programmi anche non comunitari, a condizione che siano idonei alle borse di studio nell'anno accademico nel quale partecipano a tali programmi e che il periodo di studio e/o di tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, anche se ai fini della predisposizione della prova conclusiva.

Art. 2 importo del contributo

L'integrazione della borsa di studio è di 500,00 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, indipendentemente dal paese di destinazione, sino ad un massimo di dieci mesi e viene certificata dall'Ateneo o dal Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste. Dall'importo dell'integrazione concessa è dedotto l'ammontare della borsa concessa a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario e l'importo della borsa concessa dall'Università degli Studi o dal Conservatorio di musica G. Tartini di Trieste. Il rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno è concesso sino all'importo di 100,00 euro per i paesi europei e sino all'importo di 500,00.- euro per i paesi extraeuropei.

Art. 3 numero determinazione del numero dei contributi e dei vincitori

Il numero dei contributi sarà determinato in base alla disponibilità finanziarie stanziata per tale tipo di intervento. I vincitori saranno determinati in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti al primo anno o agli anni successivi rispetto al totale degli studenti ammessi al concorso. La graduatoria relativa agli iscritti ad anni successivi al primo, stilata in ordine decrescente in base al merito scolastico, sarà unica per tutti i corsi di laurea. La graduatoria per gli iscritti al primo anno della laurea

specialistica verrà fatta in base al reddito ed ordinata in modo crescente. In entrambi i casi il punteggio sarà quello conseguito nel concorso per le borse di studio.

Art. 4 rinvio

Per tutte le modalità di partecipazione si rinvia al bando per la concessione delle borse di studio. Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni e dal bando per la concessione delle borse di studio trova applicazione la normativa in materia di diritto allo studio.

Responsabile del Procedimento: dott. Aldo Roberto Mazzolini

Responsabile dell'Istruttoria: sig. Franco Mazzuia

07_26_3_CNC_ENTE ERDISUTS_3_POSTI ALLOGGIO

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Bando per il posto alloggio approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007 a.a. 2007 - 2008. Scadenza: 7 settembre 2007.

Art. 1 destinatari

Possono accedere al concorso per l'assegnazione di posti alloggio gli studenti, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli successivi, i quali:

si iscrivano per l'anno accademico 2007/2008 ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale, di laurea specialistica, ai corsi di specializzazione (limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 368) e di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del D.lgs. 3 luglio 1998, n. 210, articolo 4 ad eccezione degli studenti che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224) attivati presso l'Università degli Studi di Trieste;

si iscrivano per l'anno accademico 2007/2008 ai corsi del triennio superiore di primo livello o ai corsi del biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste.

Art. 2 durata dell'ammissibilità ai benefici

I posti alloggio sono concessi per il conseguimento per la prima volta del titolo per ciascun livello di studio nei modi di seguito indicati:

2.1 POST RIFORMA (corsi attivati in attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni):

a) corsi di laurea triennale: per un periodo di otto semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

b) corsi di laurea specialistica

a ciclo unico e di laurea magistrale:

per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più due semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

c) altri corsi di laurea specialistica:

per un periodo di sei semestri a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.2 ANTE RIFORMA (corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509):

per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più due, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.3 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE e di DOTTORATO DI RICERCA:

per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.4 CORSI DEL TRIENNIO SUPERIORE DI I LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini": per un periodo di otto semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

2.5 CORSI DEL BIENNIO SUPERIORE DI II LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini": per un periodo di sei semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione.

L'anzianità universitaria verrà calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso. Tale anzianità sarà azzerata solo nel caso di rinuncia irrevocabile agli studi. In caso di trasferimento verrà considerato il primo anno di iscrizione all'Università o altro Ente analogo di provenienza.

Art. 3 posti a concorso

Nel polo universitario di Trieste sono disponibili 442 posti letto, 362 presso le Case dello Studente del comprensorio universitario, di cui 6 stanze per studenti con disabilità non inferiore al 66% ed 80 presso il comprensorio Urban di cui 9 posti per studenti con disabilità non inferiore al 66%.

A Gorizia sono disponibili 38 posti alloggio presso Palazzo de Bassa, di cui 2 posti per studenti con disabilità non inferiore al 66%.

Gli studenti già assegnatari del posto alloggio per l'a.a. 2006/2007 che risultino in possesso dei requisiti del merito e del reddito di cui agli articoli 4 e 5 del presente bando e che partecipino al concorso possono confermare il posto alloggio compilando l'apposita casella della domanda on line.

Il numero dei posti alloggio verrà assegnato con le proporzioni di seguito indicate, fermo restando che gli studenti di cui al comma precedente utilizzano le percentuali riservate agli anni successivi, e che gli studenti con una disabilità non inferiore al 66% hanno priorità nell'assegnazione dei posti rispetto agli altri studenti:

PRIMI ANNI

il 26% dei posti saranno assegnati a studenti cittadini di Stati appartenenti all'UE iscritti al primo anno di tutti i corsi; il 3 % dei posti saranno assegnati a studenti cittadini di Stati non appartenenti all'UE, e l'1% dei posti saranno assegnati a studenti cittadini di Stati non appartenenti all'UE di nazionalità italiana.

ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

il 70% dei posti saranno assegnati a studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi inseriti nelle graduatorie degli anni successivi al primo, che saranno uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'UE e cittadini di Stati non appartenenti all'UE divise per facoltà secondo i criteri di merito indicati negli articoli successivi.

Non più del 20% degli studenti stranieri aventi diritto può provenire dallo stesso Paese, salvo esaurimento della graduatoria.

Ad eccezione degli studenti disabili, saranno esclusi dai posti alloggio siti a Trieste gli studenti residenti in uno dei seguenti comuni:

Trieste e comuni della sua provincia, Monfalcone, Staranzano, Ronchi dei Legionari, Doberdò del Lago, Gradisca d'Isonzo, Sagrado, Fogliano, Redipuglia, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Cervignano, San Canzian d'Isonzo e, oltre i confini nazionali, Cosina, Sezana, Skofije.

Saranno esclusi dai posti alloggio siti a Gorizia, ad eccezione degli studenti disabili, gli studenti residenti in uno dei seguenti comuni:

Gorizia, Farra d'Isonzo, Mossa, San Floriano del Collio, Savogna d'Isonzo e fuori dai confini nazionali Nova Gorica, Buttrio, Capriva del Friuli, Cormons, Doberdò del Lago, Duino-Aurisina, Fogliano, Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Manzano, Mariano del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian d'Isonzo, San Giovanni al Natisone, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Udine, Villesse.

Art. 4 requisiti di merito

Al fine del computo del numero degli esami o crediti formativi, si considerano soltanto quelli riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente che risultano superati e verbalizzati sugli appositi registri entro il 10 agosto 2007.

4.1 PRIMI ANNI

Post riforma e Conservatorio

Agli studenti che s'iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea specialistica a ciclo unico/laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, nonché dei corsi del triennio superiore di primo livello del Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste non è richiesto alcun requisito di merito al momento della presentazione della domanda.

Agli studenti che s'iscrivono al primo anno dei corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio G. Tartini è richiesta l'ammissione ai corsi con riconoscimento di almeno 150 crediti.

4.2 ANNI SUCCESSIVI

Nel caso di passaggio da corsi ante riforma a corsi di studio post riforma, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, i requisiti di merito sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza. Per ottenere il mantenimento dei benefici lo studente, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui sopra, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti. Ad eccezione del caso sopra indicato i crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Gli studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del triennio superiore di primo livello e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio devono raggiungere i requisiti di merito di seguito elencati:

- a) Corsi di laurea: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 25 crediti;
 III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 80 crediti;
 per l'ultimo anno, conseguimento di 135 crediti.
- b) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 25 crediti;
 III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 80 crediti;
 IV anno, ammissione al quarto anno e conseguimento di 135 crediti;
 V anno, ammissione al quinto anno e conseguimento di 190 crediti;
 VI anno, ove previsto, 245 crediti;
 per l'ulteriore anno, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- c) Corsi di laurea specialistica: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 30 crediti;
 per l'ultimo anno, conseguimento di 80 crediti.
- d) Triennio superiore
 di I livello: Il anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
 III anno, 80 crediti;
 ultimo anno, 135 crediti.
- e) Biennio superiore
 di II livello: Il anno, 30 crediti;
 ultimo anno, 80 crediti.

Per i casi di cui alle lettere c) ed e) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione a corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello, lo studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o nel corso del triennio superiore di primo livello.

Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio, vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma il requisito di merito è quello indicato nella tabella di cui all'allegato 2.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste nell'essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art 5 condizioni economiche e patrimoniali

Non sono ammessi ai benefici gli studenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) sommato con l'eventuale indicatore della situazione economica all'estero del nucleo familiare (ISEEE) superiore ad euro 18.248,85;

Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti che abbiano l'indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare superiore ad euro 30.794,94.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE, relativamente ai redditi e patrimoni del 2006 del nucleo familiare dello studente.

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano inseriti nel suo stato di famiglia, alla data di presentazione della domanda.

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, vengono calcolati il 50% del reddito e del patrimonio dei fratelli e delle sorelle facenti parte del nucleo familiare del richiedente i benefici.

In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori.

La condizione di studente indipendente per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia di origine, ma solo del nuovo nucleo familiare è riconosciuta quando ricorrano i requisiti di seguito indicati:

lo studente risiede in un'unità abitativa esterna a quella della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

lo studente percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 6 rilascio attestazione - ISEE

L'attestazione ISEE, rilasciata da tutti i CAF convenzionati con l'INPS, su presentazione della documentazione indicata nell'allegato 3, deve essere consegnata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui il nucleo familiare detenga, relativamente all'anno 2006, reddito o patrimonio all'estero non inserito nella dichiarazione dei redditi in Italia, e pertanto non inserito nell'ISE, ovvero nel caso in cui siano presenti nel nucleo fratelli o sorelle che abbiano percepito un reddito nel 2006 o detenuto un patrimonio mobiliare o immobiliare al 31 dicembre 2006, devono essere compilati gli appositi riquadri contenuti nel modello di domanda inserita on line.

Per gli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico 2006/2007, è necessaria una nuova certificazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Per gli altri studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi, idonei ai benefici nell'anno accademico 2006/2007, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 4 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, purché presentino la domanda dichiarando il requisito del merito scolastico conseguito al 10 agosto 2007 e dichiarando che nell'arco dell'anno 2006 né la composizione del nucleo familiare né l'ISEE e/o l'ISPE hanno subito variazioni tali da far venir meno il beneficio.

Art. 7 retta alloggio

Le tariffe mensili del posto alloggio vengono determinate in relazione al reddito equivalente di cui alla certificazione ISEE, mentre l'importo della cauzione, per eventuali danni arrecati alle strutture ed agli arredi delle residenze, viene fissato in euro 100,00.

Negli alloggi presso il comprensorio universitario Case dello studente E3- E4 le tariffe sono quelle indicate nella tabella:

REDDITO	TARIFFA MENSILE
	stanza singola
Da 0 a 12.165,90	euro 80,00
Da 12.165,91 fino a 18.248,85	euro 105,00

Negli alloggi Urban le rette, rapportate alle seguenti tipologie di appartamento:

monocali per una persona;

monocali per due persone;

bilocali con stanze singole;

bilocali con stanze doppie;

sono le seguenti:

REDDITO	TARIFFA MENSILE		
	Monocale a)	Bilocale c)	Stanza doppia b) d)
Da 0 a 12.165,90	euro 90,00	euro 75,00	euro 60,00
Da 12.165,91 fino a 18.248,85	euro 120,00	euro 100,00	euro 80,00

Negli alloggi di Gorizia le tariffe sono le seguenti:

REDDITO	TARIFFA MENSILE	
	stanza singola	stanza doppia
Da 0 a 12.165,90	euro 80,00	euro 52,00
Da 12.165,91 fino a 18.248,85	euro 105,00	euro 90,00

Per gli studenti cittadini di Stati appartenenti all'UE e per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti ad anni successivi al primo, assegnatari di un posto alloggio per l'a.a. 2007/2008, la borsa di studio sarà decurtata di un importo pari al costo di n. 11 rette per la stanza di cui risultino assegnatari. La prima rata della borsa di studio verrà decurtata di un importo pari alle rette dovute fino a fine febbraio 2008; la seconda rata sarà ridotta di un importo pari alle rette dovute da marzo a fine settembre 2008, tenendo conto di eventuali rinunce temporanee e cambi stanza avvenuti dalla data di assegnazione dell'alloggio e comunque richiesti entro e non oltre il 15 maggio 2008.

Qualora, per qualsiasi motivo, non risulti possibile scalare le rette relative ai mesi di utilizzo dell'alloggio dalla borsa di studio, gli studenti assegnatari sono tenuti a versare all'Erdisu quanto dovuto, in un'unica soluzione, entro e non oltre il 30 settembre 2008. Gli studenti che non adempiano al pagamento delle rette entro il 30 settembre 2008 verranno esclusi dai benefici per l'anno accademico successivo.

Gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'UE, iscritti al primo anno, dovranno corrispondere la retta entro il 5 di ogni mese, versando l'importo presso il Tesoriere dell'Erdisu, Banca Friuladria, Via Giulia 9, Trieste sul conto corrente n. 9999959 ABI 05336, CAB 02201, CIN E ovvero sul conto corrente postale n. 16327348, utilizzando l'apposito bollettino disponibile presso gli uffici dell'Ente.

In caso di mancato pagamento di n. 3 rette consecutive lo studente decade dal diritto al posto alloggio.

Art. 8 studenti cittadini di stati non appartenenti all'UE o con redditi esteri in stati non appartenenti all'UE

Per partecipare al concorso gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'UE ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, o se cittadini di Stati appartenenti all'UE con redditi esteri in Stati non appartenenti all'UE, non potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione. È necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e viene legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli studenti in questione dovranno esibire ai CAF ed allegare alla domanda la seguente documentazione:

certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale;

certificazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con disabilità non inferiore al 66%;

certificazione attestante i redditi percepiti all'estero nel 2006 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi al 31 dicembre 2006 specificando la relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero al 31 dicembre 2006;

copia fotostatica del permesso di soggiorno.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, di nazionalità italiana che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano, dovranno presentare una certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare, che attesterà la nazionalità e la lingua italiana.

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni, gli studenti apolidi dovranno allegare la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, di cui al DM 21 marzo 2002 ed elencati nell'allegato 4, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale, tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente si impegna all'eventuale restituzione della borsa per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati fuori sede, indipendentemente dalla località della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia. Lo studente straniero è comunque tenuto a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del presente bando.

Art. 9 studenti diversamente abili

Per gli studenti diversamente abili, con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - dell'anno 2006 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato all'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non deve superare il limite di euro 22.811,06 e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - dell'anno 2006 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, ove esista, non deve superare il limite di euro 38.493,67.

Per gli studenti di cui al presente articolo la durata di ammissibilità ai benefici, a partire dall'anno di prima iscrizione, è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica, di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico e per i corsi di laurea magistrale.

Per gli iscritti ai corsi ante riforma la durata di ammissibilità ai benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento all'anno di prima iscrizione.

Agli studenti con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, che s'iscrivono al primo anno dei corsi post riforma di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio G. Tartini è richiesta l'ammissione al con il riconoscimento di almeno 150 crediti; quelli iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del Triennio superiore di primo livello e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio devono raggiungere i requisiti di merito di seguito elencati:

a) Corsi di laurea: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 17 crediti;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 56 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 94 crediti;
ulteriore semestre 133 crediti;

b) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale:
Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 17 crediti;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 56 crediti;
IV anno, ammissione al quarto anno e conseguimento di 94 crediti;
V anno, ammissione al quinto anno e conseguimento di 133 crediti;
VI anno, ove previsto, 171 crediti;

ulteriori semestri, 38 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

c) Corsi di laurea specialistica: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 21 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 56 crediti ;
ulteriore semestre, conseguimento di 94 crediti.

d) Triennio superiore di

I livello: Il anno, 17 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;

III anno, 56 crediti;

I anno fuori corso conseguimento di 94 crediti;

ulteriore semestre 133 crediti;

e) Biennio superiore di II livello: Il anno, 21 crediti;

I anno fuori corso conseguimento di 56 crediti ;

ulteriore semestre, conseguimento di 94 crediti

Per i casi di cui alle lettere c) ed e) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione a corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello lo studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o nel corso del triennio superiore di primo livello.

Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio, vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma le borse di studio possono venire concesse qualora lo studente abbia superato, entro il 10 agosto 2007, il 70% delle annualità indicate nella tabella di cui all'allegato 2.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma le borse di studio possono venire concesse anche per il terzo anno fuori corso qualora lo studente abbia superato, entro il 10 agosto 2007, l'80% delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o di diploma arrotondate per difetto.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste nell'essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 10 graduatorie

Nel caso in cui l'Erdisu, sulla base dei posti disponibili, preveda che non sia possibile assegnare un posto alloggio a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti modalità:

a) PRIMI ANNI

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi verranno stilate le seguenti graduatorie degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE:

studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;

studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;

studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità Italiana;

disabili.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi a parità di ISEE, verrà data la precedenza agli studenti con l'ISPE più basso. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza allo studente più giovane.

b) ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo sarà redatta una graduatoria relativa ai beneficiari del posto alloggio per l'a.a. 2006/2007 che confermano. Sarà predisposta una graduatoria degli studenti con disabilità non inferiore al 66% in base al merito.

Inoltre per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo le graduatorie, uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'UE e cittadini di Stati non appartenenti all'UE saranno suddivise tra ante e post riforma e per facoltà.

Il numero dei vincitori sarà determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti alle singole facoltà rispetto al totale degli studenti idonei al concorso. Le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito tenendo conto del numero di annualità superate ovvero dei crediti e delle votazioni conseguite, attribuendo al richiedente un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai due requisiti prima indicati, rispettivamente 800 e 200 punti, fino ad un massimo di 1.000 punti.

$$\begin{array}{r}
 \text{somma voti} \quad - 18 \\
 \text{ann./cred. sostenuti - minimo ann./cred. richiesti} \\
 \hline
 \text{ann./cred. piano - minimo ann./cred. richiesti}
 \end{array}
 \times 800
 \quad
 \begin{array}{r}
 \text{numero esami} \\
 \hline
 30 - 18
 \end{array}
 \times 200$$

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l'arrotondamento avverrà per difetto se il decimale è inferiore alla metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà.

A parità di punteggio, verrà data la precedenza a quelli che abbiano l'ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà assegnata a quelli con ISPE più basso.

A fronte di eventuali ulteriori posti alloggio che si dovessero rendere disponibili a seguito di rinunce o nuove acquisizioni da parte dell'Erdisu verranno esaurite prioritariamente la graduatoria degli studenti disabili iscritti ad anni successivi al primo, successivamente quella degli studenti disabili iscritti al primo anno, poi quelle relative agli anni successivi al primo, quindi quelle relative agli studenti iscritti ai primi anni cittadini di Stati appartenenti all'UE ed, infine, quelle relative agli studenti dei primi anni cittadini di Stati non appartenenti all'UE.

Art. 11 presentazione delle domande

Per la compilazione e l'invio della domanda è necessario:

ottenere, tranne nel caso previsto dall'articolo 6 del presente bando ai sensi del quale lo studente può confermare la situazione economica dell'anno precedente, il rilascio dell'ISEE;

(Per ottenere tale documento lo studente dovrà recarsi ai CAF convenzionati con l'INPS e presenti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'ANDISU e la consulta nazionale, i CAF aderenti forniranno gratuitamente l'assistenza per la compilazione. Inoltre, nelle mattine dei giorni 17, 24, 31 luglio e 7 agosto, nonché nel periodo 20 agosto - 7 settembre 2007 saranno attivati appositi sportelli CAF presso la sala Convegni dell'Erdisu ove sarà possibile ottenere l'ISEE e compilare la domanda on-line);

accedere al sito www.erdisu.trieste.it e compilare la domanda on-line a partire dal giorno 17 luglio 2007 e fino al giorno 07 settembre 2007;

stampare la domanda debitamente compilata in ogni sua parte;

firmare la domanda on-line;

spedire la domanda allegando l'attestazione ISEE e copia (fronte e retro) del documento d'identità a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo ERDISU di TRIESTE Salita Monte Valerio n. 3, 34127 - TRIESTE - entro e non oltre il giorno 07 settembre 2007.

in alternativa consegnare la domanda e l'attestazione ISEE a mano al Servizio interventi diritto ed opportunità allo studio universitario nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ed il martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30.

A decorrere dal giorno 27 agosto 2007 sarà possibile consegnare la domanda presso la sala convegni dell'Erdisu nel seguente orario: dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

In via eccezionale il giorno 07 settembre la sala convegni sarà aperta fino alle ore 16.30, esclusivamente per la consegna delle domande, pertanto, gli studenti potranno presentare le domande entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 07 settembre 2007. (Nel caso in cui la domanda venga consegnata per conto di un'altra persona sarà necessario un documento di identificazione del richiedente i benefici).

Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Si precisa che la compilazione della domanda on-line non seguita dalla trasmissione cartacea della stessa debitamente sottoscritta, comporterà l'esclusione dello studente dal concorso.

L'Erdisu si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato, documento, od informazione ritenuto necessario per chiarire la posizione dello studente.

Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto chiesto per il chiarimento della pratica, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda sarà archiviata.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Erdisu di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa di studio o di altro aiuto economico, rinuncia agli studi, mancata iscrizione ecc.).

Art. 12 assegnazioni

Lo studente è assegnatario del posto alloggio per l'a.a. 2007/2008 fino al 30 settembre 2008, con esclusione del mese di agosto e delle festività natalizie dal 22 dicembre 2007 al 1 gennaio 2008 compreso, fermo restando che, per entrambi i periodi citati, nel polo universitario di Trieste rimarrà aperto un edificio per gli studenti che abbiano effettivamente delle difficoltà logistiche e che ne facciano richiesta motivata.

Le assegnazioni dei posti alloggio, rimasti liberi dopo le conferme da parte degli studenti aventi diritto, si svolgeranno secondo il calendario che sarà stabilito dall'Erdisu, pubblicato sul sito ed affisso all'albo dell'Erdisu.

Gli studenti dovranno presentarsi personalmente al momento delle assegnazioni.

Gli studenti impediti da malattia o temporaneamente all'estero per motivi di studio documentati potranno essere sostituiti da persona appositamente designata, munita di delega firmata e corredata da copia fotostatica del documento di identità personale.

I vincitori del posto alloggio che non saranno presenti il giorno delle assegnazioni, saranno considerati RINUNCIATARI DEL BENEFICIO

Lo studente assegnatario di posto alloggio ha l'obbligo di seguire le norme del Regolamento interno delle Case dello studente e delle residenze universitarie.

Gli studenti ospiti delle Case dello studente negli anni accademici precedenti che non risultino in regola con il pagamento della retta, non potranno confermare il diritto al posto alloggio e dovranno lasciare l'alloggio loro assegnato per l'a.a. 2006/2007 entro e non oltre le ore 9.00 del 01 ottobre 2007.

All'atto di assegnazione della stanza lo studente dovrà presentarsi munito di un documento di identificazione e dovrà versare un deposito cauzionale di euro 100,00 presso il Tesoriere dell'Ente, Banca Friuladria, Via Giulia 9, Trieste sul conto corrente n. 9999959 ABI 05336, CAB 02201, CIN E ovvero sul

conto corrente postale n. 16327348. Allo studente sarà fatto firmare un verbale di consegna della stanza corredata da una foto della stessa.

La cauzione verrà restituita agli interessati, salvo le detrazioni per eventuali guasti o danni cagionati o per eventuali spese di pulizie straordinarie.

Gli studenti cittadini di stati non appartenenti all'UE assegnatari di posto alloggio potranno pagare la prima retta entro 15 giorni dal momento dell'assegnazione.

Per il periodo di chiusura delle residenze universitarie, relativa al mese di agosto, lo studente è esentato dal pagamento della retta, salvo il caso in cui lo studente ottenga l'autorizzazione di utilizzare una stanza anche durante il mese di chiusura.

Lo studente assegnatario di un posto alloggio che partecipi a programmi di mobilità internazionale per un periodo di tempo superiore a 4 mesi è tenuto a darne immediata comunicazione all'Ente, nonché ad effettuare la rinuncia al posto alloggio per il periodo di permanenza all'estero.

Art. 13 esito dei concorsi

L'esito del concorso sarà reso pubblico mediante affissione delle graduatorie nella bacheca e sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Eventuali istanze di revisione della graduatoria provvisoria, indirizzate all'ERDISU di Trieste dovranno essere presentate, mediante recapito diretto o via fax al n. 0403595352, al Servizio interventi diritto ed opportunità allo studio universitario dell'Ente, improrogabilmente entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sulla bacheca dell'Ente.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente, nonché affissa nella bacheca dell'Ente.

Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Art. 14 verifiche ed accertamenti

L'Erdisu eserciterà un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo o facendo svolgere dalle autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% degli idonei e beneficiari delle borse di studio.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'Erdisu svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 15 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs 30giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), che l'ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.

Il trattamento di cui sopra è volto all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione dei posti alloggio.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'articolo 68, comma 3 del d. lgs. 196/2003 viene creata una graduatoria dei beneficiari dei posti alloggio volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato d.lgs 196/2003.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'ERDISU di espletare la procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della l.r. 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Erdisu con sede, per la funzione, in Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dal-

l'articolo 7 del d.lgs 196/2003, il cui testo è consultabile sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it.

Art. 16 norme di rinvio

Per quanto non contemplato dai precedenti articoli trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott. Aldo Roberto Mazzolini

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Federica Stipcovich

07_26_3_CNC_ENTE ERDISUTS_4_CONTR €1200

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Bando per il contributo alloggio da euro 1.200,00 a.a. 2007 - 2008 approvato con delibera del consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007. Scadenza: 7 settembre 2007.

Art. 1 destinatari

Possono accedere al concorso per l'assegnazione di posti alloggio gli studenti, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 4 e 5, i quali:

si iscrivano per l'anno accademico 2007/2008 ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale e di laurea specialistica, ai corsi di specializzazione (limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 368) e di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del D.lgs. 3 luglio 1998, n.210, articolo 4 ad eccezione degli studenti che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224) attivati presso l'Università degli Studi di Trieste;

si iscrivano per l'anno accademico 2007/2008 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o ai corsi del Biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste.

Non possono fruire del contributo alloggio gli studenti che fruiscano per lo stesso anno accademico del posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'Erdisu nella sede di Trieste, dai soggetti privati di cui all'art.33 della L.R. 12/05 o che risultano beneficiari del contributo alloggio da euro 600,00.

Art. 2 durata dell'ammissibilità ai benefici

I contributi alloggio da euro 1.200,00 sono concessi per il conseguimento per la prima volta del titolo per ciascun livello di studio nei modi di seguito indicati:

2.1 POST RIFORMA (corsi attivati in attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni):

a) corsi di laurea triennale: per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

b) corsi di laurea specialistica

a ciclo unico e di laurea magistrale:

per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;

c) altri corsi di laurea specialistica:

per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.2 ANTE RIFORMA (corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n.509):

per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.3 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE e di DOTTORATO DI RICERCA:

per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.4 CORSI DEL TRIENNIO SUPERIORE DI I LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini": per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

2.5 CORSI DEL BIENNIO SUPERIORE DI II LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini": per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione.

L'anzianità universitaria verrà calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso. Tale anzianità sarà azzerata solo nel caso di rinuncia irrevocabile agli studi. In caso di trasferimento verrà considerato il primo anno di iscrizione all'Università o altro Ente analogo di provenienza.

Art. 3 contributi alloggio a concorso

Vengono messi a concorso 216 contributi alloggio dell'importo annuo di euro 1.200,00 così ripartiti:

Polo universitario di Trieste : n. 200 contributi alloggio così suddivisi:

n. 100 riservati agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio di cui 5 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE e 2 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità italiana;

n. 100 riservati agli studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio;

Polo universitario di Gorizia : n. 10 contributi alloggio così suddivisi;

n.8 riservati agli studenti iscritti ad anni successivi al primo;

n.2 riservati agli studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio;

Polo universitario di Pordenone : n. 3 contributi alloggio di cui n. 1 riservato agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio;

Polo universitario di Portogruaro: n. 3 contributi alloggio di cui n. 1 riservato agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio.

Al fine della determinazione del diritto all'ottenimento del contributo alloggio da euro 1.200,00 lo studente, oltre a presentare domanda con le modalità indicate all'articolo 10, deve:

aver sottoscritto un contratto di locazione intestato a se stesso, regolarmente registrato, per un periodo non inferiore ad otto mesi per l'a.a. 2007/2008;

darne comunicazione mediante recapito diretto oppure via fax al n. 040 - 3595352, entro il 29 ottobre 2007, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Ente, nonché scaricabile dal sito www.erdisu.trieste.it.

L'Erdisu riserverà, prioritariamente, n. 4 contributi a studenti con una disabilità non inferiore al 66%, di cui 2 per studenti disabili iscritti al primo anno di tutti i corsi.

In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ente.

Saranno esclusi gli studenti residenti nei seguenti comuni indicati alla voce IN SEDE e PENDOLARI dell'allegato 1.

Art. 4 requisiti di merito

Al fine del computo del numero degli esami o crediti formativi, si considerano soltanto quelli riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente che risultano superati e verbalizzati sugli appositi registri entro il 10 agosto 2007.

4.1 PRIMI ANNI

Post riforma e Conservatorio

Agli studenti che s'iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, nonché dei corsi del triennio superiore di primo livello del Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste non è richiesto alcun requisito di merito al momento della presentazione della domanda.

Agli studenti che s'iscrivono al primo anno dei corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio G. Tartini è richiesta l'ammissione ai corsi con riconoscimento di almeno 150 crediti.

4.2 ANNI SUCCESSIVI

Gli studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del triennio superiore di primo livello e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio devono raggiungere i requisiti di merito di seguito elencati:

a) Corsi di laurea: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 25 crediti;

III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 80 crediti;

per l'ultimo semestre, conseguimento di 135 crediti.

b) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale:

Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 25 crediti;

III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 80 crediti;

IV anno, ammissione al quarto anno e conseguimento di 135 crediti;

V anno, ammissione al quinto anno e conseguimento di 190 crediti;

VI anno, ove previsto, 245 crediti;

per l'ulteriore semestre, 55 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.

c) Corsi di laurea specialistica: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 30 crediti;

per l'ultimo semestre, conseguimento di 80 crediti.

- d) Triennio superiore di I livello: Il anno, 25 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
III anno, 80 crediti;
ultimo anno, 135 crediti.
- e) Biennio superiore di II livello: Il anno, 30 crediti;
ultimo semestre, 80 crediti.

Per i casi di cui alle lettere c) ed e) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione a corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello lo studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o nel corso del triennio superiore di primo livello.

Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio, vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma il requisito di merito è quello indicato nella tabella di cui all'allegato 2.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste nell'essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art 5 condizioni economiche e patrimoniali

Non sono ammessi ai benefici gli studenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) sommato con l'eventuale indicatore della situazione economica all'estero del nucleo familiare (ISEEE) superiore ad euro 18.248,85;

Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti che abbiano l'indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare superiore ad euro 30.794,94.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE, relativamente ai redditi e patrimoni del 2006 del nucleo familiare dello studente.

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano inseriti nel suo stato di famiglia, alla data di presentazione della domanda.

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, vengono calcolati il 50% del reddito e del patrimonio dei fratelli e delle sorelle facenti parte del nucleo familiare del richiedente i benefici.

In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori.

La condizione di studente indipendente per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia di origine, ma solo del nuovo nucleo familiare, è riconosciuta quando ricorrano i requisiti di seguito indicati:

lo studente risiede in un'unità abitativa esterna a quella della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

lo studente percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente

dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 6 rilascio attestazione - ISEE

L'attestazione ISEE, rilasciata da tutti i CAF convenzionati con l'INPS, su presentazione della documentazione indicata nell'allegato 3, deve essere consegnata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui il nucleo familiare detenga, relativamente all'anno 2006, reddito o patrimonio all'estero non inserito nella dichiarazione dei redditi in Italia, e pertanto non inserito nell'ISE, ovvero nel caso in cui siano presenti nel nucleo fratelli o sorelle che abbiano percepito un reddito nel 2006 o detenuto un patrimonio mobiliare o immobiliare al 31 dicembre 2006, devono essere compilati gli appositi riquadri contenuti nel modello di domanda inserita on line.

Per gli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico 2006/2007, è necessaria una nuova certificazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Per gli altri studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi, idonei ai benefici nell'anno accademico 2006/2007, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 4 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, purché presentino la domanda dichiarando il requisito del merito scolastico conseguito al 10 agosto 2007 e dichiarando che nell'arco dell'anno 2006 né la composizione del nucleo familiare né l'ISEE e/o l'ISPE hanno subito variazioni tali da far venir meno il beneficio.

Art. 7 studenti cittadini di stati non appartenenti all'UE o con redditi esteri in stati non appartenenti all'UE

Per partecipare al concorso gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, o se cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea con redditi esteri in Stati non appartenenti all'Unione Europea, non potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione.

È necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e viene legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli studenti in questione dovranno esibire ai CAF ed allegare alla domanda la seguente documentazione:

certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale;

certificazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con disabilità pari o superiore al 66%;

certificazione attestante i redditi percepiti all'estero nel 2006 da ciascuno i componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi al 31 dicembre 2006 specificando la relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero al 31 dicembre 2006;

copia fotostatica del permesso di soggiorno.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, di nazionalità italiana che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano, dovranno presentare una certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare, che attesterà la nazionalità e la lingua italiana.

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni, gli studenti apolidi dovranno consegnare la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, di cui al DM 21 marzo 2002 ed elencati nell'allegato 4, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale, tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente si impegna all'eventuale restituzione del contributo per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati fuori sede, indipendentemente dalla località della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia. Ai fini dell'attribuzione del contributo alloggio, gli studenti stranieri dovranno seguire le modalità previste all'articolo 3 del presente bando di concorso.

Lo studente straniero è comunque tenuto a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 5 del presente bando.

Art. 8 studenti diversamente abili

Per gli studenti diversamente abili, con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - dell'anno 2006 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato all'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non deve superare il limite di euro 22.811,06 e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - dell'anno 2006 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, ove esista, non deve superare il limite di euro 38.493,67.

Per gli studenti di cui al presente articolo la durata di concessione dei benefici, a partire dall'anno di prima iscrizione, è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica, di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico/laurea magistrale; per gli iscritti ai corsi ante riforma la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento all'anno di prima iscrizione.

Agli studenti con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, che s'iscrivono al primo anno dei corsi post riforma di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio G. Tartini è richiesta l'ammissione al corso con il riconoscimento di almeno 150 crediti; quelli iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del Triennio superiore di primo livello e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio devono possedere entro il 10 agosto 2007 i requisiti di merito di seguito elencati:

- a) Corsi di laurea: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 17 crediti ;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 56 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 94 crediti;
ulteriore semestre 133 crediti;
- b) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 17 crediti;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 56 crediti;
IV anno, ammissione al quarto anno e conseguimento di 94 crediti;
V anno, ammissione al quinto anno e conseguimento di 133 crediti;
VI anno, ove previsto, 171 crediti;
ulteriori semestri, 38 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- c) Corsi di laurea specialistica: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 21 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 56 crediti ;
ulteriore semestre, conseguimento di 94 crediti.
- d) Triennio superiore di I livello: Il anno, 17 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
III anno, 56 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 94 crediti;
ulteriore semestre 133 crediti;
- e) Biennio superiore di II livello: Il anno, 21 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 56 crediti ;
ulteriore semestre, conseguimento di 94 crediti

Per i casi di cui alle lettere c) ed e) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione a corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello lo studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o nel corso del triennio superiore di primo livello.

Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio, vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma i contributi alloggio possono venire concesse qualora lo studente abbia superato, entro il 10 agosto 2007, il 70% delle annualità indicate nella tabella di cui all'allegato 2.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste nell'essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 9 graduatorie

Nel caso in cui l'Ente, sulla base delle risorse disponibili, preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti modalità:

a) PRIMI ANNI

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi verranno stilate le seguenti graduatorie degli idonei, senza alcuna differenziazione per corsi, definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE :

studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;

studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;

studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità Italiana;

studenti disabili.

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi a parità di ISEE, verrà data la precedenza agli studenti con l'ISPE più basso. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al più giovane.

b) ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo le graduatorie, uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e cittadini di Stati non appartenenti all'UE saranno suddivise tra ante e post riforma e tra facoltà.

Inoltre verrà predisposta una graduatoria per gli studenti diversamente abili iscritti agli anni successivi.

Il numero dei vincitori sarà determinato in proporzione al numero degli studenti ammessi al concorso iscritti alle singole facoltà rispetto al totale degli studenti idonei al concorso. Le graduatorie degli idonei sono definite in ordine decrescente di merito tenendo conto del numero di annualità superate ovvero dei crediti e delle votazioni conseguite, attribuendo al richiedente un punteggio complessivo, derivante dalla somma dei punteggi assegnati ai due requisiti prima indicati, rispettivamente 800 e 200 punti, fino ad un massimo di 1.000 punti.

$\frac{\text{somma voti} - 18}{\text{ann./cred. sostenuti} - \text{minimo ann./cred. richiesti}}$	X 800	$\frac{\text{numero esami}}{30 - 18}$	X 200
$\text{ann./cred. piano} - \text{minimo ann./cred. richiesti}$			

Per quanto concerne i criteri di approssimazione, l'arrotondamento avverrà per difetto se il decimale è inferiore alla metà, per eccesso se il decimale è pari o superiore alla metà.

Per gli iscritti ad anni successivi al primo, a parità di punteggio, verrà data la precedenza a quelli che abbiano l'ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità la precedenza verrà assegnata a quelli con ISPE più basso.

Art. 10 presentazione delle domande

Per la compilazione e l'invio della domanda è necessario:

ottenere, tranne nel caso previsto dall'articolo 6 del presente bando ai sensi del quale lo studente può confermare la situazione economica dell'anno precedente, il rilascio dell'ISEE.

(Per ottenere tale documento lo studente dovrà recarsi ai CAF convenzionati con l'INPS e presenti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'ANDISU e la consulta nazionale, i CAF aderenti forniranno gratuitamente l'assistenza per la compilazione. Inoltre, nelle mattine dei giorni 17, 24, 31 luglio e 7 agosto, nonché nel periodo 20 agosto - 7 settembre 2007 saranno attivati appositi sportelli CAF presso la sala Convegni dell'Erdisu ove sarà possibile ottenere l'ISEE e compilare la domanda on-line);

accedere al sito www.erdisu.trieste.it e compilare la domanda on-line a partire dal giorno 17 luglio 2007 e fino alle ore 19.00 del giorno 07 settembre 2007;

stampare la domanda debitamente compilata in ogni sua parte;

firmare la domanda on-line;

spedire la domanda allegando l'attestazione ISEE e copia (fronte e retro) del documento d'identità a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo ERDISU di TRIESTE Salita Monte Valerio n. 3, 34127 - TRIESTE - entro e non oltre il giorno 07 settembre 2007.

in alternativa consegnare la domanda e l'attestazione ISEE a mano al Servizio interventi diritto ed opportunità allo studio universitario nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ed il martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30. In via eccezionale il giorno 07 settembre gli uffici saranno aperti fino alle ore 16.30, pertanto gli studenti potranno consegnare le domande entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 07 settembre 2007 (Nel caso in cui la domanda venga consegnata per conto di un'altra persona sarà necessario presentare un documento di identificazione del richiedente i benefici).

Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Si precisa che la compilazione della domanda on-line non seguita dalla trasmissione cartacea della stessa debitamente sottoscritta, comporterà l'esclusione dello studente dal concorso.

L'Erdisu si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato, documento, od informazione ritenuto necessario per chiarire la posizione dello studente.

Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto chiesto per il chiarimento della pratica, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda sarà archiviata.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ERDISU di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa di studio o di altro aiuto economico, rinuncia agli studi, mancata iscrizione ecc.).

Art. 11 esito dei concorsi

L'esito del concorso sarà reso pubblico mediante affissione delle graduatorie nella bacheca e sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Eventuali istanze di revisione della graduatoria provvisoria, indirizzate all'ERDISU di Trieste dovranno essere presentate, mediante recapito diretto o via fax al n. 0403595352, al Servizio interventi diritto ed opportunità allo studio universitario dell'Ente, improrogabilmente entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sulla bacheca dell'Ente.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente, nonché affissa nella bacheca dell'Ente.

Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Art. 12 modalità di pagamento

Il contributo alloggio verrà erogato, in due rate di pari importo, mediante assegno non trasferibile all'indirizzo di residenza dello studente.

Su richiesta dello studente il pagamento avverrà per quietanza dell'interessato presso il Tesoriere dell'Ente oppure su conto corrente bancario o postale intestato o cointestato allo studente, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente.

La prima rata verrà erogata entro due mesi dalla data di pubblicazione dalle graduatorie definitive.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo e per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca la seconda rata del contributo alloggio verrà erogata entro e non oltre il 30 giugno 2008.

Per gli studenti iscritti al primo anno, il contributo verrà erogato in un'unica soluzione al conseguimento del livello minimo di merito di 20 crediti ovvero di 2 annualità per i corsi di scienze della formazione primaria, purché conseguiti entro il 10 agosto 2008.

Per gli studenti disabili l'importo del contributo alloggio verrà corrisposto in un'unica rata entro due mesi dalla data di pubblicazione dalle graduatorie definitive.

Art. 13 divieto di cumulo

I contributi alloggio da euro 1.200,00 dell'Erdisu di Trieste sono incompatibili con ogni altra borsa concessa da Enti pubblici o privati allo stesso titolo, con i posti alloggio messi a disposizione dall'Ente nella sede di Trieste, con quelli messi a disposizione dai soggetti privati di cui all'art. 33 della L.R. 12/05, nonché con il contributo alloggio da euro 600,00.

Lo studente beneficiario del contributo alloggio è tenuto ad informare tempestivamente l'Erdisu di Trieste di ogni altra borsa di studio o aiuto comunque denominato, ottenuto per l'anno accademico 2007/2008 da Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Il divieto di cumulo non opera nei confronti degli studenti disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 104/1992 e successive modificazione ed integrazioni oppure di altre categorie di disabili equiparate ai soggetti medesimi.

Art. 14 verifiche ed accertamenti

L'ERDISU eserciterà un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo o facendo svolgere dalle autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% degli idonei e beneficiari dei contributi alloggio.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'ERDISU svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 15 revoca del contributo alloggio

Gli studenti, iscritti per l'anno accademico 2007/2008, che si trasferiscano ad altri Atenei o rinuncino agli studi prima del 1 luglio 2008, o sostengano l'esame finale del corso di studio in una sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007, perdono il diritto alla concessione del contributo. In tal caso gli importi già riscossi dovranno essere rimborsati all'Ente perentoriamente entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui si è verificata la perdita del diritto al contributo.

Art. 16 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), che l'ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.

Il trattamento di cui sopra è volto all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione di contributi alloggio di cui al presente bando.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'articolo 68, comma 3 del d.lgs 30 giugno 2003, n. 196 viene creata una graduatoria dei beneficiari dei contributi alloggio da euro 1.200,00 volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Per opportuna conoscenza si forniscono i seguenti elementi relativi al titolare ed al responsabile dei dati:

Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Erdisu con sede, per la funzione, in Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs 196/2003, il cui testo è consultabile sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it.

Art. 17 norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott. Aldo Roberto Mazzolini

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Federica Stipcovich

07_26_3_CNC_ENTE ERDISUTS_5_CONTR €600

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Bando per il contributo alloggio da euro 600,00 aa 2007-2008 approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007. Scadenza: 8 ottobre 2007.

Art. 1 destinatari

Possono accedere al concorso per l'assegnazione di posti alloggio gli studenti, in possesso dei requisiti di merito e di reddito specificati negli articoli 4 e 5, i quali:

si iscrivano per l'anno accademico 2007/2008 ai corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico, di laurea magistrale e di laurea specialistica, ai corsi di specializzazione (limitatamente a quelli obbligatori per l'esercizio delle professioni ad eccezione di quelli dell'area medica di cui al D.lgs. 4 agosto 1999, n. 368) e di dottorato di ricerca (attivati ai sensi del D.lgs. 3 luglio 1998, n.210, articolo 4 ad eccezione degli studenti che beneficiano della borsa di studio di cui al D.M. 30 aprile 1999, n. 224) attivati presso l'Università degli Studi di Trieste;

si iscrivano per l'anno accademico 2007/2008 ai corsi del Triennio superiore di primo livello o ai corsi del Biennio superiore di secondo livello attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini" di Trieste.

Non possono fruire del contributo alloggio gli studenti che fruiscano per lo stesso anno accademico del posto alloggio presso le strutture messe a disposizione dall'Ente nella sede di Trieste, dai soggetti privati di cui all'art.33 della L.R. 12/05 o che risultano beneficiari del contributo alloggio da euro 1.200,00.

Art. 2 durata dell'ammissibilità ai benefici

I contributi alloggio da euro 600,00 sono concessi per il conseguimento per la prima volta del titolo per ciascun livello di studio nei modi di seguito indicati:

2.1 POST RIFORMA (corsi attivati in attuazione del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni):

a) corsi di laurea triennale: per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

b) corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale:

per un periodo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall'anno di prima iscrizione;

c) altri corsi di laurea specialistica:

per un periodo di cinque semestri a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.2 ANTE RIFORMA (corsi attivati prima dell'attuazione del D.M. 3 novembre 1999 n. 509):

per un numero di anni pari alla durata legale dei corsi di studio più uno, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.3 CORSI DI SPECIALIZZAZIONE e di DOTTORATO DI RICERCA:

per un periodo di tempo pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici, a partire dall'anno di prima iscrizione.

2.4 CORSI DEL TRIENNIO SUPERIORE DI I LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini": per un periodo di sette semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione;

2.5 CORSI DEL BIENNIO SUPERIORE DI II LIVELLO attivati dal Conservatorio di Musica "G. Tartini": per un periodo di cinque semestri, a partire dall'anno di prima iscrizione.

L'anzianità universitaria verrà calcolata a partire dall'anno di prima immatricolazione, a prescindere da qualsiasi passaggio di corso. Tale anzianità sarà azzerata solo nel caso di rinuncia irrevocabile agli studi. In caso di trasferimento verrà considerato il primo anno di iscrizione all'Università o altro Ente analogo di provenienza.

Art. 3 contributi alloggio a concorso

Vengono messi a concorso 188 contributi alloggio dell'importo annuo di euro 600,00 così ripartiti:

n. 72 contributi alloggio riservati agli studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio;

n. 5 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio;

n. 3 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE di nazionalità italiana iscritti al primo anno di tutti i corsi di studio;

n. 97 riservati agli studenti iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio;

n. 8 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE iscritti agli anni successivi di tutti i corsi di studio;

n. 3 riservati ai cittadini di Stati non appartenenti all'UE di nazionalità italiana iscritti agli anni successivi

di tutti i corsi di studio.

Al fine della determinazione del diritto all'ottenimento del contributo alloggio da euro 600,00 lo studente, oltre a presentare domanda con le modalità indicate all'articolo 10, deve:

aver sottoscritto un contratto di locazione intestato a se stesso, regolarmente registrato, per un periodo non inferiore ad otto mesi per l'a.a. 2007/2008;

darne comunicazione mediante recapito diretto oppure via fax al n. 040 - 3595352, entro il 29 ottobre 2007, compilando l'apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Ente, nonché scaricabile dal sito www.erdisu.trieste.it.

L'Erdisu riserverà n. 4 contributi a studenti con una disabilità non inferiore al 66%, di cui 2 per studenti iscritti al primo anno di tutti i corsi.

In caso di variazione di indirizzo nel corso dell'anno accademico, lo studente deve darne immediatamente comunicazione all'Ente.

Saranno esclusi gli studenti residenti nei seguenti comuni indicati alla voce IN SEDE e PENDOLARI dell'allegato 1.

Art. 4 requisiti di merito

Al fine del computo del numero degli esami o crediti formativi, si considerano soltanto quelli riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente che risultano superati e verbalizzati sugli appositi registri entro il 10 agosto 2007.

4.1 PRIMI ANNI

Agli studenti che s'iscrivono per la prima volta al primo anno dei corsi ante riforma e dei corsi di laurea, di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, nonché dei corsi del triennio superiore di primo livello del Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste è richiesta l'ammissione ai corsi al momento della presentazione della domanda.

4.2 ANNI SUCCESSIVI

Nel caso di passaggio da corsi ante riforma a corsi di studio del nuovo ordinamento, limitatamente all'anno accademico nel quale viene effettuato il passaggio ed a quello successivo, i requisiti di merito sono quelli risultanti dalla carriera scolastica del corso di provenienza. Per ottenere il mantenimento dei benefici lo studente, oltre al possesso dei requisiti di merito di cui sopra, deve essere ammesso alla frequenza dell'anno di corso per il quale sono richiesti. Ad eccezione del caso sopra indicato i crediti sono validi solo se riconosciuti per il corso di studio per il quale gli studenti chiedono il beneficio, anche se diverso da quello dell'anno precedente.

Gli studenti iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del triennio superiore di primo livello e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio devono raggiungere i requisiti di merito di seguito elencati:

- a) Corsi di laurea: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 13 crediti;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 40 crediti;
per l'ultimo semestre, conseguimento di 68 crediti.
- b) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale:
Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 13 crediti;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 40 crediti;
IV anno, ammissione al quarto anno e conseguimento di 68 crediti;
V anno, ammissione al quinto anno e conseguimento di 95 crediti;
VI anno, ove previsto, 123 crediti;
per l'ulteriore semestre, 28 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- c) Corsi di laurea specialistica: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 15 crediti;
per l'ultimo semestre, conseguimento di 40 crediti.
- d) Triennio superiore di I livello: Il anno, 13 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
III anno, 40 crediti;
ultimo anno, 68 crediti.
- e) Biennio superiore
di II livello: Il anno, 15 crediti;
ultimo semestre, 40 crediti.

Per i casi di cui alle lettere c) ed e) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus, maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le

seguenti modalità:

5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;

12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;

15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione a corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello lo studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o nel corso del triennio superiore di primo livello.

Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio, vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma il requisito di merito è il 50% di quello indicato nella tabella di cui all'allegato 2.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste nell'essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art 5 condizioni economiche e patrimoniali

Non sono ammessi ai benefici gli studenti che abbiano un indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE) sommato con l'eventuale indicatore della situazione economica all'estero del nucleo familiare (ISEEE) superiore ad euro 18.248,85;

Sono comunque esclusi dai benefici gli studenti che abbiano l'indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare superiore ad euro 30.794,94.

Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE, relativamente ai redditi e patrimoni del 2006 del nucleo familiare dello studente.

Il nucleo familiare convenzionale dello studente è composto dal richiedente il beneficio e da tutti coloro, anche se non legati da vincolo di parentela, che risultano inseriti nel suo stato di famiglia, alla data di presentazione della domanda.

Al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, vengono calcolati il 50% del reddito e del patrimonio dei fratelli e delle sorelle facenti parte del nucleo familiare del richiedente i benefici.

In caso di separazione legale o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare dello studente è integrato con quello di entrambi i genitori.

La condizione di studente indipendente per la quale non si tiene conto della situazione della famiglia di origine, ma solo del nuovo nucleo familiare, è riconosciuta quando ricorrano i requisiti di seguito indicati:

lo studente risiede in un'unità abitativa esterna a quella della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;

lo studente percepisce redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, non inferiori a € 6.500,00 con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.

Il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini IRPEF.

Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

Art. 6 rilascio attestazione - ISEE

L'attestazione ISEE, rilasciata da tutti i CAF convenzionati con l'INPS, su presentazione della documentazione indicata nell'allegato 3, deve essere consegnata unitamente alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui il nucleo familiare detenga, relativamente all'anno 2006, reddito o patrimonio all'estero non inserito nella dichiarazione dei redditi in Italia, e pertanto non inserito nell'ISE, ovvero nel caso in cui siano presenti nel nucleo fratelli o sorelle che abbiano percepito un reddito nel 2006 o detenuto un patrimonio mobiliare o immobiliare al 31 dicembre 2006, devono essere compilati gli appositi riquadri contenuti nel modello di domanda inserita on line.

Per gli iscritti al quarto anno dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico 2006/2007, è necessaria una nuova certificazione dei requisiti relativi alla condizione economica.

Per gli altri studenti iscritti ad anni successivi al primo di tutti i corsi, idonei ai benefici nell'anno accademico 2006/2007, l'idoneità viene mantenuta esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui all'art. 4 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, purché presentino la domanda dichiarando il requisito del merito scolastico conseguito al 10 agosto 2007 e dichiarando che nell'arco dell'anno 2006 né la composizione del nucleo familiare né l'ISEE e/o l'ISPE hanno subito variazioni tali da far venir meno il beneficio.

Art. 7 studenti cittadini di stati non appartenenti all'UE o con redditi esteri in stati non appartenenti all'UE

Per partecipare al concorso gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea ai sensi del DPR 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, o se cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea con redditi esteri in Stati non appartenenti all'Unione Europea, non potranno avvalersi della facoltà di autocertificazione.

È necessaria apposita documentazione rilasciata dalle competenti autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti, tradotta in lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per territorio. Per quei Paesi ove esistono particolari difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale Ambasciata italiana, tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e viene legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'art. 33, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli studenti in questione dovranno esibire ai CAF ed allegare alla domanda la seguente documentazione:

certificazione attestante la composizione del nucleo familiare convenzionale;

certificazione attestante l'eventuale presenza nel nucleo di persone, compreso lo studente richiedente, con disabilità pari o superiore al 66%;

certificazione attestante i redditi percepiti all'estero nel 2006 da ciascuno dei componenti il nucleo familiare, gli eventuali fabbricati ad uso abitativo posseduti all'estero da ciascuno di essi al 31 dicembre 2006 specificando la relativa superficie, nonché il patrimonio mobiliare disponibile all'estero al 31 dicembre 2006;

copia fotostatica del permesso di soggiorno.

Inoltre, i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, di nazionalità italiana che risiedono in territori già facenti parte dello Stato italiano, dovranno presentare una certificazione della competente rappresentanza diplomatica o consolare, che attesterà la nazionalità e la lingua italiana.

Gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici in Italia dovranno allegare la certificazione rilasciata dal Ministero degli Interni, gli studenti apolidi la copia autenticata della documentazione rilasciata dal Tribunale Civile. Per tali categorie di studenti si tiene conto solo dei redditi percepiti in Italia e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

Per gli studenti stranieri provenienti dai Paesi particolarmente poveri, di cui al DM 21 marzo 2002 ed elencati nell'allegato 4, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica, laurea specialistica a ciclo unico e laurea magistrale, tale certificazione può essere rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane; in tal caso l'ente si impegna all'eventuale restituzione del contributo per conto dello studente in caso di revoca.

Gli studenti stranieri sono comunque considerati fuori sede, indipendentemente dalla località della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare risieda in Italia. Lo studente straniero è comunque tenuto a dichiarare i redditi ed il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo le modalità previste dall'articolo 5 del presente bando.

Art. 8 studenti diversamente abili

Per gli studenti diversamente abili, con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - dell'anno 2006 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato all'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non deve superare il limite di euro 22.811,06 e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - dell'anno 2006 del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, ove esista, non deve superare il limite di euro 38.493,67.

Per gli studenti di cui al presente articolo la durata di concessione dei benefici, a partire dall'anno di prima iscrizione, è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea specialistica, di quindici semestri per i corsi di laurea specialistica a ciclo unico/laurea magistrale; per gli iscritti ai corsi ante riforma la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento all'anno di prima iscrizione.

Agli studenti con percentuale di disabilità non inferiore al 66%, che s'iscrivono al primo anno dei corsi post riforma di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio G. Tartini è richiesta l'ammissione al corso con il riconoscimento di almeno 150 crediti; quelli iscritti ad anni successivi dei corsi di laurea post riforma, nonché dei corsi del Triennio superiore di primo livello e del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio devono possedere entro il 10 agosto 2007 i requisiti di merito di seguito elencati:

- a) Corsi di laurea: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 9 crediti;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 39 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 66 crediti;
ulteriore semestre 93 crediti;
- b) Corsi di laurea specialistica a ciclo unico e di laurea magistrale: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 9 crediti;
III anno, ammissione al terzo anno e conseguimento di 39 crediti;
IV anno, ammissione al quarto anno e conseguimento di 66 crediti;
V anno, ammissione al quinto anno e conseguimento di 93 crediti;
VI anno, ove previsto, 120 crediti;
ulteriori semestri, 27 crediti in più rispetto al numero previsto per l'ultimo anno di corso secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti didattici.
- c) Corsi di laurea specialistica: Il anno, ammissione al secondo anno e conseguimento di 15 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 39 crediti ;
ulteriore semestre, conseguimento di 66 crediti.
- d) Triennio superiore di I livello: Il anno, 9 crediti nonché il soddisfacimento di eventuali obblighi formativi ove previsti all'atto dell'ammissione ai corsi;
III anno, 39 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 66 crediti;
ulteriore semestre 93 crediti;
- e) Biennio superiore di II livello: Il anno, 15 crediti;
I anno fuori corso conseguimento di 39 crediti ;
ulteriore semestre, conseguimento di 66 crediti

Per i casi di cui alle lettere c) ed e) il numero dei crediti richiesti è incrementato di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione. Per il conseguimento dei requisiti di merito previsti sopra elencati lo studente può utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un bonus maturato sulla base dell'anno di corso frequentato con le seguenti modalità:

- 5 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti, se utilizzato per la prima volta per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi .

La quota di bonus non utilizzata nell'anno accademico di riferimento può essere utilizzata in quelli successivi.

Nel caso di iscrizione a corsi di laurea specialistica od a corsi del biennio superiore di secondo livello lo studente può utilizzare, rispettivamente, il bonus maturato e non fruito durante il corso di laurea triennale o nel corso del triennio superiore di primo livello.

Ai fini del raggiungimento del merito riferito al Conservatorio, vengono conteggiati anche i crediti derivanti da attività formative pregresse che costituiscono parte integrante del percorso di studio.

Per gli studenti iscritti a corsi di laurea ante riforma i contributi di alloggio possono venire concesse qualora lo studente abbia superato, entro il 10 agosto 2007, il 40% delle annualità indicate nella tabella di cui all'allegato 2.

Per gli studenti iscritti a corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca il requisito di merito consiste nell'essere ammessi ai corsi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Art. 9 graduatorie

Nel caso in cui l'Ente, sulla base delle risorse disponibili, preveda che non sia possibile concedere i benefici a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento, procederà alla definizione di graduatorie sulla base delle seguenti modalità:

a) PRIMI ANNI

Per gli iscritti per la prima volta al primo anno di tutti i corsi verranno stilate le seguenti graduatorie degli idonei, saranno suddivise tra ante e post riforma senza alcuna differenziazione per corsi, definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE :

studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;
studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità Italiana;
studenti disabili.

b) ANNI SUCCESSIVI AL PRIMO

Per gli iscritti ad anni di corso successivi al primo le graduatorie, uniche per studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea e cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea senza alcuna differenziazione per corsi, definite in ordine crescente sulla base dell'ISEE :

studenti cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea;
studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea di nazionalità Italiana;
studenti disabili.

A parità di ISEE, verrà data la precedenza agli studenti con l'ISPE più basso. In caso di ulteriore parità verrà data precedenza al più giovane.

Art. 10 presentazione delle domande

Per la compilazione e l'invio della domanda è necessario:

ottenere, tranne nel caso previsto dall'articolo 6 del presente bando ai sensi del quale lo studente può confermare la situazione economica dell'anno precedente, il rilascio dell'ISEE.

(Per ottenere tale documento lo studente dovrà recarsi ai CAF convenzionati con l'INPS e presenti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'ANDISU e la consulta nazionale, i CAF aderenti forniranno gratuitamente l'assistenza per la compilazione. Inoltre, nelle mattine dei giorni 17, 24, 31 luglio e 7 agosto, nonché nel periodo 20 agosto - 7 settembre 2007 saranno attivati appositi sportelli CAF presso la sala Convegni dell'Erdisu ove sarà possibile ottenere l'ISEE e compilare la domanda on-line);

accedere al sito www.erdisu.trieste.it e compilare la domanda on-line a partire dal giorno 17 luglio 2007 e fino alle ore 19.00 del giorno 08 ottobre 2007;

stampare la domanda debitamente compilata in ogni sua parte;

firmare la domanda on-line;

spedire la domanda allegando l'attestazione ISEE e copia (fronte e retro) del documento d'identità a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo ERDISU di TRIESTE Salita Monte Valerio n. 3, 34127 - TRIESTE - entro e non oltre il giorno 08 ottobre 2007.

in alternativa consegnare la domanda e l'attestazione ISEE a mano al Servizio interventi diritto ed opportunità allo studio universitario nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ed il martedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30. (Nel caso in cui la domanda venga consegnata per conto di un'altra persona sarà necessario presentare apposita delega e un documento di identificazione del richiedente i benefici)

Qualora la domanda sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'Ente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

Si precisa che la compilazione della domanda on-line non seguita dalla trasmissione cartacea della stessa debitamente sottoscritta, comporterà l'esclusione dello studente dal concorso.

L'Erdisu si riserva di richiedere in qualunque momento ogni certificato, documento, od informazione ritenuto necessario per chiarire la posizione dello studente.

Qualora l'interessato non dovesse produrre quanto chiesto per il chiarimento della pratica, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la domanda sarà archiviata.

La documentazione prodotta non verrà restituita per alcun motivo.

Dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ERDISU di qualunque evento che si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (ottenimento di una borsa di studio o di altro aiuto economico, rinuncia agli studi, mancata iscrizione ecc.).

Art. 11 esito dei concorsi

L'esito del concorso sarà reso pubblico mediante affissione delle graduatorie nella bacheca e sul sito

internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it. Nessuna comunicazione sarà inviata per posta.

Eventuali istanze di revisione della graduatoria provvisoria, indirizzate all'ERDISU di Trieste dovranno essere presentate, mediante recapito diretto o via fax al n. 0403595352, al Servizio interventi diritto ed opportunità allo studio universitario dell'Ente, improrogabilmente entro sette giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria stessa sulla bacheca dell'Ente.

La graduatoria definitiva sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente, nonché affissa nella bacheca dell'Ente.

Avverso il provvedimento di approvazione delle graduatorie definitive sarà possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Art. 12 modalità di pagamento

Il contributo alloggio verrà erogato in un'unica soluzione mediante assegno non trasferibile all'indirizzo di residenza dello studente entro 2 mesi dalla pubblicazione della graduatoria e comunque entro il 30 giugno 2008.

Su richiesta dello studente il pagamento avverrà per quietanza dell'interessato presso il Tesoriere dell'Ente oppure su conto corrente bancario o postale intestato o contestato allo studente, con ciò escludendo ogni e qualsiasi responsabilità dell'Ente in caso di errata indicazione degli estremi del conto corrente.

Per gli studenti iscritti al primo anno il contributo verrà corrisposto al conseguimento del livello minimo di merito di 10 crediti ovvero al superamento di 1 annualità per i corsi di scienze della formazione, purché conseguiti entro il 10 agosto 2008.

Art. 13 divieto di cumulo

I contributi alloggio da euro 600,00 dell'ERDISU di Trieste sono incompatibili con ogni altra borsa concessa da Enti pubblici o privati allo stesso titolo, con i posti alloggio messi a disposizione dall'Ente nella sede di Trieste, dai soggetti privati di cui all'art. 33 della L.R. 12/05, nonché con il contributo alloggio da euro 1.200,00.

Lo studente beneficiario del contributo alloggio è tenuto ad informare tempestivamente l'ERDISU di Trieste di ogni altra borsa di studio o aiuto comunque denominato, ottenuto per l'anno accademico 2007/2008 da Enti pubblici o privati anche in data successiva a quella della presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso.

Il divieto di cumulo non opera nei confronti degli studenti disabili appartenenti alle categorie di cui all'art. 3 della legge 104/1992 e successive modificazione ed integrazioni oppure di altre categorie di disabili equiparate ai soggetti medesimi.

Art. 14 verifiche ed accertamenti

L'ERDISU eserciterà un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo o facendo svolgere dalle autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% degli idonei e beneficiari dei contributi alloggio.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'ERDISU svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 15 revoca del contributo alloggio

Ad eccezione degli studenti diversamente abili di cui all'articolo 8 i quali mantengono comunque il contributo alloggio, lo stesso sarà revocato agli studenti iscritti al primo anno dei corsi di laurea, laurea specialistica a ciclo unico, laurea magistrale e di laurea specialistica dell'Università di Trieste, del triennio superiore di primo livello o del biennio superiore di secondo livello del Conservatorio Tartini che, entro il 30 novembre 2008 non abbiano conseguito almeno 10 crediti ovvero un'annualità, riconosciuti per il corso di studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento del contributo o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche se diverso da quello precedente.

Gli studenti che non avranno conseguito i crediti sopra indicati dovranno restituire il contributo loro corrisposto. In caso contrario l'Ente avvierà, in base alla normativa regionale vigente, le procedure necessarie per il recupero delle somme dovute.

Gli studenti, iscritti per l'anno accademico 2007/2008, che si trasferiscano ad altri Atenei o rinuncino agli studi prima del 1 luglio 2008, o sostengano l'esame finale del corso di studio in una sessione straordinaria dell'a.a. 2006/2007, perdono il diritto alla concessione del contributo. In tal caso gli importi già riscossi dovranno essere rimborsati all'Ente perentoriamente entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui

si è verificata la perdita del diritto al contributo.

Art. 16 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), che l'ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.

Il trattamento di cui sopra è volto all'elaborazione della graduatoria per l'assegnazione di contributi alloggio di cui al presente bando.

Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'articolo 68, comma 3 del d. lgs 30 giugno 2003, n. 196 viene creata una graduatoria dei beneficiari dei contributi alloggio da euro 1.200,00 volta a garantire la trasparenza dell'azione amministrativa.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Per opportuna conoscenza si forniscono i seguenti elementi relativi al titolare ed al responsabile dei dati:

Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Erdisu con sede, per la funzione, in Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs 196/2003, il cui testo è consultabile sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it.

Art. 17 norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott. Aldo Roberto Mazzolini

Responsabile dell'Istruttoria: dott.ssa Federica Stipcovich

07_26_3_CNC_ENTE ERDISUTS_6_RISTORAZIONE

Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU - Trieste

Accesso al servizio di ristorazione approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 17/2007 del 13 giugno 2007 aa 2007/2008. Presentazione della domanda tutto l'anno.

Art. 1 destinatari

L'accesso al servizio di ristorazione è aperto a tutti gli studenti iscritti a tutti i corsi dell'Università degli Studi di Trieste per l'a.a. 2007/2008, nonché agli studenti iscritti a corsi di perfezionamento ed alle scuole di specializzazione attivati presso l'Università degli Studi di Trieste, ai borsisti dell'Università degli Studi di Trieste e degli enti di ricerca, ai frequentanti il dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste e della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste nonché agli iscritti al Conservatorio di Musica G. Tartini di Trieste.

Art. 2 strutture

Trieste

Mensa Universitaria Centrale - Comprensorio universitario - Trieste - p.le Europa n.1

Mensa di Palazzo Vivante - Androna Elisa Baciocchi (Largo Papa Giovanni XXIII) - Trieste

Mensa dell'Ospedale di Cattinara - Trieste
Mensa dell'Area di Ricerca - Padriciano e Basovizza - Trieste
Mensa del Centro di fisica teorica di Miramare
Mensa della SISSA di Miramare

Pordenone
Mensa presso la Casa dello Studente "A. Zanussi" - Via Prasecco n. 3/A -

Gorizia
Mensa Polo Universitario di Gorizia - Via Alviano n. 18 - comprensorio universitario (qualora vi sia la possibilità di attivarla)
Mensa del Convitto dei Salesiani San Luigi - Via Don Bosco n. 48

Portogruaro
Mensa del Campus di Portogruaro - Via del Seminario n. 2/2 -

Art. 3 tariffe

Sono ammessi a fruire del servizio a tariffa ridotta tutti gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Trieste, al conservatorio Tartini ed alla Sissa per l'a.a. 2007/2008 e precisamente:
alla tariffa di euro 1,55 - prima fascia - tutti gli studenti che abbiano l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - del nucleo familiare convenzionale, sommato all'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero ove esista, non superiore a 18.248,85 euro e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, non superiore a 30.794,94 euro e che presentino domanda, nonché gli studenti disabili, esonerati dal pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio universitario.
alla tariffa di euro 3,10 - seconda fascia - tutti gli studenti che abbiano l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE - del nucleo familiare convenzionale, sommato all'Indicatore della condizione economica equivalente all'estero ove esista, non superiore a 30.000,00 euro e l'indicatore della situazione patrimoniale equivalente - ISPE - del nucleo familiare convenzionale dello studente, sommato al valore del patrimonio posseduto all'estero, non superiore a 48.600,00.- euro e che presentino domanda.
alla tariffa di euro 4,00 - terza fascia - tutti gli altri studenti iscritti all'Università che abbiano l'indicatore delle situazioni economiche e patrimoniali superiori ai limiti fissati o che non presentino la domanda.
Gli studenti regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Udine per l'a.a. 2007/2008 sono ammessi a fruire del servizio nelle sedi di cui all'art. 2, alla tariffa individuata dall'ERDISU di Udine.

Art. 4 validità rilascio e rinnovo delle tessere

La fascia di appartenenza relativa all'anno accademico 2007/2008, attribuita ad ogni studente in base a quanto indicato all'art.3, verrà applicata a partire dal 1 novembre 2007.
Il diritto all'accesso al servizio mensa decade immediatamente in caso di conseguimento della laurea, rinuncia agli studi o altri casi di decadenza; in tali casi l'utente è tenuto alla restituzione immediata della tessera.
La tessera della mensa è strettamente personale e ne è vietata la cessione ad altri
Al fine del rilascio della tessera è necessario presentare una fototessera.

Art. 5 presentazione della domanda

Per la compilazione e l'invio della domanda è necessario:
ottenere, tranne nel caso previsto dall'articolo 6 del bando di concorso per borse di studio ai sensi del quale lo studente può confermare la situazione economica dell'anno precedente, il rilascio dell'ISEE.
(Per ottenere tale documento lo studente dovrà recarsi ai CAF convenzionati con l'INPS e presenti su tutto il territorio nazionale. Ai sensi dell'accordo sottoscritto tra l'ANDISU e la consulta nazionale, i CAF aderenti forniranno gratuitamente l'assistenza per la compilazione. Inoltre, nelle mattine dei giorni 17, 24, 31 luglio e 7 agosto, nonché nel periodo 20 agosto - 7 settembre 2007 saranno attivati appositi sportelli CAF presso la sala Convegni dell'Erdisu ove sarà possibile ottenere l'ISEE e compilare la domanda on-line);
accedere al sito www.erdisu.trieste.it e compilare la domanda on-line;
stampare la domanda debitamente compilata in ogni sua parte;
firmare la domanda on-line;
spedire la domanda allegando l'attestazione ISEE e copia (fronte e retro) del documento d'identità a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo ERDISU di TRIESTE Salita Monte Valerio n. 3, 34127 - TRIESTE -
in alternativa consegnare la domanda a mano al Servizio interventi diritto ed opportunità allo studio universitario nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 ed il martedì e mercoledì dalle

15.00 alle 16.30.

Art. 6 verifiche ed accertamenti

L'Erdisu eserciterà un accurato controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dallo studente svolgendo o facendo svolgere dalle autorità competenti le verifiche necessarie, anche con controlli a campione che interesseranno annualmente almeno il 20% degli studenti che accedano alla mensa alla tariffa di prima e seconda fascia.

A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente tutta la documentazione che riterrà necessaria, l'Erdisu svolgerà tutte le indagini che riterrà opportune per accertare la veridicità delle dichiarazioni fatte dagli studenti, assumendo informazioni presso organi ed amministrazioni competenti. Nel caso in cui dall'indagine risulti che sia stato dichiarato il falso o siano stati esibiti documenti falsi o contenenti dati falsi, sarà revocato ogni beneficio ed effettuato il recupero delle somme indebitamente corrisposte. Qualora si ravvisino estremi di reato sarà inoltrata denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 7 tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati), che l'ERDISU di Trieste, in relazione ai dati forniti per la partecipazione al concorso, raccoglie e tratta i dati dei soggetti partecipanti a tale procedura.

Il trattamento di cui sopra è volto all'erogazione di una tessera magnetica per l'accesso alla mensa ovvero per l'erogazione di buoni pasto.

Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 18 del citato d.lgs 30 giugno 2003, n. 196.

Il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto costituisce il presupposto necessario per consentire all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Pertanto, il mancato o l'incompleto conferimento di dati impedisce all'Ente di espletare la procedura concorsuale.

Fermo restando quanto previsto dal titolo IV della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, i dati forniti potranno essere comunicati e diffusi, da parte dell'Ente, a soggetti pubblici e privati solo nei casi previsti da norme di legge o di regolamento.

I dati verranno, altresì, comunicati alle pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici che lo richiedano per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Per opportuna conoscenza si forniscono i seguenti elementi relativi al titolare ed al responsabile dei dati:

Il titolare del trattamento è individuato nel Direttore dell'Erdisu con sede, per la funzione, in Salita Monte Valerio 3 - 34127 Trieste.

L'interessato che conferisce i dati personali oggetto del trattamento può esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del d.lgs 196/2003, il cui testo è consultabile sul sito internet dell'Ente: www.erdisu.trieste.it.

Art. 8 norme di rinvio

Per quanto non contemplato dalle precedenti disposizioni trova applicazione la normativa nazionale e regionale in materia di diritto allo studio universitario.

Responsabile del Procedimento: dott. Aldo Roberto Mazzolini

Responsabile dell'Istruttoria: sig. Franco Mazzuia

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- | | | | |
|---|---------------------------|--|---------|
| • | Periodo di abbonamento | | 12 MESI |
| • | Tipologie di abbonamento: | • FORMA CARTACEA | € 90,00 |
| | | • PRODUZIONE SU CD | € 75,00 |
| | | • ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA | € 60,00 |
| | | • INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA | € 60,00 |
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
 - L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
 - Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
 - AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfettariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità' del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it. Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici (**CD, ON-LINE ed e-mail**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA).**

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo. La relativa fornitura è così disposta:
 - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
 - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
 - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
 - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
 - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

- Le tariffe unitarie sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.	
A)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 0,050
B)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 0,040
A.1)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 0,075
B.1)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 0,060

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e diverse tipologie di documenti sarà computato forfaitariamente con riferimento alle succitate modalità. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE	
A-tab)	ON-LINE	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA BASE	€ 150,00
B-tab)	ON-LINE	OBBLIGATORIA	TARIFFA A) MENO 20%	€ 120,00
A.1-tab)	Forma CARTACEA	NON OBBLIGATORIA	TARIFFA A) PIÙ 50%	€ 225,00
B.1-tab)	Forma CARTACEA	OBBLIGATORIA	TARIFFA B) PIÙ 50%	€ 180,00

- Per la pubblicazione degli Statuti dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane della Regione Friuli Venezia Giulia, e/o di parziali modifiche degli stessi, sono applicate le seguenti agevolazioni:

PROVINCE e COMUNI con più di 5.000 abitanti

riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

COMUNI con meno di 5.000 abitanti

riduzione del 75% su tariffe B. e B.1

COMUNITÀ MONTANE

riduzione del 50% su tariffe B. e B.1

- Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. – Tesoreria della Regione Aut. Friuli Venezia Giulia – Via S. Pellico 3 – 34122 Trieste, ABI 07601 CAB 02200 (per diverse modalità di pagamento rivolgersi all'Ufficio amministrazione B.U.R.).

OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per abbonamenti al B.U.R. "**CARTACEO**" **ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR"**
- CAP. **710/270/178**
- per abbonamenti al B.U.R. "**CD, ON LINE ed E-MAIL**" **ABB.TO BUR N° ***** (per rinnovo) o "NUOVO ABB.TO BUR"**
(ATTENZIONE! CAP. diverso dal precedente) - CAP. **1710/270/178**
- per spese pubbl. avvisi, ecc. **INSERZ.BUR – INVIO PROT.N. *******
- CAP. **708/270/178**
- per acquisto fascicoli B.U.R. **ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**
- CAP. **709/270/178**

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile

EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione

iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con INSIEL S.p.A.

impaginato con Adobe Indesign CS2®

stampato da IS COPY s.r.l. Via Flavia 23 - 34148 Trieste